



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 95/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)"

relatore: K. GENTILE (Deliberazione di Giunta n. 348 del 3/8/2022);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/8/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/8/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Testo legge regionale n. 40 del 2009 sottoposto a modifiche pag. 4
Progetto di legge n. 95/XII 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)'

Normativa nazionale

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. pag. 59

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 27 bis pag. 101

Norme in materia ambientale.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 pag. 106

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Normativa regionale

Legge Regione Calabria 5 novembre 2009, n.40 pag. 147

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere

Regolamento Regione Calabria 5 maggio 2011, n. 3 pag. 163

Regolamento di attuazione legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

Normativa comparata

Legge Regione Molise L.R. 5 aprile 2005, n. 11 pag. 269

Disciplina generale in materia di attività estrattive.

Legge Regione Valle D'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 pag. 297

Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.

Legge Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 12 pag. 373

Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva.

Legge Regione Piemonte 17 novembre 2016, n. 23 pag. 427

Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.

Legge Regione Friuli Venezia Giulia 15 luglio 2016, n. 12 pag. 485

Disciplina organica delle attività estrattive.

Legge Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 22 pag. 541

Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva.

Legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13 pag. 583
Norme per la disciplina dell'attività di cava.

Legge Regione Lombardia L.R. 8 novembre 2021, n. 20 pag. 622
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati.

Documentazione correlata

Legge Regione Calabria 22 giugno 2015, n. 14 pag. 670
Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Legge Regione Calabria 29 giugno 2016, n. 14 pag. 675
Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria.

Testo a fronte



Progetto di legge n. 95/12^

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)”

Agosto 2022

Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40	Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40
Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.	Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Articolo 1
<i>(Oggetto)</i>	<i>(Oggetto)</i>
1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.	1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.
2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all'uso sostenibile del territorio e alla tutela dell'ambiente.	2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all'uso sostenibile del territorio e alla tutela dell'ambiente.
Articolo 2	Articolo 2
<i>(Classificazione)</i>	<i>(Classificazione)</i>

1. Le sostanze ~~minerarie~~ sono classificate in due categorie: miniere e cave.	1. Le sostanze minerali sono classificate in due categorie: miniere e cave.
2. ~~Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali:~~	2. Appartengono alla categoria delle miniere le sostanze e le energie classificate nella prima categoria di cui all'articolo 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n.1443.
a) ~~marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili;~~	
b) ~~acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.~~	
~~Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.~~	
	2 bis. Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge,

	nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.
3. Appartengono alla categoria delle cave le ~~sostanze minerali quali:~~	3. Appartengono alla categoria delle cave:
~~a) — materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba;~~	a) le sostanze minerali classificate nella seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
~~b) — sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi;~~	b) i materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali.
~~c) — gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere.~~	
4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d'acqua ~~e dai fondali marini~~ appartengono ~~rispettivamente~~ al demanio fluviale ~~e al demanio marittimo~~ , che ne ~~dispongono~~ secondo le norme	4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d'acqua appartengono al demanio fluviale, che ne dispone secondo le norme vigenti in materia.

vigenti in materia.	
~~5. — La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:~~	5. (abrogato)
~~a) — minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;~~	
~~b) — idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;~~	
~~c) — fosfati, sali alcalini e magnesiaci;~~	
~~d) — fluidi endogeni ad alta entalpia;~~	
~~e) — pietre preziose, granati, corindone, bauxite;~~	
~~f) — sostanze radioattive;~~	

~~g) — allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C;~~	
~~h) — leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.~~	
6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l'intero territorio nazionale.	6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l'intero territorio nazionale.
Articolo 3	Articolo 3
<i>(Campo di applicazione)</i>	<i>(Campo di applicazione)</i>
1. La presente legge si applica alle:	1. La presente legge si applica alle:

a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, geologiche e merceologiche;	a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, geologiche e merceologiche;
b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;	b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;
c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d'acqua.	c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d'acqua.
Articolo 4	Articolo 4
<i>(Finalità)</i>	<i>(Finalità)</i>
1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:	1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:
a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo e della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata	a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo e della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta

nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;	delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;	b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;
c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;	c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;
d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.	d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.
TITOLO II PIANIFICAZIONE E	TITOLO II PIANIFICAZIONE E

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Articolo 5	Articolo 5
<i>(Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE)</i>	<i>(Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE)</i>
1. Presso il Dipartimento ~~delle Attività Produttive~~ è istituito l'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine a:	1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive è istituito l'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine alle seguenti attività:
a) pianificazione delle attività estrattive;	a) pianificazione delle attività estrattive;
b) elaborazione di norme e direttive;	b) elaborazione di norme e direttive;
c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo;	c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione, da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo di cui all'art.7;
d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.	d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.

2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico – qualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.	2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico – qualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.
3. L'Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi ~~al Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati, Comuni e Province.~~ Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.	3. L'Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi alle attività estrattive che fanno capo al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, ai Comuni ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.
4. L'Osservatorio esprime pareri obbligatori su:	4. L'Osservatorio esprime pareri obbligatori su:
a) ~~Piani Regionali, Provinciali e Comunali~~ delle Attività estrattive;	a) Piani Territoriali delle Attività estrattive;
b) ~~rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di interesse regionale;~~	b) rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di coltivazione delle sostanze minerarie;
c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione	c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di

di nuove cave o ~~la ripresa~~ di cave dismesse e sull'approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.	nuove cave o, gli ampliamenti o la riattivazione di cave dismesse e sull'approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.
	4 bis. L'Osservatorio, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di cui all'art.7, effettua la valutazione preliminare delle istanze di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per i relativi ampliamenti.
~~5. — Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l'Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti — per comprovata esperienza tecnico scientifica — in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.~~	5. L'Osservatorio è costituito dal Dirigente del settore regionale competente in materia di attività estrattive e fino a cinque esperti, individuati anche tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, con comprovata esperienza nel settore delle attività estrattive, nominati per la durata di tre anni.

6. (abrogato).	6. (abrogato).
~~7. Le procedure di funzionamento dell'Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell'organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.~~	7. Il Regolamento regionale di cui all'articolo 7 disciplina le modalità di selezione pubblica dei componenti dell'ORAE, tese ad assicurare il reperimento di profili di specifica e comprovata specializzazione professionale ed il funzionamento dell'Osservatorio.
Articolo 6	Articolo 6
(Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE)	(Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE)
1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l'atto di programmazione ~~e di sistemica organizzazione~~ dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.	1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l'atto di pianificazione e programmazione dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.
2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:	2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:
a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree	a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da

interessate da possibili attività estrattive;	possibili attività estrattive;
b) l'individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;	b) l'individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;
c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;	c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;
d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;	d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato nel periodo di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;
e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttive;	e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttive;
f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;	f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;

g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;	g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;
h) i criteri di controllo e monitoraggio dell'attività mineraria;	h) i criteri di controllo e monitoraggio dell'attività mineraria;
i) il censimento delle miniere ~~di interesse regionale~~ e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;	i) il censimento delle miniere e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;
j) l'individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatiche e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d'interesse produttivo.	j) l'individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatiche e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d'interesse produttivo.
3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore ~~sovraordinatorio~~ sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell'ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.	3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinato sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell'ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.

4. Il PRAE ~~ha durata di cinque anni.~~	4. Il PRAE è soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale.
Articolo 7	Articolo 7
<i>(Regolamento di attuazione)</i>	<i>(Regolamento di attuazione)</i>
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:	1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:
a) per il rilascio del permesso di ricerca ~~e~~ della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali ~~di interesse regionale~~ di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo medesimo, ~~e~~ per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 ~~del predetto~~ articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera ~~e~~ di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove	a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo medesimo, e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 dell' articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera e di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l'attività

essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l'attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;	mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;
~~b) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;~~	b) (abrogato)
c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;	c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell'attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.	d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell'attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:	2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:
a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);	a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
b) l'attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;	b) l'attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;

c) l'attribuzione dei compiti di controllo e d'ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;	c) l'attribuzione dei compiti di controllo e d'ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;
d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.	d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.
TITOLO III ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' MINERARIE	TITOLO III ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' MINERARIE
Articolo 8	Articolo 8
<i>(Permesso di ricerca)</i>	<i>(Permesso di ricerca)</i>
1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il	1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è

relativo titolo è ~~accordato con provvedimento dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive~~ a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del ~~Dipartimento Attività Produttive~~, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.	rilasciato dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.
2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. ~~Eventuali sospensioni dei lavori di ricerca accordate dal Dipartimento Attività Produttive su richiesta del permissionario, se dovute a cause di forza maggiore, prolungano di pari tempo il previsto termine di scadenza del permesso.~~	2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile effettuare le attività di ricerca nel periodo di efficacia del permesso di ricerca, il permissionario può chiedere l'autorizzazione al competente Dipartimento regionale alla sospensione dei lavori. Cessati i fattori ostativi alla realizzazione dei lavori il permissionario dovrà comunicare la ripresa degli stessi al Dipartimento competente ed il termine ricomincerà a decorrere per il restante periodo di vigenza del permesso, salvo proroga.
3. Il permesso di ricerca può avere un'estensione massima di dieci Km². Nell'area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a	3. Il permesso di ricerca può avere un'estensione massima di dieci Km². Nell'area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a condizione che

condizione che i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.	i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell'attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.	4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell'attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.
5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il ~~Dipartimento Attività Produttive~~ può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale.	5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale.
Articolo 9	Articolo 9
<i>(Concessione mineraria)</i>	<i>(Concessione mineraria)</i>

1. Le miniere di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7.	1. Le miniere di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7, e comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il ~~Dipartimento Attività Produttive~~ abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione, attraverso una estensione della stessa rilasciata dal ~~Dipartimento Attività Produttive~~ .	2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione, attraverso una estensione della stessa rilasciata dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive.
3. Nella stessa area possono essere accordate più concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte tra loro e a condizione che le concessioni successive non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di quelle preesistenti.	3. Nella stessa area possono essere accordate più concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte tra loro e a condizione che le concessioni successive non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di quelle preesistenti.

4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all'articolo 6.	4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all'articolo 6.
5. Il ~~Dipartimento Attività Produttive~~ , su richiesta del titolare della concessione, acquisito il parere dell'ORAE di cui all'articolo 5, può disporre la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo non superiore complessivamente a tre anni, entro il quale devono essere definite le procedure relative alla ripresa delle attività o l'eventuale decadenza del titolo.	5. Il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive , su motivata richiesta del titolare della concessione, acquisito il parere dell'ORAE di cui all'articolo 5, può disporre la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo non superiore complessivamente a tre anni, entro il quale devono essere definite le procedure relative alla ripresa delle attività o l'eventuale decadenza del titolo.
6. La concessione mineraria che può avere superficie non superiore a due Km ² , viene ~~accordata~~ con decreto del ~~Dipartimento Attività Produttive~~ , sentito il parere dell'ORAE.	6. La concessione mineraria che può avere superficie non superiore a due Km ² , viene rilasciata con decreto del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive , sentito il parere dell'ORAE.
7. La concessione è temporanea e non può avere durata superiore a venti anni. Su richiesta del titolare del ~~Dipartimento Attività Produttive~~ può disporre la proroga e/o il trasferimento della concessione	7. La concessione è temporanea e non può avere durata superiore a venti anni. Su richiesta del titolare del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive può disporre la proroga e/o il

rinunciata dal titolare, ad altro soggetto. ~~Su iniziativa del Dipartimento Attività Produttive la concessione può essere sottoposta a decadenza, per accertate inadempienze del titolare nell'esercizio dell'attività mineraria.~~	trasferimento della concessione rinunciata dal titolare, ad altro soggetto. Il Dipartimento competente in materia di attività estrattive può disporre il trasferimento della concessione, nonché il rinnovo della stessa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e per le finalità ivi previste.	8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e per le finalità ivi previste.
9. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le concessioni perpetue ~~date~~ senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di	9. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le concessioni perpetue rilasciate senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I), se dovute,

incidenza (V.I), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.	ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.
Articolo 10 <i>(Pubblica utilità)</i>	Articolo 10 <i>(Pubblica utilità)</i>
1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.	1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.
2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il ~~Dipartimento Attività Produttive~~ , su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie.	2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive , su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie.
3. I proprietari dei terreni sui quali insistono	3. I proprietari dei terreni sui quali insistono permessi

permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all'occupazione e all'uso dei suoli interessati all'attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l'indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.	di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all'occupazione e all'uso dei suoli interessati all'attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l'indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.
Articolo 11	Articolo 11
<i>(Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)</i>	<i>(Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)</i>
1. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, ~~punti a) e c)~~ , è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE ~~ed a seguito di parere favorevole dell'ORAE.~~	1. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, lettera a) , è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE.
2. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 4, ~~punto b)~~ , relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla ~~Provincia territorialmente competente~~ , in conformità ai contenuti del PRAE ~~e a seguito di parere favorevole~~	2. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, lettera b) , relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla Regione e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria , in conformità ai contenuti del PRAE.

dell'ORAE.	
~~3. — L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dall'autorità regionale competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.~~	3. (Abrogato)
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'inosservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione.	4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'inosservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia dell'autorizzazione e del relativo programma di ricerca al ~~Dipartimento Attività Produttive competente in materia di attività estrattive.~~	5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia dell'autorizzazione e del relativo programma di ricerca al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive.
Articolo 12	Articolo 12
<i>(Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione)</i>	<i>(Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione)</i>
~~1. — L'attività di coltivazione di cava ed il relativo~~	1. L'attività di coltivazione di cava di cui all'art. 2,

~~ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal Comune territorialmente competenti, rispettivamente per le attività di cui all'articolo 2 comma 2, punto b) per i corsi d'acqua, all'articolo 2 comma 3, punti a) e e), sentito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.~~	comma 3 lettera a) ed il relativo ampliamento sono autorizzati, con le modalità ed i termini prescritti dal Regolamento di attuazione di cui all'art.7, dal Comune territorialmente competente acquisito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
~~2. — L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.~~	2. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche nonché di titolo idoneo sul terreno nel quale ricade la cava, ne faccia richiesta nel caso in cui il proprietario non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.
~~3. — Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione può essere prorogata per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di~~	3. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a 20 anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e

~~recupero ambientale e paesaggistico; l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui al successivo articolo 14.~~	paesaggistico.
~~4. — Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE. Ove il Comune o la Provincia non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7 o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.~~	4. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione può essere prorogata per motivate esigenze produttive, al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, per una sola volta e per un massimo di 5 anni.
~~5. — Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per~~	5. L'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività

~~successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico, deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.~~	di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, prorogabile per una sola volta per un massimo di tre anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'articolo 14.
	6. Il Comune autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE;
	7. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.
Articolo 13	Articolo 13
<i>(Contenuto dell'autorizzazione)</i>	<i>(Contenuto dell'autorizzazione e inizio lavori)</i>

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.	1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
2. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui al successivo articolo 18.	2. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui al successivo articolo 18.
3. ~~L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta nel caso in cui il proprietario del terreno entro il quale ricade la cava non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.~~	3. L'inizio dei lavori, per le attività di coltivazione di cava, dovrà avvenire, con regolare trasmissione di comunicazione al Comune di competenza e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, entro 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione finale, pena la decadenza del provvedimento.
Articolo 14 <i>(Convenzione)</i>	Articolo 14 <i>(Convenzione)</i>

1. I rapporti tra il Comune o la ~~Provincia~~ ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:	1. I rapporti tra il Comune o la Città metropolitana di Reggio Calabria ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:
a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;	a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;
b) il canone di cui all'articolo 18, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento;	b) il canone di cui all'articolo 18, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento;
c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;	c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;
d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale e paesaggistico dell'area interessata;	d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale e paesaggistico dell'area interessata;
e) la realizzazione delle opere necessarie alla	e) la realizzazione delle opere necessarie alla

manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.	manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.
2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.	2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.
Articolo 15	Articolo 15
<i>(Cessione dell'autorizzazione)</i>	<i>(Cessione dell'autorizzazione)</i>
1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.	1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.
2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.	2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.
Articolo 16	Articolo 16
<i>(Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse)</i>	<i>(Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse)</i>

1. A norma dell'articolo 21 - quinquies della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., la Regione, la ~~Provincia~~ e il Comune possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto ~~e di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario~~ , dandone immediata comunicazione al titolare.	1. A norma dell'articolo 21 - quinquies della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., la Regione, la Città metropolitana di Reggio Calabria e il Comune possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo , dandone immediata comunicazione al titolare.
2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell'autorizzazione che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.	2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, qualora la revoca comporti pregiudizi in suo danno , il titolare dell'autorizzazione che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.
Articolo 17	Articolo 17
<i>(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)</i>	<i>(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)</i>
1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio	1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è

fluviale è autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia ed in coerenza con il Piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).	autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia, al regolamento di cui all'art.7 ed in coerenza con il Piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).
Articolo 18	Articolo 18
<i>(Canone per l'esercizio dell'attività di cava)</i>	<i>(Canone per l'esercizio dell'attività di cava)</i>
1. Il titolare dell'autorizzazione, se finalizzata alla	1. Il titolare dell'autorizzazione, se finalizzata alla

commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l'esercizio dell'attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.	commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l'esercizio dell'attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti, anche non commercializzati .
2. La Giunta regionale, verificata l'incidenza del canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare agli enti concedenti l'importo annuale del contributo di cui al successivo comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.	2. La Giunta regionale, verificata l'incidenza del canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare agli enti concedenti l'importo annuale del contributo di cui al successivo comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.
3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il ~~30 giugno~~ di ogni anno, trasmette all'ente concedente e al ~~Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive~~ , una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.	3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmette all'ente concedente e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive , una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.

4. L'ente concedente, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del canone per l'esercizio dell'attività di cava dovuto dal titolare dell'autorizzazione.	4. L'ente concedente, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del canone per l'esercizio dell'attività di cava dovuto dal titolare dell'autorizzazione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione ~~del contributo per il recupero ambientale~~ sono:	5. Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle attività di cava sono:
a) per il 70 per cento, utilizzate dall'ente concedente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;	a) per il 70 per cento, utilizzate dall'ente concedente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale;
b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge, ~~finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale~~ di cui all'articolo 29.	b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge di cui all'articolo 29.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI	TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 19	Articolo 19
<i>(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale)</i>	<i>(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale)</i>
1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla scadenza dell'autorizzazione. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ente concedente ed al ~~Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive~~, lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.	1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione di cui all'art.7, e finale, alla scadenza dell'autorizzazione. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ente concedente ed al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.
2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell'ente concedente alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, ~~coadiuvati da funzionari del Dipartimento Attività Produttive~~, competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell'ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche	2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell'ente concedente alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, coadiuvato da funzionari dei Dipartimenti regionali competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell'ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche con riserva, dal titolare.

con riserva, dal titolare.	
3. Nel caso di verifica periodica l'ente concedente:	3. Nel caso di verifica periodica l'ente concedente:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;	a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;	b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ~~ai sensi dell'articolo 13 ed~~	c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ed incamera la residua somma oggetto della garanzia

incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.	fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato.
4. Nel caso di verifica finale l'ente concedente:	4. Nel caso di verifica finale l'ente concedente:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;	a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;	b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere	c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le

stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.	eventuali maggiori spese sull'obbligato, e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato.
d) Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.	d) Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.
Articolo 20	Articolo 20
<i>(Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza)</i>	<i>(Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza)</i>
1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza dell'ente concedente e della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.	1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza dell'ente concedente e della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.
2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di sorveglianza, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o	2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di sorveglianza, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o

necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.	necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.
Articolo 21	Articolo 21
<i>(Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione)</i>	<i>(Sospensione dell'attività estrattiva e decadenza dall'autorizzazione)</i>
1. L'ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al ~~Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive~~ ed all'autorità giudiziaria.	1. L'ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive , ed all'autorità giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.	2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.
3. L'ente concedente ~~in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle~~	3. L'ente concedente nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone

<del>prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la ~~revoea~~</del> dell'autorizzazione ~~stessa~~, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al Dipartimento Attività Produttive, ~~competente in materia di attività estrattive.~~	la decadenza dell'autorizzazione, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al Dipartimento Attività Produttive.
Articolo 22	Articolo 22
<i>(Cessazione dell'attività estrattiva)</i>	<i>(Cessazione dell'attività estrattiva)</i>
1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il ripristino ambientale dell'area interessata.	1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il ripristino ambientale dell'area interessata.
2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua volontà.	2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua volontà.

3. Il Comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza di autorizzazione.	3. Il Comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza di autorizzazione.
Articolo 23	Articolo 23
<i>(Sanzioni pecuniarie)</i>	<i>(Sanzioni pecuniarie)</i>
1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.	1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.
2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge n. 689/81 che disciplina le sanzioni amministrative di propria competenza.	2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge n. 689/81 che disciplina le sanzioni amministrative di propria competenza.
Articolo 24	Articolo 24
<i>(Ricorsi amministrativi)</i>	<i>(Poteri sostitutivi)</i>

~~1. — Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.~~	1. Ove il Comune territorialmente competente non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7, non provveda a disporre la sospensione dell'attività estrattiva o la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art.21, o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
~~2. — La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dal Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al Comune interessato. Se la Giunta regionale non si pronuncia entro sessanta giorni, il ricorso si ritiene rigettato.~~	
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E	TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E

FINANZIARIE	FINANZIARIE
Articolo 25	Articolo 25
<i>(Piani stralcio del PRAE)</i>	<i>(Piani stralcio del PRAE)</i>
1. Nelle more dell'approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell'ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale , in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema estrattivo. ~~Le Province ed i Comuni~~ singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio del PRAE.	1. Nelle more dell'approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell'ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale , in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Gli Enti territorialmente competenti singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio del PRAE.
2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di Piani stralcio predisposti ~~dalle Province e dai Comuni~~ singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti, se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello stesso.	2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di Piani stralcio predisposti dagli enti territorialmente competenti singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti, se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello stesso.
Articolo 26	Articolo 26

<i>(Apertura di nuove cave —~~ampliamenti~~)</i>	<i>(Apertura di nuove cave)</i>
1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.	1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività estrattive di cui all'art.6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, ~~può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.~~	2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, è autorizzata dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, sentito l'ORAE , solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale , sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti	3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici

urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.	generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.	4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione di cui all'art.7.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a ~~tre~~ anni.	5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a cinque anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.	6. Nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive partecipa alla conferenza di servizi di cui all'art. 27 bis, comma 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nell'ambito della quale sono invitate tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi necessari ai sensi della presente legge e del regolamento regionale di cui all'art. 7;

	7. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive all'esito della conferenza dei servizi di cui all'art. 27 bis, comma 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
	8. Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle attività di cava di cui al presente articolo sono:
	a) per il 60 per cento utilizzate dal Comune territorialmente competente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale;
	b) per il 40 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione

	della presente legge.
Articolo 27	Articolo 27
<i>(Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento)</i>	<i>(Ampliamenti e proroghe)</i>
~~1. — L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 12.~~	1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività estrattive di cui all'art.6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cave esistenti.
~~2. — L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.~~	2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'ampliamento delle attività estrattive è autorizzato dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive sentito l'ORAE, in caso di preminente ed urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
~~3. — L'ampliamento delle attività estrattive in corso,~~	3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata non

~~per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, previo parere dell'ORAE per un massimo di cinque anni.~~	superiore a cinque anni.
	4. Per l'ampliamento delle attività estrattive nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'art.26, commi 6 e 7 della presente legge.
	5. La proroga dell'autorizzazione di cui all'art.26 e dell'autorizzazione all'ampliamento di cui al comma 1 possono essere concesse per una sola volta dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive per motivate esigenze produttive e per un periodo massimo pari a 36 mesi.
	6. Ai provvedimenti disciplinati dal presente articolo trova applicazione il comma 8 dell'art.26.

Articolo 28	Articolo 28
<i>(Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)</i>	<i>(Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)</i>
1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all'emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge.	1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all'emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge e fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e paesaggistica.
2. Ai fini del versamento del canone di cui all'articolo 18, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente ed alla Regione un rilevamento topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. ~~Vanno~~ riassorbiti nel canone di cui all'articolo 18 i contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla	2. Ai fini del versamento del canone di cui all'articolo 18, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente ed alla Regione un rilevamento topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Sono riassorbiti nel canone di cui all'articolo 18 i contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

data di entrata in vigore della presente legge.	
3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa al ~~Dipartimento Attività Produttive~~ . Ove il Comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.	3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive . Ove il Comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
Articolo 29	Articolo 29
<i>(Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)</i>	<i>(Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)</i>
1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma di recupero ambientale,	1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma di recupero ambientale,

dopo il censimento dei siti estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni ai fini del riuso produttivo, turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio.	dopo il censimento dei siti estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni ai fini del riuso produttivo, turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio.
2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, per le quali si è accertata l'impossibilità di individuare i responsabili del danno ambientale, derivante dall'esercizio della pregressa attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.	2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, per le quali si è accertata l'impossibilità di individuare i responsabili del danno ambientale, derivante dall'esercizio della pregressa attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.
Articolo 30	Articolo 30
<i>(Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica)</i>	<i>(Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica)</i>
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in	1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.	della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispone avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.	2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispone avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.
Articolo 31	Articolo 31
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	<i>(Disposizioni finanziarie)</i>

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.	1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.	2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in euro 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.	3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in euro 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all'erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all'attuazione del piano annuale per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali, al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica ed all'aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.	4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all'erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all'attuazione del piano annuale per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali, al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica ed all'aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.	5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 ⁽¹⁾.

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1927, n. 194.

(2) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 18, *D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22*.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

TITOLO I

Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali

1. La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge ^{(4) (5)}.

(4) Così sostituito dall'art. 1, *L. 7 novembre 1941, n. 1360*.

(5) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

2. Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi ⁽⁶⁾, rocce asphaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(6) Sulla disciplina della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi; vedi, ora, [L. 11 gennaio 1957, n. 6](#), e gli altri provvedimenti riportati alla voce Idrocarburi. Cfr. però l'ultimo comma dell'art. 1 di detta legge, aggiunto dalla L. 8 marzo 1958, n. 231.

(7) Così sostituito dall'[art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360](#).

(8) Il comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

3. Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente si provvede con decreto reale ⁽⁹⁾, promosso dal Ministro per le corporazioni ⁽¹⁰⁾, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Con decreto reale ⁽¹¹⁾, promosso dal Ministro per le corporazioni ⁽¹²⁾ di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

In entrambe le ipotesi previste nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel *R.D. 29 luglio 1927, n. 1443* ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

(9) Ora, del Presidente della Repubblica.

(10) Soppresso con *R.D. 9 agosto 1943, n. 718*. Competente in materia mineraria è ora il Ministero dell'industria e del commercio, presso il quale è stata istituita, con *L. 4 gennaio 1951, n. 2*, la direzione generale delle miniere.

(11) Ora, del Presidente della Repubblica.

(12) Soppresso con *R.D. 9 agosto 1943, n. 718*. Competente in materia mineraria è ora il Ministero dell'industria e del commercio, presso il quale è stata istituita, con *L. 4 gennaio 1951, n. 2*, la direzione generale delle miniere.

(13) Così sostituito dall'*art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360*. Vedi gli artt. 53 e segg. del presente decreto.

(14) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

TITOLO II

Miniere

Capo I

Ricerche minerarie.

4. La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso, da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'articolo seguente ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

⁽¹⁶⁾ L'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'art. 4 limitatamente alle parole «da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'articolo seguente».

⁽¹⁷⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

5. [Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria: dal Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali di interesse nazionale, dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale.

L'ingegnere capo del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'industria e per il commercio, o l'ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l'amministrazione militare.

Il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, è definitivo.

Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera *a*), lettera *b*), (esclusa la grafite) e lettera *e*) (escluse le acque minerali termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri ⁽¹⁸⁾.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca è registrato con la tassa fissa di lire 10] ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

(18) Così sostituiti i primi tre comma del testo originario dall'art. 2, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

(19) La tassa di registro è stata abolita e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata in L. 20.000 per i permessi di competenza del Ministero dell'industria e commercio, e in L. 10.000 per i permessi di competenza dell'ingegnere capo del distretto minerario, dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 163, 1).

(20) Abrogato dall'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*.

6. Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti ⁽²¹⁾.

(21) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

7. Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 ⁽²²⁾ per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

(22) Così elevato dall'*art. 1, L. 21 dicembre 1961, n. 1501*. In precedenza, l'originario importo di L. 2 era stato elevato a L. 20 dall'*art. 4, D.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24*, e poi quadruplicato dall'*art. 1, L. 21 gennaio 1949, n. 8*.

(23) Per l'aumento del canone, vedi l'*art. 14, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546*.

(24) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

8. Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁵⁾.

Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di lire 1.000 ⁽²⁶⁾.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione ⁽²⁷⁾.

(25) Ora denominato, Ministero dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(26) La tassa di registro è stata abolita e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata in L. 50.000, dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 165.

(27) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

9. Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dal permesso ⁽²⁸⁾:

1) quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;

2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;

3) quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli artt. 8 e 12 del presente decreto;

4) quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁹⁾, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giudiziaria ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾.

(28) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

(29) Ora denominato, Ministero dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(30) Vedi, peraltro, l'art. 113 Cost. Per effetto della norma costituzionale e della disposizione ricordata nella precedente nota, gli ultimi due comma di questo articolo debbono ritenersi abrogati.

(31) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

10. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184 ⁽³²⁾.

È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione.

Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dalla autorità giudiziaria ⁽³³⁾.

(32) Vedi, ora, gli artt. 62-66 e 104-113, *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*.

(33) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

11. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale ⁽³⁴⁾ provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere ⁽³⁵⁾.

(34) Ora, il Ministro per l'industria e il commercio, ai sensi del *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e del *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(35) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

12. È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale ⁽³⁶⁾.

La facoltà di autorizzare la utilizzazione suddetta può essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario ⁽³⁷⁾.

(36) Soggetta a tassa di concessione governativa, ora fissata in L. 20.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 164. Vedi, anche, nota 14/a all'art. 11.

(37) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

13. Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

(38) Ora, il Ministro per l'industria e il commercio, ai sensi del *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e del *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(39) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

Capo II

Concessioni minerarie.

14. Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità ⁽⁴⁰⁾.

Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse tenuto presente quanto è disposto dall'articolo 11 ⁽⁴¹⁾.

(40) L'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'art. 14, comma 1, l'art. 15, commi 1 e 4, e l'art. 18, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(41) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

15. La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁴²⁾ la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa ⁽⁴³⁾.

Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁴⁴⁾.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale ⁽⁴⁵⁾ provvede alla concessione dopo aver intesa la Amministrazione militare ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

(42) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620,. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(43) L'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'art. 14, comma 1, l'art. 15, commi 1 e 4, e l'art. 18, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(44) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(45) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(46) L'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'art. 14, comma 1, l'art. 15, commi 1 e 4, e l'art. 18, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(47) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

16. Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché il Ministro per l'economia nazionale ⁽⁴⁸⁾ riconosca che egli possiede la idoneità tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione alla importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria ⁽⁴⁹⁾.

(48) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620,. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(49) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

17. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente ⁽⁵⁰⁾.

(50) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

18. La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁵¹⁾, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere ⁽⁵²⁾.

Il decreto di concessione contiene:

a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;

e) l'ammontare del premio e della indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 16;

f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di lire 10 ⁽⁵³⁾, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ⁽⁵⁴⁾ e trascritto all'ufficio delle ipoteche ⁽⁵⁵⁾.

(51) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620,. Per

l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(52) L'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'art. 14, comma 1, l'art. 15, commi 1 e 4, e l'art. 18, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(53) La tassa di registro è stata abolita, e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata in L. 40.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 166, 1).

(54) Ora, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(55) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

19. I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni ⁽⁵⁶⁾.

(56) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

20. Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l'economia nazionale ⁽⁵⁷⁾, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma

stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾.

(57) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620,. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(58) Ora, il Ministro per l'industria e il commercio, ai sensi del *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e del *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(59) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

Capo III

Esercizio della concessione.

21. La concessione della miniera è temporanea ⁽⁶⁰⁾.

(60) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

22. La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾.

(61) Vedi nota all'art. 15.

(62) Soggetta a tassa di concessione governativa, fissata in L. 5000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 168.

(63) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

23. Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale ⁽⁶⁴⁾.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi ⁽⁶⁵⁾.

(64) Vedi, anche, gli artt. 817-819 c.c. 1942.

(65) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

24. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione ⁽⁶⁶⁾.

(66) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

25. Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 ⁽⁶⁷⁾ per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁹⁾.

(67) Così elevato dall'art. 1, *L. 21 dicembre 1961, n. 1501*. Vedi la nota 10 all'art. 7.

(68) Per l'aumento del canone, vedi l'art. 14, *D.L. 2 ottobre 1981, n. 546*.

(69) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

26. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale ⁽⁷⁰⁾, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi ⁽⁷¹⁾.

La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno ⁽⁷²⁾.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento ⁽⁷³⁾, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori ⁽⁷⁴⁾.

(70) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(71) L'*art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'*art. 26, comma 1*, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(72) Comma aggiunto dall'*art. 6, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620*.

(73) Vedi, anche, l'*art. 2, R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347*.

(74) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

27. Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale ⁽⁷⁵⁾.

Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l'economia nazionale ⁽⁷⁶⁾ può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'*art. 41*.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale ⁽⁷⁷⁾ autorizza i trasferimenti suddetti dopo avere inteso la Amministrazione militare.

Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con la tassa fissa di lire 10 ^{(78) (79)}.

(75) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(76) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(77) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(78) La tassa di registro è stata abolita, e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata ora in L. 50.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 167.

(79) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

28. Il Ministro per l'economia nazionale ⁽⁸⁰⁾ può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.

Gli eredi del Concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile ⁽⁸¹⁾, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati ⁽⁸²⁾.

(80) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(81) Vedi, ora, l'art. 1105, c.c. 1942.

(82) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

29. I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere alla autorità pubblica la necessaria assistenza ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

(83) Vedi, anche, l'art. 5, *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*.

(84) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

30. L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale ⁽⁸⁵⁾.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente

decreto, sempreché, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁸⁶⁾, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 15 ⁽⁸⁷⁾.

(85) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(86) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(87) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

31. Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme stabilite nell'art. 10 ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾.

(88) Vedi, anche, gli artt. 62-65 e 104-113, *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*.

(89) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

32. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del

giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 ⁽⁹⁰⁾.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dal Ministro per l'economia nazionale ⁽⁹¹⁾, sentito il Consiglio superiore delle miniere ⁽⁹²⁾.

Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale ⁽⁹³⁾, può ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito ⁽⁹⁴⁾.

(90) Sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(91) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(92) L'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'art. 32, terzo comma, l'art. 39 e il comma 1 dell'art. 41, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(93) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(94) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

Capo IV

Cessazione della concessione.

33. La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza ⁽⁹⁵⁾.

(95) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

a)**Scadenza del termine.**

34. La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli ⁽⁹⁶⁾.

(96) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

35. Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera ⁽⁹⁷⁾.

(97) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

36. Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria ⁽⁹⁸⁾.

(98) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

37. Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario ⁽⁹⁹⁾.

(99) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

b)

Rinuncia.

38. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁰⁰⁾, senza apporvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo lo stato.

L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario ⁽¹⁰¹⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

⁽¹⁰¹⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

39. Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁰²⁾, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere ^{(103) (104)}.

(102) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(103) L'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'art. 32, terzo comma, l'art. 39 e il comma 1 dell'art. 41, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(104) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

c)

Decadenza.

40. Il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁰⁵⁾ può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

- 1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- 2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 e 27 ⁽¹⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁾.

(105) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(106) Vedi, anche, l'art. 2, *R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347*.

(107) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

41. La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁰⁸⁾, sentito il Consiglio superiore delle miniere ⁽¹⁰⁹⁾.

Contro il decreto che pronuncia la decadenza, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con *R.D. 26 giugno 1924, n. 1054* ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾.

⁽¹⁰⁸⁾ Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

⁽¹⁰⁹⁾ L'art. 17, *D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382*, ha abrogato l'art. 32, terzo comma, l'art. 39 e il comma 1 dell'art. 41, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

⁽¹¹⁰⁾ Disposizione applicabile anche ai provvedimenti di revoca delle concessioni, per l'art. 3, *R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347*.

⁽¹¹¹⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza.

42. Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e trascritti all'ufficio delle ipoteche.

Dalla data dei decreti predetti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione ⁽¹¹²⁾.

⁽¹¹²⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

43. La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 36 ⁽¹¹³⁾.

(113) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

44. Il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹¹⁴⁾, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato.

Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 30.

Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione è proponibile sulla conversione mineraria e il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹¹⁵⁾ ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione ⁽¹¹⁶⁾.

(114) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(115) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(116) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

TITOLO III

Cave

45. Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo ⁽¹¹⁷⁾.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione ⁽¹¹⁸⁾ della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32 ⁽¹¹⁹⁾.

Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione ⁽¹²⁰⁾ ⁽¹²¹⁾.

(117) In occasione della guerra 1940-45, con R.D.Lgs. 1° giugno 1946, n. 593 (Gazz. Uff. 23 luglio 1946, n. 163), i contratti di locazione di cave, stipulati anteriormente al 10 giugno 1940, e con scadenza non oltre il 31 dicembre 1949, vennero prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione o riduzione della lavorazione, dovute allo stato di guerra, che avessero impedito l'ammortamento delle opere di preparazione e degli impianti meccanici di coltivazione.

Per le torbiere, il R.D.L. 18 maggio 1942, n. 617 (Gazz. Uff. 17 giugno 1942, n. 142), stabilì che potessero esser date in concessione dal Ministero competente, quando fossero insufficientemente coltivate, per un periodo non superiore a cinque anni, a chi ne facesse domanda entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

(118) Soggetta a tassa di concessione governativa, fissata in L. 20.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 170.

(119) Così modificato dall'art. 7, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

(120) Comma aggiunto dall'art. 1, *D.L. 11 giugno 1998, n. 180*.

(121) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

TITOLO IV

Rapporti di vicinanza e consorzi minerari

46. Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati ⁽¹²²⁾.

(122) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

47. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'economia nazionale ⁽¹²³⁾, sentito il Consiglio superiore delle miniere ⁽¹²⁴⁾.

(123) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(124) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

48. Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale ⁽¹²⁵⁾ la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di lire 2000 ⁽¹²⁶⁾.

Sono parimenti soggette al diritto di lire 2000 ⁽¹²⁷⁾ tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.

L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sarà, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria ⁽¹²⁸⁾.

(125) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(126) Elevato a L. 500, dall'originaria misura di L. 10, con l'art. 1 cpv. della L. 15 febbraio 1949, n. 33, ed ulteriormente, all'importo indicato, con l'art. 1 della L. 21 luglio 1961, n. 707.

(127) Elevato a L. 500, dall'originaria misura di L. 10, con l'art. 1 cpv. della L. 15 febbraio 1949, n. 33, ed ulteriormente, all'importo indicato, con l'art. 1 della L. 21 luglio 1961, n. 707.

(128) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

49. Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹²⁹⁾ nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette ⁽¹³⁰⁾ ⁽¹³¹⁾.

⁽¹²⁹⁾ Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

⁽¹³⁰⁾ Vedi gli *artt. 173 e segg., D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645*, nonché le disposizioni del R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401.

⁽¹³¹⁾ Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

50. Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica.

In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹³²⁾ delega uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

I ricorsi contro le basi del riparto sono decisi dal Tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo ⁽¹³³⁾.

(132) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(133) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

TITOLO V

Disposizioni penali

51. Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale ⁽¹³⁴⁾ è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 ⁽¹³⁵⁾, oltre la confisca del materiale scavato.

Alla stessa penalità è soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dall'*art. 12* ⁽¹³⁶⁾.

(134) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(135) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*, e così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo comma, della stessa legge*.

(136) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

52. Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 ⁽¹³⁷⁾, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato.

Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 29 ⁽¹³⁸⁾.

(137) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, *L. 24 novembre 1981, n. 689*, e così elevata dall'art. 3, *L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'art. 114, *primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(138) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie

53. Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreché anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza ⁽¹³⁹⁾.

(139) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

54. Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁴⁰⁾ risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.

È parimenti trasformata in concessione la proprietà, comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto ⁽¹⁴¹⁾.

(140) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(141) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

55. I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista ⁽¹⁴²⁾ ⁽¹⁴³⁾.

(142) Vedi, anche, il *D.Lgs.C.P.S. 2 marzo 1947, n. 216*, che proroga i contratti di esercizio delle miniere di zolfo fino al termine massimo del 31 dicembre 1956. Per l'esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali, cfr. L. 3 aprile 1961, n. 283.

(143) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

56. Nei territori indicati nell'art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegna di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potrà essere stabilito dal Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁴⁴⁾, sentito il Consiglio superiore delle miniere ⁽¹⁴⁵⁾.

(144) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(145) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

57. Le concessioni confermate o accordate in virtù degli artt. 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalità del conferimento stesso ⁽¹⁴⁶⁾.

(146) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

58. I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo per il quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti ⁽¹⁴⁷⁾.

(147) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

59. Nei territori indicati nell'art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreché ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto ⁽¹⁴⁸⁾.

(148) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

60. Agli effetti degli articoli precedenti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate:

a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee;

b) le miniere in esercizio o abbandonate.

La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilità o proprietà della miniera.

Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁴⁹⁾ potrà liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto ⁽¹⁵⁰⁾.

(149) Ora denominato Ministero dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(150) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

61. Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile ⁽¹⁵¹⁾, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Trascorso questo termine, il rappresentante sarà nominato di ufficio dal presidente del Tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'art. 28 ⁽¹⁵²⁾.

(151) Ora, art. 1105, c.c. 1942.

(152) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

62. Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'art. 50 ⁽¹⁵³⁾.

(153) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

63. Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili ⁽¹⁵⁴⁾.

(154) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

64. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.

Nulla è innovato:

a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria ⁽¹⁵⁵⁾;

b) alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁵⁶⁾ per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;

c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato ⁽¹⁵⁷⁾.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento ⁽¹⁵⁸⁾, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi ⁽¹⁵⁹⁾.

(155) Vedi il *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*, che ha sostituito le disposizioni anteriormente vigenti.

(156) Ora denominato Ministero dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal *R.D. 9 agosto 1943, n. 718* e dal *D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377*.

(157) Vedi, anche, i provvedimenti in materia di acque minerali e termali.

(158) Il comune di Massa non ha ancora provveduto ad emanare il regolamento previsto dal presente comma. Sulle cave di marmo di Massa si ritengono pertanto tuttora vigenti l'Editto 1° febbraio 1751 di Maria Teresa e il Sovrano rescritto di Francesco V del 19 novembre 1846.

Il comune di Carrara, con deliberazione consiliare 29 dicembre 1994, n. 88, ha adottato il suddetto regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 1995, n. 115 (B.U.R. Toscana 5 aprile 1995, n. 24-

bis). Con riguardo alle cave di marmo di Carrara l'Editto di Maria Teresa e il Sovrano rescritto di cui sopra hanno pertanto cessato di avere efficacia.

Successivamente la L.R. 5 dicembre 1995, n. 104 della regione Toscana, integrata dalla L.R. 18 giugno 1998, n. 33, ha dettato ai predetti comuni i principi informativi cui devono attenersi per l'emanazione del regolamento.

Il comune di Carrara, in ottemperanza a tali principi, con deliberazione consiliare 4 maggio 1999, n. 59 ha provveduto a modificare il regolamento in precedenza adottato.

(159) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

65. Il Governo del Re ⁽¹⁶⁰⁾ è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto ⁽¹⁶¹⁾ il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ⁽¹⁶²⁾.

(160) Ora, della Repubblica.

(161) Regolamento non ancora emanato.

(162) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [\(1\)](#).**Norme in materia ambientale.** [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

[\(2\)](#) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'[art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 luglio 2008, n. 123](#) e l'[art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 gennaio 2011, n. 1](#). Vedi, anche, l'[art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#). Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'[art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#).

ART. 27-bis (*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*) [\(237\)](#) [\(241\)](#) [\(246\)](#)

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. [\(245\)](#)

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio

sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32. ⁽²³⁸⁾ ⁽²⁴⁵⁾

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. ⁽²⁴²⁾ ⁽²⁴⁵⁾

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli *articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. ⁽²³⁹⁾ ⁽²⁴⁵⁾

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente,

ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4. [\(243\)](#) [\(245\)](#)

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'[articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. [\(240\)](#)

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. [\(244\)](#)

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto. ⁽²⁴⁴⁾

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della [*legge 7 agosto 1990, n. 241*](#).

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

[*\(237\)*](#) Articolo inserito dall' [*art. 16, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' [*art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017*](#).

[*\(238\)*](#) Comma così modificato dall' [*art. 50, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*](#), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 11 settembre 2020, n. 120*](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [*art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020*](#).

[*\(239\)*](#) Comma modificato dall' [*art. 50, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*](#), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 11 settembre 2020, n. 120*](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [*art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020*](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [*art. 24, comma 1, lett. b\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*](#), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 29 luglio 2021, n. 108*](#).

[*\(240\)*](#) Comma modificato dall' [*art. 50, comma 1, lett. o\), n. 2-bis\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*](#), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 11 settembre 2020, n. 120*](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [*art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020*](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' [*art. 24, comma 1, lett.*](#)

d), [D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), che ha sostituito il comma 7 con gli attuali commi 7, 7-bis e 7-ter.

[\(241\)](#) Sui termini previsti dal presente articolo vedi l' [art. 1, comma 772, lett. a\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

[\(242\)](#) Comma così modificato dall' [art. 24, comma 1, lett. a\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

[\(243\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 24, comma 1, lett. c\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

[\(244\)](#) Comma inserito dall' [art. 24, comma 1, lett. d\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), che ha sostituito il comma 7 con gli attuali commi 7, 7-bis e 7-ter.

[\(245\)](#) Sui termini previsti dal presente comma vedi l' [art. 33, comma 4, D.L. 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 giugno 2022, n. 79](#).

[\(246\)](#) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' [art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68](#).

L. 7 aprile 2014, n. 56 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

(2) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 421 e 422, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. ⁽⁴³⁾

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽⁴⁰⁾

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽⁴⁰⁾

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. ⁽³²⁾

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁸⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni ⁽³⁴⁾ dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso

più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della [legge 23 novembre 2012, n. 215](#), non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla

competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. ⁽⁹⁾ ⁽³⁷⁾

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,*

convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽²⁵⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'[articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi

e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. ⁽³¹⁾

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco. ⁽²⁹⁾

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. ^{(45) (30)}

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della [legge 21 marzo 1990, n. 53](#), e successive modificazioni, dopo le parole: '[legge 25 maggio 1970, n. 352](#), e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#),'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale. ⁽³⁵⁾

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito

della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della [legge 23 novembre 2012, n. 215](#), non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾ ⁽³⁵⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182](#), dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti ^{(24) (33)}.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#). ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro

sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai

sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. ⁽⁴¹⁾

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85

a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽³⁸⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo

comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; ⁽²⁷⁾

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle

risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei

commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#).

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'[articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'[articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e i commi da 1 a 13 dell'[articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti,

garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000

abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#)*, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'*articolo 15 ⁽²⁸⁾*, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse

attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15 ⁽²⁸⁾, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. ⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta

della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte

provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento

previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. ⁽⁴⁴⁾

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. ⁽²⁶⁾

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), ai

progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾ ⁽⁴²⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

[138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati. ⁽³⁶⁾]

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'[articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'[articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182](#), e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ⁽³⁾ ⁽³⁹⁾

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(3) Comma inserito dall'[art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(4) Comma abrogato dall' [art. 19, comma 01, lett. a\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(5) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 01, lett. b\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#) e, successivamente, dall'[art. 23, comma 1, lett. 0a\), nn. 1\) e 2\), ed f\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(6) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 01, lett. c\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#) e, successivamente, dall' [art. 23, comma 1, lett. a-bis\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(7) Comma così modificato dall' [art. 19, comma 01, lett. d\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(8) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(9) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. b\), nn. 1\), 2\) e 3\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), dall' [art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall' [art. 1, comma 137, lett. a\), L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall' [art. 23, comma 1, lett. c\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 1, comma 137, lett. b\), L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. d\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(12) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. e\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(13) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 1, lett. f\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 1, comma 9-ter, lett. b\), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2016, n. 21](#).

(14) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. g\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(15) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. a-ter\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(16) Comma inserito dall' [art. 23, comma 1, lett. c-bis](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(17) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. c-ter](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(18) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. c-quater](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(19) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 1, lett. c-quinqies](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(20) Lettera così modificata dall' [art. 23, comma 1, lett. d](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(21) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lett. f-bis](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e, successivamente, dall' [art. 57-quater, comma 4, lett. b](#)), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#).

(22) Comma inserito dall' [art. 23, comma 1, lett. f-ter](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(23) Comma inserito dall' [art. 23, comma 1, lett. f-quater](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(24) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 9-ter, lett. a](#)), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2016, n. 21](#), e, successivamente, dall' [art. 17-bis, comma 2](#), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#).

(25) Comma inserito dall' [art. 23, comma 1, lett. c](#)), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 1, comma 137, lett. c](#)), [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(26) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(27) Per la disapplicazione delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 1, comma 800, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(28) Il riferimento al presente articolo è da intendere all' *art. 12, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1, lett. d), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018*.

(29) Comma così modificato dall' *art. 57-quater, comma 4, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(30) Sull'applicabilità del termine di cui al presente comma vedi l' *art. 17-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(31) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(32) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 73, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(33) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 1, lett. d-bis), D.L. 20 aprile 2020, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 giugno 2020, n. 59*.

(34) Per la proroga del presente termine, limitatamente all'anno 2020, vedi l' *art. 1, comma 4-quaterdecies, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*.

(35) In deroga a quanto disposto dal secondo periodo del presente comma vedi l' *art. 3-bis, comma 2, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(36) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 2, L. 12 aprile 2022, n. 35*.

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014*, il *D.M. 29 maggio 2015* e il *D.M. 1° giugno 2016*.

(40) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*.

(41) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(42) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 44, comma 2-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, aggiunto dall' *art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45*.

(43) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(44) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(45) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. ⁽⁴⁶⁾

(46) Lettera così modificata dall' [art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 1542):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA), dal Ministro dell'interno (ALFANO), dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO) e dal Ministro delle riforme costituzionali (QUAGLIARELLO) il 20 agosto 2013.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 5 settembre 2013 con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 15, 16, 22, 24, 29 e 30 ottobre 2013; il 7, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 novembre 2013; il 21 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 25 settembre 2013; il 2, 9, 10, e 11 dicembre 2013 e approvato il 21 dicembre 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 1212):

Assegnato alla 1^a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3 gennaio 2014 con pareri delle commissioni 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione, in sede referente, l'8, 14, 16, 22 e 23 gennaio 2014; l'11 febbraio 2014; il 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 marzo 2014; il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula il 20 e 25 marzo 2014 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2014.

Camera dei deputati (atto n. 1542-B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014 con pareri delle commissioni V, VI, VII, VIII, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1° aprile 2014.

Esaminato in aula il 2 aprile 2014 e approvato il 3 aprile 2014.

Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40

Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

(BUR n. 20 del 31 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 1 del 10 novembre 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 28 dicembre 2009, n. 53, 29 dicembre 2010, n. 34, 3 settembre 2012, n. 40, 27 aprile 2015, n. 11 e 9 maggio 2017, n. 17)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 17 dicembre 2009, ha impugnato l'articolo 2, comma 3, lett. c) della presente legge.

La Regione Calabria, con l.r. n. 53 del 28 dicembre 2010, ha abrogato la disposizione oggetto di censura eliminando i motivi di illegittimità ed il Governo, in data 12 marzo 2010, ha deliberato la rinuncia al ricorso.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 206/2010, ha pertanto dichiarato estinto il processo.)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto)

1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.
2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all'uso sostenibile del territorio e alla tutela dell'ambiente.

Articolo 2
(Classificazione)

1. Le sostanze minerarie sono classificate in due categorie: miniere e cave.
2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali:

a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili;

b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.

Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.

3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali quali:
 - a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba;
 - b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi;

- c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere¹.
4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d'acqua e dai fondali marini appartengono rispettivamente al demanio fluviale e al demanio marittimo, che ne dispongono secondo le norme vigenti in materia.
5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:
- a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
 - b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
 - c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci;
 - d) fluidi endogeni ad alta entalpia;
 - e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;
 - f) sostanze radioattive;
 - g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C;
 - h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.
6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l'intero territorio nazionale.

Articolo 3

(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica alle:
- a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, geologiche e merceologiche;
 - b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;
 - c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d'acqua.

¹**L'art. 1, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 53 sopprime le parole "e quelli provenienti da riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta di lavori edili e stradali, in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di tutela ambientale".**

Articolo 4 (Finalità)

1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo e della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
 - b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;
 - c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;
 - d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

TITOLO II **PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Articolo 5 (Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE)

1. Presso il Dipartimento delle Attività Produttive è istituito l'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine a:
 - a) pianificazione delle attività estrattive;
 - b) elaborazione di norme e direttive;
 - c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo;
 - d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.
2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico – qualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.
3. L'Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati, Comuni e Province. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.
4. L'Osservatorio esprime pareri obbligatori su:
 - a) Piani Regionali, Provinciali e Comunali delle Attività estrattive;

- b) rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di interesse regionale;
 - c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di nuove cave o la ripresa di cave dismesse e sull'approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.
5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l'Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti - per comprovata esperienza tecnico-scientifica - in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.
6. *(abrogato)*.²
7. Le procedure di funzionamento dell'Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell'organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.

Articolo 6

(Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE)

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l'atto di programmazione e di sistemica organizzazione dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.
2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:
- a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da possibili attività estrattive;
 - b) l'individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;
 - c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;
 - d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;
 - e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttive;
 - f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;

² **Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della l.r. 3 settembre 2012, n. 40; precedentemente così recitava:**
"6. Per il funzionamento dell'Osservatorio viene costituita altresì una segreteria tecnica composta da tre funzionari regionali, provenienti preferibilmente dal settore competente del Dipartimento delle Attività Produttive, con esperienza nel campo informatico, geologico e giuridico; la segreteria viene nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ed ai componenti spetta il trattamento delle strutture speciali regionali."

- g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;
 - h) i criteri di controllo e monitoraggio dell'attività mineraria;
 - i) il censimento delle miniere di interesse regionale e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;
 - j) l'individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatorie e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d'interesse produttivo.
3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell'ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.
4. Il PRAE ha durata di cinque anni.

Articolo 7

(Regolamento di attuazione)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:
- a) per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo medesimo, o per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 del predetto articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l'attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;
 - b) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;
 - c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
 - d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell'attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:
- a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
 - b) l'attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;
 - c) l'attribuzione dei compiti di controllo e d'ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;
 - d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di

sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

TITOLO III ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' MINERARIE

Articolo 8 *(Permesso di ricerca)*

1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è accordato - con provvedimento - dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento Attività Produttive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.
2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Eventuali sospensioni dei lavori di ricerca accordate dal Dipartimento Attività Produttive su richiesta del permissionario, se dovute a cause di forza maggiore, prolungano di pari tempo il previsto termine di scadenza del permesso.
3. Il permesso di ricerca può avere un'estensione massima di dieci Km². Nell'area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell'attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.
5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il Dipartimento Attività Produttive può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale.

Articolo 9 *(Concessione mineraria)*

1. Le miniere di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7.
2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il Dipartimento Attività Produttive abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione, attraverso una estensione della stessa rilasciata dal Dipartimento Attività Produttive.
3. Nella stessa area possono essere accordate più concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte tra loro e a condizione che le concessioni successive non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di quelle preesistenti.

4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all'articolo 6.
5. Il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del titolare della concessione, acquisito il parere dell'ORAE di cui all'articolo 5, può disporre la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo non superiore complessivamente a tre anni, entro il quale devono essere definite le procedure relative alla ripresa delle attività o l'eventuale decadenza del titolo.
6. La concessione mineraria che può avere superficie non superiore a due Km², viene accordata con decreto del Dipartimento Attività Produttive, sentito il parere dell'ORAE.
7. La concessione è temporanea e non può avere durata superiore a venti anni. Su richiesta del titolare del Dipartimento Attività Produttive può disporre la proroga e/o il trasferimento della concessione rinunciata dal titolare, ad altro soggetto. Su iniziativa del Dipartimento Attività Produttive la concessione può essere sottoposta a decadenza, per accertate inadempienze del titolare nell'esercizio dell'attività mineraria.
8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e per le finalità ivi previste.
9. *In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.*³

Articolo 10 (Pubblica utilità)

1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.
2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie.
3. I proprietari dei terreni sui quali insistono permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all'occupazione e all'uso dei suoli interessati all'attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l'indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.

³ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della l.r. 27 aprile 2015, n. 11.

Articolo 11

(Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE ed a seguito di parere favorevole dell'ORAE.
2. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 4, punto b), relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla Provincia territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.
3. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dall'autorità regionale competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'inosservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia dell'autorizzazione e del relativo programma di ricerca al Dipartimento Attività Produttive competente in materia di attività estrattive.

Articolo 12

(Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione)

1. L'attività di coltivazione di cava ed il relativo ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal Comune territorialmente competenti, rispettivamente per le attività di cui all'articolo 2 comma 2, punto b) per i corsi d'acqua, all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), sentito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
3. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione può essere prorogata per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico; l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui al successivo articolo 14.
4. Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE. Ove il Comune o la Provincia non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7 o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

5. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico, deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.

Articolo 13

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
2. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui al successivo articolo 18.
3. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta nel caso in cui il proprietario del terreno entro il quale ricade la cava non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.

Articolo 14

(Convenzione)

1. I rapporti tra il Comune o la Provincia ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:
 - a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;
 - b) il canone di cui all'articolo 18, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento;
 - c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;
 - d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale e paesaggistico dell'area interessata;
 - e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.
2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.

Articolo 15

(Cessione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.
2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 16

(Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse)

1. A norma dell'articolo 21 - *quinquies* della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., la Regione, la Provincia e il Comune possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone immediata comunicazione al titolare.
2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell'autorizzazione che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.

Articolo 17⁴

(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia ed in coerenza con il Piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).

Articolo 18

(Canone per l'esercizio dell'attività di cava)

1. Il titolare dell'autorizzazione, se finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l'esercizio dell'attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.
2. La Giunta regionale, verificata l'incidenza del canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di

⁴ **Articolo interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n.17; precedentemente così recitava:** "Art. 17 (Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale) -**1.** L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d'acqua e nel demanio, fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia. **2.** Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni. **3.** In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 redatte secondo le linee guida approvate dall'Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce. **4.** Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto."

materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare agli enti concedenti l'importo annuale del contributo di cui al successivo comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.

3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette all'ente concedente e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.
4. L'ente concedente, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del canone per l'esercizio dell'attività di cava dovuto dal titolare dell'autorizzazione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono:
 - a) per il 70 per cento, utilizzate dall'ente concedente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;
 - b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale di cui all'articolo 29.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 19

(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale)

1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla scadenza dell'autorizzazione. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ente concedente ed al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.
2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell'ente concedente alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, coadiuvati da funzionari del Dipartimento Attività Produttive, competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell'ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche con riserva, dal titolare.
3. Nel caso di verifica periodica l'ente concedente:
 - a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
 - b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

- c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.
4. Nel caso di verifica finale l'ente concedente:
- a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
- b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
- c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.
- d) Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.

Articolo 20

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza)

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza dell'ente concedente e della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.
2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di sorveglianza, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

Articolo 21

(Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione)

1. L'ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.
3. L'ente concedente in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive.

Articolo 22*(Cessazione dell'attività estrattiva)*

1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il ripristino ambientale dell'area interessata.
2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua volontà.
3. Il Comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza di autorizzazione.

Articolo 23*(Sanzioni pecuniarie)*

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.
2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge n. 689/81 che disciplina le sanzioni amministrative di propria competenza.

Articolo 24*(Ricorsi amministrativi)*

1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dal Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al Comune interessato. Se la Giunta regionale non si pronuncia entro sessanta giorni, il ricorso si ritiene rigettato.

TITOLO V**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE****Articolo 25***(Piani stralcio del PRAE)*

1. Nelle more dell'approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell'ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale, in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le Province ed i Comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio del PRAE.
2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di Piani stralcio predisposti dalle Province e dai Comuni singoli o associati alla data di entrata in vigore

della presente legge vengono valutati e recepiti, se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello stesso.

Articolo 26

(Apertura di nuove cave - ampliamenti)

1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a tre anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Articolo 27

(Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento)

1. L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 12.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.
3. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, previo parere dell'ORAE per un massimo di cinque anni.

Articolo 28

(Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)

1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all'emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Ai fini del versamento del canone di cui all'articolo 18, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente ed alla Regione un rilevamento topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto

nell'ultimo anno. Vanno riassorbiti nel canone di cui all'articolo 18 i contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa al Dipartimento Attività Produttive. Ove il Comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Articolo 29

(Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni ai fini del riuso produttivo, turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio.
2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, per le quali si è accertata l'impossibilità di individuare i responsabili del danno ambientale, derivante dall'esercizio della pregressa attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.

Articolo 30

(Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispone avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.

Articolo 31

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, *comma 5⁵* della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a

⁵Parole aggiunte dall'art. 37, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34.

«Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in euro 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.
4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all'erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all'attuazione del piano annuale per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali, al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica ed all'aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Reg. reg. 5 maggio 2011, n. 3 ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione *legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 2 maggio 2011, n. 8, S.S. 13 maggio 2011, n. 5.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1 *Oggetto.*

1. Il presente regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria) e ss.mm.ii., prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale appartenenti alla categoria delle miniere;

b) per il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e l'esercizio dell'attività di cava relativa alle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave;

c) per il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento, al fine di garantire l'integrità fisica dei

lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera, nonché la stabilità delle aree nelle quali si insediano dette attività minerarie;

d) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;

e) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;

f) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno alle attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati;

g) per la disciplina transitoria derivante dalla riclassificazione dei minerali di cui all'[articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.

2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);

b) l'attribuzione delle competenze agli uffici e al personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;

c) l'attribuzione dei compiti di controllo e di ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;

d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

Articolo 2 *Finalità.*

1. Il presente regolamento, come enunciato dall'[articolo 4 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., persegue le seguenti finalità:

a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle

tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;

b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;

c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività, con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella mineraria;

d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

Articolo 3 *Definizioni.*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **attività mineraria:** il complesso delle attività di ricerca, di coltivazione e commercializzazione delle sostanze minerali di cui all'[art. 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., comprese le attività di sistemazione finale e di recupero e riqualificazione ambientale ⁽²⁾;

b) **miniere:** categoria a cui appartengono le sostanze minerali enumerate all'[articolo 2, comma 2 e comma 5, della L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., che costituiscono patrimonio indisponibile sia della Regione Calabria che dello Stato;

c) **cave:** categoria a cui appartengono le sostanze minerali enumerate all'[articolo 2, comma 3, della L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.;

d) **ricerca mineraria:** attività eseguita con rilievi, indagini geologiche e geofisiche, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alle categorie delle sostanze minerali classificate all'[articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.;

e) **coltivazione mineraria:** i lavori di escavazione delle sostanze minerali, dell'attività estrattiva delle miniere e delle cave ed i lavori di sistemazione finale e riqualificazione ambientale oggetto della stessa attività estrattiva da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali;

f) **permesso di ricerca:** titolo abilitativo che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle miniere, di cui ai commi 2 e 5 dell'[articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.;

g) **concessione mineraria:** titolo abilitativo che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere, di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia;

h) **autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava:** provvedimento che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle cave di cui al comma 3, [art. 2 L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii.;

i) **autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava:** provvedimento che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità;

j) **area di miniera o di cava:** il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;

k) **fase o stralcio funzionale di coltivazione:** l'unità nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali;

l) **lotto di coltivazione:** unità nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile, durante la coltivazione, la contestualità dei lavori di escavazione e di riqualificazione ambientale;

m) **prima lavorazione:** le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione in maniera organizzata e continuativa, quali, in particolare, il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzazione e il taglio dei materiali;

n) **impianti di prima lavorazione:** gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio delle sostanze minerali, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei, nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le carpenterie fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;

o) **sistemazione finale:** l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero e riqualificazione ambientale;

p) **recupero e/o riqualificazione ambientale:** insieme di opere funzionali ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricomposizione ambientale dell'area interessata dall'attività estrattiva e la ricostituzione degli equilibri naturali e della funzionalità degli ecosistemi;

q) **ingegneria naturalistica:** la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante messe a dimora in modo tale da raggiungere, nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;

r) **apertura di miniera o di cava:** la realizzazione dei lavori e delle opere proprie di una nuova attività di miniera o di cava e delle connesse opere di recupero e riqualificazione ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento in un contesto ambientale e territoriale non interessato dalla presenza di aree di cava né di miniere attive o dismesse;

s) **ampliamento di miniera o di cava:** la prosecuzione di un'attività di miniera o di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui, comunque, derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di miniera o di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito;

t) **completamento di miniera o di cava:** la prosecuzione di un'attività di miniera o di cava in esercizio con limitato aumento della superficie in aree limitrofe, finalizzato alla completa chiusura dell'attività estrattiva e alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, tramite la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

u) **riattivazione di miniera o di cava:** la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi;

v) **interventi di reinserimento:** la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

w) **interventi di recupero ambientale:** la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimità di un'area di miniera o di cava dismessa finalizzata esclusivamente al recupero ed alla riqualificazione, senza commercializzazione dei materiali estratti.

(2) Lettera così modificata dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#).

Articolo 4 *Ulteriori definizioni.*

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, altresì, le seguenti definizioni:

- a) **Regione:** Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ⁽³⁾;
- b) **Provincia:** Competente Settore della Provincia interessata;
- c) **Comune:** Competente Settore del Comune interessato;
- d) Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ⁽⁴⁾;
- e) **ORAE:** Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive di cui all'[art. 5 della L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii.;
- f) **D.S.S.:** Documento di Sicurezza e Salute di cui all'[art. 6 decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#);
- g) **Autorità di Vigilanza:** Organo dell'Amministrazione Pubblica che esercita i compiti di controllo e di ispezione.

Per ogni ulteriore utile definizione si fa riferimento alla normativa nazionale di settore.

2. La vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di ricerca e coltivazione di minerali di miniera e di cava, ivi compresa l'emanazione di atti di polizia giudiziaria è svolta dalla Provincia competente, tramite i propri servizi minerari, che si avvalgono della collaborazione, per la materia connessa alla salvaguardia della salute dei suddetti lavoratori, delle locali A.S.P.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza vigenti, in particolare di quelle contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#) e nel [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#), nonché delle prescrizioni imposte dalla Regione e dalle Amministrazioni locali interessate.

4. Nel testo del presente Regolamento per Dipartimento regionale competente "*Attività Produttive*" si intende "*Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali*" ⁽⁵⁾.

(3) Lettera così sostituita dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «a) **Regione:** Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive.».

(4) Lettera così sostituita dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «d) **B.U.R.C.:** Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.».

(5) Comma aggiunto dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#).

TITOLO II

Miniere

Capo I

Conferimento ed esercizio del permesso di ricerca

Articolo 5 *Domanda di permesso di ricerca* ⁽⁶⁾.

1. Il permesso di ricerca può essere accordato a persona giuridica o fisica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.

2. La domanda di conferimento di permesso di ricerca deve essere presentata alla Regione, in originale. Alla domanda deve essere altresì allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'Allegato A.

(6) Comma dapprima modificato dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#) e poi così sostituito dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 5.

Domanda di permesso di ricerca. 1. Il permesso di ricerca può essere accordato a persona giuridica o fisica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale. Al fine di mantenere un controllo, onde evitare illeciti e/o casi di concorrenza sleale verso aziende dello stesso settore, si propone con cadenza annuale in occasione del versamento del canone di concessione mineraria, la presentazione del DURC aziendale.

2. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata alla Regione, che ne valuta la regolarità e la completezza.

3. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'[allegato A](#).».

Articolo 6 *Istruttoria del permesso di ricerca* ⁽⁷⁾.

1. L'istruttoria per il rilascio del permesso di ricerca è curata dall'Autorità regionale competente la quale provvede, per il tramite delle proprie strutture tecniche, a valutare la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiedendo le eventuali modifiche o integrazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'istanza.

2. L'Autorità regionale competente, acquisito il parere dell'ORAE, indice, entro dieci giorni dal ricevimento del parere, una Conferenza di Servizi, ai sensi degli [artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii.

3. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 2 del presente articolo sono acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'[art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

(7) Articolo dapprima modificato dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#) e poi così sostituito dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 6. Istruttoria del permesso di ricerca. 1. La Regione, al fine di acquisire le osservazioni dei Comuni territorialmente interessati e della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, indice una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'[art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii., la quale esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni. La Conferenza di Servizi deve svolgersi e ultimarsi entro il termine perentorio ed improrogabile di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'[art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3. Qualora nella Conferenza di Servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche Amministrazioni intervenute, si procede secondo l'[art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii.

4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.».

Articolo 7 *Conferimento del permesso di ricerca* ⁽⁸⁾.

1. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della conferenza di cui al precedente articolo 6, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia il permesso di ricerca di minerali. Qualora la Conferenza di Servizi si sia

conclusa negativamente, la Regione emana decreto di diniego. Avverso tale provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

(8) Articolo dapprima modificato dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12* e poi così sostituito dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 7. Conferimento del permesso di ricerca. 1. La Regione, sentito l'ORAE, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di ricerca di minerali.

2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

Articolo 8 *Contenuto del permesso di ricerca.*

1. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:

- a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
- b) alla salvaguardia della situazione ambientale ed idrogeologica;
- c) alla sistemazione ambientale dei siti di ricerca ed ai preminenti interessi generali;
- d) all'importo della eventuale garanzia relativa alle opere di sistemazione ambientale di cui alla lettera sub c);
- e) a gli estremi dell'eventuale garanzia bancaria o assicurativa prestata;
- f) ad ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.

Articolo 9 *Proroga, riduzione volontaria dell'area, trasferimento, decadenza, rinuncia, ampliamento* ⁽⁹⁾.

1. Le domande di proroga del permesso di ricerca, di riduzione volontaria dell'area del permesso, di trasferimento del permesso, devono essere presentate prima della scadenza all'Autorità regionale competente, che valuta la regolarità e la completezza dell'istanza, nonché la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del provvedimento richiesto.
2. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione della proroga, riduzione volontaria dell'area, o trasferimento, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione dell'istanza.
3. In conseguenza di gravi inadempienze può essere contestato al titolare la decadenza del permesso di ricerca. Al titolare viene assegnato un termine di sessanta giorni per presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza del permesso di ricerca, in assenza di controdeduzioni da parte del titolare o nel caso che esse, se presentate, vengano ritenute inaccoglibili, è pronunciata con decreto della Regione entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento.
4. Su motivata richiesta del titolare del permesso di ricerca e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia al permesso.
5. La domanda di ampliamento del permesso di ricerca deve essere presentata all'Autorità regionale competente che procede ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento. Alla domanda vanno allegati gli elaborati tecnici relativi all'ampliamento previsti all'allegato A al presente decreto, oltre ad una relazione che descriva, anche con opportuni elaborati cartografici, la situazione attuale della ricerca.

(9) Articolo dapprima modificato dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12* e poi così sostituito dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 9. Proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell'area, trasferimento, decadenza, rinuncia. 1. La domanda di proroga del permesso di ricerca,

la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso, la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate alla Regione che convoca, solo nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi, di cui all'[art. 6](#) del presente regolamento.

2. La Regione, sentito l'ORAE, solo nei casi di particolare rilevanza, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, o di trasferimento, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3. In conseguenza di gravi inadempienze può essere contestato al titolare la decadenza del permesso di ricerca. Al titolare viene assegnato un termine di sessanta giorni per presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza del permesso di ricerca, in assenza di controdeduzioni da parte del titolare o nel caso che esse, se presentate, vengano ritenute inaccoglibili, è pronunciata con decreto della Regione entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento.

4. Su motivata richiesta del titolare del permesso di ricerca e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte sua degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia al permesso.».

Articolo 10 *Obblighi del ricercatore.*

1. Il ricercatore, entro 90 giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla Regione.

2. Il ricercatore trasmette alla Regione ed alla Provincia, ogni quattro mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia sullo svolgimento dell'attività di ricerca ⁽¹⁰⁾.

3. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca ed a risarcire i proprietari del suolo degli eventuali danni cagionati.

(10) Comma così modificato dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*.

Capo II

Conferimento ed esercizio della concessione mineraria

Articolo 11 *Requisiti oggettivi e soggettivi.*

1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'Autorità competente abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Regione verifica la rilevanza effettiva dell'interesse pubblico, consistente nell'utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e alla valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato, nonché all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri minerali necessaria per consentire l'utilizzazione del giacimento minerario.

2. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica, economica e organizzativa a condurre l'impresa nel rispetto di criteri di razionale utilizzazione del giacimento oggetto della concessione, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di conseguimento di condizioni di equilibrio e compatibilità dell'attività mineraria con il territorio da essa interessato.

3. Non può essere accolta la richiesta di concessione avanzata da parte di chi sia andato soggetto a provvedimento di decadenza di un titolo minerario a lui precedentemente attribuito. La capacità economica deve essere commisurata all'entità dell'investimento e alle garanzie di idonee referenze bancarie.

Articolo 12 *Domanda di concessione mineraria* ⁽¹¹⁾.

1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione mineraria deve essere presentata all'Autorità regionale competente, in originale. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'Allegato B al presente regolamento.

2. Per le acque minerali e termali di cui all'*articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* dovrà essere allegata all'istanza la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'allegato B1.

(11) Articolo così sostituito dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 12. Domanda di concessione mineraria. 1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione mineraria deve essere presentata alla Regione che ne cura l'istruttoria. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'*Allegato B*; per le acque minerali e termali di cui all'*articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'*allegato B1*.».

Articolo 13 *Istruttoria della concessione mineraria* ⁽¹²⁾.

1. L'istruttoria per il rilascio della concessione mineraria è curata dall'Autorità regionale competente la quale provvede, per il tramite delle proprie strutture tecniche, a valutare la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiedendo le eventuali modifiche o integrazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'istanza.

2. L'Autorità regionale competente, acquisito il parere dell'ORAE, indice entro dieci giorni dal ricevimento del parere una Conferenza di Servizi, ai sensi degli *artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241* e ss.mm.ii.

3. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 2 del presente articolo sono acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'*art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le

autorizzazioni che Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

(12) Articolo dapprima modificato dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#) e poi così sostituito dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 13. Istruttoria della concessione mineraria. 1. La procedura per il rilascio della concessione fa ricorso al metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Prima di indire la Conferenza di Servizi, il competente Ufficio regionale, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento e trasmette il progetto presentato all'ORAE che dovrà il rilasciare il relativo parere, ai sensi dell'[art. 5 comma 4 lettera b\) della legge regionale n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. Entro dieci giorni dall'acquisizione del parere dell'ORAE deve essere indetta la Conferenza di Servizi.

2. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'[art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Autorità competente sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e, comunque, nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.».

Articolo 14 *Conferimento di concessione mineraria* ⁽¹³⁾.

1. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di cui al precedente articolo 13, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia la concessione mineraria. Qualora la Conferenza di Servizi si sia conclusa negativamente, la Regione emana decreto di diniego. Avverso tale provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

2. Il procedimento di conferimento di concessione mineraria di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

(13) Articolo così sostituito dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 14. Conferimento di concessione mineraria. 1. La Regione, concluse le procedure di verifica della compatibilità ambientale del programma, sentito l'ORAE, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione mineraria per la coltivazione di un giacimento minerario di interesse nazionale e locale.

2. Il procedimento di conferimento di concessione mineraria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.».

Articolo 15 *Progetto di coltivazione e di recupero ambientale.*

1. Il progetto di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnico progettuale, di cui al comma 2 dell'[allegato B](#), persegue e razionalizza il coordinamento tra le fasi di escavazione, riassetto e recupero paesaggistico-ambientale del sito oggetto d'intervento. Esso predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria. Si articola in due parti: il progetto di coltivazione e il progetto di recupero paesaggistico-ambientale.

2. Il progetto di coltivazione si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici che illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento estrattivo, come indicato al comma 3 dell'[Allegato B](#).

3. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici indicati nell'[allegato B](#).

Articolo 16 *Contenuto della concessione mineraria.*

1. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) la durata della concessione;
- b) la delimitazione dell'area di concessione;
- c) la determinazione della quantità di minerale da estrarre e le modalità di coltivazione del giacimento;
- d) le fasi di coltivazione, con riferimento agli eventuali rinnovi della concessione e l'approvazione degli impianti fissi a servizio della miniera;
- e) le prescrizioni relative al recupero ambientale da attuare durante e al termine della coltivazione;
- f) le prescrizioni relative al riutilizzo del sito estrattivo;
- g) le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti estrattivi;

- h) l'importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub d);
- i) gli estremi della garanzia bancaria o assicurativa prestata;
- j) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione;
- k) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della coltivazione ⁽¹⁴⁾.

2. Il provvedimento di concessione concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni con riferimento unicamente alla durata di tale occupazione del suolo, tenendo conto della compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni o con materiale di provenienza non mineraria, il provvedimento di concessione contiene, altresì, le prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

4. Il provvedimento di concessione è trascritto all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio a spese del concessionario.

(14) Comma così sostituito dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «1. Il provvedimento di concessione contiene: a) la delimitazione dell'area di concessione; b) la determinazione della quantità di minerale da estrarre e le modalità di coltivazione del giacimento; c) le fasi di coltivazione, con riferimento agli eventuali rinnovi della concessione e l'approvazione degli impianti fissi a servizio della miniera; d) le prescrizioni relative al recupero ambientale da attuare durante e al termine della coltivazione; e) le prescrizioni relative al riutilizzo del sito estrattivo; le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti estrattivi; f) l'importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub d); g) gli estremi della garanzia bancaria o assicurativa prestata; h) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione; i) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.».

Articolo 17 *Rinnovo, ampliamento, riattivazione, riduzione volontaria dell'area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza, rinuncia* ⁽¹⁵⁾.

1. La domanda di rinnovo della concessione mineraria deve essere presentata prima della scadenza della concessione alla Regione. La domanda di rinnovo è procedibile esclusivamente qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione già rilasciato. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche) al presente decreto. La concessione può essere rinnovata per periodi non superiori a venti anni.

2. La domanda di ampliamento o riattivazione della concessione mineraria deve essere presentata alla Regione che, sentito l'ORAE, convoca la Conferenza di Servizi ai sensi della [legge n. 241/1990](#) e ss.mm.ii. Alla domanda, oltre la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche), vanno allegati gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale con indicazione, ove il caso, delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori. Entro trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, la Regione emana il Decreto con cui conferisce o nega l'autorizzazione all'ampliamento o alla riattivazione della concessione mineraria.

3. La domanda di riduzione volontaria dell'area della concessione, la domanda di sospensione di lavori, la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate al competente Ufficio regionale. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di riduzione volontaria dell'area, di sospensione di lavori o di trasferimento entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. La decadenza della concessione è pronunciata da parte della Regione. A seguito della contestazione dei motivi di decadenza, al titolare sono concessi sessanta giorni per fornire le proprie deduzioni; trascorso inutilmente detto termine, o nel caso in cui le controdeduzioni del titolare vengano ritenute non accoglibili, si provvede alla decadenza con decreto della Regione.

5. Su motivata richiesta del titolare della concessione, e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte sua degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia entro cinquanta giorni dalla richiesta.

(15) Articolo così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#) e dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 17. Rinnovo, ampliamento, riduzione volontaria dell'area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza, rinuncia. 1. La domanda di rinnovo della concessione mineraria deve essere presentata prima della scadenza della concessione alla Regione che convoca, nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi ai sensi della [Legge 241/1990](#) e ss.mm.ii. La domanda può essere esaminata qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione. Alla domanda va allegata la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche). La concessione può essere rinnovata per periodi non superiori a venti anni.

2. La domanda di ampliamento della concessione mineraria deve essere presentata alla Regione che convoca, nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi ai sensi della [Legge 241/1990](#) e ss.mm.ii. Alla domanda, oltre la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche), vanno allegati gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale con indicazione, ove il caso, delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.

3. La domanda di riduzione volontaria dell'area della concessione, la domanda di sospensione di lavori, la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate alla Regione che convoca, nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi ai sensi della [Legge 241/1990](#) e ss.mm.ii.

4. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare rilevanza, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di rinnovo, di ampliamento, di riduzione volontaria dell'area, di sospensione di lavori,

di trasferimento entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. La decadenza del titolare della concessione è pronunciata da parte della Regione, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, della Conferenza di Servizi ai sensi della [Legge 241/1990](#) e ss.mm.ii. A seguito della contestazione dei motivi di decadenza, al titolare sono concessi sessanta giorni per fornire le proprie deduzioni, trascorso inutilmente detto termine, si provvede alla decadenza con decreto della Regione, entro centoventi giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

6. Su motivata richiesta del titolare della concessione, e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte sua degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia entro cinquanta giorni dalla richiesta.».

Articolo 17-bis *Disposizioni procedurali* ⁽¹⁶⁾.

1. Per lo svolgimento delle procedure amministrative relative alle domande di permesso di ricerca e di rilascio e/o nuova assegnazione delle concessioni minerarie viene stabilito il seguente iter:

a) l'avviso dovrà essere pubblicato sul BUR della Regione Calabria a cura del Dipartimento competente e all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato;

b) l'avviso in particolare deve precisare le caratteristiche principali del progetto di utilizzo della risorsa;

c) a seguito della pubblicazione, entro trenta giorni, chiunque sia interessato può presentare alla Regione osservazioni o opposizioni, ovvero domanda di concorrenza. Verificata l'ammissibilità delle domande in concorrenza eventualmente presentate si procederà alle nuove pubblicazioni a seguito delle quali chiunque sia interessato potrà presentare alla Regione Calabria, negli stessi termini ed unicamente sulle domande in concorrenza ritenute ammissibili, osservazioni od opposizioni;

d) il Dipartimento competente per materia, su conforme parere del Comitato Tecnico dell'ORAE, con proprio decreto notificato agli interessati decide sulle osservazioni e opposizioni e definisce la preferenza tra le varie domande in concorrenza. Comunica altresì l'esito del procedimento all'interessato a cui è stata accordata la preferenza,

invitandolo a presentare gli eventuali ulteriori documenti necessari per la prosecuzione dell'iter autorizzatorio ai sensi degli artt. 6 e 13 del presente regolamento;

e) avverso il provvedimento della Regione che decide sulle osservazioni, sulle opposizioni, nonché sulla preferenza accordata tra le varie domande in concorrenza, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

f) ai fini dell'esame e della scelta tra le domande concorrenti, l'idoneità tecnico-economica della proposta dovrà essere valutata in relazione sia al soggetto richiedente sia al progetto di coltivazione, con particolare riguardo all'immediatezza dell'utilizzo prospettato, agli effetti dell'intervento per quanto attiene alla tutela ambientale ed alla corretta gestione della risorsa. Il Dipartimento regionale competente, con proprio provvedimento, ove necessario, potrà meglio dettagliare le modalità di applicazione di detti criteri;

g) non sono applicabili criteri di scelta tra le domande concorrenti che comportino una lesione della parità di trattamento quali, a titolo esemplificativo, l'aver svolto attività di ricerca nella stessa area o la qualità di Ente pubblico del richiedente.

(16) Articolo aggiunto dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#).

TITOLO III

Cave

Capo I

Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava

Articolo 18 *Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava.*

1. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava, come disposto all'[articolo 11 L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, per un periodo non superiore a due anni, a seguito del parere favorevole dell'ORAE, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;

b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;

c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.

2. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta secondo le disposizioni dell'[art. 13 comma 3 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.

Articolo 19 *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava.*

1. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'[allegato C](#).

2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così modificato dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#).

Capo II

Autorizzazione per l'attività di coltivazione dei materiali di cava

Articolo 20 *Autorizzazione per l'attività di coltivazione.*

1. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave, come disposto dall'[articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, per un periodo non superiore a venti anni, a seguito del parere favorevole dell'ORAE, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;

b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;

c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.

2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta secondo le disposizioni dell'[art. 13, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.

Articolo 21 *Domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione.*

1. Alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, presentata ed indirizzata al Comune territorialmente competente, va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'[allegato D](#).

2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche ⁽¹⁸⁾.

(18) Comma così modificato dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12*.

Articolo 22 *Relazione geologica, geotecnica e geomineraria.*

1. La relazione geologica, geotecnica comprensiva di idonei allegati cartografici (carta geologica, carta geomorfologica, delle pericolosità, ecc.), e geomineraria, prevista dall'*allegato D* relativamente all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione, definisce ⁽¹⁹⁾:

a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:

b.1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva;

b.2) alla presenza e alla ricostruzione di falde idriche, evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile;

b.3) al rapporto tra lo svolgimento dell'attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea, evidenziando in particolare eventuali interferenze e vulnerabilità dell'acquifero;

c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e sistemazione ambientale e riqualificazione ambientale, con particolare riferimento:

c.1) alla caratterizzazione fisico-meccanica, determinata attraverso una idonea campagna di indagine in situ e/o prove di

laboratorio, delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione, compreso lo sterile ⁽²⁰⁾;

c.2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.

(19) Alinea così modificato dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*.

(20) Sublettera così modificata dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*.

Articolo 23 *Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale.*

La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave, di cui all'*allegato D*, attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.

Articolo 24 *Computo metrico estimativo.*

1. Il computo metrico estimativo, previsto nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di cui all'*allegato D*, viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.

2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale si fa riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria,

Agricoltura e Artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.

Articolo 25 *Piano di coltivazione e di recupero ambientale.*

1. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di cui all'[allegato D](#) predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra le fasi di escavazione, di riassetto e di recupero ambientale e si articola in due parti:

- a) il piano di coltivazione;
- b) il piano di recupero ambientale.

2. Il piano di coltivazione si compone di una relazione tecnica corredata da elaborati cartografici, come indicati nell'[allegato D](#).

3. Il piano di recupero ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.

4. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale di cui al comma 3, privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Il piano di recupero ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici, come indicati nell'[allegato D](#).

Articolo 26 *Ampliamento, riattivazione dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione* ⁽²¹⁾.

1. Il Comune territorialmente competente autorizza l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE e a seguito di Conferenza di Servizi indetta ai sensi della [L. 241/90](#) e ss.mm.ii.
2. La documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi e di sistemazione finale è quella prevista dalla documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, di cui all'Allegato D.
3. Alla documentazione di cui al comma 2 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto della richiesta di ampliamento sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.
4. Per la riattivazione di cave di cui all'Art. 3 si applica il dettato normativo dei commi precedenti.

(21) Articolo dapprima modificato dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#) e poi così sostituito dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 26. Ampliamento dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione. 1. Il Comune territorialmente competente autorizza le varianti e l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico previo parere dell'ORAE, ex [articolo 12, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.

2. La documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi e di sistemazione finale è quella prevista dalla documentazione da

allegare alla domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, di cui all'*allegato D*.

3. Alla documentazione di cui al comma 2 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto della richiesta di ampliamento sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.».

Articolo 27 *Proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione* ⁽²²⁾.

1. L'Autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave può essere prorogata, per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, dal Comune territorialmente competente, previo parere dell'Ufficio regionale delle attività estrattive, a seguito di istruttoria effettuata dalla Segreteria Tecnica dell'ORAE e sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità.

2. L'iter autorizzativo inerente alla proroga dovrà concludersi, pena decadenza dell'autorizzazione, entro centottanta giorni dalla data di scadenza durante i quali potrà proseguire l'attività di coltivazione ove l'Ente competente constati la sussistenza dei requisiti; trascorso inutilmente il termine indicato, l'Ente competente dovrà emettere provvedimento di decadenza del titolo autorizzativo.

3. La richiesta di proroga dovrà essere motivata e comprovata dalle visite di vigilanza periodiche eseguite dalle Amministrazioni competenti i cui verbali devono mettere in evidenza la reale necessità di concedere l'ulteriore periodo per il completamento del progetto iniziale.

4. La proroga non prevede varianti al progetto delle attività minerarie presentato nella richiesta di autorizzazione della cava e delle eventuali varianti o ampliamenti autorizzati successivamente.

5. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si svolge l'attività, è costituita:

- a) dalla relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- b) dalle planimetrie generali a curve di livello in scala 1:5000 e sezioni topografiche, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000, nelle condizioni originarie, attuali e finali, comprensive del recupero ambientale;
- c) dal programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di proroga;
- d) copia dei versamenti inerenti il pagamento dei canoni dovuti.

(22) Articolo dapprima modificato dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12* e poi così sostituito dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 27. Proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione. 1. L'Autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave può essere prorogata, per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, dal Comune territorialmente competente, previo parere dell'ufficio regionale delle attività estrattive.

2. La richiesta di proroga dovrà essere motivata e comprovata dalle visite di vigilanza periodiche eseguite dalle Amministrazioni competenti i cui verbali devono mettere in evidenza la reale necessità di concedere l'ulteriore periodo per il completamento del progetto iniziale.

3. La proroga non prevede varianti al progetto delle attività minerarie presentato nella richiesta di autorizzazione della cava e delle eventuali varianti o ampliamenti autorizzati successivamente.

4. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si svolge l'attività, è costituita:

- a) dalla relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- b) dalle planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale in scala 1:5000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000;

c) dal programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di proroga.».

Articolo 28 *Variante al piano di coltivazione di recupero ambientale e paesaggistico.*

1. Per variante, ai fini del presente regolamento, si intende la modifica del piano di coltivazione e di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata ma che non comporti una variazione del volume di materiale da estrarre.

2. Il Comune competente territorialmente autorizza le varianti al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE ex [art. 12, comma 4, L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.

3. La documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico delle cave già in esercizio, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, comprende:

- a) gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto di richiesta della variante del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- b) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;
- c) i tempi necessari per il completamento dei lavori;
- d) la relazione tecnica illustrativa degli interventi in variante;
- e) il computo metrico estimativo.

Capo III

Norme comuni per ricerca e coltivazione dei materiali di cava

Articolo 29 *Istruttoria* ⁽²³⁾.

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della [Legge n. 241 del 7 agosto 1990](#) e ss.mm.ii. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. Prima di indire la Conferenza di Servizi, l'Autorità competente entro quindici giorni, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento e trasmette alla Regione Calabria "Dipartimento Attività Produttive" copia integrale del progetto presentato. Il competente ufficio della Regione acquisito il parere dell'ORAE, ai sensi dell'[art. 5 comma 4 lettera c\) della legge regionale n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione lo trasmette all'Autorità procedente.

3. L'Autorità competente, entro dieci giorni dall'acquisizione del parere da parte della Regione, indice la Conferenza di Servizi; ad essa partecipano le Amministrazioni e gli Enti interessati, tra cui il Dipartimento regionale "Attività Produttive", nonché le Autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri, ove richiesti e necessari:

a) valutazione di impatto ambientale per i progetti contemplati all'[articolo 5-bis del Reg. reg. 4 agosto 2008 n. 3](#) e ss.mm.ii. ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali");

b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137](#), e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;

c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

d) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;

e) parere dell'Autorità di Bacino. Nel caso in cui l'Autorità competente sia il Comune, e l'attività di cava ricada su più territori comunali, la Conferenza di Servizi verrà indetta dal Comune con la maggiore superficie interessata.

4. L'Autorità competente, acquisito l'esito della Conferenza di Servizi, conclude entro trenta giorni il procedimento con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'[articolo 13 legge regionale n. 40/2009](#).

(23) Articolo così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Istruttoria. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e ss.mm.ii. 2. La Conferenza di Servizi viene indetta dall'Autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento della domanda; ad essa partecipano le Amministrazioni e gli Enti interessati nonché le Autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri: a) valutazione di impatto ambientale per i progetti contemplati nella lettera m) dell'allegato A al [Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3](#) ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali"); b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#), e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio; c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#); d) parere del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato; e) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico; f) parere dell'Autorità di bacino ove interessata. 3. L'Autorità competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della Conferenza di Servizi, provvede all'invio di una relazione alla Regione. 4. Il competente ufficio della Regione, acquisito il parere dell'ORAE ai sensi dell'[art. 5, comma 4, lettera c\) della legge regionale n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., trasmette il parere positivo o negativo sull'autorizzazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relazione da parte dell'Autorità competente, che conclude il procedimento nei successivi dieci giorni, con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'[articolo 13 legge regionale n. 40/2009](#).».

Articolo 30 *Proroga, ampliamento e riduzione volontaria dell'area, trasferimento* ⁽²⁴⁾.

1. La domanda di proroga e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area dell'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione, nonché la domanda di trasferimento dell'autorizzazione medesima, devono essere presentate prima della scadenza al Comune competente che ne trasmetterà copia al competente Ufficio della Regione.
2. In ordine all'autorizzazione di riduzione volontaria dell'area e di trasferimento l'Autorità competente, entro trenta giorni dalla domanda, invia una relazione al competente Ufficio regionale il quale, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, fornisce motivato parere.

(24) Articolo dapprima modificato dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12* e poi così sostituito dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 30. Proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell'area, trasferimento.

1. La domanda di proroga e la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area dell'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione, nonché la domanda di trasferimento dell'autorizzazione medesima, devono essere presentate prima della scadenza al Comune competente che ne trasmetterà copia alla Regione.
2. L'Autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, procederà, all'indizione della Conferenza di Servizi solo nei casi di particolare rilevanza.
3. Entro sessanta giorni dalla domanda, ovvero entro dieci giorni dall'acquisizione delle risultanze della Conferenza di Servizi, ove indetta, l'Autorità competente invia una relazione al competente Ufficio regionale il quale, sentito l'ORAE nei casi di particolare rilevanza, fornisce motivato parere in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area e di trasferimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione.».

Articolo 31 *Decadenza e Rinuncia.*

1. Previa contestazione dei motivi di decadenza al titolare dell'autorizzazione ed assegnazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di controdeduzioni, l'Autorità competente, entro l'ulteriore termine perentorio di sessanta giorni, pronuncia con decreto la decadenza.
2. A seguito di motivata rinuncia del titolare del permesso, l'accettazione della rinuncia è pronunciata con decreto dell'Autorità competente entro il termine di sessanta giorni.

Capo IV

Cave di prestito

Articolo 32 *Disposizioni relative alle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche.*

1. L'istanza per l'autorizzazione per l'apertura delle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche è presentata alla Regione, corredata, oltre che dalle indicazioni e dagli allegati di cui all'[allegato D](#):

a) dalla documentazione attestante il requisito, in capo al richiedente, di essere attuatore dell'opera pubblica cui è finalizzato l'intervento estrattivo;

b) dall'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere;

c) dall'impegno del richiedente di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è funzionale.

2. L'autorizzazione all'intervento estrattivo è rilasciata dalla Regione, previo parere dell'ORAE, in favore dell'attuatore dell'opera pubblica con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'[articolo 13 della legge regionale n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., con la specifica prescrizione che l'utilizzazione del materiale estratto è esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica.

3. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

Articolo 33 *Adempimenti particolari.*

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica nonché titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, utilizzata come viabilità di servizio, nonché delle strutture irrigue con le quali possono interferire i lavori di coltivazione. A tal fine la società stipula apposite convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari e/o gestori delle suddette strutture.

TITOLO IV**Estrazione di inerti nel demanio fluviale****Articolo 34** *Ambito oggettivo di applicazione e finalità.*

1. Il presente titolo si applica ai procedimenti per l'autorizzazione all'estrazione di materiali inerti dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua in genere, ai sensi degli [articoli 11 e 12 della legge regionale n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle vigenti normative statali e regionali.

2. Il presente titolo persegue gli obiettivi desumibili dalle disposizioni di pianificazione contenute nel Piano di Bacino della Regione Calabria e, pertanto, potranno essere autorizzati unicamente i prelievi nei corsi d'acqua individuati a rischio molto elevato R3 ed R4 nel sopra indicato Piano.

Articolo 35 *Attività estrattive consentite.*

1. L'attività estrattiva di materiali inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è consentita esclusivamente per interventi pubblici e di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.

2. Nei casi consentiti di cui al comma 1, l'attività estrattiva è soggetta ad apposita autorizzazione sotto il profilo della manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, ai sensi del [R.D. 24 luglio 1904, n. 523](#) e ss.mm.ii. ed in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della [legge n. 183/1989](#) e ss.mm.ii.

Articolo 36 *Modalità per la presentazione della domanda.*

1. La domanda deve essere indirizzata alla Provincia di competenza in triplice copia, di cui una in regola con le leggi sul bollo, con allegata la documentazione prevista dall'[allegato E](#).

Articolo 37 *Criteri di scelta tra istanze concorrenti.*

1. Qualora nel corso del procedimento siano state ammesse ad istruttoria più istanze in concorrenza tra loro, per lo stesso tronco di corso d'acqua, la scelta sarà effettuata dall'Amministrazione stabilendo un ordine di preferenza sulla base del quantitativo di materiale inerte che si intende prelevare, in relazione a quelle che saranno le indicazioni derivanti dal sopralluogo effettuato dalla Provincia.

2. In caso di parità di prelievo, sarà preferita l'istanza presentata cronologicamente prima.

Articolo 38 *Istruttoria* ⁽²⁵⁾.

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche, sia private che pubbliche.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge.
3. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto al prelievo del materiale inerte, l'avente causa deve chiedere alla Provincia competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo i relativi oneri.
4. Accertata la completezza dell'istanza, di cui al precedente art. 36, la Provincia competente comunica l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso.
5. La Provincia competente trasmette copia dell'istanza all'Autorità di Bacino e all'ORAE per il rilascio dei rispettivi pareri.
6. La Provincia competente verifica l'istanza pervenuta ed acquisiti tutti i pareri necessari di legge, comunica al richiedente l'esito di accoglimento o diniego della stessa.

(25) Articolo così sostituito dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Istruttoria.

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche, sia private che pubbliche. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge. 3. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto al prelievo del materiale inerte, l'avente causa deve chiedere alla Provincia competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo i relativi oneri. 4. Accertata la completezza dell'istanza, la Provincia competente comunica l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso. 5. La Provincia competente verifica l'istanza, comunicando al richiedente, entro il termine di 30 giorni, sentito l'ORAE, l'esito di accoglimento o diniego della stessa. 6. La Provincia competente trasmette copia dell'istanza all'Autorità di Bacino per il rilascio del relativo titolo

abilitativo di competenza. 7. Nel caso di accoglimento dell'istanza, la ditta richiedente è invitata a presentare alla Provincia competente, entro il termine perentorio di 15 giorni, la seguente documentazione: a) autocertificazione, a firma di progettista abilitato, che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi; b) progetto esecutivo redatto secondo quanto previsto dalle "Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio di inondazione", approvato dall'Autorità di Bacino Regionale (Comitato Istituzionale Autorità di Bacino – Delib.G.R. 29 ottobre 2001, n. 13, Delib.G.R. 31 ottobre 2001, n. 900 – [Delib.C.R. 28 dicembre 2001, n. 115](#)); c) profilo idraulico del corso d'acqua interessato, riferito sia alla situazione attuale che a quella di sistemazione finale di progetto; d) documentazione fotografica della zona interessata agli interventi di prelievo. 8. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere debitamente firmati dai progettisti, ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#), i quali devono essere abilitati all'esercizio della libera professione.».

Articolo 39 *Rigetto dell'istanza.*

1. Nel caso in cui l'istanza risulti inammissibile per palese inattuabilità e/o per contrarietà al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, sarà respinta, sentito l'ORAE, con provvedimento motivato della Provincia competente.

2. Conformemente a quanto previsto all'[art. 10-bis della legge n. 241/1990](#) e ss.mm.ii., nei casi di rigetto dell'istanza, il responsabile del procedimento o l'organo competente all'emanazione del provvedimento finale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti giustificativi. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Articolo 40 *Cauzione.*

1. Al fine di garantirsi da eventuali danni ad opere, manufatti, infrastrutture esistenti e, più in generale, per fatti che possano arrecare nocumento al regime delle acque, che si verifichino durante la realizzazione dell'intervento oggetto di autorizzazione, la Provincia competente richiede, a titolo di cauzione, la costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al valore stimato dei lavori di sistemazione ambientale finale previsto nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo presentato; la cauzione deve essere costituita immediatamente prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio; la stessa verrà svincolata a conclusione delle attività di prelievo oggetto del provvedimento autorizzatorio a seguito di richiesta da parte del concessionario.

2. La cauzione sarà incamerata dalla Provincia competente per far fronte alle opere di sistemazione ambientale finale dei luoghi, in caso di inadempienza del concessionario titolare dell'autorizzazione.

Articolo 41 *Spese istruttorie e canone di autorizzazione.*

1. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento autorizzatorio, sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche ⁽²⁶⁾.

2. Il canone di autorizzazione è quantificato in euro 2,50 in ragione di ogni metro cubo di materiale inerte prelevato. Le modalità di

versamento del suddetto canone saranno regolate nel provvedimento di autorizzazione.

(26) Comma così modificato dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12*.

Articolo 42 *Provvedimento di autorizzazione.*

1. A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, viene redatta l'autorizzazione, che contiene le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Provincia concedente e il richiedente.
2. La suddetta autorizzazione è redatta sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Provincia concedente.

Articolo 43 *Durata dell'autorizzazione.*

1. Tutte le autorizzazioni di estrazione sono temporanee; la loro durata non può eccedere i novanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio.
 2. In caso di particolari condizioni meteorologiche che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione dell'attività di prelievo di che trattasi, il concessionario comunica per iscritto la sospensione dei lavori e successivamente la loro ripresa che decorrerà a far data della comunicazione, rimanendo immutato il termine di durata di cui al comma 1.
-

TITOLO V

Sistema degli incentivi

Articolo 44 *Incentivi alla Ricerca mineraria operativa.*

1. La ricerca mineraria operativa consiste:

- a) nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio;
- b) nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo, nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari;
- c) nell'elaborazione statistica dei dati geominerari e nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e minerallurgici.

2. Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni riguardanti le sostanze minerali della categoria miniere di interesse regionale e nazionale, di cui ai commi 2 e 5 dell'[articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., i quali presentino programmi di ricerca giudicati idonei dalla Regione, sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese afferenti:

- a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
- c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti alla attività di ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e ammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

3. Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca. Dal computo delle spese indicate sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica. I contributi sono comunque ricompresi nelle intensità massime previste dalla relativa normativa comunitaria.

4. I contributi sono concessi con decreto della Regione, a seguito del parere espresso dall'ORAE.
5. La Regione controlla la rispondenza delle opere eseguite con il piano tecnico-finanziario del programma di ricerca, di cui al comma 2, nonché la congruità delle spese sostenute.
6. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dalla Regione a seguito del parere dell'ORAE.
7. Le modalità di erogazione dei contributi, in ordine ad anticipazioni, stati di avanzamento e collaudo finale dei lavori saranno regolamentate con apposito decreto della Regione.
8. Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto della Regione sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.
9. La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.
10. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.
11. Il concessionario che non provvede al pagamento, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, delle quote del recupero del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.
12. Il pagamento è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori di coltivazione autorizzata dalle competenti Autorità.

Articolo 45 *Promozione dell'innovazione tecnologica nel settore estrattivo.*

1. La Promozione dell'innovazione tecnologica ha l'obiettivo di favorire la realizzazione di programmi industriali in grado di incidere sulla competitività globale nel settore estrattivo. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività estrattive, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori, sono concesse agevolazioni alle imprese riportate nell'[allegato F](#) "Piano d'investimento per Settore Industriale Estrattivo", in accordo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono oggetto di agevolazioni progetti industriali finalizzati:

a) allo sviluppo di tecnologie innovative di settore volte alla ricerca, alla coltivazione ed alla trasformazione delle sostanze minerali;

b) allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera.

2. Gli investimenti sono riferiti fino a tre moduli relativi a innovazione tecnologica, tutela ambientale e servizi reali; gli ultimi due moduli sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate all'investimento del modulo principale di innovazione tecnologica, secondo le definizioni e i criteri di cui all'[allegato F](#).

3. Lo strumento innovativo è attuato con una procedura a sportello, la cui apertura verrà determinata con Decreto Dirigenziale di attuazione della Regione, nel quale verranno definite dettagliatamente le procedure di concessione e di erogazione, nonché di revoca del beneficio.

Articolo 46 *Promozione della formazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.*

1. Sulla base delle esigenze di qualificazione professionale che emergeranno a seguito dell'analisi dei fabbisogni, sono realizzati specifici interventi formativi o di affrancamento consulenziale e workshops - i cui destinatari sono i dirigenti, i funzionari e il personale tecnico ed amministrativo dell'Amministrazione regionale e delle

Amministrazioni Provinciali - focalizzati soprattutto sui seguenti temi: metodologie di programmazione, pianificazione e progettazione degli interventi, tecniche di gestione dei progetti, strumenti di controllo di gestione e di finanza di progetto, tecniche di monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti, metodologie e strumenti per la valutazione di impatto ambientale, sviluppo della qualità dei servizi pubblici, metodologie e strumenti per la gestione dei progetti.

2. Il sistema di azioni è definito sulla base delle funzioni e delle competenze istituzionali attribuite dalla normativa nazionale e regionale vigente alla Regione e alle Province, nell'ambito di un quadro di riferimento operativo di trasferimento delle deleghe non ancora completamente realizzato. In questo contesto, le azioni di assistenza, affiancamento e formazione completano e qualificano il processo di trasferimento delle funzioni e delle deleghe, supportando la Regione e le Province nell'acquisizione della strumentazione metodologica e tecnica per l'attuazione di tutti gli adempimenti di legge e la realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si dà attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche e la Regione Calabria stipulato a Roma il 14 Luglio 2009.

TITOLO VI

Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive-ORAE

Articolo 47 *Funzionamento dell'ORAE* ⁽²⁷⁾.

1. L'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive, di seguito denominato ORAE, ha compiti consultivi e di supporto per i casi previsti dalla [legge regionale n. 40/2009](#) e ss.mm.ii. in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali ne sia prevista la consultazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. Le strutture regionali possono chiedere all'ORAE osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attività estrattive.
3. La sede dell'ORAE è presso gli uffici del competente Dipartimento regionale.
4. Ai sensi dell'[*art. 5 comma 5 L.R. n. 40/2009*](#) e ss.mm.ii., i componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e rimangono in carica per tre anni. Il Comitato, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.
5. Al Dirigente regionale responsabile in materia di attività estrattive è attribuito il compito di esercitare l'attività di raccordo con l'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive e di convocare il Comitato Tecnico. Per lo svolgimento di tali attività, il Dirigente si avvale della Segreteria Tecnica dell'ORAE a cui funzionalmente è assegnata. Semestralmente il Dirigente Responsabile trasmetterà una relazione sulle attività espletate alla Direzione Generale del Dipartimento.
6. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Comitato Tecnico decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi della vigente normativa regionale, i quali durano in carica fino alla scadenza.
7. Alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza possono partecipare, su invito, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali che partecipano senza diritto di voto.
8. L'ORAE presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai Comuni per gli adempimenti di loro competenza, avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai Comuni siano di interesse generale, l'ORAE si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche linee guida.
9. Ai componenti del Comitato Tecnico spetta un compenso da stabilirsi con Decreto del Presidente della Giunta regionale, oltre il rimborso spese per vitto e alloggio con il trattamento spettante ai dirigenti regionali.

(27) Articolo così sostituito dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «Art. 47. Funzionamento dell'ORAE. L'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive, di seguito denominato ORAE, ha compiti consultivi e di supporto per i casi previsti dalla *legge regionale n. 40/2009* e ss.mm.ii. in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali ne sia prevista la consultazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. 2. Le strutture regionali possono chiedere all'ORAE osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attività estrattive. 3. La sede dell'ORAE è presso gli uffici del competente Dipartimento regionale. 4. Ai sensi dell'*art. 5 comma 5 L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii., i componenti dell'ORAE sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e rimangono in carica per tre anni. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate. 5. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente provvede alla nomina del Segretario e del relativo sostituto scegliendoli tra i collaboratori in servizio del competente Dipartimento regionale. 6. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'ORAE decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi della vigente normativa regionale, i quali durano in carica fino alla scadenza dell'ORAE. 7. Il Segretario invita a partecipare alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali, che partecipano senza diritto di voto. 8. Il Settore regionale competente in materia di attività estrattiva fornisce al Segretario dell'ORAE la documentazione dallo stesso richiesta. 9. L'ORAE presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai Comuni per gli adempimenti di loro competenza, avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai Comuni siano di interesse generale, l'ORAE si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche linee guida. 10. Ai componenti dell'ORAE spetta un compenso da stabilirsi con Decreto del Presidente della Giunta regionale, oltre il rimborso spese per vitto e alloggio con il trattamento spettante ai dirigenti regionali.».

Articolo 48 *Modalità e termini per le istruttorie di competenza* ⁽²⁸⁾.

1. Il Comitato Tecnico si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica.
2. La Segreteria tecnica in relazione all'ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno.
3. Il Comitato Tecnico è convocato, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere, altresì, l'ordine del giorno della seduta e l'elenco nominativo degli invitati ai sensi dell'art. 47.
4. Le riunioni del Comitato Tecnico, nei casi in cui debba rilasciare pareri, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
5. La votazione è palese, ponendosi a verbale le eventuali dichiarazioni di voto.
6. Il parere del Comitato Tecnico è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione è pervenuta alla Segreteria tecnica.

(28) Articolo così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 48. Modalità e termini per le istruttorie di competenza. 1. L'ORAE si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte del Settore competente in materia di attività estrattive. 2. La Segreteria tecnica di cui all'[art. 5 comma 6 L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., in relazione all'ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno. 3. L'ORAE è convocato dal Segretario, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere, altresì, l'ordine del giorno della seduta e l'elenco nominativo degli invitati ai sensi dell'[art. 47](#). 4. Le riunioni dell'ORAE, nei casi in cui debba rilasciare pareri, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 5. La votazione è palese,

ponendosi a verbale le eventuali dichiarazioni di voto. 6. Il parere dell'ORAE è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione è pervenuta presso la Segreteria tecnica.».

Articolo 49 *Sistema Informativo delle Attività Estrattive.*

1. L'ORAE gestisce il Sistema Informativo Territoriale delle Attività Estrattive (SITRAE) che costituisce il catasto delle attività minerarie, in esercizio e dismesse, indica le caratteristiche minerarie, geologiche, paesaggistiche ed ambientali della singola attività mineraria, raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive ed agli Enti decentrati, Comuni e Province.
2. L'ORAE provvede all'aggiornamento del SITRAE, elemento propedeutico ed essenziale e strumento per l'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), attraverso le competenti strutture che gestiscono la rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.
3. L'ORAE esprime il parere sugli aggiornamenti del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

TITOLO VII

Siti estrattivi dismessi

Articolo 50 *Programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.*

1. La Regione, in applicazione delle competenze attribuite, e in coerenza con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) previsto dall'[articolo 6 della L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., predispone il programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, quale strumento indispensabile per promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione

dismesse, nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività e con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella estrattiva, nonché quale strumento di supporto alla disciplina dello svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva, al fine di coniugare la corretta utilizzazione delle risorse minerarie, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio.

2. Le Province ed i Comuni, al fine di accelerare la predisposizione del programma di recupero ambientale dei siti dismessi, dovranno predisporre la lista degli stessi siti presenti sul proprio territorio entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 51 *Procedure per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.*

1. Le attività estrattive hanno influenza sull'ambiente e sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'assetto idrogeologico (acque sotterranee), l'assetto idraulico (acque superficiali); il paesaggio ed il territorio, con particolare riguardo alle aree protette.

2. Lo strumento fondamentale, che dovrà essere predisposto in sinergia dai Dipartimenti regionali Attività Produttive e Politiche dell'Ambiente, è il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, che farà parte integrante del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

3. Il PRAE contiene la perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili, la localizzazione degli impianti connessi, le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva, le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili e le relative norme tecniche.

4. In ragione dell'interesse storico, sociale e culturale dell'attività estrattiva svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti estrattivi dismessi, la Regione,

attraverso l'accertamento dei giacimenti, effettuato dal Comune con modalità stabilite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):

a) individua (cfr. [articolo 6 L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii.), i siti estrattivi dismessi e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali, con particolare riferimento allo stato dei luoghi dell'area dell'attività estrattiva dismessa e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e di pianificazione generale, provinciale o regionale, ivi compreso il Piano del Parco, per interventi in aree protette; la qualità e le caratteristiche della vegetazione presente; la presenza di manufatti, impianti, attrezzature e materiali abbandonati; l'estensione dell'area e la quantità dei volumi dei materiali rimossi interessati dall'attività di cava; la cubatura del giacimento prevista da eventuali interventi di riattivazione o re inserimento o recupero ambientale;

b) adotta adeguate misure di tutela e conservazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

c) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;

d) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

e) ⁽²⁹⁾;

f) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei luoghi e degli immobili ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;

g) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi;

h) indirizza e coordina gli interventi sui siti estrattivi dismessi di competenza degli Enti locali, al fine dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa, dell'applicazione delle più moderne tecnologie, della minimizzazione degli impatti ma anche della divulgazione della politica ambientale del sito, con conseguente miglioramento del contesto in cui il sito è inserito e del suo rapporto con la popolazione locale;

i) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, nonché eventuali elementi di archeologia industriale o

documentale della storia e della cultura mineraria di interesse tecnico-scientifico e storico-culturale, quali, ad esempio, le cave del marmo verde di Gimigliano (CZ).

5. Dopo il censimento dei siti estrattivi dismessi, la Giunta regionale, su proposta congiunta dei Dipartimenti Attività Produttive e Politiche dell'Ambiente, inserisce i siti dismessi in un apposito elenco distinto per tipologie di intervento:

a) inserimento in un piano programmatico di recupero e valorizzazione culturale, scientifica e turistico-ricreativa, se il sito presenta valori storici, sociali e culturali;

b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante;

c) definizione ed attuazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del sito che, secondo il principio "Chi inquina paga", saranno a carico del proprietario del sito o del concessionario, secondo direttive e prescrizioni rilasciate dal Comune competente ⁽³⁰⁾.

6. I siti estrattivi dismessi, al pari dei siti minerari e di cava, sono disciplinati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

(29) NDR: La lettera e) non è riportata nel Bollettino Ufficiale.

(30) Lettera così modificata dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#).

Articolo 52 *Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.*

1. Per le finalità di cui all'[articolo 29 della L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente legati alle attività minerarie, già dismesse, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi anche agli interventi previsti in materia dalle leggi comunitarie e nazionali.

2. Per promuovere l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione può concedere finanziamenti agli Enti locali interessati per studi o progettazione di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 31 L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii.

3. I contributi di cui al comma 2 dell'[art. 29 L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii. sono concessi, sentito l'ORAE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, sulla base delle modalità e dei criteri, che tengono conto in particolare della rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale ed ai fini dello sviluppo locale, fissati con specifico bando annuale del Dipartimento Attività Produttive fino ad un massimo del 60 per cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 53 *Sanzioni ed oneri per la messa in sicurezza.*

1. Il regime sanzionatorio per chi violi la normativa europea, nazionale e regionale in materia di attività estrattive è:

a) Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento l'Autorità competente provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dall'Autorità competente ⁽³¹⁾.

b) Nel caso di inosservanza del progetto di escavazione o delle prescrizioni di cui al titolo abilitativo, è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con l'obbligo a carico

dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza del progetto di escavazione abbia determinato danni ambientali, si procede con le stesse modalità stabilite alla lettera sub a).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce il valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di Commercio provinciale competente.

3. La messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi che rientrano nella tipologia di cui all'[articolo 51](#) comma 5 lettera b) è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dall'Autorità competente ⁽³²⁾.

4. Qualora esista un concessionario di miniera, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti estrattivi dismessi è a carico del proprietario del suolo, secondo le prescrizioni imposte dagli uffici competenti ⁽³²⁾.

(31) Lettera così modificata dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#).

(32) Comma così modificato dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#).

TITOLO VIII

Canoni

Articolo 54 *Canoni per l'esercizio delle attività minerarie* ⁽³³⁾.

1. Il titolare del permesso di ricerca mineraria deve versare all'Autorità competente un contributo annuo rapportato alla superficie del permesso accordatogli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito l'ORAE.

2. Per le attività soggette al rilascio della concessione mineraria, il titolare deve versare all'Autorità competente un canone composto da un contributo annuo rapportato alla superficie della concessione e da un contributo rapportato alla quantità ed alla qualità dei materiali effettivamente estratti.

3. Per le attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali, di cui all'*articolo 2 lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40*, l'entità del contributo annuo da corrispondersi all'autorità competente è stabilita nella misura risultante dalla normativa regionale vigente.

4. Il versamento del contributo annuo rapportato alla superficie deve avvenire, per la prima annualità, prima del rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; per le annualità successive alla prima, anticipatamente alla data di decorrenza del provvedimento.

5. Il contributo, dovuto ai sensi degli *artt. 9 e 18 della L.R. n. 40/2009*, relativo alla produzione, che sarà dedotta dalla perizia giurata di cui al successivo art. 58, dovrà essere versato in sede di consuntivo sull'effettivo estratto, in conformità al programma di produzione. Ricevuta la perizia giurata, l'Ente concedente provvede a calcolare l'importo del contributo ed a comunicarlo al titolare dell'attività mineraria, il quale provvederà al pagamento entro il primo semestre dell'anno successivo. Il versamento del contributo di cui all'*art. 18 della L.R. n. 40/2009* dovrà essere effettuato dal titolare dell'autorizzazione, nelle proporzioni previste, direttamente ai soggetti beneficiari.

6. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi comporta:

a) l'aumento del canone in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del canone in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del canone in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

7. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), l'Autorità competente, dispone la sospensione delle attività e l'adozione dei

successivi provvedimenti di cui agli artt. 17 e 31 del presente regolamento, provvedendo, altresì, alla riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, fatta salva l'ulteriore tutela giurisdizionale per eventuali danni e/o pregiudizi.

(33) Articolo dapprima modificato dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12* e poi così sostituito dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 54. Canoni per l'esercizio delle attività minerarie. 1. Il titolare del permesso di ricerca deve versare all'Autorità competente un contributo annuo rapportato alla superficie del permesso accordatogli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito l'ORAE.

2. Per le attività soggette al rilascio della concessione mineraria, il titolare deve versare all'Autorità competente un canone composto da un contributo annuo rapportato alla superficie della concessione e da un contributo rapportato alla quantità ed alla qualità dei materiali effettivamente estratti.

3. Per le attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali, di cui all'*articolo 2 lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40*, l'entità del contributo annuo da corrispondersi all'autorità competente è stabilita nella misura risultante dalla normativa regionale vigente.

4. Il versamento del contributo annuo rapportato alla superficie deve avvenire, per la prima annualità, entro trenta giorni dal rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; per le annualità successive alla prima, anticipatamente alla data di decorrenza del provvedimento. Il contributo, rapportato alla produzione che dovrà essere dedotta dalla perizia giurata di cui al successivo *art. 58*, dovrà essere versato in sede di consuntivo sull'effettivo estratto, in conformità al programma di produzione, entro il primo semestre dell'anno successivo.

5. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi comporta:

a) l'aumento del canone in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del canone in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del canone in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

6. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), l'Autorità competente, dispone la sospensione delle attività e l'adozione dei successivi provvedimenti, provvedendo, altresì, alla riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, fatta salva l'ulteriore tutela giurisdizionale per eventuali danni e/o pregiudizi.

7. Il versamento del contributo per il recupero ambientale di cui all'[art. 18 della L.R. n. 40/2009](#), rapportato alla produzione che dovrà essere dedotta dalla perizia giurata di cui al successivo [art. 58](#), dovrà essere effettuato dal titolare dell'autorizzazione, nelle proporzioni previste, direttamente ai soggetti beneficiari.».

TITOLO IX

Controllo e ispezione per le attività estrattive

Articolo 55 *Funzione di controllo tecnico-amministrativo per le attività estrattive.*

1. L'attività di controllo e vigilanza, di cui al titolo IV della [legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., concerne la verifica dei programmi dei lavori, nonché di sistemazione finale e di riqualificazione ambientale previsti, e della regolare esecuzione degli stessi conformemente al progetto approvato. Sono, altresì, oggetto dell'attività di vigilanza, le eventuali prescrizioni impartite con la concessione o con l'autorizzazione ed il controllo delle superfici oggetto dell'attività mineraria e dei volumi estratti.

2. Le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività estrattiva, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni della concessione o dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, di seguito indicati Autorità di vigilanza, rispettivamente per miniere e cave.

3. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici della concessione o dell'area autorizzata di cava e ai capisaldi di cui all'[articolo 57](#) e allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate di cui all'[articolo 58](#), comma 2. Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori capisaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attività e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione.

4. Le attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno semestrale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva.

5. Ai sensi dell'[articolo 19, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., le operazioni di accertamento e/o le verifiche di cui al comma 1 sono a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione e sono effettuate tramite il personale, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione dal titolare dell'attività mineraria, giudicati adeguati dai funzionari addetti alla vigilanza.

Articolo 56 *Funzione di ispezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività estrattive.*

1. Le funzioni di ispezione e vigilanza sulle norme di polizia delle cave e delle miniere di cui al [D.P.R. n. 128/1959](#), e successive modificazioni, sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza. Nello svolgimento delle funzioni suddette, ai sensi del [D.P.R. n. 128/1959](#) e del [D.Lgs. n. 624/1996](#), i funzionari addetti alla vigilanza sono ufficiali di polizia giudiziaria.

2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno annuale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva. A tal fine viene istituito uno specifico capitolo nel Bilancio provinciale per il funzionamento delle attività di ispezione e vigilanza nel quale affluiscono risorse ripartite a valere su una quota del capitolo di cui all'[art. 31 della legge regionale n. 40/2009](#) e ss.mm.ii.

3. L'Autorità di vigilanza, per le funzioni di cui al comma 1 ed al comma 2, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e Amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia.
4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della ASP competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'[art. 3, D.Lgs. n. 624/1996](#).
5. Il direttore della miniera o della cava e, in subordine, il personale di sorveglianza, sono responsabili ai sensi della [L. n. 624/96](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 57 *Capisaldi* ⁽³⁴⁾.

1. I vertici che individuano il perimetro di qualsiasi titolo minerario devono essere materializzati con idonei capisaldi permanenti di riferimento, per i quali devono essere fornite anche le relative monografie.
2. Il titolare dell'attività mineraria è tenuto ad apporre ulteriori capisaldi di riferimento georeferenziati per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione nel rispetto delle previsioni progettuali e di eventuali prescrizioni impartite. I capisaldi georeferenziati sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario ad individuare i vertici del perimetro dell'area della coltivazione mineraria; nel caso in cui la coltivazione mineraria venga condotta per fasi o lotti, altri capisaldi permanenti saranno posti per la loro identificazione. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area estrattiva nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione ⁽³⁵⁾.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione il posizionamento, da eseguirsi con tecnologia GPS, ed il numero dei capisaldi di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere approvati, dai funzionari

incaricati del procedimento, con apposito verbale al quale saranno allegate le richieste cartografie e monografie ⁽³⁶⁾.

4. Le disposizioni relative al comma 2 non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'[articolo 2, lettera b\) della legge della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.

(34) Articolo così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 57. Capisaldi. 1. Il titolare dell'attività mineraria, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto ad apporre capisaldi di riferimento georeferenziati dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione nel rispetto delle previsioni progettuali e delle eventuali prescrizioni impartite dai funzionari incaricati della vigilanza. Il posizionamento ed il numero dei capisaldi di riferimento dovrà essere approvato dai funzionari addetti alla vigilanza con apposito verbale e dovrà essere eseguito con tecnologia satellitare G.P.S. (Global Positioning System). 2. I capisaldi georeferenziati di cui al comma 1 sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario, comunque non inferiore a sei, a individuare i vertici del perimetro del titolo minerario e dell'area della coltivazione mineraria; nel caso in cui la coltivazione mineraria venga condotta per fasi o lotti, altri capisaldi permanenti saranno posti per la loro identificazione. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area di cava nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione. 3. Le disposizioni relative all'apposizione di capisaldi non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'[articolo 2, lettera b\), della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.».

(35) Comma così modificato dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#).

(36) Comma così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#) e dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «3. Tutti i capisaldi di riferimento, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere approvati con apposito verbale dai funzionari incaricati del procedimento e le relative misurazioni dovranno essere eseguite con tecnologia satellitare G.P.S. (Global Positioning System).».

Articolo 58 *Rilievo periodico-Perizia Giurata* ⁽³⁷⁾.

1. Il titolare dell'attività mineraria fa eseguire con cadenza annuale al 31 dicembre, a suo carico e spese, secondo le disposizioni dell'Ente concedente, il rilievo topografico di dettaglio dei cantieri di coltivazione, con strumenti satellitari (sistema G.P.S.) o con le modalità della topografia classica (stazioni totali), presenta e sottoscrive con il Direttore dei Lavori perizia giurata di cui al successivo comma 2 ⁽³⁸⁾

2. Il Direttore dei Lavori dell'attività mineraria, sulla base del rilievo annuale dell'attività di coltivazione di cui al comma 1, predispone la perizia giurata contenente:

a) la descrizione delle modalità di esecuzione del rilievo di dettaglio di cui al comma 1, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la ricostruzione del modello dei fronti di coltivazione;

b) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;

c) la quantità di minerale estratto nell'anno, cui si riferisce la perizia, come risultante dal calcolo dei volumi;

d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali, inerti e essenze arboree utilizzati per le attività di sistemazione finale e riqualificazione ambientale eseguite nel periodo.

3. La perizia giurata dovrà contenere, altresì, i seguenti documenti tecnici:

a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei capisaldi di riferimento;

b) la/e planimetria/e a curve di livello dello stato attuale di avanzamento, alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le aree di escavazione, le aree di sistemazione finale e le aree di riqualificazione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento; sulla/e stessa/e planimetria/e sono riportate le tracce delle sezioni;

c) le sezioni topografiche;

d) il calcolo dei volumi di cui comma 2, lettera e), estratti nell'anno cui si riferisce il rilievo.

4. L'Ente concedente, ricevuta la documentazione di cui ai commi 2 e 3 può disporre controlli a campione sui cantieri minerari interessati per le opportune verifiche che, in caso di esito negativo, oltre quanto previsto in materia civile e penale, possono comportare l'avvio delle procedure di cui al successivo [art. 59](#) ⁽³⁸⁾.

5. Le spese relative alla visita periodica e degli eventuali accertamenti richiesti sono a carico del titolare dell'attività estrattiva.

6. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'[articolo 2, lettera b\) della legge della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., per le quali la quantità estratta verrà attestata tramite una perizia giurata.

(37) Articolo così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 58. Rilievo periodico - Perizia Giurata. 1. Il titolare dell'attività mineraria esegue con cadenza annuale, a suo carico e spese, secondo le disposizioni dell'Autorità di vigilanza, il rilievo topografico di dettaglio, con strumenti satellitari (sistema G.P.S.) o con le modalità della topografia classica (stazioni totali), dei cantieri di coltivazione, presenta e sottoscrive la perizia giurata di cui al successivo comma 2. 2. Il Direttore dei Lavori dell'attività mineraria, sulla base del rilievo annuale dell'attività di coltivazione di cui al comma 1, predispone una perizia giurata alla quale è allegata la relazione che contiene: a) la descrizione delle modalità di esecuzione del rilievo di dettaglio di cui al comma 1, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la ricostruzione del modello dei fronti di coltivazione; b) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto; c) la quantità di minerale estratto nell'anno, cui si riferisce la perizia, come risultante dal calcolo dei volumi; d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali, inerti e essenze arboree utilizzati per le attività di sistemazione finale e riqualificazione ambientale eseguite nel periodo. 3. Alla perizia giurata sono allegati, altresì, i seguenti documenti tecnici: a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei capisaldi di riferimento; b) la/e planimetria/e a curve di livello dello stato attuale di avanzamento, alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le aree di escavazione, le aree di sistemazione finale e le aree di riqualificazione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento; sulla/e

stessa/e planimetria/e sono riportate le tracce delle sezioni; c) le sezioni topografiche; d) il calcolo dei volumi di cui comma 2, lettera c), estratti nell'anno cui si riferisce il rilievo. 4. L'Autorità di vigilanza, ricevuta la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può disporre controlli a campione sui cantieri minerari interessati per le opportune verifiche che, in caso di esito negativo, oltre quanto previsto in materia civile e penale, possono comportare l'avvio delle procedure di cui al successivo [art. 59](#). 5. Le spese relative alla visita periodica e degli eventuali accertamenti richiesti sono a carico del titolare dell'attività estrattiva. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'[articolo 2, lettera b\), della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii.».

(38) Comma così modificato dall'allegato al [Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7](#).

Articolo 59 *Sospensione e Decadenza della Attività Mineraria.*

1. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di vigilanza, dispone la sospensione del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, qualora:

a) venga riscontrata l'inosservanza delle norme della [legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi oggetto della convenzione;

b) venga riscontrata la difformità dal progetto approvato;

c) non vengano adottati i provvedimenti imposti in sede di sopralluogo dall'Autorità di vigilanza.

2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività.

3. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di Vigilanza, dichiara la decadenza del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, qualora:

- a) il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;
- b) sia inutilmente decorso il termine assegnato per gli adempimenti ai sensi del comma 2.

Articolo 60 *Revoca del titolo minerario.*

1. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di Vigilanza, dispone la revoca del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, in caso:

- a) di gravi e reiterate inosservanze delle norme della [legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi oggetto della convenzione;
- b) di inutile decorso dei termini fissati dall'Autorità di controllo e di vigilanza, come indicato all'[articolo 59](#) commi 2 e 3.

TITOLO X

Regime transitorio

Articolo 61 *Procedura transitoria dalla previgente normativa e disciplina della fase transitoria fino all'entrata in vigore del PRAE ⁽³⁹⁾.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la domanda concernente l'autorizzazione per l'apertura di nuove attività estrattive prevista all'[articolo 26 della L.R. n. 40/2009](#) è indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, se si tratta di apertura di nuova cava, alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, se si tratta del rilascio di una nuova concessione mineraria.

2. La documentazione da allegare alla domanda di conferimento di concessione mineraria è quella prevista all'allegato B; per le acque minerali e termali la documentazione da allegare è quella dell'allegato B1. La documentazione da allegare alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è quella prevista all'allegato D.
3. L'interesse pubblico comunale o sovracomunale, di cui all'[articolo 26 della L.R. n. 40/2009](#), deve essere esplicitato in un'apposita relazione tecnico-economica, da allegare alla documentazione progettuale di cui al comma 2, che illustri l'intervento estrattivo; in particolare dovrà almeno contenere: indagine di mercato sulla domanda del materiale considerato nella domanda in riferimento al quadro socio-economico nel quale si inserisce l'iniziativa, un'analisi delle ricadute economiche/occupazionali nel territorio interessato. Particolare valore assume l'iniziativa che preveda l'utilizzo del materiale estratto per la realizzazione di importanti opere pubbliche.
4. L'Ente titolare del procedimento procede alla istruttoria ai sensi dell'[articolo 13](#), per la concessione mineraria, e dell'[art. 29 commi 1 e 2](#), per l'autorizzazione di apertura di nuova cava.
5. Ultimate le procedure istruttorie, l'Ente competente trasmette, in caso di esito favorevole, tutta la documentazione al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria il quale, proporrà alla Giunta Regionale Delibera di approvazione o concessione. Ad approvazione avvenuta, il Dipartimento trasmetterà l'atto alle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente per l'acquisizione del proprio parere vincolante. Acquisiti i pareri l'autorizzazione o la concessione verrà notificata al soggetto interessato, all'Ente competente e pubblicata sul BUR Calabria ⁽⁴⁰⁾.
6. Per l'apertura di nuove attività estrattive, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, si applica la procedura prevista nei precedenti commi 1, 4 e 5. La documentazione da allegare alla domanda rimane quella prevista dal regime previgente.
7. L'ampliamento di attività estrattive è autorizzato dall'Ente competente, previo parere dell'ORAE. Le domande trasmesse dopo l'entrata in vigore del Regolamento devono contenere la documentazione di cui al precedente comma 2.

8. L'attività estrattiva in corso, regolarmente autorizzata o concessa in base al regime previgente all'entrata in vigore della [L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione o concessione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

9. Per le attività estrattive in corso di cui al comma 8, ai fini del versamento del canone per il recupero ambientale di cui all'[art. 18 della L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii. per le attività di cave, e del canone di cui all'art. 54 del presente Regolamento per le attività di miniera, il titolare dell'autorizzazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, trasmette al Comune competente ed alla Regione un rilievo topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Entro lo stesso termine di tre mesi, l'Amministrazione competente aggiorna la garanzia fideiussoria relativa alle opere di recupero ambientale di cui all'[art. 14 L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigenti. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata e delle ricevute di versamento dei canoni dovuti vengono trasmesse al Settore regionale competente in materia di attività estrattive entro novanta giorni.

10. La proroga di attività estrattive è autorizzata dall'Ente competente, previo parere dell'ufficio regionale. Le domande trasmesse dopo l'entrata in vigore del Regolamento devono contenere la documentazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento. La documentazione allegata alla domanda di proroga dovrà essere presentata nel rispetto della normativa vigente ⁽⁴⁰⁾.

11. Per le istanze presentate prima della pubblicazione della [L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii. e non ancora autorizzate, il provvedimento di autorizzazione è quello previsto dalla succitata legge regionale e dal presente regolamento

12. Fino all'entrata in vigore del PRAE, per la riattivazione o per gli interventi di messa in sicurezza di attività minerarie dismesse si applicano le disposizioni previste agli articoli 17 comma 2 e 26 comma 4 del presente regolamento ⁽⁴¹⁾.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

(39) Articolo così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 61. Procedure di transito per le istanze dalla previgente normativa. 1. Non si possono di norma rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere fino all'entrata in vigore del PRAE, secondo quanto previsto dell'[articolo 26 della L.R. n. 40/2009](#), salvo quanto stabilito al presente articolo e dall'[art. 25 della L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, l'apertura di nuove attività nel settore estrattivo, in assenza di PRAE, può essere autorizzata e/o concessa dalla Giunta regionale solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività estrattive ed ambiente, e previo parere dell'ORAE, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi. Ove l'interesse sovracomunale sia sussistente, le attività estrattive possono essere esercitate in zone compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zone agricole non vincolate. Tale autorizzazione e/o concessione ha durata non superiore a tre anni. 3. L'apertura di nuove attività estrattive per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale di attuazione è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale nel rispetto del presente regolamento. L'autorizzazione non può avere durata superiore a dieci anni. 4. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento di attuazione è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzato dalla Giunta regionale, previo parere dell'ORAE per un massimo di cinque anni. 5. L'attività estrattiva in corso, regolarmente autorizzata e/o concessa in base al regime previgente all'entrata in vigore della [L.R. 5 novembre 2009, n. 40](#) prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione e/o concessione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento. 6. Per le attività estrattive in corso di cui al comma 5, ai fini della prestazione della garanzia fideiussoria prevista dalla convenzione di cui all'[art. 14 L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii., nonché per il versamento del canone per il recupero ambientale di cui all'[art. 18 della L.R. n. 40/2009](#) e ss.mm.ii. per le attività di cave, e del canone di cui all'[art. 54](#) del presente Regolamento per le attività di miniera, il

titolare dell'autorizzazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, trasmette al Comune competente ed alla Regione un rilievo topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Entro lo stesso termine di tre mesi, l'Amministrazione competente aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le attività estrattive in esercizio sulla base del prezzario regionale delle opere ed i lavori pubblici vigenti. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata e delle ricevute di versamento dei canoni dovuti vengono trasmesse al Settore regionale competente in materia di attività estrattive entro novanta giorni. 7. La proroga delle attività estrattive per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzato dalla Giunta regionale, previo parere dell'ORAE per un massimo di tre anni.».

(40) Comma così modificato dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*.

(41) Comma aggiunto dall'allegato al *Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7*.

Allegato A ⁽⁴²⁾

Domanda di conferimento del permesso di ricerca da presentare all'autorità competente

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;

f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca e per l'eventuale recupero ambientale.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHF) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRFS9-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli;

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal [*D.P.R. n. 445/2000*](#) e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 programma dei lavori;

2.2 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;

2.3 studio geologico, idrogeologico, geominerario, geotecnico e/o geomeccanico;

2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del [*D.Lgs. n. 117/2008*](#), ove previsto;

2.5 scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività di ricerca;

2.6 programma di ricerca così costituito:

2.6.1 relazione tecnico-economica;

2.6.2 corografia generale alla scala 1:25000 od altra idonea scala almeno in formato A3 con indicati l'area oggetto del permesso di ricerca, altre attività minerarie in esercizio o dismesse e i confini comunali;

2.6.3 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati del permesso di ricerca che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa;

2.6.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni dell'area del permesso di ricerca contenente il piano particellare delle proprietà interessate, i vertici ed il perimetro;

2.6.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

2.6.6 planimetria e sezioni della situazione esistente;

2.6.7 planimetria e sezioni di progetto;

2.6.8 planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;

2.6.9 documentazione fotografica;

2.7 progetto di recupero ambientale, ove richiesto, così costituito:

2.7.1 relazione tecnica;

2.7.2 planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;

2.7.3 disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;

2.7.4 computo metrico estimativo;

2.8 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal [D.Lgs. n. 624/1996](#);

2.9 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso concernente:

2.9.1 le capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

2.9.2 i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

2.9.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

2.9.4 idonee referenze bancarie;

2.9.5 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'[articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624](#).

(42) Allegato così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#).

Allegato B ⁽⁴³⁾

Domanda di conferimento di concessione di coltivazione da presentare all'autorità competente

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

a) idati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;

- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione mineraria;
- f) il periodo di tempo richiesto per le attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.2** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.3** certificazione della cancelleria dei Tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.4** certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;
- 1.5** ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la concessione concernente:

1.6.1 le capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti in concessione, con l'esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.6.2 i titoli per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

1.6.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.6.4 idonee referenze bancarie;

1.6.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.6.6 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'[articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624](#).

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal [D.P.R. n. 445/2000](#) e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;

2.2 relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti **3.1** e **4.1** del presente allegato;

2.3 relazione geologica, geotecnica, geomineraria, idrogeologica;

2.4 relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale;

2.5 piano di gestione dei rifiuti di gestione ai sensi del [D.Lgs. n. 117/2008](#), ove previsto;

2.6 computo metrico estimativo;

2.7 cartografia, documentazione fotografica ed elaborati grafici come indicato nei successivi punti **3.2** e **4.2**;

2.8 piano topografico dei lavori, ove necessario;

2.9 programma dei lavori, integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;

2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal [D.Lgs. n. 624/1996](#);

2.11 valutazione di impatto ambientale, ove prevista dal [Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3](#) e ss.mm.ii. (*"Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali"*).

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene e concerne:

3.1.1 la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;

3.1.2 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del minerale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;

3.1.3 lo stato iniziale dei luoghi;

3.1.4 il progetto e la predisposizione del cantiere estrattivo;

3.1.5 l'organizzazione del lavoro;

3.1.6 gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;

3.1.7 il progetto e la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimento logici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:

a) determinazione degli spazi funzionali;

b) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;

c) la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;

d) l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;

e) l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;

3.1.8 il progetto e la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4;

3.1.9 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;

3.1.10 la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;

3.1.11 l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;

3.1.12 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;

3.1.13 il programma economico-finanziario contenente:

a) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;

b) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;

c) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;

- d) il personale impiegato;
- e) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
- f) il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

3.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno di formato A3, con indicati l'area oggetto di concessione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

3.2.2 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell'area di concessione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

3.2.3 cartografia, limitatamente all'area stessa, del QTR con valenza paesaggistica, piani territoriali paesistici (FTP) e dei Piani Territoriali Provinciali generali (PTP), ove esistenti;

3.2.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di concessione, le fasi ed il lotto di coltivazione;

3.2.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

3.2.6 planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1:5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e capisaldi di riferimento;

3.2.7 planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia con termine in scala 1:2.000 o 1:5.000 con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione e traccia delle sezioni;

3.2.8 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;

3.2.9 sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;

3.2.10 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

3.2.11 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;

3.2.12 planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

3.2.13 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

3.2.14 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

3.2.15 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene:

4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di tre anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;

4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sesti d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

(43) Allegato così sostituito dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12*.

Allegato B1 ⁽⁴⁴⁾

Domanda di conferimento di concessione di coltivazione per lo

sfruttamento del giacimento di acque minerali naturali e termali; risorse geotermiche

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di sostanza minerale da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
- f) il periodo di tempo richiesto per l'attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1** certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4** certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la concessione concernente:

1.6.1 le capacità tecnico economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti in concessione;

1.6.2 i titoli per l'attività estrattiva precedentemente intestati all'impresa richiedente;

1.6.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.6.4 idonee referenze bancarie;

1.6.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.6.6 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'[*articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624.*](#)

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal [*D.P.R. n. 445/2000*](#) e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;

2.2 relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti 3.1 e 4.1 del presente allegato;

2.3 relazione geologica, geotermica, geominerale;

2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del [*D.Lgs. n. 117/2008*](#), ove previsto;

2.5 cartografia come indicato nel successivo 3.2, elaborati grafici, e documentazione fotografica;

2.6 programma dei lavori, integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;

2.7 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal [*D.Lgs. n. 624/1996*](#);

2.8 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto.

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica

Nella Relazione tecnica devono essere indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione del giacimento, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei relativi mezzi di finanziamento, oltre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Nel programma è, inoltre, indicata la portata di concessione richiesta per singolo pozzo, motivando la percentuale di sfruttamento compatibile rispetto alla portata d'esercizio.

La relazione tecnica contiene inoltre:

3.1.1 caratteristiche idro-geochimiche dell'area;

3.1.2 ubicazione piano-altimetrica e caratteristiche stratigrafiche e di condizionamento del/i pozzo/i, con esplicito riferimento alle caratteristiche della profondità e potenza termica (per ogni pozzo);

3.1.3 prova di portata con diagrammi delle corrispondenti reazioni del livello di falda e delle temperature;

3.1.4 dimostrazione, tramite idonei elaborati tecnici della non interferenza degli emungimenti previsti con falde sfruttate a scopo termale terapeutico o con altri pozzi e/o sorgenti in esercizio collocati nelle aree circostanti;

3.1.5 descrizione delle aree, strutture ed edifici interessati;

3.1.6 caratteristiche dell'impianto di eduazione e collocazione dei misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta (per ogni pozzo);

3.1.7 descrizione degli impianti di utilizzazione;

3.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno in formato A3, con indicazione del perimetro dell'area di concessione con i vertici numerati, del/i pozzo/i, delle altre attività minerarie in esercizio o dismesse e dei confini comunali;

3.2.2 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 con l'indicazione:

- a) dei vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico;
- b) dei lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa;
- c) delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all'interno dell'area in concessione e nelle immediate vicinanze;
- d) dell'esatta ubicazione dei punti di prelievo, con riferimenti fissi e quotati, e con indicazione delle coordinate UTM33-WGS84;
- e) dell'ubicazione dello stabilimento di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici se esistenti;
- f) della viabilità esistente e di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque;

3.2.3 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di concessione;

3.2.4 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati.

4 PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di sfruttamento programmate comportano sull'ambiente.

(44) Allegato così sostituito dall' *allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12*.

Allegato C ⁽⁴⁵⁾

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava, indirizzata e presentata al comune territorialmente competente

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiale o di materiali di cava da ricercare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale territorialmente competente dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli.

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal [D.P.R. n. 445/2000](#) e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 programma dei lavori;

2.2 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;

2.3 studio geologico, idrogeologico, geominerario, geotecnico e/o geomeccanico;

2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del [D.Lgs. n. 117/2008](#), ove previsto;

2.5 scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività di ricerca;

2.6 programma di ricerca così costituito:

2.6.1 relazione tecnico-economica;

2.6.2 corografia generale alla scala 1:25000 od altra idonea scala almeno in formato A3 con indicata l'area oggetto del permesso di ricerca, altre attività minerarie in esercizio o dismesse e i confini comunali;

2.6.3 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati del permesso di ricerca che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa;

2.6.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni del permesso di ricerca contenente il piano parti celi are delle proprietà interessate e il perimetro ed i vertici del permesso dell'area di ricerca;

2.6.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

2.6.6 planimetria e sezioni della situazione esistente;

2.6.7 planimetria e sezioni di progetto;

2.6.8 planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;

2.6.9 documentazione fotografica;

2.7 progetto di recupero ambientale, ove richiesto, così costituito:

2.7.1 relazione tecnica;

2.7.2 planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;

2.7.3 disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;

2.7.4 computo metrico estimativo;

2.8 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal [*D.Lgs. n. 624/1996*](#);

2.9 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso concernente:

2.9.1 le capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

2.9.2 i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

2.9.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

2.9.4 idonee referenze bancarie;

2.9.5 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'[articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624](#).

(45) Allegato così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#).

Allegato D ⁽⁴⁶⁾

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di materiali di cava, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) I dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiale o di materiali di cava da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
- f) il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per la sistemazione finale.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.7 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la autorizzazione per la coltivazione dei materiali di cava concernente:

1.7.1 le capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti con l'autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.7.2 i titoli per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

1.7.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.7.4 idonee referenze bancarie;

1.7.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.7.6 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'[articolo 100, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624](#) e ss.mm.ii.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal [D.P.R. 445/2000](#) e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;

2.2 relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti **3.1** e **4.1** del presente allegato;

2.3 relazione geologica, geotecnica, geomineraria, idrogeologica;

2.4 relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale;

2.5 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del [D.Lgs. n. 117/2008](#), ove previsto;

2.6 computo metrico estimativo;

2.7 cartografia, documentazione fotografica ed elaborati grafici come indicato nei successivi punti 3.2 e 4.2;

2.8 piano topografico dei lavori, ove necessario;

2.9 programma dei lavori, integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;

2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal [D.Lgs. n. 624/1996](#);

2.11 valutazione di impatto ambientale, ove prevista dal [Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3](#) e ss.mm.ii.

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene e concerne:

3.1.1 la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;

3.1.2 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;

3.1.3 lo stato iniziale dei luoghi;

3.1.4 il progetto e la predisposizione dei cantiere estrattivo;

3.1.5 l'organizzazione del lavoro;

3.1.6 gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;

3.1.7 il progetto e la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:

3.1.7.1. determinazione degli spazi funzionali;

3.1.7.2. la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;

3.1.7.3. la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;

3.1.7.4. l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;

3.1.7.5. l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;

3.1.8 il progetto e la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4.;

3.1.9 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;

3.1.10 la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;

3.1.11 l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;

3.1.12 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;

3.1.13 il programma economico-finanziario contenente:

3.1.13.1 la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;

3.1.13.2 le previsioni di produzione media annua/giornaliera;

3.1.13.3 le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;

3.1.13.4 il personale impiegato;

3.1.13.5 la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi Fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;

3.1.13.6 il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

3.2. Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto di autorizzazione, la

localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

3.2.2 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell'area di autorizzazione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

3.2.3 cartografia, limitatamente all'area stessa, del QTR con valenza paesaggistica, piani territoriali paesistici (FTP) e dei Piani Territoriali Provinciali generali (PTP), ove esistenti;

3.2.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di autorizzazione, le fasi ed i lotti di coltivazione;

3.2.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

3.2.6 planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1:5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e capisaldi di riferimento;

3.2.7 planimetrie generati a curve di livello dello stato attuale dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia conterminale in scala 1:2.000 o 1:5.000 con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione e traccia delle sezioni;

3.2.8 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;

3.2.9 sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza dei giacimento;

3.2.10 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

3.2.11 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;

3.2.12 planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

3.2.13 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

3.2.14 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

3.2.15 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene:

4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di tre anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;

4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sesti d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

(46) Allegato così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#).

Allegato E ⁽⁴⁷⁾

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti nel Demanio fluviale, indirizzata e presentata all'Autorità Provinciale competente

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:

- a) I dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione, della domanda;
- c) il tipo di materiali inerti da estrarre;
- d) l'individuazione del corpo idrico da cui si richiede l'estrazione

- e) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della estrazione;
- f) la destinazione ed uso del materiale estratto.
- g) il periodo di tempo richiesto per la estrazione di inerti.

Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria dei tribunale dai quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti dal Demanio fluviale, concernente:

1.6.1 le capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di estrazione di inerti richiesti con l'autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.6.2 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.6.3 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori; certificazione comprovante quanto previsto all'*articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624*.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dai *D.P.R. 445/2000* e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui lo stesso si inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;

2.2 relazione idrologica ed idraulica, redatta in conformità alla normativa vigente, finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;

2.3 indagine geologica, geomorfologica e sedimentologica finalizzata, per tutto il tratto d'asta d'influenza, all'individuazione alla classificazione e localizzazione dei processi morfodinamici in atto con particolare riferimento ai processi in alveo, alla stabilità delle sponde, ai fenomeni di frana attivi o quiescenti, alla definizione delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti;

2.4 studio, da visualizzare su cartografia a scala adeguata, per la valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;

2.5 relazione illustrativa della vegetazione e della fauna fluviale e ripariale presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con valutazione degli effetti indotti dal prelievo;

2.6 raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto, allo stato di progetto e, ove esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;

2.7 qualora nelle zone oggetto di intervento e per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento, siano presenti opere d'arte o manufatti, è opportuno procedere alla loro identificazione ed alla realizzazione della simulazione degli eventuali effetti che l'intervento può produrre sugli stessi;

2.8 documentazione attestante le finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto e le conseguenti modalità esecutive prescelte;

2.9 rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;

2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal [D.Lgs. n. 624/1996](#).

2.11 piano di gestione dei rifiuti di gestione ai sensi del [D.Lgs. n. 117/2008](#).

(47) Allegato così sostituito dall' [allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12](#).

Allegato F

Piano d'investimento per settore industriale estrattivo

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

1.2 I soggetti beneficiari devono avere un'unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della Richiesta di intervento.

2. ATTIVITÀ AMMESSE ALL'INTERVENTO

Sono ammessi all'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

Estrazione di minerali (classificazione ATECO 2007: B "estrazione di minerali da cave e miniere"), con le seguenti esclusioni:

1. "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" 10.1
2. (classificazione ATECO 2007: codice 05.10.0)
3. "Estrazione ed agglomerazione di lignite 10.2"
4. (classificazione ATECO 2007: codice 05.20.0)
5. "Estrazione ed agglomerazione di torba" 10.3
6. (classificazione ATECO 2007: codice 08.92.0)
7. "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti) 13.10
8. (classificazione ATECO 2007: codice 07.10.0)
9. "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese) 13.20 (classificazione ATECO 2007: codice 07.29.0).

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti nei seguenti settori:

A) Innovazione tecnologica

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere sub a), b) e c);

e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) commessa per la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da Soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-Tecnologici). I Centri di ricerca privati sono quelli iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR ai sensi dell'art. 14 del D.M. 593/2000 (consultabile sul sito <http://roma.cilea.it/Sirio>), fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse;

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili alle agevolazioni, nel limite del 40% del costo dell'investimento, solo se inseriti in programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e f).

Le spese per opere murarie sono ammissibili solo per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento di cui alle lettere a), b) e c), nella misura massima del 30% del costo del programma stesso.

B) Tutela ambientale

a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;

b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;

c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;

d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;

e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;

- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;
- l) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Le spese per opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo del programma.

Gli investimenti dovranno consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie.

C) Servizi reali

- a) servizi per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni della sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime;

e) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking e per sistemi di qualità.

Gli investimenti relativi ai moduli B e C sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate al modulo A.

3.1 Tutti i beni ed i servizi devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale;
- le macchine portatili o semoventi, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale.

3.2 Sono ammissibili all'intervento agevolativo solo gli investimenti con data di avvio successiva alla delibera di concessione dell'intervento contributivo,

3.3 Sono in ogni caso esclusi:

1. veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
2. i macchinari ceduti in comodato;
3. gli investimenti di mera sostituzione;
4. i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

3.4 I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

4. OPERAZIONI AGEVOLABILI

4.1 Operazioni finanziarie effettuate da Banche o da Società di leasing finalizzate agli investimenti di cui al punto 4.3.

4.2 L'importo dell'operazione finanziaria può essere: fino al 70% dell'investimento. In nessun caso l'importo dell'operazione finanziaria può essere inferiore al 25% dei costi ammissibili.

4.3 Investimenti di importo complessivo non superiore a euro 2.000,000,00.

I beni e servizi possono essere acquisiti:

- ai sensi della [*legge 28 novembre 1965, n. 1329*](#) e s.m.;
- tramite operazioni di locazione finanziaria; per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back;
- tramite finanziamenti bancari.

5. INTERVENTO CONTRIBUTIVO

5.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

5.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario - nel limite complessivo del 15% del totale - le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina, nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

5.3 Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.

5.4 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma solo tramite bonifici bancari, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Non sono, altresì, ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad euro 500,00.

5.5 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi euro 2.000.000,00 di costo ammissibile in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a, b e c dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

5.6 Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 6.5 lo stesso viene ricondotto dall'Ente gestore a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

5.7 L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

5.8 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

5.9 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

5.10 Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento.

5.11 Sul finanziamento ammissibile è riconosciuto un contributo agli interessi pari al 100% del tasso di riferimento, ed è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento) e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

5.11-bis Sul costo dell'investimento è riconosciuto, inoltre, un contributo in conto capitale pari al 30% delle spese ammesse.

5.12 Nel caso in cui programma preveda attività di sviluppo sperimentale è riconosciuto un contributo in conto capitale aggiuntivo del pari al 10% delle spese ammesse per lo sviluppo sperimentale.

5.13 Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all'80%, mediante ricorso alla garanzia dei Confidi regionali, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo di "de minimis", a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia medesima; il contributo è pari all'80% (nel limite massimo pari ad euro 10.000,0) una tantum del costo sostenuto.

5.14 Nel caso di ricorso alla garanzia diretta (cogaranzia) al "Fondo Centrale di Garanzia", è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo di "de minimis" di un ulteriore 1% quale una tantum da calcolare sul totale delle spese ammissibili.

5.15 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

5.16 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

5.17 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

5.18 Sono esclusi:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

5.19 Per essere considerati ammissibili i costi di cui al punto 4.1 devono essere relativi ad investimenti tesi:

a. alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

b. all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

5.20 L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento.

5.21 Il contributo decorre:

- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione del 100% dell'importo finanziato ovvero agevolato;
- nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

5.22 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria, alla data di erogazione del finanziamento stesso.

5.23 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione.

5.24 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

5.25 Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della Banca o Intermediario, in unica soluzione, con valuta corrente. La richiesta di erogazione deve pervenire entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

6. PROCEDIMENTO

Il presente strumento è attuato con una procedura a sportello con apertura che verrà determinata dal Decreto Dirigenziale di attuazione dello stesso, nel quale verranno definite dettagliatamente le procedure di concessione e di erogazione, nonché di revoca del beneficio.

L.R. 5 aprile 2005, n. 11 ⁽¹⁾.

Disciplina generale in materia di attività estrattive ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 aprile 2005, n. 8.

(2) Titolo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 30 aprile 2005, n. 9.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 marzo 2006, n. 327](#).

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto della legge e finalità.

1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere da parte dei soggetti interessati, favorisce il corretto uso delle risorse nel rispetto dell'ambiente e del territorio e, in particolare, predilige la prosecuzione e l'ampliamento delle cave in esercizio ed il recupero di quelle dismesse.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione ispira la propria azione al criterio della zonazione ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge costituisce attività di cava l'attività organizzata e continuativa che comporta modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, volta all'estrazione per fini

di utilizzazione e di commercializzazione dei materiali previsti dal [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#), all'art. 2 nella II categoria.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non costituiscono attività di cava:

a) l'estrazione di materiali lapidei dal proprio fondo se utilizzati esclusivamente per la propria casa di abitazione (*e strutture annesse*) o per la realizzazione di strutture ed opere connesse con l'esercizio di attività produttive (*capannoni, locali, piazzali, muri perimetrali, ecc.*);

b) l'estrazione di materiali lapidei per la realizzazione di terrazzamenti o altre opere agricole che insistono sullo stesso fondo o fondi vicini di proprietà;

c) i movimenti di terra, gli spietramenti ed i miglioramenti fondiari, che avvengono senza utilizzazione a scopo industriale o edilizio;

d) il prelievo di pietrame, da accumuli naturali o artificiali, finalizzato a specifici interventi di recupero, restauro, manutenzione, costruzione o ricostruzione di fabbricati o opere pubbliche o private di modesta entità per i quali sia prescritto l'utilizzo di pietra locale, per quantitativi non eccedenti quanto indicato nel progetto. Non si considerano accumuli di pietrame, ai fini del presente comma, i muri a secco ⁽⁴⁾;

e) l'attività di manutenzione idraulica disciplinata dalla normativa di riferimento, regolarmente concessa.

(4) Per l'attuazione della presente lettera, vedi la [Delib.G.R. 20 settembre 2006, n. 1440](#).

Art. 3

Aree escluse dalle attività estrattive.

1. L'attività estrattiva è vietata:

a) nelle aree protette a carattere nazionale o regionale e nelle rispettive zone di protezione esterna o aree contigue ai sensi dell'art. 32 della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#);

b) nelle aree sottoposte a vincolo paesistico di valore eccezionale o elevato, fatte salve le aree ad eccezionale o elevato valore o rilievo produttivo;

c) nei siti di interesse comunitario;

d) nelle riserve MAB;

e) nelle aree archeologiche.

2. Sono escluse le attività in essere e gli ampliamenti così come previsti dall'art. 10 della presente legge.

TITOLO II

Pianificazione delle attività estrattive

Art. 4

Piano regionale delle attività estrattive.

1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato *PRAE*, è strumento generale di pianificazione delle attività estrattive. Esso ha lo scopo di individuare le aree potenzialmente utilizzabili per fini estrattivi, di seguito denominate "*Ambiti estrattivi*".

2. Il *PRAE* deve perseguire l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia dell'ambiente e territorio e delle vocazioni agricole tenendo conto dei seguenti aspetti:

a) valutazione dei fabbisogni per un arco di tempo ventennale, salvo circostanze imprevedibili;

b) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico-produttiva, e in rapporto alla consistenza ed alla qualità dei materiali da estrarre;

c) valutazione ed individuazione di fondi di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;

d) valutazione degli effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici;

e) individuazione degli ambiti estrattivi sulla base delle risorse utilizzabili, dei fattori di cui al comma 1 nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;

f) individuazione delle attività estrattive in esercizio, con l'indicazione della qualità del materiale estratto e della relativa utilizzazione, nonché delle possibilità di ulteriore sfruttamento nel tempo e nel rispetto del successivo art. 10;

g) individuazione dei siti di cava da destinare eventualmente allo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti;

h) individuazione di metodi particolari di coltivazione e misure di mitigazione atti a minimizzare l'impatto visivo delle cave a mezza costa.

3. Il *PRAE* disciplina i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate senza sistemazione.

4. Il *PRAE* è sottoposto a verifica generale almeno ogni cinque anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza. Può essere oggetto di revisione triennale in caso di specifiche e puntuali necessità di approvvigionamento.

5. Il *PRAE* persegue, tra l'altro, l'obiettivo di valorizzare i materiali lapidei caratteristici del Molise al fine dell'utilizzo di essi nel recupero delle caratteristiche architettoniche tipiche della Regione.

Art. 5

Procedura di approvazione del PRAE.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Conferenza delle autonomie locali, le associazioni di categoria e gli altri enti interessati, adotta lo schema di *PRAE*.

2. Lo schema di *PRAE* è depositato presso la segreteria della Giunta regionale; dell'avvenuto deposito è data pubblicità sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise* e sui principali organi di stampa. È altresì inviato alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane a disposizione di chiunque abbia interesse.

3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito di cui al comma 2, gli Enti locali ed i singoli interessati possono presentare osservazioni e proposte.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale lo schema di *PRAE* con le osservazioni e le proposte pervenute sulle quali esprime parere motivato.

5. Il *PRAE* è approvato dal Consiglio regionale nei successivi centoventi giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Dopo l'approvazione del *PRAE* nessuna autorizzazione o concessione per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge potrà essere rilasciata se non in conformità con le prescrizioni del *PRAE*.

Art. 6

Efficacia del PRAE.

1. Il *PRAE* ha valore di Piano regionale di settore ed è immediatamente vincolante. Costituisce variante agli strumenti urbanistici generali che si devono adeguare entro dodici mesi.

TITOLO III

Genesi e vita del rapporto autorizzatorio

Art. 7

Autorizzazione all'esercizio di attività estrattive.

1. L'esercizio dell'attività estrattiva presuppone la disponibilità dei suoli derivante da contratto di diritto privato o da provvedimento di concessione ed è consentito con provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Regione, esclusivamente nelle aree previste dal *PRAE*.
 2. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in aree sottoposte a vincolo paesistico o idrogeologico ovvero comprese in Piani di bacino, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla preventiva acquisizione di pareri e nulla osta di competenza degli organi amministrativi preposti. È altresì necessaria la preventiva valutazione d'impatto ambientale nonché, ove necessario, la valutazione di incidenza di cui all'*art. 5 del D.P.R. n. 357/1997* o la verifica per i progetti contemplati nella lettera q) dell'*allegato A alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21*, recante: "*Disciplina della procedura d'impatto ambientale*".
 3. Il provvedimento autorizzatorio è subordinato altresì alla prestazione dell'idonea garanzia di cui all'articolo 9, comma 4.
-

Art. 8

Contenuto della domanda di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere presentata all'ufficio competente dell'Amministrazione regionale, completa degli allegati di cui al presente articolo e redatta in numero di nove copie se l'area interessata dall'intervento è sottoposta a più vincoli, in numero cinque copie se sussiste solo il vincolo idrogeologico.
2. Essa deve indicare la ditta, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale del richiedente nonché le generalità ed il domicilio del legale rappresentante; deve indicare, inoltre, l'ubicazione della cava o della torbiera, specificare il materiale che s'intende coltivare, il quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre, il periodo di tempo per cui è chiesta l'autorizzazione, l'eventuale collegamento tra l'esercizio dell'attività estrattiva e le attività cui sono destinati i materiali

scavati, la designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale.

3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa:

a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione;

b) ricevuta di versamento, il cui importo è stabilito annualmente con atto della Giunta regionale, a favore della Regione a titolo di spese tecniche per l'istruttoria;

c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, concernente l'iscrizione alla Camera di commercio;

d) copia del titolo da cui deriva la disponibilità dei suoli;

e) certificati catastali delle aree interessate;

f) nomina ed accettazione di un direttore dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale, da individuare tra le categorie degli ingegneri, geologi, architetti, geometri, periti tecnici, industriali e minerari, responsabile della corretta coltivazione della cava per quanto concerne la fedele esecuzione del progetto di coltivazione e di ripristino ambientale, l'osservanza degli obblighi contenuti nella presente legge e nel provvedimento di autorizzazione, l'applicazione delle norme relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Qualsiasi figura professionale diversa da quelle indicate, laureati o con diploma di scuola media superiore, con almeno due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, può continuare nell'esercizio di tale mansione. Nel caso di sostituzione del direttore responsabile nel corso dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale, la nomina del sostituto e la relativa accettazione devono essere trasmesse alla Regione immediatamente secondo quanto previsto dall'*articolo 30 del D.P.R. n. 128/1959*.

4. La domanda di autorizzazione deve essere altresì corredata della seguente documentazione tecnica:

a) relazione sullo stato dei luoghi comprendente:

1) planimetria e sezioni della situazione esistente;

2) relazione sulle caratteristiche geomorfologiche, agrozootecniche, paesaggistiche ed idrogeologiche dell'area di intervento con relative carte tematiche;

3) relazione illustrante l'uso attuale del suolo e la vegetazione presente nella zona di intervento corredata di relative carte tematiche;

4) documentazione fotografica a colori, d'insieme e di dettaglio, dell'area di intervento con l'indicazione in planimetria dei punti di ripresa delle foto;

5) attestazione, a firma dei progettisti, in ordine ai vincoli gravanti sulle aree destinate a cava;

6) relazione geotecnica o geomeccanica, con verifica di stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo ([*D.M. 11 marzo 1988*](#));

b) progetto di coltivazione, sottoscritto da un tecnico professionista abilitato, contenente i seguenti elaborati:

1) relazione tecnico-economica del progetto;

2) planimetria catastale con indicazione dei terreni in disponibilità del richiedente, del perimetro dell'area oggetto dei lavori di coltivazione e dei manufatti esistenti in un raggio di m. 500 da detto perimetro;

3) corografia, in scala 1:25.000, con l'indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo;

4) rilievo planimetrico in scala adeguata, comunque non inferiore a 1:2.000, con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali, con l'indicazione della profondità massima di escavazione e la localizzazione di tutti gli interventi previsti per lo svolgimento dell'attività (*aree di coltivazione, di deposito, di discarica, impianti di lavorazione, strade di accesso, piste, rampe, ecc.*); per le cave di monte il rilievo dovrà essere rappresentato da curve di livello con le più opportune equidistanze in relazione alle caratteristiche della cava;

5) elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito, desunta da rilievi topografici e le diverse eventuali fasi di coltivazione;

6) computo metrico estimativo dei volumi dei materiali utili che si prevede di estrarre e di quelli di risulta, con precisazione delle quantità riutilizzate per il recupero e di quelle poste a discarica;

7) valutazione della rete viaria esistente e sua idoneità ad essere impiegata al servizio dell'attività proposta;

8) progetto di eventuali interventi connessi all'attività estrattiva (*strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio dei materiali*);

9) scheda per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) nonché documentazione prevista dalle norme di cui alla [legge regionale 24 marzo 2000, n. 21](#), recante: "*Disciplina della procedura d'impatto ambientale*", per i progetti contemplati nella lettera q) dell'allegato A alla legge medesima;

10) schema dettagliato di DSS (*Documento di sicurezza e salute*) previsto dal [decreto legislativo n. 624/1996](#), che sarà elaborato dal competente organo di sorveglianza nella sua forma definitiva prima dell'inizio dell'attività;

c) progetto di ripristino ambientale, redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge, a quelle del *PRAE* e tenendo conto delle prescrizioni e delle indicazioni di carattere paesistico-ambientale, comprendente:

1) elaborati grafici (*planimetrie e sezioni*) inerenti alla morfologia prevista per il sito alla fine di ciascun lotto di ripristino ed al termine della coltivazione nonché nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero;

2) progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche;

3) relazione comprendente:

3.1) *la specificazione dei tempi di attuazione degli interventi da realizzare contestualmente alla coltivazione secondo lotti di recupero;*

3.2) *la specificazione della sistemazione dei residui di lavorazione;*

3.3) *la specificazione della destinazione finale del sito al termine dei lavori,*

4) piano finanziario relativo alle opere necessarie al ripristino ambientale.

5. Contestualmente all'istanza diretta a conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, l'interessato richiede al Comune o ai Comuni interessati il provvedimento previsto dall'*art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione e trasmette copia della domanda di cui al presente articolo.

Art. 9

Procedimento istruttorio e provvedimento finale.

1. L'ufficio regionale competente in materia di cave provvede ad effettuare l'istruttoria preliminare della domanda finalizzata a:

a) accertare la regolarità e la completezza della domanda;

b) verificare la compatibilità del progetto con le previsioni del *PRAE*, ove già approvato.

1-bis. [Il Servizio competente in materia di Cave e Torbiere per l'istruttoria tecnica delle domande si avvale di una Commissione tecnica istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da sette esperti esterni: geologo, ingegnere minerario o edile, agronomo, architetto, laureato in materia forestale, laureato in materia ambientale, laureato in giurisprudenza. Il Presidente della Commissione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; il segretario è nominato con provvedimento del dirigente del Servizio competente. Alla Commissione tecnica è altresì demandato il compito di esprimere parere consultivo sui progetti di ripristino ambientale presentati in regime transitorio, a norma dell'articolo 27. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare l'organizzazione, il funzionamento e le spettanze della Commissione] ⁽⁵⁾.

2. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei servizi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale partecipano le autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri:

a) valutazione d'impatto ambientale per i progetti contemplati nella lettera q) dell'*allegato A alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21*, recante: *"Disciplina della procedura d'impatto ambientale"*;

b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;

c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

d) parere del Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato;

e) parere dell'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;

f) parere dell'Autorità di bacino ove interessata.

3. Ove, all'esito dell'istruttoria, l'ufficio regionale competente in materia di cave ritenga di poter accordare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al richiedente avvertendolo di quanto stabilito ai sensi dei commi 5 e 6.

4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive è subordinata, altresì, alla prestazione di idonea garanzia commisurata al 70% dei costi necessari al ripristino ambientale previsti dal piano finanziario di cui al numero 4) della lettera c) del comma 4 dell'articolo 8. Nel caso di cave a mezza costa, la garanzia è commisurata al 100%.

5. Il provvedimento di autorizzazione contempla:

a) l'esatta individuazione, anche a mezzo di allegati grafici, dell'area in cui è consentita l'attività estrattiva;

b) la specificazione della natura e della quantità dei materiali da estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per l'intera durata dell'attività, nonché della profondità massima di escavazione;

c) la ricognizione, anche in forma riassuntiva, di tutti gli obblighi e prescrizioni da osservare in relazione alla coltivazione della cava ed al successivo ripristino ambientale, in qualunque fonte, legislativa, regolamentare, amministrativa o convenzionale, contenuti;

d) ulteriori eventuali prescrizioni in ordine ai tempi ed alle modalità di estrazione nonché alla tutela della pubblica sicurezza.

6. Copia dell'autorizzazione, oltre che all'imprenditore, deve essere trasmessa al sindaco del Comune interessato, all'autorità regionale competente in materia di beni ambientali, all'autorità regionale competente in materia sanitaria, al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, all'autorità competente in materia di vincolo idrogeologico, all'Autorità di bacino ove interessata.

7. Le autorizzazioni rilasciate devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale regionale.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 7, L.R. 9 maggio 2008, n. 12*, poi abrogato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 12 novembre 2013, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2 della stessa legge*).

(giurisprudenza)

Art. 10

Ampliamenti.

1. Gli interventi di ampliamento di cave esistenti sono di norma preferiti all'apertura di nuove cave e soggiacciono al medesimo regime autorizzatorio previsto per le stesse, previo in ogni caso il rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi preposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che gli stessi non interessino aree definite di eccezionale pericolosità geologica.

Art. 11***Attività estrattiva su terreni del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni.***

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva su terreni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni è condizionato dall'emanazione di un provvedimento di concessione degli stessi.
2. I criteri per la determinazione dei canoni previsti per la concessione dei suoli appartenenti al patrimonio indisponibile di Comuni, Province e Regione, da destinare ad attività estrattiva, sono individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Le somme versate a titolo di canone per la concessione dei suoli, ai sensi del precedente comma, devono essere utilizzate dagli Enti concedenti, almeno nella misura del 70%, per il ripristino ambientale di cave dismesse e abbandonate, per opere di restauro del paesaggio naturale o costruito ovvero di restauro architettonico.
4. Il mancato pagamento del canone entro il termine previsto in convenzione dà luogo alla decadenza della concessione.
5. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, secondo le procedure amministrative vigenti.
6. Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione anche i giacimenti di materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, al concessionario ovvero al titolare di un'autorizzazione all'escavazione che:
 - a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di novanta giorni fissato dall'Amministrazione regionale;
 - b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni fissato dalla Regione o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni;
 - c) sia decaduto dall'autorizzazione.

Art. 12*Catasto cave e dati statistici.*

1. È istituito presso la competente struttura della Regione Molise il catasto delle cave in attività e delle cave dismesse o abbandonate. Il catasto indica per ciascuna cava la localizzazione territoriale, lo stato giuridico-amministrativo, la tipologia della produzione, lo stato del recupero.
 2. Ciascuna Provincia redige, per il territorio di competenza, l'inventario delle cave attive e l'inventario delle cave cessate e li trasmette alla competente struttura regionale, il primo entro sei mesi ed il secondo entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri di cui al comma 3.
 3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera i criteri di attuazione e di gestione del catasto di cui al comma 1, nonché i criteri per la redazione degli inventari di cui al comma 2.
 4. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattiva devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
 5. Nel caso di rifiuto i funzionari incaricati possono richiedere all'Autorità pubblica la necessaria assistenza.
-

Art. 13*Durata delle autorizzazioni e proroghe.*

1. Indipendentemente dalla durata della disponibilità dei suoli, stabilita, a seconda dei casi, in contratti di diritto privato o in provvedimenti di concessione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dura fino all'esaurimento del giacimento e comunque non oltre venti anni.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, a domanda del titolare dell'autorizzazione, nel solo caso in cui alla data della scadenza non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia terminato il recupero dell'ultimo lotto, sempre che si sia provveduto al recupero dei lotti scavati precedentemente.

3. La domanda di proroga deve essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti già autorizzati.

3-bis. Alla domanda di proroga le ditte richiedenti devono allegare, a corredo della richiesta al Servizio regionale Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, la ricevuta del versamento degli oneri a titolo di spese tecniche per l'istruttoria, il cui importo è stabilito annualmente con atto della Giunta regionale ⁽⁶⁾.

(6) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 10, secondo periodo, [L.R. 13 gennaio 2009, n. 1](#).

Art. 14

Subingresso nella coltivazione.

1. La concessione dei suoli e l'autorizzazione sono riferite alla persona fisica o giuridica destinataria del provvedimento.

2. In caso di trasferimento del diritto sul giacimento l'avente causa deve chiedere all'ufficio regionale competente, entro il termine di trenta giorni, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione presentando domanda corredata del titolo e della documentazione comprovante la sua idoneità tecnica ed economica.

3. L'ufficio regionale competente provvede in merito entro novanta giorni dal ricevimento della domanda previo accertamento dell'idoneità di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione al subingresso è subordinata all'osservanza di tutte le prescrizioni autorizzatorie e di legge.

(giurisprudenza)

Art. 15

Ripristino ambientale ⁽⁷⁾.

1. Le opere di ripristino ambientale devono essere realizzate, contestualmente alla coltivazione della cava, per lotti successivi di cui l'ultimo deve essere completato entro dodici mesi dall'ultimazione della coltivazione o comunque dalla scadenza del termine originario o prorogato.
 2. Ai fini della presente legge per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni volte a conseguire sull'area un assetto finale dei luoghi, armonico con l'ambiente ed il paesaggio circostante.
 3. Il ripristino ambientale deve prevedere:
 - a) il modellamento dei fronti di cava secondo gradoni la cui altezza e pendenza siano tali da consentire un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti;
 - b) la sistemazione idrogeologica dell'area atta ad evitare frane o ruscellamenti nonché le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
 - c) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in armonia con la situazione preesistente e circostante, normalmente attuata mediante il riporto di un congruo strato di terreno di coltivo o vegetale e la semina o la piantumazione di specie vegetali autoctone.
 4. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ripristino ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi contestualmente alla coltivazione della cava secondo il principio di cantiere integrato. L'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti dei lavori di escavazione.
-

(7) Per la delega delle attività e delle funzioni riferite al ripristino ambientale, di cui al presente articolo, vedi l'art. 10, comma 1, L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

(giurisprudenza)

Art. 16

Garanzie per il ripristino ambientale ed esecuzione in danno.

1. Le garanzie di cui al comma 4 dell'articolo 9 sono costituite da cauzioni da versarsi alla Tesoreria regionale vincolate a favore delle opere di ripristino ambientale. Sono consentite garanzie mediante fidejussioni bancarie o altre garanzie assicurative.
2. Lo svincolo della garanzia prestata è disposto dal competente servizio regionale, previa verifica diretta dell'avvenuta realizzazione delle opere di ripristino ambientale previste dall'autorizzazione.
3. Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al ripristino ambientale della zona, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, è disposta l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la dichiarazione di revoca di cui all'art. 21.
4. L'esecuzione è disposta dall'ufficio regionale competente previa diffida all'interessato.
5. Per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino ambientale, la Regione si avvale delle garanzie prestate ai sensi del comma 1.

Art. 17

Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori ⁽⁸⁾.

1. L'ufficio regionale competente in materia di cave dispone annualmente un sopralluogo obbligatorio per la verifica dell'attuazione delle opere di ripristino ambientale ed adotta eventualmente i provvedimenti del caso.
2. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione deve chiedere al competente ufficio regionale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione con particolare riferimento ai lavori di ripristino ambientale.
3. Il sopralluogo di verifica viene effettuato dall'ufficio competente in materia di cave, di concerto con la struttura regionale competente in materia di beni ambientali, con un funzionario del Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato e col responsabile del servizio tecnico del Comune interessato. Le risultanze della verifica, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.
4. L'ufficio regionale competente dichiara definitivamente cessata la coltivazione disponendo lo svincolo della garanzia prestata nei successivi trenta giorni, ovvero provvede secondo le disposizioni del titolo IV della presente legge, contestando le violazioni riscontrate ed intima al titolare di provvedere entro un congruo termine alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione nonché quelli di ripristino ambientale.
5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dalle amministrazioni di appartenenza dei soggetti di cui al comma 3.
6. La dichiarazione di cessazione di cui al comma 4, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicata al Comune interessato ed all'ufficio regionale competente in materia di cave per l'aggiornamento del catasto.
7. Il procedimento di cui ai commi precedenti è obbligatorio anche in presenza di una domanda di proroga, nel qual caso l'accertamento negativo preclude la concessione della proroga.

(8) Per la delega delle attività e delle funzioni riferite al ripristino ambientale, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 10, comma 1, L.R. 4 maggio 2015, n. 8*.

TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 18

Funzioni di vigilanza ⁽⁹⁾.

1. La Regione, tramite la competente Direzione generale regionale, vigila:

a) sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge;

b) sulla conformità dei metodi di coltivazione alle prescrizioni contenute nel *PRAE* e nei provvedimenti di autorizzazione;

c) sull'esatta osservanza degli obblighi di ripristino ambientale;

d) sull'esatta osservanza degli obblighi contenuti nella concessione dei suoli;

e) sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al [D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128](#), al [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#), al D.P.R. 27 aprile 1955, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'espletamento della vigilanza, la Direzione generale regionale si avvale dell'organo regionale competente in materia di polizia mineraria, del personale della struttura regionale competente in materia di cave e beni ambientali, del Corpo regionale di vigilanza, delle ASL, del Corpo forestale dello Stato con cui stipula apposita convenzione e può imporre, agli esercenti l'attività di coltivazione, adempimenti e prescrizioni.

3. I Comuni concorrono alla vigilanza segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione. Il Sindaco, qualora si presentino motivi contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica nonché di igiene pubblica, nei limiti stabiliti dal regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, può fare eseguire direttamente gli interventi strettamente necessari ad eliminare i pericoli, con addebito delle spese al titolare

dell'autorizzazione. Per il recupero di tali spese il Comune provvede in danno ai sensi del [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#).

4. L'ufficio regionale competente in materia di cave e torbiere redige annualmente e trasmette alla struttura regionale competente in materia di Beni ambientali una relazione in ordine alla verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.

(9) Per la delega delle attività e delle funzioni riferite al ripristino ambientale, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 10, comma 1, L.R. 4 maggio 2015, n. 8](#).

Art. 19

Sospensione lavori ⁽¹⁰⁾.

1. Ove siano constatate gravi inadempienze da parte dei soggetti concessionari titolari dell'attività estrattiva, l'ufficio regionale competente in materia di cave ordina la sospensione dell'attività estrattiva e contesta l'illecito all'interessato, indicando contestualmente i termini per la regolarizzazione.

(10) Per la delega delle attività e delle funzioni riferite al ripristino ambientale, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 10, comma 1, L.R. 4 maggio 2015, n. 8](#).

Art. 20

Decadenza.

1. La decadenza dalle autorizzazioni e dalle concessioni dei suoli si verifica di diritto nei seguenti casi:

a) qualora il titolare non inizi i lavori di ricerca o di coltivazione del giacimento entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati al catasto cave;

c) qualora il titolare della concessione risulti inadempiente in ordine al versamento di almeno tre annualità di canone concessorio;

d) qualora il titolare prosegua i lavori nonostante l'ordine di sospensione.

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dall'ufficio regionale competente in materia di cave, previa diffida per il caso di cui alla lettera a) del comma 1; è notificata all'imprenditore, al proprietario, agli enti interessati, all'ufficio regionale competente in materia di cave e di polizia mineraria. È altresì comunicata alle Province della Regione.

Art. 21

Revoca.

1. La concessione dei suoli e l'autorizzazione devono essere revocate dalla Giunta regionale nei seguenti casi:

a) qualora i lavori di coltivazione siano eseguiti in area diversa da quella individuata nel provvedimento autorizzatorio, in totale difformità da esso ovvero senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposte;

b) qualora sia stata provocata un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento o dalla ricerca e tale comunque da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o di ricerca;

c) qualora il ripristino ambientale non sia conforme al progetto.

2. Resta fermo l'obbligo del titolare al ripristino ambientale previsto dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

3. Il provvedimento di revoca è notificato e comunicato ai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 20.

4. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia proprietario dell'area, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione. Se il titolare dell'autorizzazione è persona diversa dal proprietario, la Regione fissa a quest'ultimo un termine, non superiore a tre mesi, per chiedere l'autorizzazione; decorso inutilmente detto termine, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti.

5. La revoca costituisce impedimento al rilascio di nuove autorizzazioni o concessioni.

Art. 22

Sanzioni ⁽¹⁾.

1. Chiunque svolga attività estrattiva senza autorizzazione o concessione oppure la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza soggiace alla sanzione amministrativa di entità variabile tra il doppio e il decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a 10.329,00 euro.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o concessione è comminata una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato, e comunque non inferiore a 10.329,00 euro.

3. Nei casi di violazioni di norme o prescrizioni richiamate dalla presente legge la cui gravità non è commisurabile al materiale scavato, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 2.582,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 resta, comunque, l'obbligo di provvedere all'attuazione di quanto prescritto.

5. Alle sanzioni di cui ai commi precedenti soggiacciono, in solido tra loro, il committente, la ditta esecutrice, il titolare dell'autorizzazione, il legale rappresentante ed il direttore dei lavori.
6. Il valore commerciale del materiale scavato è individuato nel valore medio dei prezzi riportati nei listini delle Camere di commercio della Regione Molise.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni, nonché per la procedura di sequestro amministrativo, si applicano le norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modifiche o integrazioni.
8. In caso di coltivazione senza autorizzazione o concessione o di violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o concessione, è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dei luoghi. A tal fine, l'organo di vigilanza assegna un congruo termine, scaduto il quale si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente secondo le previsioni del [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#). L'imprenditore abusivo non può essere titolare di nuova autorizzazione.
9. L'organo di vigilanza provvede altresì, ai sensi del comma 8, per il rispetto degli obblighi di sistemazione finale del sito di cava.
10. I titolari di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli, o che non forniscano i dati dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro ed alla sospensione del titolo di esercizio in caso di recidiva.
11. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate ad incremento del fondo regionale per gli interventi di eliminazione dei detrattori del paesaggio con priorità di destinazione alla riconversione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse.
12. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti previsti dagli articoli 19, 20 e 21.

(11) Per la delega delle attività e delle funzioni riferite al ripristino ambientale, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 10, comma 1, L.R. 4 maggio 2015, n. 8](#).

TITOLO V

Aree di cave abbandonate o dismesse

Art. 23

Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse.

1. La Regione, sulla base degli inventari delle cave abbandonate o dismesse, redatti ai sensi dell'articolo 12, provvede al ripristino ambientale di esse laddove non siano esigibili gli obblighi già assunti dagli imprenditori.
 2. Ai fini della presente legge si intendono abbandonate o dismesse le cave la cui attività di coltivazione è venuta meno prima dell'entrata in vigore della presente legge.
-

Art. 24

Ricerche e studi.

1. Al fine di favorire interventi di recupero di aree di cave abbandonate o dismesse o di implementare la diffusione di metodi e procedure di escavazione capaci di minimizzare l'impatto ambientale sul territorio regionale, la Regione promuove specifici accordi con Istituti di ricerca.
-

TITOLO VI

Osservatorio sulle attività di cave

Art. 25

Osservatorio regionale sulle attività di cave.

1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle attività di cave allo scopo di:
 - a) verificare se le attività di cava nel territorio vengono svolte in conformità del *PRAE*;
 - b) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
 - c) proporre misure ed iniziative eventualmente necessarie per meglio attuare le previsioni del *PRAE*;
 - d) proporre alla Regione opportune varianti al *PRAE*.
 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di adozione del *PRAE*, nomina i membri dell'Osservatorio regionale e ne organizza le attività.
 3. L'Osservatorio è composto da non più di cinque esperti nelle materie attinenti all'attività di coltivazione di cave. Ne fanno parte altresì, senza alcun compenso economico, un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore ed un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.
 4. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni.
-

TITOLO VII

Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

Art. 26

Norme di riferimento.

1. Le attività estrattive sono soggette alle norme dello Stato attinenti alla polizia mineraria ed alla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Gli imprenditori, direttamente o tramite le loro associazioni di categoria, sono tenuti ad organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento, al fine di migliorare la formazione delle maestranze ed in particolare del personale preposto alla conduzione dei lavori di cava,

anche al fine di facilitare il conseguimento delle abilitazioni previste dalle norme.

3. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 2, gli imprenditori o le associazioni di categoria potranno chiedere i finanziamenti regionali previsti per la formazione professionale ed avvalersi, per l'insegnamento e le attività tecnico-pratiche, di liberi professionisti e di funzionari regionali, esperti in materia estrattiva, uso degli esplosivi e dei macchinari ed impianti per la lavorazione dei materiali.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie

Art. 27

Disposizioni transitorie.

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla loro scadenza. I canoni previsti per la concessione dei suoli appartenenti al patrimonio indisponibile di Comuni, Province e Regione, da destinare ad attività estrattiva, sono adeguati ai criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 11.

2. I titolari delle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare entro sei mesi, a pena di revoca, un progetto per il ripristino ambientale contenente la documentazione richiesta alla lettera c) del comma 4 all'articolo 8; ove tale documentazione sia già in possesso del competente ufficio regionale, essa è integrata ed aggiornata. L'onere della verifica è in capo alla Regione.

3. L'ufficio regionale competente in materia di cave, qualora ritenga idoneo il progetto, lo approva ed integra il provvedimento di autorizzazione in corso con le relative prescrizioni, disponendo altresì l'adeguamento della cauzione prestata secondo le disposizioni dell'articolo 16.

4. L'inosservanza degli obblighi di ripristino ambientale dà luogo ai provvedimenti disciplinati nel titolo IV della presente legge.

5. Nelle more dell'adozione del *PRAE* proseguono tutte le attività in corso che non sono in contrasto con la presente legge, per le quali possono essere autorizzati eventuali proroghe ed ampliamenti. Le autorizzazioni per le nuove attività vengono sospese per un periodo massimo di 6 mesi dall'adozione della presente legge.

TITOLO IX

Norme finali e finanziarie

Art. 28

Abrogazioni.

1. È abrogato l'articolo 47 della *legge regionale 29 settembre 1999, n. 34*.

2. Sono abrogate altresì tutte le disposizioni della *legge regionale 29 settembre 1999, n. 34*, incompatibili con la presente legge.

Art. 29

Rinvio alla legislazione statale.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi le norme dello Stato in materia di attività estrattive. È fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in materia di pubblica sicurezza ed in materia di danno ambientale.

Art. 30*Oneri finanziari e capitoli di bilancio.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono regolati come segue:

a) gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 25, che si quantificano in 30.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2005, mediante utilizzo di parte dello stanziamento già iscritto nel bilancio regionale, per lo stesso esercizio, nella U.P.B. n. 212 e conseguente rideterminazione della relativa articolazione in capitoli.

2. Le entrate derivanti dai versamenti dei depositi cauzionali e dal pagamento delle sanzioni pecuniarie sono acquisite alla U.P.B. n. 212. La Giunta regionale apporta le conseguenti variazioni ai relativi capitoli.

3. Per gli esercizi finanziari 2006 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 31*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L.R. 13 marzo 2008, n. 5 ⁽¹⁾.

Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 22 aprile 2008, n. 17.

(2) Con *Delib.C.R. 25 giugno 2009, n. 640/XIII* è stato approvato, ai sensi della presente legge, il Piano regionale delle attività estrattive relativamente al settore degli inerti del pietrame e dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 febbraio 2018, n. 218*.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

PARTE I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 2, comma primo, lettera i), 3, comma primo, lettera e), 4, 6, e 11 della *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4* (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 26, 34 e 35 del *decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n.*

[182](#) (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) e della normativa relativa agli enti soppressi con l'[articolo 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481](#), convertito nella [legge 21 ottobre 1978, n. 641](#)), e dal [decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142](#) (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere), la Regione disciplina, con la presente legge, l'attività estrattiva dei minerali solidi di cava e di miniera, delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e i relativi interventi e strumenti di gestione.

PARTE II

COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 2

Oggetto.

1. La presente parte disciplina l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'[articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e gli altri interventi sul suolo che comportano l'utilizzazione a scopo prevalentemente imprenditoriale di materiale di cava estratto, ad esclusione del prelievo di pietrame di cui all'articolo 15.

TITOLO II

Piano regionale delle attività estrattive

Art. 3

Piano regionale delle attività estrattive.

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è uno strumento di pianificazione strategico in considerazione dei suoi effetti sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia ambientale e sull'assetto del territorio, che coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, economica, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, per la disciplina dell'attività estrattiva di materiali inerti nel territorio regionale.

2. Per soddisfare le esigenze connesse alla realizzazione delle opere e degli interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei Comuni, di ogni altro ente pubblico e dei privati e alla valorizzazione dell'attività produttiva del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, contemperando tali esigenze con quelle di salvaguardia del territorio, la Regione individua, sentiti anche i Comuni, le associazioni di categoria e i privati interessati ovvero su loro eventuale proposta, le aree ove insistono i giacimenti dei materiali di cava di cui all'articolo 2, comma 2, al fine del loro inserimento nel PRAE.

3. Il PRAE persegue l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, tenuto conto della valutazione dei seguenti aspetti:

a) fabbisogni decennali per la realizzazione delle opere previste dagli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e, per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, per la valorizzazione della produzione;

b) risorse, con l'indicazione delle fonti di approvvigionamento delle attività produttive del settore e degli effetti a livello occupazionale;

c) individuazione delle fonti di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;

d) effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici, con particolare riferimento:

1) alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;

2) alla tutela dell'inquinamento da polveri;

3) alla tutela del paesaggio, collegando le nuove previsioni di approvvigionamento con il ripristino o la riconversione dei siti già compromessi;

4) alla salvaguardia dell'ambiente naturale;

5) al razionale sfruttamento delle risorse disponibili;

6) alla razionale distribuzione dei siti di estrazione, favorendo il riutilizzo delle aree già interessate da attività estrattive, in atto o abbandonate;

e) interventi di ripristino o di riconversione ambientale, al fine di minimizzare gli impatti negativi, sia per le cave in esercizio, sia per le aree di cava abbandonate, con particolare riferimento agli interventi attuabili mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti.

4. Il PRAE è suddiviso nei seguenti piani di settore:

a) piano inerti;

b) piano pietrame;

c) piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

5. Il PRAE e ciascun piano di settore devono contenere:

a) la relazione generale contenente le valutazioni di cui al comma 3;

b) l'elenco e la descrizione delle aree di cava in esercizio;

c) l'elenco e la descrizione delle cave dismesse ed ancora suscettibili di sfruttamento;

d) l'elenco e la descrizione delle nuove aree per attività estrattive;

e) l'individuazione dei siti di cava già oggetto di attività estrattiva non più suscettibili di coltivazione, indicando prioritariamente le possibili riconversioni e in subordine le possibili sistemazioni ambientali, dettando le linee progettuali di massima.

6. Qualora per i siti di cui al comma 5, lettera c), sia presentato un diverso utilizzo del sito stesso, indipendentemente dalla coltivazione del giacimento residuo, può procedersi all'utilizzo alternativo, previo nulla osta della Giunta regionale e successiva modificazione del PRAE ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

7. Le aree di cui al comma 5, lettere c) e d), sono individuate sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che qualifichino il giacimento da un punto di vista tecnico, geologico ed economico. Tali indagini non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

8. Le previsioni contenute nel PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, sostituendosi automaticamente alle previsioni comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque; le opere e gli impianti fissi sono considerati di pubblico interesse.

Art. 4

Procedure per l'adozione e l'approvazione del PRAE ⁽³⁾.

1. Il PRAE è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6: Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), e dei Comuni interessati.

2. La proposta del PRAE è depositata presso la struttura regionale competente in materia di miniere e cave, di seguito denominata struttura competente, pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e affissa all'Albo notiziario regionale per un periodo di sessanta giorni consecutivi.

3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'affissione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla struttura competente.

4. Nel caso in cui le osservazioni di cui al comma 3 siano finalizzate all'inserimento nel PRAE di ulteriori aree estrattive, il proponente deve corredare le richieste delle indagini di cui all'articolo 3, comma 7, e dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 14/1999, i quali sono inoltrati dalla struttura competente al Comitato tecnico per l'ambiente per l'espressione del parere di competenza.

5. Il PRAE è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, o dalla data di ricevimento del parere di cui al comma 4, e diventa esecutivo il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale modificazione.

7. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, considerate l'esclusività e la tipicità della produzione e la rilevanza della coltivazione di tali minerali per l'economia regionale, il PRAE è redatto tenuto conto, ove esistenti o disponibili, dei dati e degli elementi storico-produttivi contenuti nell'apposito catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale di cui all'articolo 5.

(3) Vedi, anche, la [Delib.C.R. 27 marzo 2013, n. 2898/XIII](#).

Art. 5

Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

1. Il catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, gestito ed aggiornato dalla struttura competente, comprende:

a) il numero e la localizzazione dei giacimenti in esercizio e in atto, come censiti dai competenti organi statali e regionali, delle cave inattive e abbandonate e dei nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e di quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive e lavorative;

b) il tipo e la qualità, anche presunta, dei materiali esistenti in ogni cava;

c) i dati storici di ogni cava;

d) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto, comprese le principali zone di destinazione dei materiali prodotti e le opere più significative in cui gli stessi siano stati impiegati.

2. I dati del catasto sono pubblici.

TITOLO III

Autorizzazioni e concessioni

Capo I

Procedura di autorizzazione

Art. 6

Domanda di autorizzazione e istruttoria.

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del PRAE e la relativa domanda deve essere presentata alla struttura competente.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) idonee referenze bancarie;

d) il certificato fallimentare;

e) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda e dei relativi dati catastali;

f) il quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre;

g) il materiale o i materiali da coltivare;

h) il periodo di tempo per cui l'autorizzazione è richiesta;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

3. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato A.

4. Nel caso in cui l'intervento sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale (VIA), la domanda di autorizzazione è presentata alla struttura competente, corredata della documentazione di cui agli articoli 11, 12 e 18 della L.R. n. 14/1999.

5. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:

a) verificare la documentazione allegata alla domanda;

b) effettuare i sopralluoghi;

c) acquisire, nel caso in cui l'intervento sia sottoposto a VIA, il parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della L.R. n. 14/1999;

d) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.

6. Per le zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale, l'autorizzazione contiene anche le prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento amministrativo preposto alla tutela dei vincoli anzidetti, fermo restando quanto disposto dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)).

7. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta, che contiene l'indicazione dei tempi entro i quali deve essere assolta, sospende i termini del procedimento.

Art. 7*Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione. Contenuto dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere è rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto:

a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale;

c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;

d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale;

e) di altri preminenti interessi generali.

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia assoggettato a VIA, l'autorizzazione tiene luogo della decisione sulla compatibilità ambientale e, in caso di valutazione positiva, contiene le relative prescrizioni e quelle concernenti le modalità di coltivazione dirette alla salvaguardia degli interessi di cui al comma 1.

3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni, l'autorizzazione contiene inoltre l'indicazione delle eventuali autorizzazioni o prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni, limitatamente alla durata del mantenimento degli stessi in sito, con riferimento alla compatibilità dei lavori con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.

5. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate da presentare al momento della prima richiesta. La garanzia deve essere costituita entro

la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

6. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla sua presentazione e il relativo provvedimento è notificato, entro i successivi quindici giorni, al richiedente e al Comune o ai Comuni interessati.

7. Laddove sia prevista la VIA, la Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della struttura competente del parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della L.R. n. 14/1999.

8. Copia del provvedimento deve essere affissa all'Albo pretorio del Comune interessato per la durata di quindici giorni.

Art. 8

Subingresso nell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione ha natura personale. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o a causa di morte a titolo particolare, l'avente causa deve, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, presentare domanda di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla struttura competente, corredata della documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c).

2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sulla domanda di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

3. Dal momento del trasferimento, il subentrante per atto tra vivi è soggetto, in solido con il precedente titolare, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione. Il richiedente l'autorizzazione al subingresso deve inoltre presentare alla struttura competente il titolo sul giacimento.

4. Nel caso di successione a titolo universale, a causa di morte, del diritto sul giacimento, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano richiesta entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sulla relativa domanda, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

5. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

Art. 9

Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con l'osservanza delle disposizioni previste per il suo rilascio.

2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente a partire dall'ottavo mese e non oltre il terzo mese antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione.

3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la proroga dell'autorizzazione per un periodo non superiore a due anni, allorché il soggetto autorizzato non abbia completato la coltivazione e presenti domanda almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore a venti anni e può essere prorogata e rinnovata con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, in

considerazione delle caratteristiche tecnico-economiche della coltivazione dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

Capo II

Concessione di coltivazione

Art. 10

Regime di concessione.

1. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, della l. cost. 4/1948*, le cave la cui disponibilità sia sottratta al proprietario appartengono al patrimonio indisponibile della Regione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre il passaggio delle cave e delle torbiere, già ricomprese nel PRAE, al patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'*articolo 45 del r.d. 1443/1927*, previa diffida da effettuarsi trenta giorni prima dell'anzidetto provvedimento, qualora il proprietario dell'area:

a) non abbia intrapreso la coltivazione o non intraprenda, una volta ottenuta l'autorizzazione, i lavori di cava entro centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;

b) non dia sufficiente sviluppo alla coltivazione rispetto al programma stabilito nel provvedimento autorizzativo;

c) sia decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 1.

3. A seguito del provvedimento di acquisizione del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può assegnare l'area stessa in concessione a chi abbia, tra quanti hanno presentato la relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

4. Al procedimento di concessione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

5. La concessione, previa osservanza delle disposizioni previste per il rilascio, può essere rilasciata per un periodo massimo di dieci anni per il pietrame e gli inerti e venti anni per i marmi e le pietre affini ad uso ornamentale e può essere rinnovata o prorogata, ai sensi dell'articolo 9, sino all'esaurimento del giacimento.

6. Al trasferimento della concessione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67.

Art. 11

Diritto proporzionale ⁽⁴⁾.

1. Il concessionario deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie oggetto della concessione, con un minimo di euro 600 annui.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

⁽⁴⁾ Per l'aggiornamento degli importi indicati dal presente articolo relativi al triennio 2020/2022, vedi il punto 1), Provv. reg. 5 febbraio 2020, n. 327, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dal punto 2) del suddetto provvedimento.

Art. 12*Diritti dei privati in caso di concessione.*

1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto, da parte del concessionario, l'indennizzo di ogni danno derivante dall'esercizio della cava o della torbiera e, se necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'*articolo 45, commi quarto e quinto, del r.d. 1443/1927*.
2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma 1.

Capo III**Disposizioni particolari****Art. 13***Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale ⁽⁵⁾.*

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava, escluse le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale, deve versare al Comune sul cui territorio essa insiste una somma a titolo di contributo, ulteriore rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione o nella concessione, per il pregiudizio ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche funzionali all'area interessata, direttamente o indirettamente, dall'attività estrattiva. Limitatamente all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'articolo 61-bis, tale somma è versata, anziché al Comune, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta ⁽⁶⁾.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le associazioni di categoria, determina l'ammontare del contributo per metro cubo di minerale estratto. Tale importo è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il contributo relativo all'anno solare precedente deve essere versato al Comune entro il 30 giugno, sulla base della dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà che il soggetto autorizzato deve presentare entro il 30 aprile, con facoltà per il Comune di disporre l'accertamento diretto nel sito. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il contributo deve essere versato al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Consorzio stesso, sulla base dei quantitativi indicati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico ⁽⁷⁾.

4. Il contributo decorre, in capo ai titolari di autorizzazione alla coltivazione di cava, dalla data di rilascio di nuova autorizzazione di cava, di rinnovo o di proroga e in caso di modificazione delle autorizzazioni in corso.

(5) Con *Delib.G.R. 5 febbraio 2010, n. 290* è stato determinato l'ammontare del contributo di cui al presente articolo. Per l'aggiornamento degli importi indicati dal presente articolo relativi al triennio 2020/2022, vedi il punto 1), Provv. reg. 5 febbraio 2020, n. 327, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dal punto 2) del suddetto provvedimento.

(6) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 24 aprile 2019, n. 5*, a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1, della stessa legge*).

(7) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 2, L.R. 24 aprile 2019, n. 5* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 21 dicembre 2020, n. 14*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 14

Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi.

1. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la Regione e i Comuni, ovvero i soggetti da questi incaricati in conformità alla normativa vigente, nelle ipotesi di seguito elencate, possono estrarre materiale di cava anche in deroga a quanto previsto nel PRAE:

a) per interventi urgenti di costruzione, di ricostruzione, di ripristino e di sistemazione;

b) per interventi atti a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità.

2. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale devono presentare domanda al Presidente della Regione, corredata del progetto di coltivazione e di recupero ambientale, con la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

3. L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Regione.

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a tre anni e può essere prorogata solo a seguito di motivata necessità per le finalità di cui al comma 1.

5. Il materiale di cava estratto deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

6. I proprietari delle aree interessate dagli interventi hanno diritto ad un equo indennizzo.

7. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale sono esonerati dal pagamento del contributo di cui all'articolo 13.

Art. 15

Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici interventi.

1. La presente legge non si applica al prelievo di pietrame da accumuli naturali e artificiali finalizzato a specifici interventi di recupero di fabbricati in genere, di costruzione, di ricostruzione e di manutenzione di alpeggi, mayens, bivacchi, rifugi alpini e di tappa e di altre opere di modesta entità, purché ubicati nell'ambito territoriale del Comune dove avviene il prelievo e per quantitativi non eccedenti quanto indicato nel progetto concessionato o autorizzato.

2. L'autorizzazione per il prelievo di cui al comma 1 è rilasciata dal Comune territorialmente competente, acquisiti, ove richiesti, gli assentimenti relativi ai vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale. Il Comune fissa le eventuali garanzie finanziarie, le condizioni

e le modalità per il prelievo del materiale, che deve essere impiegato esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1, e per il conseguente ripristino ambientale.

3. Il controllo delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi, è effettuato dal Comune territorialmente competente.

Art. 16

Opere ed impianti a servizio dell'attività estrattiva.

1. Gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione, se allocati all'interno delle aree inserite nel PRAE, devono rispettare le prescrizioni ivi contenute.

2. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1 sia richiesta la concessione edilizia, il Comune interessato deve rilasciarla entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica di conformità alle previsioni del PRAE o dell'autorizzazione regionale, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 17

Prescrizioni comuni a più cave.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le prescrizioni comuni alle opere al servizio delle cave situate in una stessa zona, ivi compresi le discariche e il deflusso delle acque.

2. Per l'esecuzione dei lavori di preparazione, per la manutenzione e per l'utilizzo delle opere al servizio delle cave di cui al comma 1 e per esigenze di coordinamento della coltivazione, possono essere costituiti consorzi facoltativi o obbligatori secondo quanto stabilito dal presente articolo.

3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata dagli interessati alla struttura competente, entro trenta giorni dalla costituzione medesima, mediante produzione di copia dell'atto costitutivo.

4. La costituzione dei consorzi obbligatori è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di salvaguardia ambientale della zona o quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata.

5. Nel caso di consorzi obbligatori, quando le opere non sono state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive stesse, con addebito delle spese a carico del consorzio. A tal fine, il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art. 18

Adempimenti particolari.

1. I titolari di autorizzazione o di concessione ai sensi del presente titolo devono:

a) fornire alla struttura competente i dati statistici di cui all'[articolo 1 del regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717](#) (Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave);

b) mettere a disposizione della struttura competente e delle altre strutture regionali competenti, nelle zone soggette a vincolo di competenza regionale, tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.

2. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della guarentigia stabilita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (Riordinamento del servizio statistico).

TITOLO IV

Riassetto delle cave abbandonate

Art. 19

Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse.

1. Per le aree di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), comprese le opere accessorie e gli impianti dismessi ivi allocati che rivestono un particolare interesse culturale e ambientale, i proprietari o la Regione possono predisporre un progetto di ripristino ovvero di riconversione ambientale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per gli interventi finalizzati al ripristino ambientale, la Giunta regionale può concedere, con propria deliberazione, contributi per l'esecuzione delle opere relative ovvero provvedere direttamente alla loro realizzazione.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, in relazione alla rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale, sino ad un massimo del 60 per cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) l'ubicazione e la dimensione dell'area interessata dall'intervento;

d) la dichiarazione attestante la disponibilità dell'area.

6. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione di cui all'allegato B.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

PARTE III

RICERCA, COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 20

Oggetto.

1. La presente parte disciplina la ricerca e la coltivazione dei minerali solidi di prima categoria di cui all'*articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927*.

Art. 21

Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.

1. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di prima categoria e delle attività a questi correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, sotto il profilo culturale ed ambientale loro caratteristico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi in coerenza con gli indirizzi comunitari, all'incentivazione e alla disciplina della riqualificazione e della

valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, museali e culturali e del riutilizzo a fini economici dei vuoti sotterranei, anche con riferimento a sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario.

TITOLO II

Ricerca

Art. 22

Oggetto.

1. La ricerca ha ad oggetto l'individuazione di giacimenti minerari e la loro economica coltivabilità, nel rispetto della salvaguardia ambientale.

Art. 23

Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria.

1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) idonee referenze bancarie;
- d) il certificato fallimentare;
- e) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
- f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- g) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- h) il periodo di tempo richiesto per la ricerca;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato C.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:

a) verificare la documentazione allegata alla domanda;

b) effettuare i sopralluoghi;

c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.

5. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Art. 24

Contenuto del permesso di ricerca.

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è trasmesso, entro i successivi quindici giorni, ai Comuni e alle Comunità montane interessati e notificato al richiedente.

2. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:

a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;

b) alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica;

c) alla ricomposizione dei siti di ricerca e ai preminenti interessi generali.

3. L'efficacia del permesso di ricerca è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del permesso che ne determina anche l'ammontare e la durata.

Art. 25

Durata e proroga del permesso di ricerca.

1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a tre anni.
2. La Giunta regionale può disporre la proroga del permesso di ricerca, con le stesse modalità stabilite per il suo rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, quando il titolare del permesso di ricerca, di seguito denominato ricercatore, abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra adeguate giustificazioni relative alla necessità di proseguire i lavori di ricerca.
3. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno novanta giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.

Art. 26

Obblighi a carico del ricercatore.

1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla struttura competente.
2. Il ricercatore deve trasmettere alla struttura competente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente all'espletamento dell'attività di ricerca.

3. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca e risarcisce i proprietari del suolo degli eventuali danni prodotti.

Art. 27

Diritto proporzionale ⁽⁸⁾.

1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie oggetto del permesso di ricerca, con un minimo di euro 600 annui.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

(8) Per l'aggiornamento degli importi indicati dal presente articolo relativi al triennio 2020/2022, vedi il punto 1), Prov. reg. 5 febbraio 2020, n. 327, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dal punto 2) del suddetto provvedimento.

TITOLO III

Concessione mineraria

Art. 28

Oggetto.

1. La concessione mineraria ha ad oggetto l'attività di coltivazione del giacimento minerario, le pertinenze minerarie, la fase di arricchimento del minerale e il recupero ambientale del sito.

2. La concessione mineraria può inoltre essere rilasciata per la gestione dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze, ai fini della valorizzazione socio-culturale ed ambientale dei siti stessi.

3. Ai fini della presente legge, per concessione si intendono anche le subconcessioni assentite ai sensi dell'*articolo 11 della l. cost. 4/1948*.

Art. 29

Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario.

1. La domanda per il rilascio della concessione per la coltivazione del giacimento minerario deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) idonee garanzie bancarie;
- d) il certificato fallimentare;
- e) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
- f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
- g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;
- h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;
- i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato D.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Art. 30

Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi.

1. La domanda per la gestione dei siti minerari dismessi ai fini della loro valorizzazione socio-culturale ed ambientale deve essere presentata alla struttura competente dai soggetti legittimati dalle disposizioni regionali vigenti in materia e deve contenere:

a) la documentazione redatta da un tecnico abilitato in ordine alla non attuale coltivabilità del giacimento oggetto della domanda;

b) la documentazione tecnica ed economica progettuale dell'intervento socio-culturale da attuare nel sito minerario, in coerenza con le indicazioni stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la documentazione in ordine alla sussistenza dei mezzi finanziari necessari;

d) il periodo di tempo per cui è richiesta la concessione;

e) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. Per la concessione a fini socio-culturali e ambientali del patrimonio immobiliare dismesso trovano inoltre applicazione gli articoli 29, commi 3 e 4, e 77.

Art. 31

Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione.

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale;

c) rilevanza delle risorse minerarie in oggetto e della loro utilizzazione;

d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale e al complesso dell'organizzazione produttiva.

2. La concessione contiene:

a) la delimitazione dell'area di concessione;

b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;

c) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito estrattivo.

3. L'efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 2, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) il rispetto della disciplina specifica in tema di valorizzazione socio-culturale-ambientale dei siti minerari dismessi;

b) la rispondenza del progetto al conseguimento della finalità di valorizzazione socio-culturale dei siti minerari dismessi;

c) la rispondenza del progetto agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ambientale perseguiti dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

5. La struttura competente trasmette copia dell'atto di concessione di cui ai commi 1 e 4 ai Comuni e alle Comunità montane interessate e lo notifica al richiedente. L'atto di concessione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. L'atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a spese del concessionario.

Art. 32

Diritto proporzionale.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le misure dei diritti proporzionali che i titolari delle concessioni di coltivazione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, devono corrispondere anticipatamente alla Regione tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) estensione dell'area interessata;
- b) tipologia del minerale estratto;
- c) quantità, tenore e valore del minerale estratto.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni triennio dal dirigente della struttura regionale competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

4. La concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 2, non è soggetta alla corresponsione del diritto proporzionale.

Art. 33*Pertinenze minerarie.*

1. Il concessionario deve trasmettere alla struttura competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia, firmata da un tecnico abilitato, sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione.
2. Presso la struttura competente è tenuto l'elenco delle pertinenze relative a ciascuna concessione.
3. I dati dell'elenco sono pubblici.

Art. 34*Obblighi informativi.*

1. I titolari di concessioni devono presentare alla struttura competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento, in conformità alle istruzioni dalla medesima impartite.
2. I titolari devono inoltre mettere a disposizione della struttura competente tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

Art. 35*Durata e proroga della concessione.*

1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con le modalità previste per il suo rilascio.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente un anno prima della scadenza della concessione e può essere accolta qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.

3. La Giunta regionale può disporre la proroga della concessione, con le stesse modalità stabilite per il rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni.

4. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza della concessione.

PARTE IV

RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 36

Oggetto.

1. La presente parte disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali quali riconosciute dalla normativa vigente in materia.

2. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e delle attività a queste correlate, assicurando:

a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei siti;

b) l'utilizzazione sostenibile e durevole di tali risorse nel contesto del complessivo sviluppo regionale economico e sociale sostenibile.

Art. 37

Natura e regime giuridico.

1. La coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e l'utilizzo di quelle termali sono esercitati tramite lo strumento della concessione a titolo oneroso e a tempo determinato, come disciplinato dalla presente legge.

TITOLO II

Ricerca

Art. 38

Oggetto.

1. La ricerca ha ad oggetto:

a) l'individuazione di scaturigini idrominerali o di falde acquifere non affioranti, aventi caratteristiche minerali, di acqua di sorgente e termale;

b) l'individuazione del bacino idrogeologico;

c) l'accertamento della costanza della temperatura, della conducibilità elettrica, delle caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;

d) la captazione con opere provvisorie ai fini degli accertamenti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 39

Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria.

1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

- c) idonee referenze bancarie;
- d) il certificato fallimentare;
- e) la classificazione dell'acqua o delle acque da ricercare;
- f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
- g) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- h) il periodo di tempo richiesto per la ricerca;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato B.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:

- a) verificare la documentazione allegata alla domanda;
- b) effettuare i sopralluoghi;

c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.

5. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Art. 40

Contenuto del permesso di ricerca.

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è trasmesso ai Comuni e alle Comunità montane e notificato al richiedente.

2. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:

- a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
- b) alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica;
- c) alla ricomposizione dei siti di ricerca e ai preminenti interessi generali.

3. L'efficacia del permesso di ricerca è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del permesso che ne determina anche l'ammontare e la durata.

Art. 41

Durata e proroga del permesso di ricerca.

1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a tre anni.
2. La Giunta regionale può disporre la proroga del permesso di ricerca, con le stesse modalità stabilite per il suo rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, qualora il ricercatore abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra adeguate giustificazioni sulla necessità di proseguire i lavori di ricerca.
3. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.

Art. 42

Obblighi a carico del ricercatore.

1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di sorgenti o falde acquifere, deve darne comunicazione scritta alla struttura competente con espressa indicazione delle relative caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche.
2. Il ricercatore deve trasmettere alla struttura competente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente all'espletamento dell'attività di ricerca.
3. Il prelievo dei campioni di acqua deve essere eseguito alla presenza di funzionari della struttura competente dell'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e del dipartimento regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali.
4. Il ricercatore adotta tutte le misure idonee a proteggere la sorgente da pericoli di inquinamento.
5. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca e risarcisce i proprietari del suolo degli eventuali danni prodotti.

Art. 43

Diritto proporzionale ⁽⁹⁾.

1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie oggetto del permesso di ricerca, con un minimo di euro 250 annui.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

(9) Per l'aggiornamento degli importi indicati dal presente articolo relativi al triennio 2020/2022, vedi il punto 1), Prov. reg. 5 febbraio 2020, n. 327, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dal punto 2) del suddetto provvedimento.

TITOLO III

Concessione di coltivazione

Art. 44

Oggetto.

1. La coltivazione ha ad oggetto:

- a) l'elevazione in superficie, con opere permanenti, delle acque minerali naturali, termali e di sorgente non affioranti;
- b) la stabile sistemazione delle superfici;
- c) la sistemazione e la manutenzione dell'area di protezione igienico-sanitaria;
- d) l'esecuzione delle opere e degli impianti a servizio della coltivazione.

Art. 45

Domanda di concessione di coltivazione ⁽¹⁰⁾.

1. La domanda di concessione di coltivazione può essere presentata alla struttura competente:

- a) dal soggetto, pubblico o privato, che, successivamente alla fase di ricerca, ha ottenuto il riconoscimento delle acque oggetto di concessione da parte del Ministero della salute;
- b) da altro soggetto, pubblico o privato, diverso da quello di cui alla lettera a), che dimostra interesse allo sfruttamento della risorsa;

c) dal Comune, nel cui territorio deve essere avviata l'attività di sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali che manifesta l'interesse per un potenziale sfruttamento della risorsa, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere a) e b).

2. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere in allegato:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) idonee referenze bancarie;

d) il certificato fallimentare;

e) la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della domanda di concessione;

f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;

g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;

h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

j) la documentazione tecnica di cui all'allegato E.

3. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), con i relativi allegati, è trasmessa dalla struttura competente ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la domanda deve contenere la documentazione di cui al comma 2, lettere b), e), f), g), h) e i) e deve essere corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato E, punto 1, lettere b), c), d), limitatamente ai numeri 3, 4, 5, 8 e 11, f) e g).

5. In sostituzione degli elaborati di cui all'allegato E, punto 1, lettera d), numeri 1) e 2), il Comune deve presentare uno studio di fattibilità tecnico-operativa e di sostenibilità economico-finanziaria dello sfruttamento delle acque.

6. La struttura competente può richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 febbraio 2016, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 45. Domanda di concessione di coltivazione. 1. La domanda per la concessione di coltivazione deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) idonee referenze bancarie;
- d) il certificato fallimentare;
- e) la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della domanda di concessione;
- f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
- g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;
- h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;
- i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato E.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento."

Art. 46*Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione.*

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria, previa determinazione del Ministero della salute sulla sussistenza delle caratteristiche delle acque minerali naturali, termali e di sorgente e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione tenuto conto dei seguenti criteri ⁽¹¹⁾:

a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicitario di competenza regionale;

c) rilevanza delle sorgenti e della loro utilizzazione;

d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale e al complesso dell'organizzazione produttiva.

2. La concessione contiene:

a) la delimitazione dell'area di concessione e dell'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti;

b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;

c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario della struttura competente;

d) le prescrizioni relative alla messa in opera alla sorgente di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica e di pluviografie termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, salvo che si tratti di concessioni di acque minerali somministrate esclusivamente in loco come bevanda;

e) le condizioni in ordine al mantenimento e alla salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell'area di concessione, alle situazioni idrogeologiche e ai preminenti interessi pubblici esistenti sull'area;

f) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito estrattivo.

3. L'efficacia della concessione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

4. La struttura competente trasmette copia dell'atto di concessione ai Comuni e alle Comunità montane interessate e lo notifica al richiedente. L'atto di concessione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. L'atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a spese del concessionario.

5-bis. Al rilascio della concessione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda presentata dal Comune interessato. La concessione indica il termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere avviate le delle attività dell'allegato E di cui all'articolo 45, commi 4 e 5 ⁽¹²⁾.

(11) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 8 febbraio 2016, n. 2.

(12) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 8 febbraio 2016, n. 2.

Art. 47

Obblighi a carico del concessionario.

1. Il concessionario di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b), oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione, deve ⁽¹³⁾:

a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata. Per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della portata;

b) installare in posizione idonea, nell'ambito dell'area oggetto della concessione, la strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;

c) inviare ogni sei mesi alla struttura competente i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi delle lettere a) e b);

d) far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della salute le seguenti analisi:

1) batteriologiche e chimico-fisiche annuali di controllo, per le acque minerali;

2) batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni, per le acque termali;

e) inviare ogni sei mesi alla struttura competente una comunicazione scritta relativa ai:

1) dati giornalieri pluviometrici e termografici con i relativi grafici originali, desunti dagli strumenti indicati nella concessione;

2) dati relativi alla quantità di acque imbottigliate mensilmente;

3) dati relativi al numero delle persone impiegate negli stabilimenti;

f) attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dalle strutture regionali competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e terapeutica delle acque.

2. Il dirigente della struttura competente può ordinare in ogni momento l'effettuazione di analisi straordinarie.

3. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali.

4. I contratti di somministrazione di acque minerali naturali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori di coltivazione o delle sue varianti di cui al titolo II del [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#) (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

(13) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 febbraio 2016, n. 2.

Art. 48

Sospensione della coltivazione.

1. La concessione a favore dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b), deve essere costantemente esercitata tranne che sia consentita, con deliberazione della Giunta regionale, la sospensione delle attività per motivate ragioni ⁽¹⁴⁾.

2. La sospensione delle attività legata a fatti stagionali, e comunque prevista nei programmi annuali di lavoro e di coltivazione di cui al titolo II del [d.P.R. 128/1959](#), non costituisce sospensione ai fini del comma 1.

3. Il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.

(14) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 febbraio 2016, n. 2.

Art. 49

Diritto proporzionale ⁽¹⁵⁾.

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo:

a) di euro 40 anticipati, per ogni ettaro e frazione di ettaro compresi nell'area della concessione, con un minimo di euro 600;

b) di euro 1,50 per 1000 litri di acque minerali e di sorgente imbottigliati ⁽¹⁶⁾.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

2-bis. Il diritto proporzionale annuo di cui al comma 1, lettera b), può essere ridotto fino al 35 per cento della somma dovuta qualora il concessionario dichiari che per l'imbottigliamento delle acque minerali sono utilizzati contenitori in vetro o eco-sostenibili. La riduzione del diritto si applica sulla quota di acqua imbottigliata con tali contenitori nell'anno precedente, il cui quantitativo deve essere comunicato alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno. Contestualmente alla comunicazione dei quantitativi imbottigliati deve essere fornita la documentazione attestante l'avvenuto effettivo utilizzo dei contenitori e le caratteristiche certificate degli stessi ⁽¹⁷⁾.

2-ter. Oltre a quanto previsto dal comma 2-bis, un'ulteriore riduzione del diritto proporzionale annuo di cui al comma 1, lettera b), può essere prevista a favore dei concessionari che sottoscrivono con la Regione una convenzione con la quale si impegnano a:

a) perseguire l'innalzamento o la difesa dei livelli occupazionali;

b) aderire a sistemi ambientali certificati;

c) adottare sistemi di gestione dei rifiuti tali da consentire la riduzione progressiva degli stessi e l'avvio di operazioni di recupero e valorizzazione certa delle frazioni dei rifiuti comunque prodotte;

d) adottare misure di contenimento dell'inquinamento ambientale, anche attraverso iniziative promozionali e di tipo commerciale volte al consumo di prodotti a "chilometri zero";

e) proporre ogni altra iniziativa che consenta, anche in relazione all'evoluzione normativa europea, statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente, il contenimento o il miglioramento della qualità

ambientale, nonché la promozione di beni prodotti nel territorio regionale ⁽¹⁸⁾.

2-quater. La convenzione di cui al comma 2-ter, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale in relazione agli impegni che il concessionario assume, individua l'ulteriore percentuale di riduzione del diritto proporzionale annuo, che non può, in ogni caso, essere superiore al 15 per cento della somma dovuta, in modo che la riduzione complessiva non risulti superiore al 50 per cento dell'intero diritto proporzionale dovuto ai sensi del comma 1, lettera b). L'accordo definisce, inoltre:

a) il valore percentuale da assegnare a ciascuno dei criteri di cui al comma 2-ter;

b) i criteri e le modalità con i quali deve essere dimostrato il raggiungimento degli obiettivi fissati con l'accordo stesso, al fine della determinazione della percentuale effettiva di riduzione da applicare con riferimento all'annualità precedente ⁽¹⁹⁾.

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

⁽¹⁵⁾ Per l'aggiornamento degli importi indicati dal presente articolo relativi al triennio 2020/2022, vedi il punto 1), Prov. reg. 5 febbraio 2020, n. 327, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dal punto 2) del suddetto provvedimento.

⁽¹⁶⁾ Ai sensi dell'art. 12, *L.R. 15 aprile 2008, n. 9* la disposizione di cui al presente comma trova applicazione alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge a far data dal loro rinnovo e a quelle perpetue a far data dal 31 marzo 2010. Vedi altresì l'art. 7, *L.R. 13 dicembre 2011, n. 30*.

⁽¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge.

(18) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R 23 dicembre 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge.

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R 23 dicembre 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge.

Art. 50

Pertinenze minerarie.

1. Sono, in particolare, pertinenze minerarie ai sensi dell'*articolo 23 del r.d. 1443/1927*:

a) le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali naturali;

b) le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.

2. Non costituiscono pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.

3. Il concessionario deve trasmettere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura competente l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico abilitato.

4. Presso la struttura competente è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.

5. I dati dell'elenco sono pubblici.

Art. 51*Obblighi informativi.*

1. I titolari di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali devono presentare alla struttura competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni dalla medesima impartite.
2. I titolari di concessione devono, inoltre, comunicare entro quindici giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d).
3. I titolari di concessione devono inoltre mettere a disposizione della struttura competente tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. Essi godono delle guarentigie stabilite all'articolo 11 della l. 1162/1926 e sono utili per l'elaborazione della relazione informativa annuale che evidenzia lo stato di utilizzazione della risorsa, e i risultati dei controlli effettuati. La relazione è inviata anche ai Comuni interessati.

Art. 52*Durata e rinnovo della concessione.*

1. La concessione a favore dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b), non può essere rilasciata per un periodo superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con le modalità previste per il suo rilascio ⁽²⁰⁾.

2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente un anno prima della scadenza della concessione e può essere accolta qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.

2-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), la concessione a favore del Comune non può essere rilasciata per un periodo superiore a cinque anni, prorogabile, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente entro i sei mesi antecedenti alla scadenza della concessione, per ulteriori due anni ⁽²¹⁾.

(20) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 8 febbraio 2016, n. 2.

(21) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 8 febbraio 2016, n. 2.

Art. 53

Tutela dell'area di protezione igienico-sanitaria.

1. La sorgente non deve avere interferenze con l'abitato, con le opere pubbliche e le coltivazioni agricole in atto o programmate; a tal fine, il richiedente deve allegare la perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, da cui risulti che non esistono le menzionate interferenze.

2. Il provvedimento di concessione individua un'area di protezione assoluta della sorgente e un'ulteriore area entro la quale non si possono svolgere attività agricole, né antropiche, né di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. L'eventuale mancato guadagno, derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione igienico-sanitaria, è risarcito al proprietario del terreno da parte del concessionario.

Art. 54

Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente.

1. Il titolare di permesso di ricerca o di concessione per acqua minerale naturale può richiedere il rilascio del medesimo provvedimento per acqua di sorgente, presentando la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.
2. La struttura di cui al comma 1 trasmette la domanda al Ministero della salute allegando il proprio parere in merito.
3. La domanda è accolta subordinatamente all'ottenimento da parte del Ministero della salute del riconoscimento di acqua di sorgente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della [direttiva 96/70/CE](#)).
4. Ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al rilascio del corrispondente titolo di acqua di sorgente.

TITOLO IV

Disciplina igienico-sanitaria del termalismo

Art. 55

Sorgenti idrominerali e idrotermali.

1. L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali, in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali, può avvenire esclusivamente:
 - a) per imbottigliamento o per condizionamento in loco;
 - b) presso stabilimenti termali in loco;
 - c) per la preparazione di bevande analcoliche quali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
 - d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.
2. L'impiego delle sorgenti di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, con propria

deliberazione, previo parere della struttura competente in materia di prevenzione dell'Azienda USL e verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso della concessione alla coltivazione della sorgente rilasciata dalla Giunta regionale;
- b) possesso dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'*articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833* (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- c) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque da parte del Ministero della salute;
- d) rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione della domanda e per lo svolgimento della relativa istruttoria ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Vedi, anche, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 25 febbraio 2011, n. 422*.

Art. 56

Stabilimenti termali.

1. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano:

- a) acque minerali naturali;
 - b) fanghi, sia naturali sia preparati artificialmente, limi, muffe e simili;
 - c) grotte naturali e artificiali.
-

Art. 57*Contenuti dell'autorizzazione.*

1. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, deve contenere:

- a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;
- b) l'elencazione delle cure che si possono praticare in relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque;
- c) il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento stagionale;
- d) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.

2. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il regolamento sanitario interno con le eventuali indicazioni ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.

3. L'autorizzazione ha la durata massima di trenta anni ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività; essa non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.

4. La struttura competente dell'Azienda USL provvede ai controlli annuali sull'osservanza delle prescrizioni stabilite, dando, in caso di inosservanza, immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 58.

Art. 58*Sospensione e revoca dell'autorizzazione.*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può sospendere l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa diffida, ove siano riscontrate irregolarità nell'utilizzazione delle acque minerali termali e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare dette irregolarità.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa diffida, ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali e termali.

PARTE V

DISPOSIZIONI COMUNI PER MINERALI SOLIDI E ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

Art. 59

Accesso ai fondi.

1. Il ricercatore o il concessionario, otto giorni prima dell'ingresso nei fondi per l'effettuazione dei lavori, deve notificare copia del permesso di ricerca o della concessione ai proprietari e ai possessori dei terreni compresi nel perimetro interessato, i quali non possono opporsi ai lavori.

2. I proprietari dei terreni interessati hanno diritto di esigere una cauzione, a carico del ricercatore o del concessionario, per gli eventuali danni derivanti dalla ricerca o dalla concessione; in caso di disaccordo, l'ammontare della cauzione è definito dal dirigente della struttura competente secondo quanto stabilito dagli [articoli 10 e 31 del r.d. 1443/1927](#), entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

3. Il ricercatore o il concessionario deve effettuare il deposito della cauzione presso la tesoreria regionale entro quindici giorni dalla determinazione della cauzione ai sensi del comma 2 e può avviare l'esecuzione dei lavori di ricerca solo dopo l'avvenuto deposito.

Art. 60

Ipoteca mineraria.

1. L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata ad autorizzazione della Giunta regionale.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata:

a) dell'elenco delle pertinenze inseparabili con indicazione dei relativi valori;

b) del programma dei lavori per i quali si chiede l'iscrizione ipotecaria a garanzia del finanziamento, con l'indicazione dei tempi di esecuzione dei medesimi.

3. L'iscrizione ipotecaria non può essere autorizzata per una somma superiore all'80 per cento del valore delle pertinenze, quale determinato dalla struttura competente.

4. L'autorizzazione è vincolata all'osservanza, da parte del concessionario, del programma dei lavori di cui al comma 2, lettera b).

5. L'espropriazione forzata del diritto di concessione può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari; il relativo precetto deve essere notificato alla Regione che ha rilasciato la concessione.

6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti nell'atto di concessione, a favore e a carico del concessionario, subordinatamente all'accertamento da parte della Giunta regionale del possesso da parte dell'aggiudicatario di adeguati requisiti di capacità tecnico-economica.

Art. 61

VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico.

1. Laddove richiesto dalla L.R. n. 14/1999, il richiedente deve corredare la domanda con la documentazione ivi prevista.

2. L'istruttoria delle domande è curata dalla struttura competente la quale provvede a:

a) verificare la documentazione allegata alla domanda;

b) accertare nel sito la situazione dei luoghi;

c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62;

d) acquisire il parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della L.R. n. 14/1999.

3. Qualora l'istruttoria riguardi miniere situate in zone soggette a vincolo pubblicistico, la struttura competente cura il coordinamento complessivo dell'attività istruttoria con le competenti strutture regionali, promuovendo anche sopralluoghi congiunti e pervenendo a risultanze che riflettano le indicazioni particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.

4. I provvedimenti sulla domanda di permesso di ricerca e di concessione contengono anche le prescrizioni a tutela dei vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale e la decisione sulla VIA.

PARTE V-BIS ⁽²³⁾

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAGLI ALVEI

Art. 61-bis

Procedimento per l'asportazione dei materiali litoidi dagli alvei ⁽²⁴⁾.

1. All'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'[articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#) (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonché per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche e di sistemazioni idrogeologiche.

2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE. I quantitativi annuali di materiale inerte asportati dagli alvei dei corsi d'acqua regionali, tuttavia, concorrono alla valutazione del volume annuo complessivo estratto sul territorio regionale.

3. L'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato,

esclusivamente nei tratti d'alveo che necessitano di interventi di ripristino delle sezioni di deflusso idraulico espressamente individuati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attività, inoltre, è autorizzata qualora finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalità delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni.

4. La struttura regionale competente in materia di demanio idrico:

a) verifica la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda;

b) effettua i sopralluoghi necessari;

c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62;

d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;

e) comunica alla struttura regionale competente in materia di miniere e cave, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo totale di materiale inerte asportato dagli alvei dei corsi d'acqua regionali nel corso dell'anno precedente.

5. L'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e contiene: a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività; b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale; c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area interessata dall'attività di asportazione dei materiali litoidi.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato, entro quindici giorni dal suo rilascio, al richiedente, al Comune o ai Comuni interessati dall'esecuzione dell'intervento, alla stazione forestale territorialmente competente, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e alla struttura regionale competente in materia di sistemazione idraulica in relazione al corso d'acqua oggetto d'intervento.

7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 13.

2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE.

(23) La presente parte, unitamente all'articolo che la compone (articolo 61-bis), è stata aggiunta dall'art. 27, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1 della medesima legge).

(24) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 21 dicembre 2020, n. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 5 del suddetto art. 6. Il testo precedente era così formulato: «Art. 61-bis. Procedimento per l'asportazione di materiali litoidi dagli alvei. 1. All'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonché per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico.

2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE.

3. L'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, esclusivamente nelle tratte d'alveo indicate nel programma degli interventi di sistemazione idraulica predisposto dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attività deve, inoltre, essere finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalità delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni.

4. La struttura competente:

a) verifica la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda;

b) effettua i sopralluoghi necessari;

c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62;

d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

5. L'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura competente e contiene:

a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività;

b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale;

c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area estrattiva.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato, entro quindici giorni dall'adozione, al richiedente ed è pubblicato all'albo pretorio online del Comune o dei Comuni interessati per quindici giorni consecutivi.

7. L'efficacia dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate dall'attività di coltivazione di cava o di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

8. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 13.

9. Chiunque compia atto di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, comma 1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni

contenute nel provvedimento di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, comma 3.».

PARTE VI

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

Disposizioni comuni

Art. 62

Conferenza di servizi.

1. La struttura competente indice una conferenza di servizi, convocando, oltre agli enti e alle amministrazioni di cui al comma 2, i rappresentanti di altri enti o amministrazioni interessati dall'attività estrattiva.

2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano:

- a) il dirigente della struttura competente, con funzione di presidente;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del territorio;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio;
- g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica;

h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree boscate;

i) il dirigente della struttura dell'Azienda USL competente in materia di prevenzione;

j) il Sindaco, o suo delegato, dei Comuni interessati.

Art. 63

Rapporti con la disciplina urbanistica.

1. Le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca e nella concessione mineraria prevalgono sulle eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici anche per quanto concerne l'esecuzione delle opere e degli impianti a servizio della miniera, salvo specifici divieti a tutela della salubrità, dell'ambiente e della sicurezza della zona.

(giurisprudenza)

Art. 64

Modificazione alla [legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31](#).

[1. Il comma 5 dell'*articolo 14 della [legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31](#)* (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

"5. All'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono i Comuni, anche in accordo tra loro. L'ubicazione di tali aree deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio, nonché presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. Per la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo ubicate al di fuori di zone in cui tale destinazione sia già ammessa dal piano regolatore comunale, il Comune interessato, anche su istanza di un soggetto

privato, approva un apposito progetto dell'intervento, anche secondo le procedure di cui all'*articolo 31, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11* (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), previa concertazione con la Regione per verificare la validità tecnica della proposta presentata attraverso una Conferenza dei servizi convocata dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della *legge regionale 6 agosto 2007, n. 19* (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di concertazione da parte del Comune. La concertazione con la Regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dei Comuni e della Regione; l'approvazione da parte del Comune comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso uno o più centri di stoccaggio, può essere effettuata in modo coordinato all'interno dei bacini territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti dalle Autorità di subATO."] ⁽²⁵⁾.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 5 marzo 2009, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Conseguentemente la sostituzione del comma 5 dell'*art. 14, L.R. 3 dicembre 2007, n. 31*, qui disposta, risulta anch'essa, per estensione, viziata di illegittimità costituzionale.

Art. 65

Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria.

1. In sede di rilascio delle concessioni di cui agli articoli 28 e 44 e dei permessi di ricerca di cui agli articoli 22 e 38, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone in merito all'idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli impianti fissi a servizio dell'attività di coltivazione e di utilizzo termale delle acque.
2. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1 sia richiesta la concessione edilizia, il Comune interessato deve rilasciarla entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda,

previa verifica della conformità con le prescrizioni dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e dell'utilizzo delle acque di cui al comma 1, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 66

Domande in concorrenza.

1. Due o più domande di permesso di ricerca o di concessione per la coltivazione sono concorrenti qualora ricadano sulla stessa area o su aree diverse ma interferenti.
 2. Il permesso di ricerca o la concessione sono rilasciati prioritariamente al soggetto che presenti le capacità tecnico-economiche più idonee alla ricerca e alla coltivazione.
 3. A parità di condizioni, prevale il soggetto che abbia ottenuto il consenso dei proprietari dei terreni oggetto di ricerca o, in difetto, quello che abbia presentato la domanda in data anteriore.
-

Art. 67

Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione.

1. Il permesso di ricerca e la concessione possono essere trasferiti per atto tra vivi previa autorizzazione della Giunta regionale e previo accertamento delle capacità tecnico-economiche del subentrante.
2. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario, il relativo permesso o la concessione possono essere trasferiti agli eredi che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di apertura della successione e che nello stesso termine abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti con la Regione e con i terzi ai sensi dell'articolo 1105 del codice civile.
3. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche in caso di fusione della società permissionaria o concessionaria in altra società.

4. Il cessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi del concessionario cedente contenuti nel permesso di ricerca o nella concessione.

5. Ai sensi dell'*articolo 27 del r.d. 1443/1927*, il trasferimento per atto tra vivi non autorizzato è nullo e comporta la decadenza dal permesso o dalla concessione in capo al promissario cedente.

Art. 68

Estinzione dell'autorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione.

1. L'autorizzazione, il permesso di ricerca e la concessione cessano per:
 - a) scadenza del termine;
 - b) rinuncia;
 - c) decadenza;
 - d) revoca.

Art. 69

Rinuncia.

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione di cava, ovvero di permessi di ricerca, concessioni di cava, minerarie o di cque minerali naturali, termali e di sorgente, il rinunciante deve darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito estrattivo o minerario rinunciato.

2. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, il ricercatore o il concessionario non può eseguire lavori di ricerca o di coltivazione, né variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto del permesso o della concessione e delle sue pertinenze, e deve custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione sino al momento della pubblicazione

nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

3. Il ricercatore o il concessionario rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni è obbligato a ripristinare lo stato dei beni a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dalla Giunta regionale.

4. La rinuncia del ricercatore e del concessionario ha effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 70

Decadenza.

1. La decadenza dell'autorizzazione e della concessione alla coltivazione delle cave e torbiere è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il coltivatore:

a) non abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, all'articolo 8, commi 2 e 4, all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), e 6, e all'articolo 11.

2. La decadenza dalla concessione o dal permesso di ricerca dei minerali solidi e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, quando il concessionario o il ricercatore:

a) non abbiano dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;

b) abbiano sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore, ovvero senza autorizzazione della Giunta regionale;

c) non abbiano versato il diritto proporzionale annuo;

d) abbiano violato le prescrizioni contenute nei rispettivi provvedimenti di concessione o di permesso o nella presente legge, ovvero non diano alla coltivazione o alla ricerca adeguato sviluppo.

3. Per le acque minerali naturali, di sorgente e termali è causa di decadenza la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 54, comma 3, da parte del Ministero della salute.

4. La Giunta regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione o della concessione o del permesso di ricerca sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura competente e previa contestazione dei motivi di cui ai commi 1 e 2, da parte del dirigente della struttura competente al titolare dell'autorizzazione, al concessionario o al ricercatore, i quali possono presentare le loro controdeduzioni entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del dirigente competente.

5. La Giunta regionale, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.

6. La decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione o dal permesso di ricerca ha effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 71

Revoca.

1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione, della concessione o del permesso di ricerca, provvedendo contemporaneamente alla determinazione dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.

2. La revoca dell'autorizzazione e del permesso di ricerca ha effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 72

Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca.

1. Nel caso di rinuncia, di decadenza e di revoca, il concessionario deve consegnare il giacimento e le pertinenze inseparabili alla struttura competente, trattenendo, con le cautele all'uopo stabilite dalla Giunta regionale, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del giacimento.

Art. 73

Rinvio.

1. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 32 del r.d. 1443/1927*. I relativi provvedimenti sono di competenza della Giunta regionale.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al *r.d. 1443/1927*, sostituendosi agli organi statali quelli regionali.

3. Per le acque di sorgente trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 339/1999.

TITOLO II**Disposizioni finali e transitorie****Art. 74**

Vigilanza.

1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e sulla conformità alle disposizioni di cui alla presente legge delle opere e degli impianti fissi a servizio delle coltivazioni è effettuata dalla struttura competente.

2. Per i siti estrattivi inseriti in zone vincolate di competenza regionale, la vigilanza è effettuata anche dalle strutture regionali competenti alla gestione dei vincoli stessi.
3. I Comuni e il Corpo forestale della Valle d'Aosta concorrono all'attività di vigilanza segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione.
4. La struttura competente, anche tramite le strutture regionali competenti per le zone vincolate di competenza regionale, redige annualmente una relazione sullo stato delle coltivazioni di cava e, al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.
5. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende esercenti cave, miniere e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le notizie e i dati necessari agli organi di vigilanza.
6. Per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari relativi alle acque minerali naturali, di sorgente e termali, la vigilanza è effettuata dalle strutture competenti dell'Azienda USL.

Art. 75 *Sanzioni.*

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione ovvero lavori di ricerca o di coltivazione in assenza di permesso o di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000; è inoltre fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque prelevi materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 61-bis ⁽²⁶⁾.
2. Chiunque installi opere ed impianti fissi non autorizzati con il relativo provvedimento di autorizzazione, di permesso di ricerca o di concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000 a

euro 12.000, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge; è inoltre fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale con le modalità stabilite dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, di permesso di ricerca o di concessione, oltre all'eventuale decadenza, si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dettate dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui agli articoli 74 e 76.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente della Regione provvede all'immediata sospensione dei lavori non autorizzati, concessionati o permessi ovvero non conformi alle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione, di concessione o di permesso.

6. Per le acque minerali naturali, di sorgente e termali la Giunta regionale, in caso di particolare gravità o di mancato pagamento delle sanzioni, può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'articolo 56 aperti o eserciti senza autorizzazione regionale o in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.

(26) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, L.R. 21 dicembre 2020, n. 14*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Art. 76

Polizia mineraria.

1. La Regione esercita, ai sensi dell'*articolo 35, comma terzo, del d.P.R. 182/1982*, e dell'*articolo 10 del d.P.R. 1142/1985*, le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), e le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del Presidente della Regione e del personale dipendente della struttura competente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.
3. Per le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al *d.P.R. 128/1959* e al *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624* (Attuazione della *direttiva 92/91/CEE* relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della *direttiva 92/104/CEE* relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), la struttura competente può avvalersi delle strutture competenti dell'Azienda USL qualora nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali.
4. I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'*articolo 5 del d.P.R. 128/1959* e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
5. I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende esercenti cave e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le notizie e i dati necessari.

Art. 77*Diritti di istruttoria ⁽²⁷⁾.*

1. Fatta salva la richiesta di proroga di cui agli articoli 9, 25, 35 e 41, le spese tecniche per l'istruttoria di domande di autorizzazione di cave, di autorizzazione al permesso di ricerca e di minerali solidi e di acque minerali naturali, di sorgente e termali, nonché di concessione di cave, minerali solidi e di acque minerali naturali, di sorgente e termali sono a carico del richiedente.

2. L'ammontare del rimborso delle spese di cui al comma 1 è fissato, per l'anno 2008, in euro 400 e successivamente rideterminato ogni tre anni, dal dirigente della struttura competente, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

⁽²⁷⁾ Per l'aggiornamento degli importi indicati dal presente articolo relativi al triennio 2020/2022, vedi il punto 1), Prov. reg. 5 febbraio 2020, n. 327, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dal punto 2) del suddetto provvedimento.

Art. 78*Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 8 febbraio 1958, n. 1 (Norme procedurali per la ricerca e la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta);

b) L.R. 11 luglio 1996, n. 15 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate).

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera c) del comma quarto dell'*articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70*;

b) i commi 1 e 2 dell'*articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1*.

Art. 79

Disposizioni transitorie.

1. La presente legge si applica ai procedimenti autorizzatori già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il PRAE in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere approvato in base alle procedure di cui alla presente legge. Fino all'adozione del nuovo PRAE, restano valide le disposizioni contenute nel PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave o il rinnovo di quelle già autorizzate in base al PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni interessati.

Art. 80

Disposizioni finanziarie.

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 1, 14, commi 1 e 6, 19, 21, 36, comma 2, 71, 75 e 76 è determinato in euro 46.750 a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 1.2.1 (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) e 2.2.1.06 (Difesa del suolo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.06 al capitolo 52105 (Interventi vari di riassetto e ripristino cave abbandonate) per annui euro 20.000 a decorrere dal 2008 e al capitolo 52107 (Interventi nel settore minerario e delle acque minerali) per annui euro 25.000 a decorrere dal 2008;

b) nell'obiettivo programmatico 1.2.1 al capitolo 39020 (Spese sul fondo unico aziendale) per annui euro 1.250 a decorrere dal 2008 e al capitolo 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale) per annui euro 500 a decorrere dal 2008.

4. I proventi derivanti dal diritto proporzionale di cui agli articoli 11, 27, 32, 43 e 49, dai diritti di istruttoria di cui all'articolo 77 e dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 75, commi 1, 2 e 3, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 81

Disposizione finale.

1. Gli allegati A, B, C, D ed E possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 82

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato A

(articolo 6, comma 3)

Documentazione concernente l'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva

1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne costituiscono parte integrante:

a) studio geologico e studio geotecnico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, 1° giugno 1988, n. 127;

b) studio idrogeologico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti all'attività estrattiva;

d) progetto di coltivazione così costituito:

1) relazione tecnico-economica;

2) corografia;

3) planimetria catastale;

4) planimetria e sezioni della situazione esistente;

5) planimetria e sezioni di progetto;

6) disegni delle opere d'arte;

- 7) monografie capisaldi;
- 8) documentazione fotografica;
- e) progetto di recupero ambientale così costituito:
 - 1) relazione tecnica;
 - 2) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;
 - 3) disegni delle opere d'arte;
 - 4) computo metrico estimativo;

f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal [d.lgs. 624/1996](#).

2. Qualora la domanda di autorizzazione riguardi anche gli impianti di cui all'articolo 3, comma 8, la stessa deve contenere l'ubicazione dell'impianto e la durata di mantenimento dell'impianto in sito. La domanda, inoltre, deve essere corredata, nel numero massimo di dieci copie, della seguente documentazione tecnica:

- a) relazione tecnica;
- b) planimetria dell'impianto e delle opere a servizio dello stesso;
- c) schema dell'impianto.

Allegato B

(articolo 19, comma 6)

Documentazione concernente il permesso di ricerca dei minerali solidi di prima categoria e l'utilizzo dello strumento concessorio nella valorizzazione dei siti minerari dismessi e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne costituiscono parte integrante:

- a) gli studi geologico, idrogeologico e geotecnico;
 - b) la relazione illustrativa dell'intervento;
 - c) la corografia, planimetria catastale ed estratto del piano regolatore generale comunale;
 - d) le planimetrie e sezioni della situazione esistente;
 - e) le planimetrie e sezioni di progetto;
 - f) i disegni delle opere d'arte;
 - g) il computo metrico estimativo dell'intervento ed analisi dei prezzi;
 - h) la documentazione fotografica.
-

Allegato C

(articoli 23, comma 2, e 39, comma 2)

Documentazione concernente il permesso di ricerca dei minerali solidi di prima categoria e l'utilizzo dello strumento concessorio nella valorizzazione dei siti minerari dismessi e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante:

- a) studio di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 14/1999, ove richiesto dalla stessa;
- b) studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnica e/o geomeccanico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività estrattiva;

d) programma di ricerca così costituito:

- 1) relazione tecnico-economica;
- 2) corografia;
- 3) planimetria catastale;
- 4) planimetria e sezioni della situazione esistente;
- 5) planimetria e sezioni di progetto;
- 6) disegni delle opere d'arte;
- 7) documentazione fotografica;

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

- 1) relazione tecnica;
- 2) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;
- 3) disegni delle opere d'arte;
- 4) computo metrico estimativo;

f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal [d.lgs. 624/1996](#).

Allegato D

(articolo 29, comma 2)

**Documentazione concernente la concessione per la
coltivazione dei minerali solidi di prima categoria e l'utilizzo
dello strumento concessorio nella valorizzazione dei siti
minerari dismessi**

1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante:

a) studio di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 14/1999;

b) studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnica e/o geomeccanico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti all'attività estrattiva;

d) progetto di coltivazione così costituito:

1) documentazione attestante l'appartenenza alla prima categoria;

2) relazione tecnico-economica;

3) relazione attestante la coltivabilità tecnico-economica del giacimento;

4) elenco degli investimenti previsti per la preparazione e per lo sfruttamento del giacimento;

5) corografia;

6) planimetria catastale;

7) planimetria e sezioni della situazione esistente;

8) planimetria e sezioni di progetto;

9) progetto degli impianti e manufatti a servizio della coltivazione corredato delle planimetrie, sezioni e schemi;

10) disegni delle opere d'arte;

11) documentazione fotografica;

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

1) relazione tecnica;

2) disegni delle opere d'arte;

3) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;

4) computo metrico estimativo;

f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal [d.lgs. 624/1996](#).

Allegato E

(articolo 45, comma 2)

Documentazione concernente la concessione per la coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante:

- a) studio di impatto ambientale ai sensi della L.R. n. 14/1999;
- b) studio geologico, idrologico ed idrogeologico;
- c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività estrattiva;
- d) progetto di coltivazione così costituito:
 - 1) relazione tecnico-economica;
 - 2) piano tecnico-finanziario;
 - 3) corografia;
 - 4) planimetria catastale;
 - 5) planimetria e sezioni della situazione esistente;
 - 6) planimetria e sezioni di progetto;
 - 7) disegni delle opere d'arte;
 - 8) programma di lavoro;

9) progetto definitivo relativo alle infrastrutture atte all'utilizzazione dell'acqua;

10) perizia asseverata, redatta da esperto iscritto all'albo professionale, da cui risulti che non esistono interferenze tra la sorgente oggetto della domanda e l'abitato, le opere pubbliche nonché le coltivazioni agricole in atto o programmate;

11) documentazione fotografica.

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

1) relazione tecnica;

2) disegni delle opere d'arte;

3) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;

4) computo metrico estimativo;

f) certificato degli accertamenti fisici, chimico-fisici, microbiologici, farmacologici e clinici, rilasciati dagli Enti autorizzati;

g) copia autenticata del decreto del Ministro della salute relativa al riconoscimento delle proprietà dell'acqua;

h) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal [d.lgs. 624/1996](#).

L.R. 5 aprile 2012, n. 12 ⁽¹⁾.

Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 aprile 2012, n. 6, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Finalità.*

1. Il presente testo unico definisce la disciplina generale per l'esercizio dell'attività estrattiva, costituente attività primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l'economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché nell'ottica dello sviluppo delle imprese.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare l'esercizio dell'attività estrattiva per l'approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al soddisfacimento del fabbisogno regionale;

b) garantire la riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree oggetto di escavazione nonché incentivare il recupero delle aree di escavazione dismesse ed in abbandono;

c) favorire la promozione e l'utilizzo dei materiali pregiati tipici della Regione;

d) favorire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, sbancamenti;

e) favorire la prossimità fra i siti di cava e gli utilizzatori del materiale estrattivo;

f) assicurare l'adozione di misure compensative per i territori interessati dalle attività di cava.

3. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente testo unico.

Articolo 2 *Ambito di applicazione.*

1. Il presente testo unico disciplina l'attività di ricerca e di coltivazione dei seguenti materiali di cava, appartenenti alla seconda categoria delle coltivazioni indicate dall'[articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni ed integrazioni:

a) torba;

b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;

d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella categoria delle miniere, ai sensi dell'[articolo 2 del r.d. 1443/1927](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. [Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente testo unico le escavazioni negli alvei del demanio idrico, che sono consentite esclusivamente per interventi pubblici di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e difesa del suolo] ⁽²⁾.

(2) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

Articolo 3 *Funzioni della Regione* ⁽⁷⁾.

1. Al fine del perseguimento delle finalità previste dal presente testo unico, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

- a) la formazione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC) ⁽³⁾;
- b) la definizione di criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività estrattiva ⁽⁶⁾;
- c) il rilascio delle autorizzazioni;
- d) la costituzione e la gestione del catasto dei siti estrattivi di cui all'[articolo 7](#) ⁽⁴⁾;
- e) la definizione di indirizzi per l'esercizio della vigilanza sulle attività estrattive, compresi i criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria paesaggistica di cui all'[articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni ⁽⁵⁾.

(3) Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

(4) Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

(5) Lettera così sostituita dall' [art. 2, comma 3, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «e) la vigilanza e il controllo sull'esercizio dell'attività estrattiva.».

(6) Con [Delib.G.R. 3 agosto 2012, n. 950](#) e con [Delib.G.R. 31 ottobre 2013, n. 1346](#) sono stati approvati i criteri per la redazione dell'indagine speleologica ai sensi della presente lettera. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 novembre 2016, n. 1044](#).

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1668](#).

TITOLO II

Strumenti di pianificazione

Articolo 4 *Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava.*

1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione del PTRAC, di seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell'attività estrattiva, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attività estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione territoriale;

b) esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimità della costa o di ambiti, insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico;

c) ammissibilità dell'attività di estrazione a cielo aperto rapportata alle esigenze della collettività ligure, ad esclusione dei materiali di particolare pregio.

2. Il Piano individua, con riferimento al territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita l'attività di coltivazione di cave, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione e contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentirne l'attuazione. Il Piano può prevedere la localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite nel catasto regionale di cui all'[articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39](#) (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte che si esprime, sentita la Delegazione Speleologica Ligure (DSL), nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera b).

3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni della pianificazione paesaggistica, e contiene il Rapporto Ambientale ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 10 agosto 2012, n. 32](#) (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni ⁽⁸⁾.

4. Fermo restando quanto previsto ai fini della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all'analisi della consistenza dei giacimenti in essere sul territorio regionale;

b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione ardesiaci e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;

c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;

d) documento di definizione dei contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

e) piano di monitoraggio ⁽⁹⁾.

5. Il Piano ha una durata di dieci anni e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni con le modalità indicate nell'[articolo 6](#).

6. Il Piano individua le prescrizioni ed i vincoli aventi efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle province e sugli strumenti urbanistici comunali.

(8) Comma dapprima modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). Il testo precedente era così formulato: "3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica, e contiene il

rapporto ambientale ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS.". In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 16 settembre 2016, n. 210 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2016, n. 38, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 3 della suddetta [L.R. n. 6/2015](#).

(9) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «4. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di poli estrattivi;
- b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;
- c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;
- d) contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'[articolo 6](#), comma 1;
- e) rapporto ambientale;
- f) dichiarazione di sintesi.».

Articolo 5 *Formazione ed approvazione del Piano* ⁽¹⁰⁾

1. La Regione, in qualità di autorità procedente, avvia il processo di elaborazione del Piano tramite la redazione del Rapporto Preliminare di cui al [D.Lgs. 152/2006](#) e successive modificazioni e integrazioni e all'[articolo 8 della L.R. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni. L'approvazione del Rapporto Preliminare da parte della Giunta regionale dà avvio alla fase preliminare di confronto finalizzata alla stesura della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale.

2. La proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, è approvata dalla Giunta regionale in qualità di autorità procedente. Successivamente si provvede alla pubblicazione dell'avviso e agli altri adempimenti di cui all'[articolo 9 della L.R. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni, finalizzati all'avvio della fase di consultazione pubblica, compresa la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può presentare osservazioni alla Regione e al Comune territorialmente interessato. Entro novanta giorni dalla medesima pubblicazione, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati tra smettono il loro parere alla Regione. I comuni, con il parere, si esprimono anche sulle osservazioni presentate.

4. Nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3 o all'infruttuoso decorso del termine all'uopo stabilito, la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, della L.R. 32/2012](#) e successive modificazioni e integrazioni.

5. La Giunta regionale approva lo schema conclusivo di Piano in conformità al pronunciamento di cui al comma 4 e trasmette la proposta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l'approvazione definitiva ⁽¹²⁾.

6. Il provvedimento di approvazione del Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Piano, comprensivo degli elaborati grafici, è pubblicato nel sito web istituzionale della Regione. Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente e presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6-bis. Le modifiche ai Piani territoriali regionali correlate al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui al presente articolo ⁽¹¹⁾ ⁽¹³⁾.

[\(10\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 2, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). Il testo precedente era così formulato: "Articolo 5. Formazione ed approvazione del Piano. 1. Il progetto di Piano è adottato dalla Giunta regionale. 2. Dell'avvenuta adozione del Piano è data notizia

mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione. "La delibera di adozione, con gli atti costitutivi del Piano, è pubblicata nel sito medesimo. 3. Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale della Regione, è trasmesso alle province, alla Città metropolitana e ai comuni il cui territorio è interessato dal Piano medesimo, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l'espletamento delle procedure di VAS ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni provvedono a depositarlo nella segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun Comune, nei successivi trenta giorni, trasmette alla Regione il proprio parere sul progetto di Piano, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni presentate. 4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto di Piano, le province e la Città metropolitana trasmettono il proprio parere alla Regione. La Giunta, nei centoventi giorni successivi al ricevimento dei pareri dei comuni, della Città metropolitana e delle province o all'infruttuoso decorso dei termini all'uopo stabiliti propone al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria l'approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS. 5. Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ed è pubblicato, unitamente alla dichiarazione di sintesi, nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione. Una copia del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a libera visione del pubblico presso il sito di ogni Comune interessato territorialmente, nonché presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive. 6. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione. 7. La Regione, a cadenza biennale, effettua il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del Piano, anche ai fini delle procedure di VAS." In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 4, commi 1-7, [L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e dall'[art. 3, comma 4, lettere a\) e b\), L.R. 6 aprile 2017, n. 7](#). La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 16 settembre 2016, n. 210 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2016, n. 38, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4, della suddetta [L.R. n. 6/2015](#).

(11) Comma aggiunto dall' [art. 34, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49, comma 1](#) della medesima legge).

(12) Ai sensi del punto 1, [Delib.Ass.Legisl. 26 maggio 2020, n. 7](#), è stato approvato, in attuazione del presente comma, il Piano territoriale regionale delle attività di cava.

(13) Ai sensi del punto 2, [Delib.Ass.Legisl. 26 maggio 2020, n. 7](#), è stata approvata, in attuazione del presente comma, la variante al vigente Piano territoriale di coordinamento dell'Area centrale ligure. Ai sensi del punto 3, della medesima delibera sono state approvate, in attuazione del presente comma, le varianti al vigente Piano territoriale di coordinamento paesaggistico.

Articolo 6 *Varianti e aggiornamenti del Piano* ⁽¹⁴⁾.

1. Le varianti al Piano che incidono sui contenuti fondamentali di cui all'[articolo 4](#), comma 4, lettera d), necessarie anche in conseguenza degli esiti del monitoraggio di cui all'[articolo 5](#), comma 7, sono approvate dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria secondo la procedura di cui all'[articolo 5](#).

2. Le varianti al Piano diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie in sede di approvazione di programmi di coltivazione di cava, sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito della procedura di cui all'[articolo 11](#).

3. Gli aggiornamenti del Piano conseguenti alla chiusura e sistemazione di un sito e le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono effettuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive ⁽¹⁵⁾.

4. L'assoggettamento o meno delle varianti di cui ai commi 1 e 2 alle procedure di VAS è disciplinato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.

(14) Rubrica così sostituita dall' [art. 5, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «Varianti al Piano.».

(15) Comma così sostituito dall' [art. 5, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «3. Le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di attività estrattive.».

Articolo 7 *Catasto dei siti estrattivi* ⁽¹⁶⁾.

1. È istituito il catasto dei siti estrattivi, comprendente i siti in esercizio e quelli inattivi o dismessi. Il catasto indica in particolare, per ciascun sito, la localizzazione territoriale e la tipologia del giacimento.

2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attività di pianificazione e di programmazione delle attività estrattive, nonché ai fini della riqualificazione ambientale dei siti dismessi, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la loro messa in sicurezza sotto il profilo idro-geomorfologico.

2-bis. Il catasto viene aggiornato a seguito dell'approvazione delle varianti e degli aggiornamenti del Piano di cui all'articolo 6 ovvero di approfondimenti conoscitivi ⁽¹⁷⁾.

(16) Articolo così sostituito dall' [art. 8, comma 1, L.R. 12 novembre 2014, n. 31](#). Per le disposizioni finali e transitorie, vedi quanto previsto dall' [art. 9](#), della medesima legge). Il testo originario era così formulato: "Articolo 7. Catasto delle cave. 1. È istituito il catasto delle cave, comprendente le cave in esercizio e quelle inattive o dismesse. Il catasto indica in particolare, per ciascuna cava, la localizzazione territoriale, la tipologia del giacimento e le indicazioni per il riutilizzo del sito. 2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attività di pianificazione e di programmazione delle attività estrattive, nonché ai fini della riqualificazione ambientale delle cave dismesse, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la messa in sicurezza dei siti sotto il profilo idro-geomorfologico.

(17) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

TITOLO III

Procedimento autorizzativo

Capo I

Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

Articolo 8 *Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.*

1. La coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva, è subordinata ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, rilasciata in conformità alle indicazioni del Piano e previa verifica del possesso da parte dell'istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche ⁽¹⁸⁾.

1-bis. Negli ambiti di cava previsti nel Piano sono ammessi gli interventi sui corsi d'acqua esistenti che risultino necessari per consentire l'attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l'adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale o il riutilizzo del sito devono comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d'acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11 ⁽²⁴⁾.

2. [Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o alla realizzazione di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presenta apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente] ⁽¹⁹⁾.

3. La Regione, ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera b), definisce il modello di domanda e i contenuti essenziali del programma di coltivazione e degli annessi elaborati tecnici ⁽²⁰⁾ ⁽²⁵⁾.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3, la Regione definisce anche le modalità di trasmissione telematica delle domande e dei relativi allegati ⁽²¹⁾.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata secondo la procedura di cui all'[articolo 11](#) ⁽²³⁾.

6. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione, che viene rilasciata, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte, previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e delle capacità tecnico-economiche del subentrante e previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del pagamento dei contributi di estrazione di cui all'articolo 14. A seguito della consegna della nuova autorizzazione al subentrante, la Regione rilascia, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, il nulla osta allo svincolo della cauzione prestata dal cedente ⁽²²⁾.

(18) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

(19) Comma dapprima modificato dall' [art. 7, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi abrogato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

(20) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 3, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

(21) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 4, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

(22) Comma dapprima sostituito dall' [art. 7, comma 5, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi così modificato dall' [art. 3, comma 3, lettere a\) e b\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). Il testo precedente era così formulato: «6. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza il preventivo nulla-osta rilasciato dalla Regione, previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e accertamento delle capacità tecnico-economiche del subentrante.».

(23) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(24) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 1, L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020*.

(25) Ai sensi della *Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 1688* sono stati approvati i modelli di domanda, in attuazione del presente comma.

Articolo 9 *Oggetto e contenuto dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione di cui all'*articolo 8* ha per oggetto il programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti, al progetto di sistemazione e recupero ambientale del sito, durante e al termine della coltivazione, e all'indicazione degli investimenti finanziari necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il suo ripristino ambientale ⁽²⁹⁾.

2. Il provvedimento di autorizzazione contiene in particolare:

a) l'indicazione dei titoli di disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività estrattiva;

b) le singole fasi di attuazione del progetto e le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione del sito ⁽²⁶⁾;

c) l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma di coltivazione, ai fini di cui all'*articolo 12*, commi 1 e 2, anche tramite il rinvio a criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b ^{(27) (31)};

c-bis) [l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico] ⁽²⁸⁾;

d) l'indicazione del Comune o dei comuni a cui versare il contributo di cui all'[articolo 14](#), nonché la percentuale di suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attività a servizio di quella estrattiva;

e) l'ammontare della garanzia di cui all'[articolo 21](#), nonché le condizioni e le modalità di restituzione della stessa;

f) Il termine entro cui iniziare l'attività autorizzata e il termine entro cui completare la fase di sistemazione e recupero ambientale del sito, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga di tali termini, motivata da oggettive ragioni ⁽³⁰⁾.

(26) Lettera dapprima sostituita dall' [art. 8, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi così modificata dall' [art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). Il testo precedente era così formulato: «b) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c).».

(27) Lettera così modificata dall' [art. 8, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

(28) Lettera dapprima aggiunta dall' [art. 8, comma 3, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi abrogata dall' [art. 4, comma 1, lettera c\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 16 settembre 2016, n. 210 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2016, n. 38, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 8 della suddetta [L.R. n. 6/2015](#).

(29) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

(30) Lettera così sostituita dall' [art. 4, comma 1, lettera d\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). Il testo precedente era così formulato: "f) il termine massimo di inizio dell'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga, per oggettive ragioni, prima della scadenza del termine stesso."

(31) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 21 dicembre 2012, n. 1623](#).

Articolo 10 *Durata dell'autorizzazione e sospensione volontaria dell'attività* ⁽³²⁾.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi.

2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell'autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava è tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell'articolo 21, comma 5 ⁽³³⁾.

3. In caso di volontaria sospensione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi, salvo che preveda di riprendere l'attività non oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della sospensione. In ogni caso la cava deve essere lasciata in condizioni di sicurezza. È ammessa la sospensione dell'attività per un periodo massimo di due anni nell'arco di cinque anni ⁽³⁴⁾.

4. Qualora la sospensione dell'attività non sia stata comunicata ai sensi del comma 3 e tuttavia l'attività non venga ripresa entro centottanta giorni dall'inizio della sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere alla comunicazione nei dieci giorni successivi.

5. La ripresa dei lavori va denunciata allo SUAP almeno otto giorni prima del loro inizio.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono inoltrate dallo SUAP a tutti i soggetti interessati, compresi gli organi di vigilanza di cui all'articolo 25.

(32) Articolo così sostituito dall' [art. 9, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «Articolo 10. Durata dell'autorizzazione. 1. L'autorizzazione di cui all'[articolo 8](#) è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi.

2. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Regione la scheda dei dati statistici redatta ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'[articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#) (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)) e successive modificazioni ed integrazioni. Entro lo stesso termine è tenuto a trasmettere al Comune una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente anche i dati sul materiale estratto e comprensiva dell'attestazione di conformità dell'attività di cava al programma di coltivazione e di recupero ambientale autorizzato.

3. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, secondo periodo, il Comune può disporre la sospensione dell'attività, previa diffida ad adempiere.

4. In caso di volontaria cessazione anticipata o sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo alla Regione e al Comune, motivandone le ragioni, entro il termine massimo di quindici giorni dal verificarsi della cessazione o sospensione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.».

(33) Comma così sostituito dall' [art. 5, comma 1, lettera a\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). Il testo precedente era così formulato: "2. In caso di volontaria cessazione anticipata dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi."

(34) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lettera b\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

Articolo 11 *Procedimento di rilascio dell'autorizzazione* ⁽³⁵⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'[articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte:

2. Il procedimento ha una durata di centocinquanta giorni e si conclude con un unico provvedimento che sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'[articolo 14-quater della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni, tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del D.Lgs. 42/2004](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 6 giugno 2014, n. 13](#) (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla [legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4](#) (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Qualora il programma di coltivazione presentato sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo programma, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi convocata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'[articolo 14, comma 4, della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, pareri, intese, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluse, laddove la zona sia sottoposta a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del D.Lgs. 42/2004](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [L.R. 13/2014](#) e successive modificazioni e integrazioni e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla [L.R. 4/1999](#) e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'efficacia del provvedimento finale e la sua consegna al richiedente sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 21 a favore del Comune interessato.

5. Le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito informatico istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.

(35) Articolo dapprima modificato dall' *art. 10, commi 1-8, L.R. 6 marzo 2015, n. 6* e poi così sostituito dall' *art. 6, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 18*. Il testo precedente era così formulato: 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'*articolo 8*, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'*articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. Il procedimento unico ha una durata complessiva di centottanta giorni ed è articolato nelle seguenti fasi: a) il responsabile dello SUAP riceve la domanda ed effettua la verifica di procedibilità della stessa accertandone la completezza formale; Ai fini della verifica della sottoponibilità del programma presentato a VIA o screening, il responsabile dello SUAP si coordina con l'ufficio regionale competente in materia ; b) l'esito positivo della verifica di procedibilità viene comunicato al richiedente nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale ha comunque inizio il procedimento. In caso di programma di coltivazione soggetto a VIA o a verifica-screening, l'interessato provvede, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di procedibilità, alla pubblicazione di un avviso secondo le norme vigenti in materia; c) il responsabile dello SUAP provvede alla trasmissione del programma di coltivazione al Comune e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e convoca la conferenza di servizi in sede referente, da tenersi entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento; d) entro il termine di dieci giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, il responsabile dello SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione sia ai fini istruttori, sia ai fini delle eventuali procedure di VIA, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazioni viene fissato un termine per la presentazione delle integrazioni, non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi. Nel caso in cui l'interessato non produca la documentazione nel termine fissato o in quello prorogato, la domanda si intende ritirata; e) il responsabile dello SUAP trasmette la documentazione integrativa, entro cinque giorni dal suo ricevimento, ai membri della conferenza; f) la Regione, acquisito il

parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale in merito agli aspetti attinenti alla sicurezza, assume, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento, un unico provvedimento che comprende: 1) l'autorizzazione di cui all'[articolo 8](#); 2) la pronuncia relativa alla procedura di VIA o di verifica-screening, ove necessaria, comprensiva della valutazione di incidenza, ai sensi della [legge regionale 10 luglio 2009, n. 28](#) (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni ed integrazioni; 3) l'autorizzazione di cui all'[articolo 35](#), comma 1, ovvero all'[articolo 47, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4](#) (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'attività da autorizzare debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata; 4) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'attività da autorizzare interessi immobili soggetti a vincolo paesaggistico; g) il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi in sede deliberante che si svolge di norma entro venti giorni dall'assunzione del provvedimento regionale di cui alla lettera f); h) il procedimento è concluso mediante il rilascio, da parte dello SUAP, di un provvedimento finale che comprende le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni, le approvazioni anche di natura urbanistica o gli assensi comunque denominati di tutte le amministrazioni interessate . 1-bis. Per le spese istruttorie relative al provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera f), è definita, con il regolamento regionale di cui all'[articolo 18, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, una tariffa unica regionale omnicomprensiva . 2. La consegna e l'efficacia del provvedimento finale di cui al comma 1, lettera h), sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'[articolo 21](#). 3. I termini di cui al comma 1 sostituiscono i diversi termini del procedimento eventualmente prescritti dalla legislazione di settore e sono sospesi per tutto il mese di agosto. 4. Il provvedimento conclusivo è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché per intero nel sito web istituzionale dello SUAP, e una copia dello stesso è trasmessa a tutte le amministrazioni convocate alla conferenza di servizi. 5. In caso di rinnovo della sola autorizzazione paesaggistica, nonché nel caso di varianti all'autorizzazione di cui all'[articolo 12](#), comma 2, che richiedano il rilascio di autorizzazione paesaggistica, il provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera f), è sostituito dall'autorizzazione

paesaggistica emanata con provvedimento del dirigente competente in materia di tutela del paesaggio.”.

Articolo 12 *Varianti all'autorizzazione.*

1. Le varianti all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui all'[articolo 9](#), comma 2, lettera c), sono approvate secondo la procedura di cui all'[articolo 11](#). Il modello di domanda è definito con il provvedimento di cui all'[articolo 8](#), comma 3 ⁽³⁶⁾.

2. Le varianti all'autorizzazione diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie al fine di operare motivati adeguamenti del programma di coltivazione, sono eseguibili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della l. 241/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni, inviata allo SUAP allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'[articolo 8](#), comma 3, ferma restando, l'acquisizione, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19-bis della medesima legge, dell'autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente ⁽³⁷⁾.

3. In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'[articolo 19, commi 3 e 4, della L. 241/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

(36) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e dall' [art. 18, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

(37) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e dall' [art. 7, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 16 settembre 2016, n. 210 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2016, n. 38, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 11 della suddetta [L.R. n. 6/2015](#).

Articolo 13 *Disciplina dell'attività estrattiva in presenza di grotte.*

1. Qualora il programma di coltivazione interferisca con una o più grotte censite nel catasto regionale delle grotte di cui all'[articolo 3 della L.R. 39/2009](#), viene acquisito, nell'ambito del procedimento di cui all'[articolo 11](#), il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL. A tal fine il programma di coltivazione è corredato da apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera b) ⁽³⁸⁾.
2. Qualora nell'esercizio dell'attività estrattiva sia intercettata una grotta non censita nel catasto di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione segnala la cavità alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e sospende immediatamente l'attività limitatamente ad un congruo intorno della grotta.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione, fatta salva la facoltà di presentare allo SUAP domanda di variante ai sensi dell'[articolo 12](#), comma 1, finalizzata ad escludere la grotta dal programma di coltivazione, può chiedere alla Regione il nulla-osta alla prosecuzione dell'attività allegando apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera b). La Regione si pronuncia nel termine di sessanta giorni, su parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL ⁽³⁸⁾.

(38) Con [Delib.G.R. 3 agosto 2012, n. 950](#) sono stati approvati i criteri per la redazione dell'indagine speleologica ai sensi del presente comma. Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 3 agosto 2012, n. 951](#).

Articolo 14 *Contributo di estrazione.*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a versare entro il 31 maggio di ogni anno un contributo

commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto nell'anno precedente, applicando i seguenti parametri ⁽³⁹⁾:

- a) materiali da taglio e da rivestimento: euro 0,35 a tonnellata;
- b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: euro 0,58 a tonnellata;
- c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: euro 2,36 a tonnellata.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è di spettanza del Comune o dei comuni interessati per territorio, ai quali è versato dal titolare dell'autorizzazione, ad eccezione della quota di un trentesimo di tale contributo, che è da versare direttamente alla Regione per le attività di programmazione e gestione. Il contributo è comprensivo degli oneri e dei canoni demaniali eventualmente dovuti ai sensi dell'*articolo 47-bis, comma 2, della L.R. n. 4/1999* e successive modificazioni e integrazioni e dell'*articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18* (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni ⁽⁴⁰⁾.

3. I parametri di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dai comuni e comunicati all'esercente entro il mese di febbraio, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

4. Il mancato versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte del Comune o della Regione di una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell'importo dovuto ⁽⁴¹⁾.

5. In caso di reiterato o persistente inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale può disporre la sospensione dell'attività di cava fino al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni.

6. La Giunta regionale può modificare i parametri di cui al comma 1 in relazione alle variazioni del valore di mercato dei materiali estratti.

7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico e all'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, e pubblicano sui loro siti web una relazione contenente l'ammontare dei contributi percepiti nell'anno precedente e le finalità a cui sono stati destinati ⁽⁴²⁾.

7-bis. I comuni, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa statale, possono stipulare convenzioni che prevedano lo scomputo del contributo di cui al comma 1 a fronte dell'esecuzione diretta degli interventi di cui al comma 7, anche di somma urgenza, secondo criteri e garanzie stabiliti dalla convenzione ⁽⁴³⁾.

8. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a fornire i dati sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo indicazioni fornite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). Tali dati comprendono il quantitativo di materiale estratto e l'importo del contributo di estrazione da versare al Comune e alla Regione ai sensi del presente articolo ⁽⁴⁴⁾.

(39) Alinea così modificato dall' *art. 12, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6*.

(40) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «2. Il titolare dell'autorizzazione autocertifica al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, la quantità del materiale estratto, sulla base della relazione di cui all'*articolo 10*, comma 2, e determina l'importo del contributo, da versare nei successivi trenta giorni.».

(41)) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 3, L.R. 6 marzo 2015, n. 6* e dall' *art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(42) Comma dapprima modificato dall' *art. 12, comma 4, L.R. 6 marzo 2015, n. 6* e poi così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*. Il testo precedente era così formulato: "7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di riqualificazione ambientale, prevalentemente di riequilibrio idrogeologico, ed inviano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente l'indicazione dei contributi percepiti nell'anno precedente e delle finalità a cui essi sono stati destinati. La relazione è pubblicata nei siti web dei comuni interessati e nel sito web istituzionale della Regione."

(43) Comma inserito dall' *art. 12, comma 5, L.R. 6 marzo 2015, n. 6*.

(44) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 6, L.R. 6 marzo 2015, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «8. La quota di 1/30

dell'introito complessivo incassato dai comuni è devoluta alla Regione per le attività inerenti alla programmazione, gestione e controllo in materia di attività estrattive.».

Articolo 15 *Decadenza dell'autorizzazione* ⁽⁴⁵⁾.

1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei seguenti casi:

a) accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione ⁽⁴⁶⁾;

b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato;

c) mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f);

d) grave inosservanza di prescrizioni o insorgenza di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio o del programma di coltivazione ⁽⁴⁷⁾;

e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 6;

f) sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, comma 3 ⁽⁴⁸⁾;

g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attività in rapporto ad esigenze di rilevante interesse pubblico;

h) mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale previste nel programma autorizzato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2 ⁽⁴⁹⁾.

2. Non si procede alla decadenza ai sensi del comma 1, lettera b), nel caso in cui la perdita della disponibilità giuridica interessi fondi su cui devono essere realizzati interventi di ricomposizione ambientale, senza estrazione di materiale. In tal caso, il proprietario dei fondi non può opporsi alla realizzazione degli interventi medesimi.

3. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.

4. L'atto di decadenza dispone anche il blocco della cauzione di cui all'articolo 21 ovvero autorizza la sua acquisizione da parte del Comune, nel caso in cui questo debba provvedere immediatamente alle opere di messa in sicurezza del sito, da eseguirsi ove possibile tramite l'intervento del proprietario delle aree interessate. Il proprietario delle aree ha in ogni caso la custodia delle aree stesse fino al subentro del soggetto incaricato della messa in sicurezza.

5. La cauzione di cui all'articolo 21, ove non sia stata utilizzata per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione. Nessun indennizzo spetta nel caso di provvedimento di decadenza.

6. Decorso un anno dalla pronuncia di decadenza senza che sia stata presentata una nuova domanda di autorizzazione, la Regione autorizza il Comune ad incamerare la cauzione ai fini del suo utilizzo per il ripristino ambientale del sito, salvo che intenda attivare la procedura di cui all'articolo 23. Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 6 ⁽⁵⁰⁾.

6-bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma 1, la Regione può disporre la sospensione dell'attività di cava in presenza di situazioni che possono provocare pregiudizio per le persone o l'ambiente ovvero nel caso in cui sorgano condizioni ostative aventi carattere di temporaneità ⁽⁵¹⁾.

(45) Articolo così sostituito dall' *art. 13, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «Articolo 15. Decadenza e sospensione dell'autorizzazione. 1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei seguenti casi:

a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;

b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato;

c) mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 2, lettera f), o inosservanza di altre prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza, ovvero verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio;

d) attuazione di varianti al programma di coltivazione in assenza dell'autorizzazione o della SCIA di cui all'[articolo 12](#);

e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza del nulla-osta di cui all'[articolo 8](#), comma 6;

f) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza la comunicazione di cui all'[articolo 10](#), comma 4;

g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attività in rapporto alle esigenze di materiale per l'attuazione di opere pubbliche;

h) mancato rispetto delle condizioni di cui all'[articolo 17](#), comma 1.

2. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.

3. La contestazione di cui al comma 2 può essere contenuta in una diffida ad adempiere entro un termine fissato, con eventuale ordine di sospensione dell'attività, ove necessaria.

4. L'atto di decadenza dispone anche l'acquisizione da parte del Comune della cauzione di cui all'[articolo 21](#). La cauzione, ove non venga utilizzata per il ripristino ambientale del sito, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione.

5. Nei casi di decadenza, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione nei termini e secondo le modalità stabilite dall'[articolo 23](#).

6. Fatte salve le ipotesi di decadenza e sospensione previste dal presente testo unico, la Regione, qualora si verifichino situazioni che possono provocare pregiudizi o pericoli per le persone o l'ambiente, adotta i provvedimenti più opportuni, ivi compresa la sospensione medesima.».

(46) Lettera così modificata dall' *art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(47) Lettera così modificata dall' *art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(48) Lettera così sostituita dall' *art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*. Il testo precedente era così formulato: "f) cessazione anticipata o sospensione dell'attività estrattiva senza le comunicazioni previste dall'articolo 10;".

(49) Lettera così modificata dall' *art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(50) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(51) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

Articolo 16 *Revoca e modifiche autoritative dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione di cui all'*articolo 8* può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non più perseguibile l'esercizio dell'attività, anche a causa di nuove disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento regionale o altri atti di pianificazione territoriale. In tal caso la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 21 ⁽⁵²⁾.

2. La Regione può, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, paesistico-ambientali, di sicurezza o per adeguamento a nuove normative, disporre d'ufficio modifiche ai programmi di coltivazione già approvati e ai relativi provvedimenti di autorizzazione.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera b), definisce le modalità secondo cui il provvedimento di cui al comma 1 determina l'indennizzo o altra misura compensativa a favore dell'esercente l'attività estrattiva.

(52) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

Articolo 17 *Riutilizzo di materiali* ⁽⁵³⁾.

1. Negli impianti a servizio dell'attività di cava è consentita, oltre alla lavorazione di materiali estratti nella stessa o in altre cave, la lavorazione di materiali non costituenti rifiuto ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#) e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che la quantità annuale di tali materiali sia inferiore alla quantità di materiali estratti lavorati nell'anno precedente. A tal fine il titolare della cava tiene apposito registro in cui annota i quantitativi e i tipi di materiali lavorati. La Giunta regionale, per finalità legate all'esecuzione di un'opera pubblica, può consentire il superamento del limite quantitativo di cui al primo periodo.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta alle autorizzazioni previste dal [D.Lgs. 152/2006](#) e successive modificazioni e integrazioni e dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59](#) (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#)).

3. I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell'ambito del progetto di sistemazione e recupero ambientale di cui all'articolo 9, comma 1. Ferme restando le attività autorizzate ai sensi dell'articolo [208](#) o degli articoli [214](#), [215](#) e [216](#) del [D.Lgs. 152/2006](#) e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i rifiuti di estrazione di

cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117](#) (Attuazione della [direttiva 2006/21/CE](#) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la [direttiva 2004/35/CE](#)) e successive modificazioni e integrazioni e i materiali inorganici non costituenti rifiuto ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#) e successive modificazioni e integrazioni, compresi quelli di cui agli articoli [184-bis](#) e [184-ter](#) del medesimo decreto.

(53) Articolo dapprima modificato dall' [art. 15, commi 1-3, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi così sostituito dall' [art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). Il testo precedente era così formulato: "Articolo 17. Riutilizzo di materiali. 1. Negli impianti a servizio dell'attività di cava è consentito il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l'attività prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo. 2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a presentare allo SUAP una SCIA, ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni, per l'avvio dell'attività di cui al comma 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'[articolo 19, commi 3 e 4, della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni. 2-bis. Nel caso in cui la lavorazione di materiale di provenienza esterna sia necessaria per l'esecuzione di un'opera pubblica, la Giunta regionale può, con apposito provvedimento, esentare il titolare dal rispetto della condizione di prevalenza dell'attività estrattiva prevista dal comma 1, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ambientale."

Articolo 17-bis *Cave sottoposte al regime di trasformazione* ⁽⁵⁴⁾.

1. Per le cave sottoposte al regime normativo di trasformazione (TRZ) che abbiano esaurito l'attività estrattiva, il titolare può presentare allo SUAP un nuovo progetto di ricomposizione ambientale senza ricorso allo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) o al Progetto Urbanistico

Operativo (PUO). Il progetto è autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 11. L'esecuzione del progetto dà luogo allo svincolo della cauzione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere autorizzate.

2. Il titolare di una cava sottoposta al regime normativo di trasformazione (TRZ), che abbia già provveduto alla risistemazione ambientale del sito, può chiedere lo svincolo della cauzione, che viene disposto previo accertamento dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 21, comma 5. Qualora da tale accertamento risultino necessari ulteriori interventi, il titolare presenta allo SUAP un progetto di adeguamento, ai fini dello svincolo della cauzione.

(54) Articolo inserito dall' *art. 16, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6.*

Articolo 17-ter *Autorizzazione al riutilizzo del sito di cava* ⁽⁵⁵⁾.

1. Quando l'attività estrattiva sia prossima alla conclusione, il titolare della cava può presentare allo SUAP un progetto di riutilizzo del sito, da realizzarsi in sostituzione del progetto di sistemazione ambientale autorizzato dalla Regione. Il progetto di riutilizzo, corredato dall'attestazione da parte della Regione che l'attività di estrazione è prossima alla conclusione, è autorizzato, fatte salve le competenze regionali in materia urbanistica e paesaggistica, a condizione che tale progetto si faccia carico della sistemazione e messa in sicurezza dell'intero ambito interessato dall'attività di cava.

2. La Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 21 solo a seguito della verifica, da parte del Comune, dell'avvenuta realizzazione del progetto di riutilizzo. Nel caso in cui esso non possa essere realizzato, il titolare deve darne immediata comunicazione anche alla Regione ed è tenuto ad eseguire il programma di sistemazione ambientale già autorizzato dalla stessa.

3. A seguito dello svincolo della cauzione, la Regione dispone l'eliminazione dal Piano della scheda di progetto relativa alla cava, ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

(55) Articolo inserito dall' *art. 16, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6.*

Articolo 18 *Consorzi.*

1. La Regione, al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave contigue o vicine e un miglioramento delle condizioni di sicurezza ovvero garantire una omogeneità nel recupero ambientale dei siti interessati, può costituire consorzi coattivi per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere e attrezzature al servizio dell'attività estrattiva.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere costituiti consorzi volontari, i cui atti costitutivi sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.
3. Nel decreto costitutivo dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini di inizio e di ultimazione delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati e le modalità di gestione delle infrastrutture e/o impianti esistenti.
4. Nel caso di utilizzo di infrastrutture e/o impianti esistenti, il consorzio versa un equo indennizzo all'avente diritto.
5. Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato.
6. Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile, le opere non siano ultimate nei termini indicati, la Regione può nominare un Commissario il quale provvede, a spese del consorzio, all'esecuzione delle opere stesse.
7. Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su un conto vincolato.
8. Al consorziato che non intenda partecipare alle spese può essere applicata la sanzione della decadenza dell'autorizzazione o della concessione.

Capo II

Disposizioni relative al permesso di ricerca

Articolo 19 *Permesso di ricerca.*

1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di cava di cui all'[articolo 2](#), volto ad accertare la qualità, consistenza ed economicità di un giacimento per un possibile sfruttamento, è subordinato al rilascio da parte della Regione di un permesso di ricerca ⁽⁵⁹⁾.
2. Il soggetto interessato alla ricerca presenta apposita domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca, compresa la tempistica, dal progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da cui risulta la disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività di ricerca per tutto il periodo richiesto ⁽⁵⁶⁾.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, con provvedimento unico che tiene luogo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari ove connessi o necessari. Il permesso contiene l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca ⁽⁵⁷⁾.
4. Ai fini di cui al comma 3, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'[articolo 14 e seguenti della L. 241/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. La medesima procedura è seguita in caso di varianti sostanziali al permesso, comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui al comma 3 ⁽⁶⁰⁾.
5. Le varianti al permesso diverse da quelle di cui al comma 4, secondo periodo, sono eseguibili mediante SCIA, ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni, allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'[articolo 8](#), comma 3, ferma restando, l'acquisizione, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 3, della medesima legge, dell'autorizzazione paesaggistica o di altre autorizzazioni o titoli previsti dalla normativa vigente ⁽⁵⁸⁾.

6. Il permesso è rilasciato per una durata non superiore a due anni e può essere prorogato una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione, da parte della Regione, dei risultati ottenuti e della conformità dei lavori eseguiti a quanto autorizzato. In caso di trasferimento del permesso ad altro soggetto, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 8, comma 6 ⁽⁶¹⁾.

7. Il permesso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e per intero nei siti web istituzionali del Comune e della Regione e una copia dello stesso è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4.

8. I modelli di domanda di permesso di ricerca e di domanda di variante al permesso sono definiti con il provvedimento di cui all'[articolo 8](#), comma 3.

(56) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

(57) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e dall' [art. 11, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 16 settembre 2016, n. 210 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2016, n. 38, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell' [art. 17, della suddetta L.R. n. 6/2015](#).

(58) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 3, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e dall' [art. 11, comma 1, lettera d\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 16 settembre 2016, n. 210 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2016, n. 38, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell' [art. 17, della suddetta L.R. n. 6/2015](#).

(59) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 4, lettera c\), L.R. 6 aprile 2017, n. 7](#), a decorrere dal 12 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, L.R. n. 7/2017](#)).

(60) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, lettera c\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

(61) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, lettera e\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

Articolo 20 *Obblighi del ricercatore.*

1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.
2. Il ricercatore trasmette alla Regione, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta la decadenza del permesso di ricerca. La Regione adotta, inoltre, il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 15](#).
5. Il titolare del permesso di ricerca, qualora non presenti alla Regione, entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, domanda di autorizzazione ai sensi dell'[articolo 8](#), è tenuto all'esecuzione degli interventi tesi al ripristino totale dei luoghi interessati dalla ricerca.

Capo III**Disposizioni comuni****Articolo 21** *Garanzie patrimoniali* ⁽⁶⁷⁾.

1. La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'[articolo 8](#) ovvero del permesso di ricerca di cui all'[articolo 19](#) sono subordinate alla prestazione da parte dell'istante, a favore del Comune competente, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva o di ricerca, il cui importo è ⁽⁶⁶⁾:

a) non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 80.000,00 per i permessi di ricerca;

b) non inferiore a euro 60.000,00 e non superiore a euro 500.000,00 per la coltivazione di cave e per le strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva.

2. Laddove la sistemazione ambientale consista esclusivamente nella chiusura degli imbocchi e nella risistemazione del piazzale e delle piste di servizio, può essere determinata una cauzione di importo inferiore a euro 60.000,00, dietro presentazione da parte dell'interessato di un computo metrico estimativo asseverato dei costi relativi alla sistemazione ambientale così come previsti nel progetto, desunti dal Prezzario regionale opere edili, comprensivi dei costi relativi a spese tecniche e oneri per la sicurezza ⁽⁶²⁾ ⁽⁶⁹⁾.

3. I valori di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni dalla Giunta regionale, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. In ogni caso la Giunta regionale può modificare i valori medesimi in relazione al variare del costo di mercato delle opere di ripristino.

4. La cauzione di cui al comma 1 è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da confidi o altri intermediari finanziari soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 106 del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni. La cauzione per il permesso di ricerca ha la stessa durata del permesso e la cauzione da prestarsi in caso di autorizzazione ha una durata minima di tre anni. Prima della scadenza della fideiussione, l'interessato provvede con congruo anticipo al rinnovo della medesima o alla stipula di una nuova fideiussione in continuità con la precedente, al fine di poter proseguire l'attività autorizzata ⁽⁶³⁾.

5. Lo svincolo della cauzione è disposto dal Comune, su domanda dell'interessato, a seguito dell'emanazione del provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero negli altri casi previsti dal presente testo unico. Qualora le opere di sistemazione non vengano eseguite dal soggetto obbligato, la Regione pronuncia la decadenza ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera h) ⁽⁶⁴⁾.

6. Nel caso in cui il Comune proceda all'esecuzione d'ufficio delle opere di sistemazione ambientale e le spese risultino inferiori all'entità della cauzione, la differenza è restituita all'avente diritto. Qualora, esse

superino l'importo della cauzione, il soggetto obbligato e il proprietario dell'area sono tenuti in solido al pagamento dell'eccedenza ⁽⁶⁵⁾.

7. Nel caso in cui il titolare del permesso di ricerca presenti domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, la cauzione già versata rimane vincolata ai fini della garanzia dell'autorizzazione richiesta, con le relative integrazioni.

8. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera b), i criteri per determinare la cauzione di cui al comma 1 e le modalità e condizioni per lo svincolo, anche parziale, della stessa. Tali criteri assicurano che l'importo della cauzione sia sufficiente a garantire la realizzazione degli interventi di sistemazione ⁽⁶⁸⁾.

(62) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «2. Nel caso di lavori in sotterraneo che possano determinare danni all'ambiente esterno, può essere imposta la cauzione di cui all'[articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#) (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni ed integrazioni.».

(63) Comma sostituito dall' [art. 18, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29](#). Il testo originario era così formulato: «4. La cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa valida per tutta la durata dell'attività. Lo svincolo della cauzione è disposto dalla Regione a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale.».

(64) Comma dapprima sostituito dall' [art. 18, comma 3, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi così modificato dall' [art. 12, comma 1, lettera b\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). Il testo precedente era così formulato: «5. In caso di mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, la Regione dispone l'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti dal progetto autorizzato, previa acquisizione della cauzione prestata.».

(65) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 4, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «6. Qualora l'ammontare delle spese per le opere di sistemazione ambientale superi quello della cauzione e le opere stesse non siano state eseguite dall'obbligato, questi è tenuto in solido con i proprietari dei terreni a sopportarne l'onere per la parte eccedente.».

(66) Alinea così modificato dall' [art. 12, comma 1, lettera a\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

(67) Con [Delib.G.R. 7 dicembre 2012, n. 1492](#) sono stati approvati i criteri per la determinazione delle garanzie patrimoniali, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

(68) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 31 agosto 2015, n. 969](#).

(69) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla lettera B), [Delib.G.R. 15 novembre 2016, n. 1043](#).

Articolo 22 *Direzione dei lavori* ⁽⁷⁰⁾.

1. La direzione dei lavori per l'attività di cava, di ricerca, di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione è affidata, ai sensi dell'[articolo 6 del D.P.R. 128/1959](#) e successive modificazioni ed integrazioni, ad un tecnico professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 27](#) del citato decreto, che cura il rispetto delle norme in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché la corretta esecuzione dei lavori autorizzati.

2. Qualora più attività estrattive siano gestite da uno stesso esercente, la direzione dei lavori può essere affidata ad un unico tecnico.

3. Fatta salva l'ipotesi prevista al comma 2, il tecnico di cui al comma 1 può curare la direzione dei lavori fino ad un massimo di cinque attività, purché il numero complessivo degli addetti non superi le venticinque unità lavorative. Sono escluse dal computo le direzioni dei lavori per l'attività di ricerca e di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo.

(70) Rubrica così sostituita dall' [art. 19, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «Direzione dei lavori.».

Capo IV

Disposizioni relative alla concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva

Articolo 23 *Patrimonio indisponibile della Regione.*

1. Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave inserite nel Piano, la Giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità, fissare al proprietario del fondo un termine, non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione della domanda da parte del proprietario medesimo ovvero di altri soggetti a cui questo abbia concesso la disponibilità giuridica dei fondi.
2. Qualora il termine fissato ai sensi del comma 1 decorra infruttuosamente, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'[articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#) (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni ed integrazioni ai fini dello sfruttamento del giacimento ⁽⁷¹⁾.

(71) Comma così modificato dall' [art. 20, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

Articolo 24 *Concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva.*

1. Le concessioni per l'esercizio di cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile regionale sono disciplinate dal presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale e, in quanto applicabile, dal [r.d. 1443/1927](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il titolare della concessione è tenuto:
 - a) a corrispondere al proprietario del fondo un indennizzo annuo per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera b);

b) a corrispondere alla Regione un canone di concessione per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera b);

c) a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti e delle opere realizzate esistenti e del materiale già estratto disponibile.

TITOLO IV

Vigilanza e controllo

Articolo 25 *Vigilanza* ⁽⁷²⁾.

1. Fatta salva la competenza regionale al rilascio dell'attestazione di cui all'[articolo 296, comma 2, del D.P.R. n. 128/1959](#) e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli [articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#) (Attuazione della [direttiva 92/91/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della [direttiva 92/104/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

2. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei programmi di ricerca e di coltivazione autorizzati e sul rispetto delle disposizioni in materia di attività estrattiva emanate dalla Regione sono svolte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), con poteri di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'[articolo 26, commi 1, 2 e 3](#). ARPAL impartisce, ove necessario, le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Regione, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività di cava fino all'adozione delle misure prescritte. Resta salva l'applicazione dell'[articolo 15](#), ove ne ricorrano i presupposti. Resta ferma la vigilanza di ARPAL sul rispetto

delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA o di screening, ai sensi della normativa vigente ⁽⁷³⁾.

3. ARPAL, qualora nell'esercizio della vigilanza in materia di attività estrattiva di cui al comma 2 riscontri una situazione di imminente pericolo alle persone o alle cose, informa immediatamente l'Azienda Sociosanitaria Ligure per gli adempimenti di sua competenza ⁽⁷⁴⁾.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale, ed applica le sanzioni di cui all'articolo 26, commi 4, 5 e 7.

5. [Alla Regione, inoltre, competono, sotto il profilo paesaggistico:

a) la verifica finale sulla conformità delle opere eseguite in base all'autorizzazione paesaggistica regionale che siano soggette al certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall'*articolo 8, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13* (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

b) la verifica, dopo l'ultimazione di ogni singola fase di attuazione del progetto, sulla conformità sotto il profilo paesaggistico degli interventi eseguiti rispetto a quanto previsto con riferimento alla fase ultimata, con eventuale emanazione dei provvedimenti sanzionatori o di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'*articolo 167 del D.Lgs. 42/2004* e successive modificazioni e integrazioni. La verifica è effettuata secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettere da a) a f), della *L.R. n. 13/2014*, sulla base dell'attestazione, da parte di tecnico abilitato, della conformità degli interventi, corredata da rilievo tecnico dello stato dei luoghi e da idonea documentazione fotografica.

b) la verifica, dopo l'ultimazione di ogni singola fase di attuazione del progetto, sulla conformità sotto il profilo paesaggistico degli interventi eseguiti rispetto a quanto previsto con riferimento alla fase ultimata, con eventuale emanazione dei provvedimenti sanzionatori o di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'*articolo 167 del D.Lgs. 42/2004* e successive modificazioni e integrazioni. La verifica è effettuata secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettere da a) a f), della *L.R. n. 13/2014*, sulla base dell'attestazione, da parte di tecnico abilitato, della conformità degli interventi, corredata da rilievo tecnico dello stato dei luoghi e da idonea documentazione fotografica] ⁽⁷⁵⁾.

6. I soggetti incaricati della vigilanza di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'[articolo 5 del D.P.R. n. 128/1959](#) e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza ⁽⁷⁶⁾.

7. Restano fermi i poteri di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza del comune, della Città metropolitana e della Provincia, a norma della legislazione vigente.

(72) Articolo dapprima modificato dall'[art. 22, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 27](#) della medesima legge) , poi dall'[art. 1, comma 1, L.R. 8 luglio 2013, n. 19](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4](#) della medesima legge) e, infine, così sostituito dall'[art. 21, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 25. Vigilanza. 1. Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli [articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#) (Attuazione della [direttiva 92/91/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della [direttiva 92/104/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, fatta salva la competenza della Regione al rilascio dell'attestazione di cui all'[articolo 296, comma 2, del D.P.R. 128/1959](#) e successive modificazioni ed integrazioni. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'[articolo 5 del D.P.R. 128/1959](#) e successive modificazioni e integrazioni. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto delegato, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale.

2. Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza del presente testo unico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati in materia di attività estrattiva sono di competenza della Regione.

3. Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.

4. Restano ferme le funzioni di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio e paesistico-ambientale di competenza dei comuni e delle province o di altri enti o soggetti pubblici in base alle vigenti disposizioni in materia.».

(73) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(74) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(75) Comma abrogato dall' *art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

(76) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettere d) ed e), L.R. 2 agosto 2017, n. 18*.

Articolo 26 *Sanzioni* ⁽⁷⁷⁾.

1. Chiunque svolge attività di cava in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo.

2. Lo svolgimento dell'attività di cava in difformità dall'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero l'inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione o delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione medesima sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. Qualora

la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo. Nel caso di abbancamento di materiale fuori dai limiti autorizzati, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo, salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi ⁽⁷⁸⁾.

3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

4. La mancata comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 14, comma 8, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 ⁽⁷⁹⁾;

5. La mancata trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all'articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 ⁽⁸⁰⁾.

6. [La mancata SCIA di cui all'articolo 17, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00] ⁽⁸¹⁾.

7. La mancata integrazione della cauzione a seguito dell'adeguamento previsto dall'articolo 28, comma 7, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000,00, oltre alla sospensione dell'attività.

8. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riscossi da ARPAL, i proventi di cui ai commi 4, 5 e 7 sono riscossi dalla Regione. ARPAL e Regione applicano le sanzioni di rispettiva competenza secondo le procedure di cui alla [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. 9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale e dalle norme in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ⁽⁸²⁾.

(77) Articolo così sostituito dall' [art. 22, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «Articolo 26. Sanzione. 1.

Chiunque svolge attività di cava in assenza o in difformità dall'autorizzazione di cui all'[articolo 8](#) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di un euro a metro cubo.

2. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la decadenza, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'[articolo 19](#) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ovvero della relazione di cui all'[articolo 10](#), comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

5. La mancata o incompleta trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all'[articolo 20](#), comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

6. La mancata comunicazione di cui all'[articolo 17](#), comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

7. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale.

8. I proventi derivanti dalle sanzioni sono riscossi dagli enti che esercitano la vigilanza ai sensi dell'[articolo 25](#).».

(78) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, lettera a\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

(79) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, lettera b\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

(80) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, lettera c\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

(81) Comma abrogato dall' [art. 14, comma 1, lettera d\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

(82) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, lettera e\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#).

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 27 *Verifica di impatto della regolazione.*

1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, presenta, ai sensi dell'[articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13](#) (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), una relazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, in particolare sulla base dei seguenti indicatori:

- a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni già rilasciate;
- b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l'attività, a partire dal momento di presentazione della domanda;
- c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilità dei dati anche ai fini programmatori della Regione.

Articolo 28 *Disposizioni transitorie.*

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'[articolo 4](#) conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della [legge regionale 10 aprile 1979, n. 12](#) (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁸⁵⁾.

1-bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all'articolo 12, ove applicabili, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, le cave in attività il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all'esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale già autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando le altre condizioni e prescrizioni stabilite nelle relative schede di progetto contenute nel Piano medesimo. Per le cave relativamente alle quali il Piano vigente non individua un areale, la coltivazione non può oltrepassare i confini del programma già autorizzato. L'autorizzazione di cui al presente comma segue il procedimento istruttorio di cui all'articolo 11 ⁽⁸⁶⁾

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

3. La durata delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate dal 1° gennaio 2006 è automaticamente prorogata sino al completamento del programma di coltivazione e di recupero ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 10](#), comma 1.

3-bis. La domanda di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005 è presentata sei mesi prima della loro scadenza. Fino alla nuova autorizzazione, rilasciata secondo le procedure della presente legge, resta efficace il provvedimento originario. Nel caso in cui non sia presentata domanda di rinnovo, si applica, qualora ne sussistano i presupposti, l'articolo 23 ⁽⁸⁴⁾.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'individuazione degli elementi essenziali di cui all'[articolo 9](#), comma 2, lettera c), caratterizzanti i programmi di coltivazione in corso di realizzazione ⁽⁸⁹⁾.

5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'[articolo 24-bis della L.R. 12/1979](#) e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere efficaci sino al completamento delle opere di stabilizzazione dei cantieri, a condizione che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva avvenga nel rispetto di quanto prescritto dall'[articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.](#)

117 (Attuazione della [direttiva 2006/21/CE](#) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la [direttiva 2004/35/CE](#)) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Negli ambiti di cava previsti nel Piano approvato ai sensi della L.R. n. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni sono ammessi gli interventi sui corsi d'acqua esistenti che risultino necessari per consentire l'attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l'adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale deve comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d'acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11 ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁹⁰⁾.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'[articolo 8](#), comma 3, e all'[articolo 21](#), comma 8. Con il provvedimento di cui all'[articolo 21](#), comma 8, la Giunta definisce altresì i criteri per l'adeguamento delle cauzioni relative alle autorizzazioni e ai permessi in essere ⁽⁸⁸⁾.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'[articolo 17](#), comma 2.

9. [Le deleghe di funzioni di cui all'[articolo 25](#) sono efficaci dal 1° gennaio 2014] ⁽⁸³⁾.

(83) Comma così modificato dapprima dall' [art. 9, L.R. 9 agosto 2012, n. 31](#) , poi dall'[art. 22, comma 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 27](#) della medesima legge) e, infine, dall'[art. 2, comma 2, L.R. 8 luglio 2013, n. 19](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4](#) della medesima legge). Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'[art. 23, comma 4, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#).

(84) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 8 luglio 2013, n. 19](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4](#) della medesima legge),

(85) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e dall' [art. 15, comma 1, lettera a\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 16 settembre 2016, n. 210 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2016, n. 38, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell' [art. 23 della suddetta L.R. n. 6/2015](#).

(86) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 23, comma 2, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#) e poi così sostituito dall' [art. 15, comma 1, lettera b\), L.R. 2 agosto 2017, n. 18](#). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 16 settembre 2016, n. 210 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2016, n. 38, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell' [art. 23 della suddetta L.R. n. 6/2015](#). "1-bis. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la Regione può rilasciare, per una sola volta, autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento non eccedente il 25 per cento della superficie dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa. Tali autorizzazioni non comportano variante al Piano approvato ai sensi della L.R. n. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni, né al PTCP e sono rilasciate secondo la procedura di cui all'articolo 11, purché sia verificata la coerenza con gli altri strumenti di tutela del territorio e ricorrano le seguenti condizioni: a) la cava sia in esercizio al momento della presentazione della domanda di autorizzazione; b) il programma di coltivazione abbia esaurito le potenzialità previste dal Piano vigente; c) la scheda di progetto del Piano relativa alla cava sia stata già presente nel Piano originario approvato con [Delib.C.R. 29 febbraio 2000, n. 16](#) e non abbia mai subito modifiche in termini di ampliamento dell'areale o di variazioni del regime normativo; d) il materiale oggetto di coltivazione non contenga amianto; e) l'ampliamento dell'areale di cava interessi esclusivamente zone a destinazione agricola e/o agricolo-boschiva; f) l'ampliamento dell'areale di cava non interessi, nemmeno parzialmente; g) gli ambiti di Conservazione (CE), livello locale del PTCP; h) i Siti Interesse Comunitario (SIC) o Zone Protezione Speciale (ZPS); i) i crinali principali."

(87) Comma così sostituito dall' [art. 23, comma 3, L.R. 6 marzo 2015, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «6. Per le cave ricadenti in ambiti assoggettati dal vigente PTCP al regime normativo di trasformazione (TRZ) e che abbiano esaurito l'attività estrattiva

autorizzata, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, a presentare al Comune territorialmente competente lo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA), ovvero in alternativa a presentare alla Regione, entro lo stesso termine, un progetto di ricomposizione ambientale e paesaggistica, che preveda la messa in sicurezza e la rinaturalizzazione o riqualificazione del sito, la cui esecuzione determinerà lo svincolo della cauzione. Il progetto è approvato dalla Regione secondo la procedura di cui all'[articolo 11](#) entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua presentazione, decorso infruttuosamente il quale il progetto si intende approvato.».

(88) Con [Delib.G.R. 7 dicembre 2012, n. 1492](#) sono stati approvati i criteri per la determinazione delle garanzie patrimoniali e per l'adeguamento delle garanzie patrimoniali in essere, in attuazione di quanto previsto dal presente comma.

(89) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 21 dicembre 2012, n. 1623](#).

(90) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 agosto 2015, n. 901](#). Ai sensi del [punto 1\)](#), [Delib.G.R. 18 ottobre 2016, n. 955](#) è stato fissato al 31 dicembre 2016 il termine per la presentazione delle domande di cui al presente comma.

Articolo 28-bis *Disposizioni transitorie in materia di permessi di ricerca di minerali solidi sulla terraferma* ⁽⁹¹⁾.

1. Fino all'emanazione di una normativa organica regionale in materia di ricerca mineraria, ai permessi di ricerca di materiali solidi sulla terraferma appartenenti alla categoria miniere di cui all'[articolo 2, primo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. La ricerca di sostanze minerali solide sulla terraferma di cui al comma 1 è consentita solo a chi sia munito di permesso di ricerca rilasciato dalla Regione.
3. La Regione rilascia i permessi di ricerca applicando, per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni

contenute nel [*decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382*](#) (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale), valutando l'effettiva rilevanza dell'interesse pubblico rappresentato dalla presenza di un giacimento, in rapporto all'innovatività delle conoscenze conseguibili con la ricerca programmata, alla tutela degli insediamenti esistenti, alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio e alla tutela delle risorse naturali e del paesaggio, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalle normative in materia ambientale e paesaggistica.

4. L'istanza di rilascio di permesso di ricerca deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) i requisiti tecnico professionali in base ai quali il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) idonee referenze bancarie;
- d) il certificato fallimentare;
- e) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
- f) l'ubicazione e le dimensioni dell'area oggetto della ricerca;
- g) il progetto sulle modalità di ricerca di materiali solidi e relativi necessari lavori;
- h) un progetto di risistemazione dell'area interessata dagli interventi per la sua ricomposizione ambientale con indicazione delle modalità, dei tempi e dei costi di attuazione.

5. La Regione può chiedere ulteriori specifici elaborati tecnici, nei casi di particolare complessità.

6. I permessi di ricerca sono soggetti a presentazione di garanzia fideiussoria o assicurativa a favore della Regione, il cui importo è stabilito nel provvedimento rilasciato dalla Regione sulla base del computo degli interventi di cui al comma 4, lettera h), fermo restando l'importo minimo di euro 10.000,00. La prestazione di garanzia fideiussoria o assicurativa è condizione sospensiva dell'efficacia del rilascio del permesso di ricerca e deve essere stipulata con soggetti, imprese o agenti autorizzati dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

7. Le istanze di rilascio di permesso di ricerca concorrenti sono valutate in base all'ordine cronologico di arrivo.

8. Il permesso di ricerca comporta il pagamento anticipato di un canone annuo stabilito dal [*decreto del Ministro delle finanze 2 marzo*](#)

[1998, n. 258](#) (Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato) in euro 3,97 per ettaro, con un minimo di euro 30,99. Tali importi sono rideterminati per l'anno 2021, sulla base della normativa statale vigente, in euro 16,98 per ettaro, con un minimo di euro 127,28 e saranno rivalutati annualmente in base all'indicizzazione ISTAT.

9. Il ricercatore invia alla Regione una relazione ogni sei mesi circa lo svolgimento dei lavori ed i risultati della propria attività. In caso di inadempimento, la Regione concede un ulteriore termine di 15 giorni per provvedere, decorso il quale, il ricercatore sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

10. Per le funzioni di vigilanza e controllo si applica quanto previsto dall'articolo 25 e per le funzioni di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applica la [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

11. Chiunque svolge attività di ricerca mineraria senza permesso di cui al comma 2 del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

12. Lo svolgimento di attività di ricerca mineraria in difformità dal programma autorizzato ovvero l'inosservanza delle disposizioni emanate dalla Regione sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.

13. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono riscossi da ARPAL.

14. La Regione, previa contestazione dei motivi e fissazione di un congruo termine per le deduzioni del ricercatore, pronuncia la decadenza del permesso di ricerca nelle seguenti circostanze:

- a) mancato inizio dei lavori nel termine stabilito e, in mancanza di esso, entro tre mesi dal giorno in cui è stato rilasciato il permesso;
- b) intervenuta sospensione dei lavori per oltre tre mesi;
- c) mancato pagamento del canone annuo così come quantificato dal presente articolo;

d) grave inosservanza di prescrizioni o vincoli contenuti nel permesso di ricerca;

e) insorgenza di situazioni addebitabili al ricercatore di pericolo ambientale, idrogeologico, pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, ovvero pericolo per il paesaggio.

15. La Giunta regionale può pronunciare la revoca del permesso di ricerca ai sensi dell'[articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

16. Le somme incassate da Regione derivanti dai canoni annui di cui al comma 8 sono destinate nella misura del 50 per cento a copertura delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 25.

17. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:

anno	2021
stato di previsione dell'entrata	
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";	
stato di previsione della spesa	
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti";	
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti";	

anno	2022
stato di previsione dell'entrata - iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni";	
stato di previsione della spesa	
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti";	

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2023 stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"; stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti";

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti".

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 17 si provvede con i relativi bilanci.

(91) Articolo aggiunto dall' [art. 7, comma 1, L.R. 9 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dall'11 agosto (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 20, comma 1](#), della medesima legge).

Articolo 29 *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 10 aprile 1979, n. 12](#) (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere);

b) l'[articolo 24, quinto comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati);

c) la [legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63](#) (Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e

torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla *legge regionale 10 aprile 1979, n. 12*);

d) la *legge regionale 1 settembre 1995, n. 46* (Modifiche alla *legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63* in materia di cave e torbiere);

e) la *legge regionale 24 luglio 2001, n. 21* (Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alle *leggi regionali 10 aprile 1979, n. 12* (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), *22 gennaio 1999, n. 4* (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e *21 giugno 1999, n. 18* (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));

f) la *legge regionale 27 settembre 2002, n. 34* (Integrazioni alla *legge regionale 10 aprile 1979, n. 12* (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. 17 novembre 2016, n. 23 ⁽¹⁾.

Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 novembre 2016, n. 46, S.O. 21 novembre 2016, n. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto.*

1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell'[articolo 117 della Costituzione](#) e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.

2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e

commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'*articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443* (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, che non è comunque normata dalla presente legge.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono individuati dalla pianificazione di bacino e dalle direttive che compongono il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI) di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale).

6. Gli interventi di cui al comma 4 che prevedono l'asportazione di materiale litoide e che interessano, anche solo parzialmente, aree non demaniali sono soggetti alle procedure di cui alla presente legge.

7. L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o sulle reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprietà, nonché l'attività di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione, non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge né alle altre disposizioni in essa contenute.

7-bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:

a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;

b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'[articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241/1990](#) ⁽²⁾.

8. Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi, purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7-bis ⁽³⁾.

8-bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere u\) e v\) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120](#) (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'[articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#)) e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all'[articolo 2 del regio decreto n. 1443/1927](#) al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'[articolo 9 del D.P.R. n. 120/2017](#) o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26 ⁽⁴⁾.

8-ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all'[articolo 2, comma 1, lettera t\) del D.P.R. n. 120/2017](#), la comunicazione di cui al comma 8-bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26 ⁽⁴⁾.

(2) Comma aggiunto dall' [art. 52, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1](#), della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' [art. 52, comma 2, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1](#), della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall' [art. 52, comma 3, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 2 *Finalità.*

1. La Regione pianifica le attività estrattive e ne regola l'esercizio, nonché valorizza e tutela le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.

2. La Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:

a) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;

b) ridurre la compromissione di suolo, al fine di limitarne il consumo, attraverso il riciclo di sfridi e materiali di risulta compatibili provenienti da cava, l'utilizzo degli aggregati inerti da recupero provenienti da attività di costruzione e demolizione e l'incentivazione dell'uso di materiali alternativi ai prodotti di cava;

c) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di cava e di miniera e delle attività a queste correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso sotto il profilo culturale e ambientale loro caratteristico;

d) migliorare la sicurezza nelle attività degli addetti ai lavori, promuovendo efficaci azioni di prevenzione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione promuove all'interno del piano di gestione dei rifiuti di cui

all'[articolo 199 del D.Lgs. 152/2006](#) l'utilizzo degli aggregati inerti da recupero provenienti da attività di costruzione e demolizione.

CAPO II

Pianificazione delle attività estrattive

Art. 3 *Pianificazione.*

1. La pianificazione delle attività estrattive è realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 4, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività ed è pubblicato nel sito istituzionale della Regione nel rispetto dell'[articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. La pianificazione delle attività estrattive si raccorda e tiene conto della pianificazione di bacino e delle direttive che compongono il PAI di cui al [D.Lgs. 152/2006](#).
3. Al fine di una corretta pianificazione, la Regione individua, quali Ambiti territoriali ottimali (ATO), gli ambiti di cui all'[articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").
4. I confini degli ATO di cui al comma 3 sono individuati con riferimento ai confini amministrativi della Città metropolitana di Torino o delle province di riferimento.

Art. 4 *Piano regionale delle attività estrattive.*

1. Il PRAE di cui all'articolo 3, comma 1 è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e con il quadro di governo territoriale, paesaggistico, ambientale e agricolo ed è coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.

2. Il PRAE persegue i seguenti obiettivi:

a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;

b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;

c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;

d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;

e) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;

f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;

g) favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;

h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;

i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;

j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.

3. Il PRAE è approvato dalla Regione, che ne promuove la sua condivisione a livello locale, e costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive, nonché il criterio prioritario per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10.

4. Il PRAE è suddiviso nei tre comparti estrattivi seguenti, tenuto conto delle loro caratteristiche ed esigenze:

- a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;
- b) pietre ornamentali;
- c) materiali industriali.

5. Al fine di garantire il coordinamento tra le componenti del PRAE, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un documento a carattere generale propedeutico alla redazione dei singoli piani di comparto ⁽⁵⁾.

6. Il PRAE definisce gli aspetti tecnici e normativi relativi all'attività estrattiva e contiene gli approfondimenti necessari alla sua Valutazione ambientale strategica (VAS). Il PRAE contiene comunque:

a) il quadro dell'analisi conoscitiva, che comprende il censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale;

b) i criteri di integrazione e raccordo del piano con le normative vigenti relative alla disciplina di altri tipi di attività, nonché di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;

c) la determinazione dei fabbisogni dei singoli comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale;

d) l'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;

e) la definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per il recupero ambientale e paesaggistico e per la compensazione territoriale, al fine di mitigare gli impatti negativi presumibilmente generati sul sistema ambientale;

f) i criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero ambientale, funzionale, paesaggistico e agricolo del territorio nel corso della coltivazione e al suo termine, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;

g) gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, in corso di coltivazione o esaurite;

h) i criteri per la compatibilità tra territorio, ambiente, paesaggio ed attività estrattive.

7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 5, detta specifiche disposizioni relative ai contenuti del PRAE e agli elaborati che

lo compongono, anche in relazione ai singoli comparti estrattivi e ai singoli ATO.

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 novembre 2017, n. 28-5900](#).

Art. 5 *Approvazione del PRAE.*

1. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:

a) la Giunta regionale adotta il documento programmatico di piano, comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera s\) del D.Lgs. 152/2006](#), alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento programmatico di piano e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro novanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello

stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa le regioni confinanti, i comuni e le loro forme associative, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c) a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;

d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE ai sensi dell'[articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006](#) e, successivamente, adotta il PRAE in via definitiva, corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni;

e) il PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicato nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

2. Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione nel sito della Regione Piemonte.

3. Il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione, assoggettata alla fase di valutazione della procedura di VAS.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione.

Art. 6 *Varianti e approfondimenti del PRAE.*

1. Le varianti al PRAE che incidono sui suoi contenuti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2. I contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del PRAE. Le varianti di revisione generale al PRAE sono approvate con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:

a) la Giunta regionale adotta il documento di variante strutturale comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera s\) del D.Lgs. 152/2006](#), alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento di variante strutturale e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni

territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta la variante strutturale al PRAE, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione della variante, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa i comuni territorialmente interessati e le loro forme associative che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c) a seguito dell'adozione della variante strutturale al PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante strutturale al PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;

d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni della variante strutturale al PRAE ai sensi dell'[articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006](#) e, successivamente, adotta in via definitiva la variante strutturale al PRAE, corredata del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di

monitoraggio e la trasmette al Consiglio regionale che la approva entro il termine di sessanta giorni;

e) la variante strutturale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

3. Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:

a) quelle che modificano la delimitazione dei bacini e dei poli estrattivi per non più del 10 per cento dell'estensione territoriale del bacino o del polo afferente, migliorando le condizioni operative e il risultato, anche morfologico, finale;

b) quelle che, se nel corso di vigenza del PRAE viene accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del 10 per cento il dimensionamento dei bacini o dei poli estrattivi;

c) quelle esclusivamente normative finalizzate ad una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.

4. La variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale secondo la procedura seguente:

a) la Giunta regionale adotta la variante non sostanziale e il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati e alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prenderne visione, al fine di far pervenire osservazioni nei successivi trenta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante non sostanziale e sul documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in

materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro trenta giorni dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Successivamente, l'autorità competente in materia di VAS si esprime sull'assoggettabilità della variante alla VAS;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, approva la versione definitiva della variante non sostanziale;

c) la variante non sostanziale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte.

5. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante non sostanziale, le procedure di cui al comma 4 sono integrate con le procedure di cui al comma 2, per la parte relativa agli adempimenti connessi al processo di VAS.

6. Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni del PRAE stesso, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del PRAE tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed in formato integrale nel sito della Regione Piemonte.

7. Nel rispetto degli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da particolari problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE stesso mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma.

Art. 7 Efficacia del PRAE.

1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.

2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'[articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) (Tutela e uso del suolo).

3. All'interno dei bacini estrattivi, nel caso in cui l'attività estrattiva non sia stata individuata nel PRAE, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica si procede ai sensi dell'articolo 8.

4. Al di fuori dei bacini estrattivi, come individuati e perimetrati nel PRAE, non è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva. È fatta salva l'eventuale apertura e coltivazione di cave di cui all'articolo 14 necessaria per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non è possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave già autorizzate. In tale caso, se necessario ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, si procede ai sensi dell'articolo 8. Sono esclusi dal divieto di cui al

presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE ⁽⁶⁾.

5. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE ai sensi del comma 2, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi sono considerati di pubblico interesse.

6. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.

(6) Comma così modificato dall' [art. 53, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 8 *Attività estrattiva e strumenti urbanistici.*

1. Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, inerenti ad attività estrattive la cui autorizzazione è di competenza della Città metropolitana di Torino o delle province o della Regione ai sensi dell'articolo 10, sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'articolo 29. In tale caso, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli [articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), inerente al progetto di coltivazione, contiene l'indicazione che l'approvazione del progetto stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto di coltivazione; gli elaborati inerenti al progetto sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale. Alla conferenza di servizi sono invitati

anche i soggetti competenti in materia ambientale da consultare relativamente al procedimento di VAS della variante urbanistica.

2. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) la consultazione del pubblico agli effetti urbanistici, di VAS, di VIA ed eventualmente di valutazione di incidenza è unificata; entro i medesimi termini chiunque può presentare osservazioni sia urbanistiche che ambientali. ⁽⁸⁾

3. La conferenza di servizi valuta le osservazioni eventualmente pervenute anche ai fini urbanistici e, se la valutazione istruttoria dà esito positivo, l'approvazione del progetto di coltivazione da parte della conferenza di servizi comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

4. Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, per i progetti esclusi dalla fase di valutazione della procedura di VIA e autorizzati a cura dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, sono approvate ai sensi dell'*articolo 17-bis, comma 4 della L.R. 56/1977*.

5. Gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario di cui all'articolo 1, comma 8, nonché gli interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 1, comma 4 non necessitano di varianti urbanistiche.

6. Le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo sono definite nel regolamento di cui all'articolo 39.

6-bis. Per i materiali appartenenti alla prima categoria, di cui all'*articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443* (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui al presente articolo, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 29. Per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico. ⁽⁷⁾

(7) Comma aggiunto dall' [art. 80, comma 1, L.R. 29 maggio 2020, n. 13](#), a decorrere dal 29 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 87, comma 1, della medesima legge](#)).

(8) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 9 *Banca dati delle attività estrattive.*

1. La banca dati delle attività estrattive, istituita dalla Regione nel rispetto del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali) e inserita all'interno della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), ha anche funzione di catasto regionale previsto dall'articolo 41 del PAI. La banca dati delle attività estrattive è strumento fondamentale e base di conoscenza per la pianificazione estrattiva, per la redazione del PRAE e la sua valutazione ambientale strategica.

2. La banca dati delle attività estrattive osserva le norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione in maniera integrata dei dati, di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32](#) (Attuazione della [direttiva 2007/2/CE](#), che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il funzionamento della banca dati delle attività estrattive e dei flussi informativi con la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette, nonché le modalità relative all'accessibilità dei dati. La banca dati delle attività estrattive consente la tracciabilità delle autorizzazioni e delle concessioni relative ad ogni singola cava, nonché di ogni soggetto richiedente. La tracciabilità riguarda altresì lo stoccaggio di materia prima, le sanzioni di cui i soggetti titolari delle autorizzazioni o delle concessioni risultano essere destinatari ai sensi della presente legge, nonché quelle comminate a coloro che esercitano l'attività di cava in assenza di autorizzazione.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate tempestivamente, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 23.
5. Le strutture regionali interessate, la Città metropolitana di Torino e le province curano annualmente l'invio alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive dei prospetti informativi relativi ai materiali inerti commercializzati derivanti da opere pubbliche o convenzionate in programma, in attuazione o attuate.
6. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati delle attività estrattive sono a carico della Regione.
7. La Regione cura la pubblicazione dei dati aggregati presenti nella banca dati delle attività estrattive attraverso il proprio sito web. I dati contenuti nella banca dati delle attività estrattive possono esser oggetto di accesso agli atti, nei limiti delle normative statali e regionali vigenti.

CAPO III

Esercizio dell'attività estrattiva

Art. 10 *Autorizzazione e criteri per il rilascio.*

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia, con l'esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla [legge regionale 29 giugno 2009, n. 19](#) (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 14, per le quali la competenza è della Regione.
2. A seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'[articolo 3 della L.R. 23/2015](#), le province possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 in forma associata. ⁽⁹⁾
3. L'autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l'enfiteuta, l'usufruttuario o i loro

aventi causa in relazione al godimento del giacimento, nonché il concessionario.

4. Le amministrazioni competenti di cui al comma 1 provvedono in merito alle domande di autorizzazione indicando la conferenza di servizi di cui all'articolo 29 e acquisendo la documentazione antimafia, conformemente alla normativa vigente.

5. La fase di verifica della procedura di VIA, di cui all'[articolo 20 del D.Lgs. 152/2006](#) e di cui all'[articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40](#) (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) è preliminare alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

6. Qualora la fase di verifica della procedura di VIA si concluda con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata, con procedura a cura dello sportello unico per le attività produttive, secondo le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)).

7. Lo sportello unico per le attività produttive rilascia l'autorizzazione a seguito della convocazione della conferenza di servizi di cui all'[articolo 14 della L. 241/1990](#) alla quale partecipano i soggetti individuati dall'articolo 29, commi 2 e 3 a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 29, comma 5. Il provvedimento finale della conferenza di servizi assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. Il procedimento è regolato dal [D.P.R. 160/2010](#).

8. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli [articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006](#) e di cui agli [articoli 12 e 13 della L.R. 40/1998](#), il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività

estrattiva resta comunque in capo all'amministrazione competente di cui al comma 1.

9. I progetti suscettibili di interferire con le aree della rete Natura 2000 di cui alla [L.R. 19/2009](#) sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'[articolo 43](#) della medesima legge.

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, rilasciata dalla competente struttura delle amministrazioni di cui al comma 1 o dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 6, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) compatibilità dell'intervento con il PRAE;
- b) salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e dei suoli agricoli, salvaguardia e tutela delle risorse idriche sotterranee e tutela dai rischi idrogeologici;
- c) tutela della salubrità anche del contesto circostante;
- d) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di natura pubblicistica;
- e) impegni assunti dal richiedente relativamente all'organizzazione produttiva e al recupero ambientale;
- f) capacità tecnico-economica del richiedente con riferimento specifico all'attività estrattiva, secondo i criteri previsti nel regolamento di cui all'articolo 39.

11. Se l'attività estrattiva si svolge in zone sottoposte a vincoli pubblicistici, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

12. Per le attività estrattive poste in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della [legge regionale 9 agosto 1989, n. 45](#) (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). In tale ipotesi l'atto autorizzativo è emesso previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli organi tecnici competenti di cui alla [L.R. 45/1989](#).

13. L'autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, titolare di altre autorizzazioni o concessioni, nell'esercizio di una coltivazione di cava:

- a) non risulta in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;

b) non risulta in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#));

d) è incorso nelle fattispecie di cui agli [articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'[articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300](#)).

(9) Comma così modificato dall' [art. 79, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

Art. 11 *Domanda di autorizzazione alla coltivazione delle cave.*

1. Il contenuto e le modalità di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione, il rinnovo, la modifica e l'ampliamento relativi alla coltivazione delle cave, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla stessa sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 39.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna gli elaborati progettuali da allegare alla domanda al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità in ambito regionale della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle domande, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio.

Art. 12 *Obblighi del richiedente.*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui all'articolo 10, comma 10 definisce le modalità con le quali il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione e alla manutenzione delle opere, ove necessarie, di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere necessarie a evitare danni ad altri beni e attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione e del progetto di recupero;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) all'attuazione del piano di gestione dei rifiuti;
- f) alla manutenzione delle opere di recupero ambientale fino alla liberazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 33;
- g) alla costituzione di una congrua garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 33.

CAPO IV**Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi**

Art. 13 *Piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche.*

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi, elabora, nell'ambito del progetto e nel rispetto delle indicazioni del PRAE, un piano di reperimento e di gestione dei materiali che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e individua i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e da altre opere e del materiale di riciclo ai sensi del [*decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998*](#) (Individuazione

dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica definisce inoltre il quantitativo e la tipologia di terre e rocce da scavo e di sottoprodotti risultanti dalla realizzazione dell'opera, con l'individuazione dei siti di riutilizzo e deposito privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, al fine del miglioramento delle loro condizioni ambientali.

2. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica di cui al comma 1 ottimizza l'uso delle risorse garantendo almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate.

3. Se non sono sufficienti i materiali scavati durante l'esecuzione dell'opera e quelli di cui al comma 1, nel rispetto della percentuale di utilizzo di materiali disponibili presso le cave di cui al comma 2, il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica contiene la previsione e la progettazione di cave di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità. In tale caso, dopo l'approvazione del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito.

4. La distanza massima delle cave di cui al comma 2 e delle cave di prestito di cui al comma 3 dal luogo di utilizzo dei materiali è definita in sede di conferenza di servizi, in base a valutazioni di natura tecnica, ambientale ed economica, contestualmente all'approvazione del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica.

5. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica è presentato dal proponente l'opera pubblica alla Regione, contestualmente al progetto dell'opera

stessa e coerentemente con l'iter previsto dalla normativa vigente per l'opera in questione, ai fini della sua valutazione e approvazione.

Art. 14 *Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche e al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica.*

1. L'individuazione delle cave di cui al presente capo è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2.

2. L'autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale delle cave di cui al presente capo e l'autorizzazione per i siti destinati al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica sono rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

2-bis. In caso di non conformità urbanistica dell'attività di cava, prevista nel progetto dell'opera pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche norme finalizzate al riconoscimento della conformità urbanistica degli interventi, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 15-bis della [L.R. 56/1977](#). ⁽¹⁰⁾

(10) Comma aggiunto dall' [art. 80, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

Art. 15 *Decadenza dall'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche.*

1. Oltre alle ipotesi di estinzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 e di decadenza di cui all'articolo 23, il titolare decade dall'autorizzazione stessa in caso di inosservanza dell'obbligo di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è destinato.

Art. 16 *Cessazione del vincolo di destinazione del materiale della cava autorizzata.*

1. Se, per causa indipendente dal soggetto attuatore dell'opera pubblica, viene meno l'esigenza di destinare alla realizzazione dell'opera pubblica il materiale della cava autorizzata ai sensi del presente capo, la Giunta regionale provvede a dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'attività di cava, dettando le prescrizioni di messa in sicurezza e di sistemazione ambientale del sito, anche in previsione di un eventuale utilizzo dell'area estrattiva come riserva per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche.

2. Nei casi di pubblico interesse, per fini di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica, la Giunta regionale provvede a eliminare il vincolo di destinazione e ad autorizzare l'ultimazione dell'intervento in capo a chi si impegna a portare a termine il progetto di coltivazione e di recupero ambientale oggetto dell'autorizzazione stessa, con facoltà di subingresso nell'autorizzazione, previo espletamento della procedura di VIA.

CAPO V**Regime di concessione delle cave****Art. 17** *Regime di concessione.*

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, può disporre l'inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento:

a) non ha intrapreso la coltivazione o non ha dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al progetto di coltivazione stabilito nel

provvedimento di autorizzazione entro un termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale;

b) non ha inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione della cava entro il termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale o se la domanda stessa non è conforme ai contenuti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 39;

c) è decaduto dall'autorizzazione.

2. Il richiedente la concessione presenta domanda secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 39.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

4. Il concessionario è inoltre tenuto a versare alla Regione il canone di concessione annuo determinato dalla Giunta regionale in ragione degli ettari oggetto della concessione mineraria. Il versamento viene effettuato per la prima volta entro quindici giorni dal rilascio della concessione mineraria e, successivamente, con cadenza annuale ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

5. La durata della concessione è regolata secondo le modalità di cui all'articolo 19.

(11) Comma così modificato dall' [art. 55, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1](#), della medesima legge).

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la [Delib.G.R. 22 marzo 2019, n. 12-8577](#).

Art. 18 *Diritti dei privati in caso di concessione.*

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, un'indennità pari al 70 per cento del valore locativo determinato dalla Giunta regionale.

2. Al proprietario del giacimento dato in concessione è corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante

dall'esercizio della cava e, se necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'*articolo 45, comma 3 del r.d. 1443/1927*.

3. I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono con le somme corrisposte al proprietario ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO VI

Disposizioni relative alle autorizzazioni e alle concessioni

Art. 19 *Durata, rinnovo, proroga e modifica dell'autorizzazione e della concessione.*

1. L'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

2. La durata dell'autorizzazione e della concessione di cui al comma 1 può essere incrementata di due anni nei seguenti casi:

a) per le cave registrate ai sensi del regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e la decisione 2001/681/CE e la decisione 2006/193/CE della Commissione;

b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'*articolo 208 del D.Lgs. 152/2006* o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.

3. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, fatto salvo che la durata dell'autorizzazione non può superare il limite di validità dell'autorizzazione paesaggistica, può

approvare progetti che prevedono un arco temporale di realizzazione superiore al limite di validità della suddetta autorizzazione paesaggistica, e comunque non superiore a quindici anni, definendo anche prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della [L.R. 45/1989](#) possono essere riferiti all'intera durata dei progetti all'esame della conferenza di servizi.

4. Nel caso di cui al comma 3, a seguito della presentazione di domanda di rinnovo, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, accertato che la nuova domanda sia conforme al progetto già approvato ai sensi del medesimo comma e previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui al [D.Lgs. 42/2004](#), può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, acquisita l'eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#), può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

6. La proroga di cui al comma 5 non si applica:

- a) alle attività estrattive in regime di concessione;
- b) alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi ai sensi dell'articolo 13.

7. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 29.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica da allegare alla domanda di proroga.

9. La proroga di cui al comma 5 è subordinata al preventivo ottenimento delle altre eventuali autorizzazioni relative a vincoli pubblicitici esistenti e alla presentazione, in sede di domanda, di una corrispondente proroga della garanzia finanziaria di cui all'articolo 33.

10. Per le cave afferenti ai tre comparti estrattivi in cui è prevista la suddivisione del PRAE, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, le modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#), nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi. ⁽¹³⁾

11. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce con propria deliberazione per ciascuno dei tre comparti estrattivi in cui è prevista la suddivisione del PRAE, i criteri per la definizione delle modifiche di modesta entità di cui al comma 10, nonché la documentazione da presentare per l'armonizzazione. ⁽¹⁴⁾

12. Le domande di autorizzazione di cui al comma 10, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, la quale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, procede in via alternativa:

a) ad autorizzare la modifica, anche prescrivendo modalità esecutive;

b) a negare l'autorizzazione con eventuale contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 13.

13. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure di cui all'articolo 10.

14. Sono fatti salvi i termini di validità dell'autorizzazione paesaggistica per le attività estrattive situate in aree sottoposte ai vincoli di cui al [D.Lgs. 42/2004](#), nonché l'eventuale necessità di espletamento delle procedure di VIA per le modifiche rientranti nelle categorie A1 n. 11, A2 n. 25, B1 n. 28 e B2 n. 65 degli allegati alla [L.R. 40/1998](#).

15. La Città metropolitana di Torino e le province, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti di cui al presente articolo, sono tenute a inviare gli atti autorizzativi alla Regione e ai comuni territorialmente interessati.

16. I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli [articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#) (Norme di polizia delle miniere e delle cave)

prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava, al comune territorialmente interessato e alla competente struttura provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Nel caso in cui i suddetti provvedimenti finalizzati alla sicurezza richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo è presentato, per conoscenza, anche al comune territorialmente interessato e alla competente struttura provinciale o della Città metropolitana di Torino.

(13) Comma così sostituito dall'[art. 15, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19](#), a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 170, comma 1, della stessa legge](#)).

(14) Comma così sostituito dall'[art. 15, comma 2, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19](#), a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 170, comma 1, della stessa legge](#)). Vedi anche, [art. 18, comma 1, L.R. n. 19/2018](#).

Art. 20 *Subingresso nella coltivazione.*

1. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis causa a titolo particolare, l'avente causa chiede alla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.

2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata alla domanda e la garanzia finanziaria di cui all'articolo 33.

3. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

4. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della competente

struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino agli eredi che ne fanno domanda entro centottanta giorni dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi.

Art. 21 *Estinzione dell'autorizzazione e della concessione.*

1. L'autorizzazione e la concessione cessano per:

- a) scadenza del termine;
- b) rinuncia;
- c) decadenza;
- d) revoca.

Art. 22 *Rinuncia.*

1. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava, in caso di rinuncia all'autorizzazione o alla concessione, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino nelle forme previste dall'[articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (Codice dell'amministrazione digitale).

2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, con proprio provvedimento stabilisce le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.

3. Per la concessione di cava, la rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente. Nel provvedimento di accettazione sono definite le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito

estrattivo che il titolare della concessione ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.

4. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, è fatto divieto al titolare dell'autorizzazione e al concessionario della cava di eseguire lavori di coltivazione o di variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava sono tenuti a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione fino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.

5. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava rinuncianti che apportano modifiche allo stato dei beni hanno l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità delle prescrizioni impartite dalla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino.

Art. 23 *Decadenza e revoca.*

1. La struttura competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 17 dichiara con apposito provvedimento la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione, se il titolare:

- a) non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;
- b) non ha versato l'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26 per due anni consecutivi;
- c) non ha ottemperato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 37.

2. La decadenza è altresì dichiarata, con apposito provvedimento, se il titolare è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al [D.Lgs. 159/2011](#) o è incorso nelle fattispecie di cui agli [articoli 9 e 16 del D.Lgs. 231/2001](#).

3. La competente struttura regionale, con apposito provvedimento, dichiara inoltre la decadenza dalla concessione quando il concessionario:

a) non ha dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro centottanta giorni dalla data di rilascio della concessione;

b) ha sospeso i lavori per oltre centottanta giorni senza autorizzazione della struttura regionale competente, salvo il caso di forza maggiore.

4. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino dichiara la decadenza dall'autorizzazione e dalla concessione di cui ai commi 1 e 3 previo provvedimento di diffida a provvedere, entro il termine massimo di novanta giorni, agli adempimenti relativi all'eliminazione della causa di decadenza.

5. Il provvedimento di diffida di cui al comma 4 prescrive l'eventuale sospensione dell'attività estrattiva, nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comma 3, lettere a) e b).

6. Con separato provvedimento, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino applica le sanzioni di cui all'articolo 37.

7. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione o della concessione, provvedendo contemporaneamente alla determinazione e al riconoscimento dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.

Art. 24 *Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell'autorizzazione e della concessione.*

1. In ogni caso di estinzione dell'autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava e dalla concessione e non è liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento di autorizzazione

o di concessione sino all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.

Art. 25 *Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi.*

1. Le opere e gli impianti fissi destinati a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente.

2. Lo sportello unico per le attività produttive interessato rilascia le necessarie autorizzazioni per le opere e gli impianti fissi di cui al presente articolo, connessi all'attività estrattiva e costituenti pertinenze della stessa, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli [23](#), [24](#), [25](#), [26](#), [27](#), [28](#) e [29](#) del [D.Lgs. 152/2006](#) e di cui agli articoli [12](#) e [13](#) della [L.R. 40/1998](#), in quanto il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.

Art. 26 *Onere per il diritto di escavazione.* ⁽¹⁷⁾

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione. ⁽²³⁾

3. L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del [r.d. 1443/1927](#), euro 0,57 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nelle lettere a), b), c) e d), euro 0,57 al metro cubo.

4. L'onere per il diritto di escavazione, relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla [legge 16 maggio 1970, n. 281](#) (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).

[5. L'onere per il diritto di escavazione è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT. ⁽¹⁸⁾ ⁽²⁴⁾]

6. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:

a) in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e 15 per cento alla Regione;

b) in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue: 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio; ⁽¹⁹⁾

c) in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o ricadenti in zone naturali di salvaguardia: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione; ⁽²⁰⁾

d) in caso di minerali di I categoria, ai sensi del [r.d. 1443/1927](#): 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione.

d-bis) in caso di attività di cui all'articolo 1, comma 8-bis, per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione ⁽²²⁾.

7. Gli introiti di cui al comma 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale, alle attività di valorizzazione dei siti e alle attività necessarie alla vigilanza, nella misura del 50 per cento per la Regione, la Città metropolitana di Torino, le province e nella misura del 25 per cento per i comuni. ⁽¹⁶⁾

8. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.

8-bis. Le amministrazioni comunali, la Città metropolitana di Torino, le province e gli enti gestori di aree protette possono stipulare convenzioni con le imprese estrattive per la realizzazione di investimenti sul proprio territorio fino ad un ammontare complessivo pari al 75 per cento per i comuni e le aree protette e al 50 per cento per le province e la Città metropolitana di Torino sul totale degli introiti provenienti dagli oneri di escavazione spettanti al singolo ente. ⁽²¹⁾

8-ter. L'importo dei progetti sottoposti a convenzione, nei limiti di cui al comma 8-bis, è scomputato dal totale degli oneri estrattivi dovuti. ⁽²¹⁾

9. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto

alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni ai sensi del comma 6.

10. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:

a) per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009;

b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'*articolo 208 del D.Lgs. 152/2006* o in procedura semplificata ai sensi degli articoli *214 e 216* del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.

10-bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità previste dalla *Delib.G.R. 28 gennaio 2008, n. 7-8070* (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'*art. 14 della L.R. 5 dicembre 2007 n. 22*. Approvazione del documento di applicazione). ⁽¹⁵⁾

(15) Comma aggiunto dall' *art. 81, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

(16) Comma dapprima sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19* e poi così modificato dall' *art. 20, comma 1, L.R. 19 marzo 2019, n. 9*, a decorrere dal 21 marzo 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(17) Ai sensi del punto 1, lettera b), *Delib.G.R. 10 aprile 2020, n. 15-1222* è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per il versamento della prima scadenza dell'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo.

(18) Comma abrogato dall' *art. 14, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

(19) Lettera così modificata dall' *art. 14, comma 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

(20) Lettera così modificata dall' [art. 14, comma 3, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

(21) Comma aggiunto dall' [art. 14, comma 4, L.R. 9 luglio 2020, n. 15](#), a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 92, comma 1, della medesima legge](#)).

(22) Lettera aggiunta dall' [art. 56, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1, della medesima legge](#)).

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la [Delib.G.R. 1° giugno 2018, n. 23-6964](#).

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la [Delib.G.R. 22 marzo 2019, n. 13-8578](#).

Art. 27 *Diritti di segreteria.*

1. I diritti di segreteria per l'istruttoria delle domande di autorizzazione alla coltivazione delle cave, nonché di concessione delle cave sono a carico del richiedente.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 1, in relazione alla tipologia delle domande previste dalla presente legge ⁽²⁵⁾.

(25) Comma così modificato dall' [art. 57, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 28 *Obblighi informativi.*

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni sono tenuti a fornire alla Regione i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della

banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9, anche in relazione alle funzioni di pianificazione, con modalità informatica attraverso il servizio esercenti minerari del sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 37, comma 4.

2. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province possono acquisire direttamente dai soggetti di cui al comma 1 ulteriori dati necessari per la pianificazione del settore estrattivo.

3. La Regione cura l'elaborazione dei dati di cui al comma 1 e rende disponibili le elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in conformità della normativa comunitaria, per la redazione degli strumenti di pianificazione previsti dall'articolo 3.

3-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 30 settembre. ⁽²⁶⁾

(26) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 1, L.R. 28 aprile 2020, n. 10](#), a decorrere dal 30 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 29 *Conferenza di servizi.*

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 e della concessione di cui all'articolo 17, le strutture delle amministrazioni competenti indicano la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della [L. 241/1990](#).

2. Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Città metropolitana di Torino e delle province partecipano:

- a) un rappresentante dell'amministrazione responsabile del procedimento;
- b) un rappresentante per ogni comune interessato;
- c) un rappresentante dell'unione montana, qualora siano interessati comuni montani;
- d) un rappresentante della Regione.

3. Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Regione partecipano, oltre ai rappresentanti di cui al comma 1, anche un rappresentante della Città metropolitana di Torino o della provincia interessata e un rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta a gestione regionale se il progetto interessa anche solo parzialmente l'area protetta, le relative aree contigue o le zone naturali di salvaguardia.

4. Alla conferenza di servizi indetta dallo sportello unico per le attività produttive partecipano i soggetti di cui ai commi 2 e 3, a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Se sussistono vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza di servizi, in relazione al tipo di vincolo, partecipano:

a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*;

b) un rappresentante dell'ente competente in merito all'autorizzazione ai sensi della *L.R. 45/1989*;

c) un rappresentante per ciascuno degli enti o dei soggetti gestori di pubblici servizi competenti per la formulazione di specifici pareri o autorizzazioni.

6. Se il responsabile del procedimento lo ritiene opportuno, in relazione all'interesse pubblico di cui risultano portatori, alla conferenza di servizi sono ammessi anche i soggetti pubblici interessati al progetto e i privati portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

7. Fermo restando quanto previsto in ordine alla composizione della conferenza di servizi dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli *articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006* e agli *articoli 12 e 13 della L.R. 40/1998*, alla conferenza di servizi partecipano i soggetti interessati di cui all'*articolo 9 della L.R. 40/1998*.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla *L. 241/1990*.

CAPO VII

Recupero dei siti estrattivi

Art. 30 *Recupero ambientale* ⁽²⁷⁾.

1. Ai fini della presente legge, per recupero ambientale del sito estrattivo si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante i lavori di coltivazione della cava sia alla conclusione degli stessi, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

2. Il progetto di recupero ambientale prevede prioritariamente:

a) la sistemazione idrogeologica, intesa come modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, inteso come ricostituzione dei caratteri generali, ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuato sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno vegetale preesistente, eventualmente integrato, seguito da semina e dalla messa a dimora di specie vegetali adatte alle condizioni stagionali;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.

3. Qualora non fosse possibile il recupero nelle forme di cui al comma 2, ferma restando la sistemazione idrogeologica di cui al comma 2, lettera a), il progetto di recupero ambientale prevede:

a) un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi agricoli, naturalistici o forestali anche diversi da quelli di cui al comma 2;

b) finalità di fruizione turistica, ricreativa e culturale.

4. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di recupero ambientale sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi prevalentemente durante il periodo di coltivazione della cava e la cui esecuzione, se morfologicamente e progettualmente possibile, è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti dei lavori di escavazione.

5. È fatto divieto di usare il terreno vegetale derivante dalla scopertura per finalità diverse da quelle previste al comma 2, lettera b).

6. L'eventuale riempimento totale o parziale dei vuoti di cava, finalizzato a migliorare le condizioni morfologiche dell'area ove si è svolta l'attività estrattiva, è parte dei lavori di recupero ambientale ed è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva, secondo quanto disposto dal [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117](#) (Attuazione della [direttiva 2006/21/CE](#) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la [direttiva 2004/35/CE](#)). Il riempimento dei vuoti di cava è inoltre consentito con l'utilizzo dei materiali previsti dalle norme statali vigenti e secondo le relative procedure autorizzative.

7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un regolamento che definisce gli indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tutela della qualità delle acque sotterranee;
- b) precauzione e correzione alla fonte dei danni arrecabili all'ambiente;
- c) qualità dell'ambiente;
- d) tutela della salute umana;
- e) tracciabilità dei materiali conferiti e, ove necessario, loro localizzazione.

(27) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l' [art. 1, comma 1, del regolamento emanato con D.P.G.R. 25 marzo 2022, n. 3/R](#).

Art. 31 *Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi.*

1. Il recupero e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, il cui progetto comporta asportazione di materiale, sono soggetti ad autorizzazione.

2. Ai siti estrattivi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Se il progetto di cui al comma 1 interessa aree protette, aree contigue o zone naturali di salvaguardia di cui alla [L.R. 19/2009](#) e l'ente di gestione dell'area protetta intende eseguire direttamente, o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, in particolare la sistemazione naturalistica con semine e messa a dimora di materiale vegetale, il medesimo ente stipula una convenzione con il richiedente, con la quale l'ente di gestione si impegna all'esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e il richiedente si impegna a versare all'ente di gestione una cifra pari al doppio della quota, spettante all'ente di gestione stesso, dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26, nonché ad eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area, compresa la stesura del terreno vegetale.

Art. 32 *Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale.*

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione, ultimati i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, ne dà comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, ai fini della verifica della completa attuazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale e della conseguente liberazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 33.

2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, ai fini di cui al comma 1, effettua un sopralluogo del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze.

3. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, in base all'esito del sopralluogo di cui al comma 2, provvede a svincolare, secondo la sequenza necessaria, la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 33 e a prendere atto dell'ultimazione dei lavori ovvero diffida il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione o di concessione entro un congruo termine. La mancata esecuzione dei lavori indicati nella diffida entro i termini in essa previsti comporta l'escussione della garanzia finanziaria prestata.

4. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, trascorso inutilmente il termine di cui al comma

3, escute la garanzia finanziaria prestata e la utilizza per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione o della concessione.

5. Dopo un anno dalla scadenza dell'autorizzazione o della concessione, in assenza di richieste di proroghe o di rinnovi, se i lavori di recupero ambientale non risultano ultimati, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato l'autorizzazione provvede ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Art. 33 *Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo* ⁽²⁸⁾.

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall'amministrazione competente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo.

2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 può essere rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta regionale e inseriti nel prezzario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive di cui al comma 3.

3. L'importo della garanzia finanziaria è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezzario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive, redatto anche con riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche.

4. La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezzario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive di cui al comma 3, nonché le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui ai commi 1 e 2, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale e di riutilizzo dei siti estrattivi.

5. La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di I categoria ai sensi del [r.d. 1443/1927](#).

(28) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 maggio 2017, n. 13-5041](#) e la [Delib.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699](#).

CAPO VIII

Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

Art. 34 *Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi e degli indirizzi comunitari, d'intesa con gli enti locali e gli enti di gestione delle aree protette, all'incentivazione della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, culturali e museali, nonché del riutilizzo dei vuoti sotterranei. La valorizzazione può essere riferita anche a singole sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale. Per il raggiungimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione, la Regione promuove il partenariato tra l'ente pubblico e il soggetto privato.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione dei siti dismessi e abbandonati di cui al comma 1, la Regione può conferire l'autorizzazione o la concessione mineraria al comune o ad un soggetto privato conformemente alle leggi che disciplinano l'attività di cava e di miniera.

L'autorizzazione o la concessione mineraria rilasciate non hanno titolo oneroso per il soggetto destinatario.

3. L'organizzazione di eventi legati alla fruizione turistica, ricreativa e culturale è possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, sia in aree oggetto di attività estrattiva sia in aree recuperate. Gli oneri

sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma possono essere considerati a scomputo dell'onere per il diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti alla Regione o all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio ai sensi dell'articolo 26.

4. Nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 1 sono definiti i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, per la cui istruttoria viene convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 29, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso.

CAPO IX

Disposizioni relative al personale degli enti territoriali

Art. 35 *Disciplina degli incarichi professionali attribuiti al personale degli enti territoriali.*

1. Il personale della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province cui sono stati attribuiti incarichi nel settore dell'attività estrattiva, dei servizi di vigilanza e della polizia mineraria non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori per attività in ambito estrattivo. Altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati nel rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed in particolare dell'[articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

CAPO X

Vigilanza, sanzioni, polizia mineraria

Art. 36 *Vigilanza.* ⁽³¹⁾

1. La vigilanza sulle cave è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione.
2. Per garantire la vigilanza di cui al comma 1, con provvedimenti della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti:
 - a) un servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive per le attività autorizzate dalla Regione Piemonte;
 - b) un servizio di vigilanza sulle attività estrattive, per ogni ATO di cui all'articolo 3, comma 3 e per la Città metropolitana di Torino, per le attività autorizzate rispettivamente dalle province e dalla Città metropolitana di Torino.
3. I servizi di vigilanza di cui al comma 2 hanno il compito di verificare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con l'atto di autorizzazione o di concessione.
4. Se la Città metropolitana di Torino o le province non provvedono all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive entro il termine di cui al comma 2, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive. In tale caso, fino all'adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, gli oneri spettanti alla Città metropolitana di Torino o alle province di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) sono destinati alla Regione nella misura del 50 per cento. Spettano, altresì, alla Regione anche i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 37, comma 5, nella misura del 50 per cento. ⁽²⁹⁾
5. Ogni servizio di vigilanza sulle attività estrattive è costituito da almeno tre membri con competenze in ambito ambientale e geologico.
6. L'attività di vigilanza assicurata dai servizi di vigilanza sulle attività estrattive di cui al comma 2 è garantita attraverso il personale in servizio presso la Regione, la Città metropolitana di Torino o le province, che svolge tali attività anche in maniera non esclusiva.
7. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle imprese esercenti le cave sono tenuti ad agevolare le ispezioni e a fornire la documentazione e i dati necessari agli organi di vigilanza.
8. I servizi di vigilanza sulle attività estrattive possono richiedere, in caso di necessità, l'assistenza della polizia mineraria, della pubblica autorità, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA),

dell'azienda sanitaria locale e dei comuni interessati dai provvedimenti di autorizzazione.

9. La Regione promuove, entro il 31 ottobre 2020, protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza competenti e gli enti locali al fine di coordinare e rendere omogenea l'attività ispettiva su tutto il territorio regionale. ⁽³⁰⁾

10. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento del personale con compiti di vigilanza sulle cave.

11. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province pianificano l'attività ispettiva annuale.

(29) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 20*, a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 35, comma 1, della stessa legge*).

(30) Comma così sostituito dall' *art. 15, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15*, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 92, comma 1, della medesima legge*).

(31) Vedi, anche, la *Det. reg. 30 ottobre 2017, n. 539*.

Art. 37 *Sanzioni.*

1. Chiunque compie attività di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cinquanta volte l'onere per il diritto di escavazione vigente, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore ad euro 20.000,00. La struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza del relativo provvedimento.

1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8-bis, se tale attività viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o la comunicazione ivi

prescritta o per quantitativi superiori alla soglia dimensionale indicata dall'articolo 1, comma 7-bis ⁽³²⁾.

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se l'inosservanza delle prescrizioni ha determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall'estensione o dalla profondità massima consentite dal provvedimento di autorizzazione o di concessione, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento.

3. Per le violazioni di cui al comma 2, la struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro il termine di cui all'articolo 23, comma 4. Decorso il termine assegnato, se l'interessato non si è uniformato, la struttura competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.

4. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 28, al titolare dell'autorizzazione o della concessione è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione, che introita i relativi proventi. Per le sanzioni di cui al comma 1-bis l'autorità competente è la provincia o la Città metropolitana di Torino ⁽³³⁾.

6. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è sempre fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dalla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Scaduti tali termini, l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).

(32) Comma aggiunto dall' *art. 58, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25*, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1*, della medesima legge).

(33) Comma così modificato dall' [art. 58, comma 2, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25](#), a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 135, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 38 *Polizia mineraria.*

1. La Regione esercita le funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali di cui al [D.P.R. 128/1959](#), al [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#) (Attuazione della [direttiva 92/91/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della [direttiva 92/104/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

CAPO XI

Disposizioni attuative

Art. 39 *Disposizioni attuative* ⁽³⁵⁾.

1. La Giunta regionale disciplina l'attuazione della presente legge con proprio regolamento da approvarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi al razionale uso del territorio, al buon governo dei giacimenti, alla tutela paesaggistica e ambientale, contemperati agli interessi economici derivanti dall'attività estrattiva, la Giunta regionale, nella predisposizione del regolamento, tiene conto dei principi di unitarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali interessati.

3. Il regolamento definisce, in particolare:

a) i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione;

b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione e la relativa modulistica, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla domanda;

b-bis) i contenuti e le modalità di presentazione della SCIA e relativa modulistica nonché gli allegati da presentare per i progetti di cui all'articolo 1, comma 7-bis ⁽³⁴⁾;

b-ter) i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione e relativa modulistica nonché gli allegati per i progetti di cui all'articolo 1, comma 8-bis ⁽³⁴⁾.

c) la tipologia delle prescrizioni e degli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo;

d) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva;

e) i contenuti dei progetti di cui all'articolo 34 finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso;

f) le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui agli articoli 8 e 43.

(34) Lettera aggiunta dall' *art. 59, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25*, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 135, comma 1*, della medesima legge).

(35) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.P.G.R. 2 ottobre 2017, n. 11/R*.

CAPO XII

Clausola valutativa

Art. 40 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell'attività estrattiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale, avvalendosi della banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9 e dei dati forniti dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 10, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) lo stato di avanzamento dei lavori di redazione, approvazione, attuazione e aggiornamento, anche attraverso varianti sostanziali, del PRAE;

b) la descrizione e le motivazioni delle eventuali varianti non sostanziali al PRAE, approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

c) il quadro delle autorizzazioni vigenti all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, di quelle richieste e non rilasciate, nonché di quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 14 e delle concessioni di cui all'articolo 17;

d) una descrizione delle attività svolte relative alla realizzazione del recupero e della riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, nonché delle azioni realizzate per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;

e) una sintesi delle attività dei servizi di vigilanza sulle attività estrattive;

f) le azioni di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 36, comma 10;

g) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle

attività previste dai commi 2 e 3. Tali attività, se necessario, sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 45.

CAPO XIII

Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie

Art. 41 *Modifica dell'articolo 9 della [legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#).*

1. La lettera b) del comma 3 dell'[articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") è sostituita dalla seguente: "b) in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016.".

Art. 42 *Applicazione delle norme previgenti e disposizioni in materia di torbiere.*

1. In quanto vigenti e compatibili con la presente legge, si applicano le norme di cui al [r.d. 1443/1927](#), intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato le strutture della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province per le rispettive competenze.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle torbiere.

3. La Cava Madre di Candoglia, sita nel territorio del Comune di Mergozzo ed utilizzata esclusivamente per l'estrazione del marmo occorrente per il ripristino del Duomo di Milano, non è soggetta al pagamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26 e la relativa autorizzazione di cui all'articolo 10 è di competenza della Regione. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, esercente l'attività di estrazione del marmo, è tenuta a presentare gli elaborati progettuali al fine di consentire l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 10, comma 5. L'autorizzazione viene rilasciata anche in deroga al limite di durata di cui all'articolo 19, comma 1 e per una durata coerente con i piani documentati di coltivazione del giacimento e in relazione alle necessità di approvvigionamento della medesima Veneranda Fabbrica, ed è esentata dalla presentazione di garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 33. ⁽³⁶⁾

(36) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19](#), a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 170, comma 1, della stessa legge](#)).

Art. 43 *Disposizioni transitorie.*

1. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le convenzioni ad esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione. Per le cave relative a opere pubbliche, fino all'approvazione del PRAE, restano valide le pianificazioni estrattive già approvate e le conseguenti dovute autorizzazioni all'attività estrattiva.
2. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE) approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) trova applicazione fino alla data di entrata in vigore del PRAE, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con la presente legge.
4. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, nei territori nei quali è vigente il Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) restano valide le disposizioni in esso contenute, anche con riferimento alla conformità urbanistica degli interventi. Fino a tale data, viene comunque assegnata l'efficacia prescrittiva, come applicata ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 5, alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi contenute nei

PAEP vigenti. Per tutte le autorizzazioni e concessioni da rilasciare per interventi localizzati in tali perimetrazioni non è necessaria la procedura di variante urbanistica, mentre al di fuori dei poli già individuati, in caso di necessità di variante allo strumento urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

5. Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso sono rilasciati, fino alla data di entrata in vigore del PRAE, sulla base delle norme di cui alla presente legge.

6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 15-bis della [L.R. 56/1977](#). ⁽³⁷⁾

7. Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla [L.R. 19/2009](#), restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità.

8. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015 rimane di competenza dei medesimi.

8-bis. Per le attività estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti all'articolo 32, commi 3 e 4, restano di competenza dei comuni, che li predispongono d'intesa con la provincia o con la Città metropolitana di Torino e con la Regione. ⁽³⁸⁾

(37) Comma così sostituito dall' [art. 82, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

(38) Comma aggiunto dall' [art. 82, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

Art. 44 *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), ad esclusione dell'[articolo 5](#);

b) la legge regionale 18 febbraio 1980, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: Coltivazione di cave e torbiere);

c) la legge regionale 13 marzo 1981, n. 9 (Modifica dell'articolo 15, legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere");

d) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 30 (Modifica degli articoli 5 e 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 in materia di cave e torbiere);

e) la legge regionale 30 aprile 1996, n. 28 (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere");

f) la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), ad esclusione dell'[articolo 2](#), comma 2;

g) il comma 2 dell'[articolo 27](#) e [gli articoli 28-bis, 30 e 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44](#) (Disposizioni normative per l'attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)");

h) [gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 26 aprile 2000, n. 44](#) "Disposizioni normative per l'attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)'");

i) [l'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14](#) (Legge finanziaria per l'anno 2006);

j) l'[articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35](#) (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della [legge regionale 21 aprile 2006, n. 14](#) "Legge finanziaria per l'anno 2006");

k) l'[articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9](#) (Legge finanziaria per l'anno 2007);

l) l'[articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22](#) (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie);

m) gli [articoli 36, 37, e 38 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3](#) (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);

n) il comma 3 dell'[articolo 2](#), il comma 8-bis dell'[articolo 13](#), le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), i bis), i ter), l), o) del comma 1 dell'[articolo 22](#), la lettera e) del comma 1 dell'[articolo 23 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni");

o) la voce "Attività estrattive" dell'[allegato A alla L.R. 23/2015](#);

p) l'[articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26](#) (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

q) il comma 8 dell'[articolo 3](#) e l'[articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2016, n. 7](#) (Modifiche alla [legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)").

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'articolo 5 della L.R. 69/1978;

b) l'articolo 2, comma 2 della L.R. 30/1999.

Art. 45 *Norma finanziaria.*

1. In una fase di prima attuazione della presente legge, nel biennio 2017-2018, si prevede una spesa corrente annua pari a euro 620.000,00, in termini di competenza, per il 2017 e per il 2018, in oneri per la realizzazione del PRAE di cui all'articolo 4 quantificati in euro 600.000,00, in oneri per la fruizione turistica, ricreativa e culturale di cui all'articolo 34 quantificati in euro 20.000,00, iscritti nella missione

14 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle risorse della medesima missione e del medesimo programma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

L.R. 15 luglio 2016, n. 12 ⁽¹⁾.

Disciplina organica delle attività estrattive.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 20 luglio 2016, n. 29, S.O. n. 32.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

TITOLO I

Principi e disposizioni generali

Art. 1 *Principi e finalità.*

1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall'*articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443* (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.
3. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione:
 - a) promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili;
 - b) favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse.
5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.
6. La Regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.
7. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore:

a) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al [regio decreto 1443/1927](#), funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall'area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi;

b) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al [regio decreto 1443/1927](#), eseguita nell'area di cantiere di un'opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa;

c) l'asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera h);

d) l'asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro;

e) l'eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finalizzato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)).

3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al [regio decreto 1443/1927](#) e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.

Art. 3 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al [regio decreto 1443/1927](#);

b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;

c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;

d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;

f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al [regio decreto 1443/1927](#);

g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;

h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;

i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essiccazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;

j) progetto dell'attività estrattiva: rappresentazione descrittiva e grafica delle fasi di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo come delineato dall'[articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14](#) (Disciplina organica dei lavori pubblici), e soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione;

k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:

1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;

3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava;

4) il mantenimento degli elementi caratterizzanti le aree di cava a valenza storica di cui alla lettera c).

Art. 4 *funzioni della Regione.*

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

- a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);
- b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 12;
- c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive di cui all'articolo 15;
- d) l'istituzione di un elenco per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore ai sensi dell'articolo 25, al quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico;
- e) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 32;
- f) la vigilanza e la polizia mineraria di cui all'articolo 33;
- g) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34;
- h) l'individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica.

2. A seguito dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida finalizzate all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.

Art. 5 *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni:

- a) provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive;

b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell'area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19;

d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 25;

e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo di cui all'articolo 26;

f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all'attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all'interno dell'area di cava;

g) svolgono funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 33;

h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

1-bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall' [art. 133, comma 1, L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 6 *Provvedimenti di attuazione.*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:

a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;

b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.

2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.

4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva ⁽³⁾;

b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;

c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;

d) i contenuti dello stato di fatto ⁽⁴⁾.

6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

(3) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, lettera a\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19](#), comma 1, della stessa legge).

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D. Dirett. reg. 29 dicembre 2017, n. 4148](#).

Art. 7 Estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui alla [legge regionale 29 aprile 2015, n. 11](#) (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall'[articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#) (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla presente legge.

2. L'ammissibilità delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive.

TITOLO II

Disciplina dell'attività estrattiva

Capo I

Pianificazione

Art. 8 Piano regionale delle attività estrattive - PRAE.

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatico finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati all'articolo 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.

2. Il PRAE definisce le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al [regio decreto 1443/1927](#).

3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce:

- a) gli aspetti geologici del territorio regionale;
- b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive;
- c) le tipologie di aree interdette all'attività estrattiva;
- c-bis) le cave a valenza storica ⁽⁵⁾;
- d) le aree di cava dismesse;
- e) le attività estrattive in essere;
- f) i criteri per l'individuazione e per il dimensionamento, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale;
- g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento;
- h) i volumi delle sostanze minerali da estrarre nell'ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui all'[articolo 21 della legge regionale 11/2015](#) con riferimento alle sole sabbie e ghiaie;
- i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali;
- j) i criteri per la valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2;
- k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.

4. Il PRAE è predisposto, approvato e aggiornato anche per sezioni relative alle seguenti sostanze minerali, tra le quali sono individuate quelle ritenute strategiche in ragione della limitata reperibilità sul territorio regionale o della peculiarità dell'impiego nei processi produttivi o della rilevanza per lo sviluppo economico regionale:

- a) sabbie e ghiaie;
- b) pietre ornamentali;
- c) calcari e gessi;
- d) argilla per laterizi.

5. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla

presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di cui al comma 5, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7-bis. I Comuni adottano, con le procedure di cui [all'articolo 8, commi da 1 a 8, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21](#) (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera f) ⁽⁶⁾.

(5) Lettera inserita dall' [art. 6, comma 1, lettera b\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19](#), comma 1, della stessa legge).

(6) Comma aggiunto dall' [art. 7, comma 9, lettera a\), L.R. 27 marzo 2018, n. 12](#), a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 14](#), comma 1, della stessa legge).

Art. 9 *Procedimento di approvazione del PRAE.*

1. Il PRAE costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo [13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5](#) (Riforma

dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Il PRAE è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia reso entro trenta giorni dall'effettiva illustrazione in Commissione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il PRAE assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il PRAE può essere modificato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

4. Gli elementi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere g) e h), sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Capo II

Autorizzazione all'attività estrattiva e di ricerca

Art. 10 *Disposizioni generali.*

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'*articolo 2 del [regio decreto 1443/1927](#)* è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato ⁽⁷⁾;

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato ⁽⁸⁾;

d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE ⁽⁹⁾.

3-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2 ⁽¹¹⁾.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

a) riduzione della pericolosità idrogeologica;

b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;

- c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
- d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
- e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
- f) distanza da aree boscate;
- g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
- h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non si applica alle sostanze minerali strategiche ⁽¹⁰⁾.

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lettera c), n. 1), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

(8) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lettera c), n. 2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3* e dall' *art. 134, comma 1, lettera a), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1, della medesima legge*).

(9) Lettera dapprima sostituita dall' *art. 6, comma 1, lettera c), n. 3), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3* e poi così modificata dall' *art. 7, comma 9, lettera b), n. 1), L.R. 27 marzo 2018, n. 12*, a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, della stessa legge*).

(10) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera c), n. 4), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3* e dall' *art. 134, comma 1, lettera b), L.R. 14*

maggio 2021, n. 6, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1*, della medesima legge).

(11) Comma inserito dall' *art. 7, comma 9, lettera b), n. 2), L.R. 27 marzo 2018, n. 12*, a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14*, comma 1, della stessa legge).

Art. 11 *Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva.*

1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla *legge regionale 30 settembre 1996, n. 42* (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.

2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra la quota di massimo scavo di progetto e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore ⁽¹²⁾.

3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.

(12) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera d), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 12 *Attività di ricerca.*

1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al *regio decreto 1443/1927*, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).

3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere ⁽¹⁴⁾.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.

6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.

7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata ⁽¹³⁾:

a) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;

b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.

8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul

cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.

9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.

15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.

(13) Alinea così modificato dall' [art. 6, comma 1, lettera e\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19, comma 1, della stessa legge](#)).

(14) Comma così modificato dall' [art. 135, comma 1, L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 13 *Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva.*

1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed è corredata ⁽¹⁸⁾:

a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);

b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3) ⁽¹⁵⁾;

c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000](#), attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva ⁽¹⁶⁾;

c-bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000](#) attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico ⁽¹⁷⁾.

1-bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:

a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9* (Norme in materia di risorse forestali);

b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'*articolo 47 della legge regionale 9/2007*;

c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della *legge regionale 5/2007* e del *decreto legislativo 42/2004* ⁽¹⁹⁾.

1-ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell'*articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006* ⁽¹⁹⁾.

2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l'*articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ⁽²⁰⁾.

(15) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lettera f), n. 1), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

(16) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lettera f), n. 2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

(17) Lettera aggiunta dall' *art. 6, comma 1, lettera f), n. 3), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

(18) Alinea così modificato dall' *art. 136, comma 1, lettera a), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1, della medesima legge*).

(19) Comma aggiunto dall' *art. 136, comma 1, lettera b), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1, della medesima legge*).

(20) Comma così sostituito dall' *art. 136, comma 1, lettera c), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1, della medesima legge*).

Art. 14 *Procedimento autorizzatorio.*

1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1-bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell'[articolo 17-bis della legge 241/1990](#), ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa ⁽²¹⁾.

2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1-ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'[articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006](#) ⁽²²⁾.

3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione ⁽²³⁾.

[4. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. ⁽²⁴⁾]

[5. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'[articolo 9-bis della legge regionale 43/1990](#), la relativa istanza è presentata alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Nel caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di VIA il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente ai sensi del comma 1 la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, corredata delle domande relative alle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività estrattiva esprimono il parere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). ⁽²⁴⁾]

[6. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva o con il diniego della stessa entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della relativa domanda. ⁽²⁴⁾]

7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.

(21) Comma così sostituito dall' *art. 137, comma 1, lettera a), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1*, della medesima legge).

(22) Comma così sostituito dall' *art. 137, comma 1, lettera b), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1*, della medesima legge).

(23) Comma così sostituito dall' *art. 137, comma 1, lettera c), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1*, della medesima legge).

(24) Comma abrogato dall' *art. 137, comma 1, lettera d), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1*, della medesima legge).

Art. 15 *Provvedimento di autorizzazione.*

1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati dalla struttura regionale competente in materia, hanno efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e hanno durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva ⁽²⁷⁾.

1-bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa ⁽²⁵⁾.

2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, le nuove autorizzazioni ⁽²⁸⁾.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:

- a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;
- b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
- c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. Per il periodo in cui, durante il procedimento di trasferimento, la disponibilità dell'area permane in capo al soggetto autorizzato, la sospensione dell'attività estrattiva è limitata alla sola attività di scavo. L'attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione ⁽²⁶⁾.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

⁽²⁵⁾ Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lettera g), n. 1), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

⁽²⁶⁾ Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera g), n. 2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3* e dall' *art. 100, comma 1, L.R. 9 giugno 2022, n.*

8, a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

(27) Comma così modificato dall' [art. 138, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1](#), della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall' [art. 138, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 16 *Rinnovo dell'autorizzazione.*

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.

4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di

manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva ⁽³¹⁾.

5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000*, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza ⁽³²⁾;

d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.

5-bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'*articolo 17-bis della legge 241/1990* ⁽²⁹⁾.

6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.

7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere ⁽³³⁾.

8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.

9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.

10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

11-bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa ⁽³⁰⁾.

(29) Comma dapprima inserito dall' *art. 6, comma 1, lettera h), n. 1), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3* e poi così sostituito dall' *art. 139, comma 1, lettera c), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1*, della medesima legge).

(30) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1, lettera h), n. 2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1*, della stessa legge).

(31) Comma così modificato dall' *art. 139, comma 1, lettera a), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1*, della medesima legge).

(32) Lettera così sostituita dall' [art. 139, comma 1, lettera b\), L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1](#), della medesima legge).

(33) Comma così modificato dall' [art. 139, comma 1, lettera d\), L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 17 *Proroga dell'autorizzazione.*

1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.

2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000](#), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, con la relativa scadenza ⁽³⁵⁾;

d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.

2-bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1-bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente

in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'*articolo 17-bis della legge 241/1990* ⁽³⁶⁾.

3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.

4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.

5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.

6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7-bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa ⁽³⁴⁾.

(34) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 1, lettera i\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19](#), comma 1, della stessa legge).

(35) Lettera così sostituita dall' [art. 140, comma 1, lettera a\), L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1](#), della medesima legge).

(36) Comma aggiunto dall' [art. 140, comma 1, lettera b\), L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1](#), della medesima legge).

Capo III

Esercizio dell'attività estrattiva

Art. 18 *Realizzazione dell'attività estrattiva.*

1. L'attività estrattiva ha inizio entro un anno dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#) (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#) (Attuazione della [direttiva 92/91/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della [direttiva 92/104/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) ⁽³⁷⁾.
2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.
4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.
5. All'interno dell'area di cava è vietato:

a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k);

b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.

6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.

7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.

(37) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, lettera j\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19](#), comma 1, della stessa legge).

Art. 19 *Garanzia fideiussoria.*

1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:

a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;

b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.

2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di

coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.

3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) ⁽³⁸⁾.

4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.

5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della [legge 10 giugno 1982, n. 348](#) (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva ⁽³⁹⁾.

7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:

a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;

b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;

c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;

d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;

e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento ⁽⁴⁰⁾.

8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive ⁽⁴¹⁾.

9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta ⁽⁴²⁾.

11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti ⁽⁴³⁾.

12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione ⁽⁴⁴⁾.

13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

(38) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera k), n. 1), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(39) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera k), n. 2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(40) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lettera k), n. 3), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(41) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera k), n. 4), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(42) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera k), n. 5), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(43) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera k), n. 6), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(44) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera k), n. 7), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 20 *Convenzione con il Comune.*

1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'articolo 27.

Art. 21 *Consorzi.*

1. La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

Art. 22 *Stato di fatto.*

1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al

Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.

2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.

3. Lo stato di fatto è corredato della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000* attestante la permanenza della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

4. La presentazione dello stato di fatto può assolvere agli obblighi previsti dall'*articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959*.

Art. 23 *Varianti al progetto.*

1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:

- a) aumento del perimetro;
- b) aumento della superficie;
- c) aumento dei volumi;
- d) modifiche alle condizioni di sicurezza.

2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.

2-bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi

nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda ⁽⁴⁵⁾.

3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.

4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.

(45) Comma inserito dall' [art. 6, comma 1, lettera l\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19](#), comma 1, della stessa legge).

Art. 24 *Disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso.*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nel caso in cui durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, a causa di un'imprevista e imprevedibile disomogeneità o discontinuità dell'ammasso roccioso, sia stato necessario modificare l'attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato, è consentita la prosecuzione dell'attività.

2. Al verificarsi di quanto previsto dal comma 1 il soggetto autorizzato ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale, previo sopralluogo, ne verifica la sussistenza.

Art. 25 Collaudo.

1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.
2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ⁽⁴⁶⁾.
3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:
 - a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);
 - b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;
 - c) effettua il collaudo finale, anche per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione ⁽⁴⁷⁾;
 - d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.
4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.
5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.

8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.

(46) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera m), n. 1), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(47) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lettera m), n. 2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

Art. 26 *Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo.*

1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio, rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo ⁽⁴⁸⁾.

2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale ⁽⁴⁹⁾.

3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.

4. Nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e) ⁽⁵⁰⁾.

5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.

(48) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera n), n. 1), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(49) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lettera n), n. 2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(50) Comma così modificato dall' *art. 141, comma 1, lettere a) e b), L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1*, della medesima legge).

Capo IV

Vicende dell'autorizzazione

Art. 27 *Valorizzazione dell'area di cava.*

1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa purché le proposte siano integrate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico ⁽⁵¹⁾.

2. Due anni prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il soggetto autorizzato presenta, d'intesa con il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 14, il progetto relativo a uno degli interventi di cui al comma 1, in sostituzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto autorizzato.

3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.

4. Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono la garanzia fideiussoria dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.

(51) Comma così modificato dall' *art. 101, comma 1, lettere a) e b), L.R. 9 giugno 2022, n. 8*, a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 134, comma 1*, della medesima legge).

Art. 28 *Sospensione dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;

d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;

e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo ⁽⁵²⁾;

e-bis) ritardo superiore a dieci giorni o mancato pagamento della rata di una sanzione amministrativa ⁽⁵³⁾;

f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all'articolo 24 del *decreto del Presidente della Repubblica 128/1959*.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.

4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

(52) Lettera dapprima modificata dall' [art. 6, comma 1, lettera o\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#) e poi così sostituita dall' [art. 142, comma 1, L.R. 14 maggio 2021, n. 6](#), a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 172, comma 1](#), della medesima legge).

(53) Lettera aggiunta dall' [art. 102, comma 1, L.R. 9 giugno 2022, n. 8](#), a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 134, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 29 *Decadenza dall'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione ⁽⁵⁴⁾;

b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);

c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);

d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'articolo 19, comma 7, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9 ⁽⁵⁵⁾;

f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;

g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;

h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie inferiore all'80 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24 ⁽⁵⁶⁾;

i) violazione delle medesime norme del [decreto del Presidente della Repubblica 128/1959](#) o del [decreto legislativo 624/1996](#), accertata per tre volte di seguito;

j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;

k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;

l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;

m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.

2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.

3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

(54) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, lettera p\), n. 1\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19](#), comma 1, della stessa legge).

(55) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, lettera p\), n. 2\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19](#), comma 1, della stessa legge).

(56) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, lettera p\), n. 3\), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19](#), comma 1, della stessa legge).

Art. 30 *Revoca dell'autorizzazione.*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi;

b) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore.

2. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di eseguire, entro un termine fissato, il riassetto ambientale dei luoghi con le seguenti modalità:

a) sulla base del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, qualora possibile;

b) sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali competenti, qualora non sia possibile eseguire il progetto autorizzato.

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

TITOLO III

Azioni di controllo e sistema sanzionatorio

Art. 31 *Interventi sostitutivi di riassetto ambientale.*

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il Comune o i Comuni interessati ⁽⁵⁷⁾.

2. Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 3, e di cui all'articolo 30, comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva provvedono all'esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi.

3. I Comuni provvedono all'esecuzione del progetto di cui ai commi 1 e 2 mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19 ⁽⁵⁷⁾.

4. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 3 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

(57) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 9, comma 1, L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#).

Art. 32 *Poteri sostitutivi.*

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'[articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1](#) (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-

autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, all'articolo 12, comma 13, all'articolo 16, comma 11, all'articolo 17, comma 7, all'articolo 19, comma 14, all'articolo 25, commi 6 e 8, all'articolo 27, comma 5, all'articolo 29, comma 5, all'articolo 30, comma 5, all'articolo 31, comma 4, e all'articolo 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 33 *Vigilanza e polizia mineraria.*

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati.

2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della [legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell'[articolo 5 del decreto del Presidente](#)

della Repubblica 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore responsabile, il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti ⁽⁵⁸⁾.

(58) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera q), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

Art. 34 *Sanzioni.*

1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.

2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l'ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima. Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell'attività estrattiva autorizzato ⁽⁵⁹⁾.

3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
4. Il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. ⁽⁶⁰⁾
5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.
9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.
11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.

(59) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera r), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

(60) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 32, L.R. 27 dicembre 2019, n. 24*, a decorrere dal 3 gennaio 2020 e con effetto dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1, della medesima legge*).

Art. 35 *Applicazione delle sanzioni.*

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della *legge regionale 1/1984*, il Direttore della struttura regionale competente in materia di sanzioni ambientali ⁽⁶¹⁾.

2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.

4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:

a) al pagamento delle sanzioni amministrative o, qualora ne sia stata concessa la rateizzazione, al regolare pagamento delle rate ⁽⁶⁴⁾;

b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;

c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione;

c-bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4-bis ⁽⁶²⁾.

4-bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'*articolo 3-bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è

applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa ⁽⁶³⁾.

(61) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera s), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

(62) Lettera aggiunta dall' *art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2019, n. 9*, a decorrere dall'11 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 116, comma 1, della medesima legge*).

(63) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2019, n. 9*, a decorrere dall'11 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 116, comma 1, della medesima legge*).

(64) Lettera così modificata dall' *art. 103, comma 1, L.R. 9 giugno 2022, n. 8*, a decorrere dal 14 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 134, comma 1, della medesima legge*).

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 *Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009.*

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della *legge regionale 11 novembre 2009, n. 19* (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole "posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale" sono inserite le seguenti: "o degli insediamenti industriali per attività estrattive, nei casi in cui le attività non richiedano nuovi interventi di urbanizzazione a carico del Comune".

Art. 37 *Norme transitorie.*

1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:

a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;

c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ⁽⁶⁵⁾;

c-bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ⁽⁶⁶⁾.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa ⁽⁶⁷⁾.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività

estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2 ⁽⁷²⁾.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁷³⁾.

4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge, a esclusione dell'articolo 18, comma 7 ⁽⁶⁹⁾.

4-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto ⁽⁷⁴⁾.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova ⁽⁷⁷⁾.

5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni

sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) ⁽⁷⁰⁾.

7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

8. In sede di prima applicazione dell'articolo 16:

a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16;

b) il comma 2 del medesimo articolo 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);

c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 16, fino all'ultimazione dell'attività estrattiva;

d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'articolo 18, comma 7;

e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.

10-bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:

a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;

b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2-bis ⁽⁷⁵⁾;

c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2-bis ⁽⁷⁶⁾. ⁽⁷¹⁾

(65) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lettera t), n. 1), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge). In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 9, comma 2, della citata L.R. n. 3/2018*.

(66) Lettera aggiunta dall' *art. 6, comma 1, lettera t), n. 2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(67) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera t), n. 3), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge) e dall' *art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 29 aprile 2019, n. 6*, a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 94, comma 1 della medesima legge*).

(68) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera t), n. 4), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(69) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera t), n. 5), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(70) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lettera t), nn. 6.1) e 6.2), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(71) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1, lettera t), n. 7), L.R. 6 febbraio 2018, n. 3*, a decorrere dal 15 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19*, comma 1, della stessa legge).

(72) Comma inserito dall' *art. 7, comma 9, lettera c), L.R. 27 marzo 2018, n. 12*, a decorrere dal 29 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14*, comma 1, della stessa legge).

(73) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l' *art. 4, comma 7, L.R. 9 agosto 2018, n. 20*.

(74) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 29 aprile 2019, n. 6*, a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 94, comma 1 della medesima legge*).

(75) Lettera così modificata dall' *art. 15, comma 2, lettera a), L.R. 8 luglio 2019, n. 9*, a decorrere dall'11 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 116, comma 1, della medesima legge*).

(76) Lettera così modificata dall' *art. 15, comma 2, lettera b), L.R. 8 luglio 2019, n. 9*, a decorrere dall'11 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 116, comma 1, della medesima legge*).

(77) Comma aggiunto dall' *art. 143, comma 1, L.R. 14 maggio 2021, n. 6*, a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 172, comma 1, della medesima legge*).

Art. 38 *Norme finanziarie.*

1. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 39 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28);

b) la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 (Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente);

c) la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive);

d) l'[articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13](#) (Modifiche ed integrazioni alle [leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43](#), in materia di valutazione di impatto ambientale, [7 settembre 1987, n. 30](#), in materia di smaltimento dei rifiuti e [18 agosto 1986, n. 35](#), in materia di attività estrattive);

e) [gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12-bis e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25](#) (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

f) l'[articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38](#) (Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 27 agosto 1992, n. 25](#), in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

g) la legge regionale 28 giugno 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alle [leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35](#) e [27 agosto 1992, n. 25](#), recanti norme in materia di attività estrattive);

h) la legge regionale 7 settembre 1994, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive);

i) l'[articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16](#) (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

j) l'[articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22](#) (Modifiche alla [legge regionale 7 settembre 1987, n. 30](#), ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);

k) gli *articoli 9 e 52 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31* (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

l) gli *articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21* (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle *leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25*, in materia di attività estrattive. Modifiche alle *leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5* in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) gli *articoli 5 e 14 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13* (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

n) i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'*articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

o) il comma 6 dell'*articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

p) l'*articolo 16 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25* (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

q) il comma 16 dell'*articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12* (Assestamento del bilancio 2006);

r) il comma 33 dell'*articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1* (Legge finanziaria 2007);

s) gli *articoli 4-bis e 7 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16* (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

t) l'*articolo 68 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17* (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

u) gli *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6* (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);

v) il comma 55 dell'*articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18* (Legge finanziaria 2012);

w) il comma 120 dell'*articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14* (Assestamento del bilancio 2012);

x) gli *articoli 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26* (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 40 *Norme di rinvio.*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
 2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
-

Art. 41 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 luglio 2016

L.R. 5 luglio 2019, n. 22 ⁽¹⁾.

Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 8 luglio 2019, n. 76.

(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente delibera, vedi la [Delib.G.R. 14 dicembre 2020, n. 2060](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. Le presenti disposizioni disciplinano la pianificazione e l'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere) nel territorio della regione Puglia, nel rispetto dei valori ambientali, paesaggistici e del corretto sviluppo del territorio.

2. Le presenti disposizioni perseguono le seguenti finalità:

a) pianificare l'attività estrattiva in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo delle risorse del sottosuolo, risorse primarie - unitamente all'attività estrattiva - per lo sviluppo socio-economico del territorio, con quello alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio;

b) promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva, assicurando il recupero dei siti di cava e il contenimento del consumo di suolo e del prelievo delle risorse non rinnovabili, incentivando a tal fine il reimpiego, il riutilizzo e il recupero dei materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva e privilegiando l'ampliamento degli attuali siti rispetto all'apertura di nuovi siti estrattivi;

c) promuovere l'economia circolare, incentivando gli esercenti l'attività estrattiva al miglioramento dei cicli produttivi, favorendo l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla [legge regionale 1° agosto 2006, n. 23](#) (Norme per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche);

d) promuovere la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore estrattivo;

e) pianificare, disciplinare e promuovere il recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse, ai fini della messa in sicurezza del territorio, dell'incremento della rete ecologica regionale, del riutilizzo sostenibile di tali aree, della valorizzazione e riqualificazione del patrimonio minerario dismesso e della cultura mineraria, della fruizione da parte della collettività;

f) valorizzare le pietre ornamentali o da taglio estratte nel territorio regionale come materiali di elevata qualità e pregio, favorendone il loro utilizzo nella realizzazione delle opere pubbliche regionali nonché la loro promozione sui mercati internazionali. *Art. 2 Ambito di applicazione 1.* Costituisce attività di cava, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, l'attività che comporta modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, volta all'estrazione e prelievo per fini di utilizzazione e di commercializzazione dei materiali previsti all'[articolo 2 del r.d. 1443/1927](#), nella seconda categoria.

3. Le presenti disposizioni non si applicano al demanio fluviale, lacuale e marittimo.

Art. 3 *Definizioni e classificazione dei materiali di cava e assimilati.*

1. Ai fini delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:

a) materiali di cava: sostanze minerali appartenenti alla seconda categoria di cui al [R.D. 1443/1927](#). Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava, i sottoprodotti così come definiti dall'[articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);

b) materiali di pregio: le pietre ornamentali o da taglio, gli inerti silicei o alluvionali, il gesso, le argille e i materiali di cui alla lettera a), che presentano scarsa disponibilità sul territorio regionale, un alto valore merceologico in considerazione delle condizioni del mercato, delle caratteristiche fisiche o di altre ragioni di interesse pubblico. Sono altresì considerati materiali di pregio, i materiali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei beni culturali ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#));

c) cava autorizzata: l'area, comprensiva delle eventuali pertinenze di cui alla lettera d), in cui si svolge l'attività estrattiva e di recupero in forza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e nel piano di coltivazione autorizzato;

d) pertinenza di cava: le aree, gli immobili e gli impianti funzionali e a servizio esclusivo dell'attività estrattiva e necessari a rendere i materiali di cava idonei all'utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni;

e) cava dismessa: sito di cava, inserito nel censimento di cui all'articolo 27, in cui l'attività estrattiva sia cessata senza che siano state effettuate opere di recupero ambientale e/o messa in sicurezza o per il quale non sussista un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con garanzia finanziaria in vigore;

f) esercente: chiunque eserciti l'attività estrattiva o di ricerca in forza di un titolo autorizzativo di cui agli articoli 9, 22 e 35 delle presenti disposizioni avendo la disponibilità giuridica dei terreni interessati;

g) recupero ambientale: l'insieme delle azioni da mettere in atto contestualmente o al termine dell'attività estrattiva, aventi il fine di realizzare, sull'area indicata nel provvedimento di autorizzazione, un assetto finale dei luoghi funzionali agli obiettivi di riuso indicati nel progetto autorizzato e coerente con la destinazione urbanistica dell'area;

h) ampliamento di cava: procedimento finalizzato all'estensione dell'attività di coltivazione di cava su nuove superfici rispetto al piano di coltivazione autorizzato e/o al perimetro di cava autorizzato, anche a distanza, nel limite massimo di 500 metri dal perimetro della cava autorizzata, che sia caratterizzato da continuità giacimentologica;

i) approfondimento di cava: procedimento finalizzato all'estensione dell'attività di coltivazione di cava a profondità maggiore rispetto a quella già autorizzata che non comporta l'interessamento di nuove superfici rispetto al piano di coltivazione già autorizzato;

j) riattivazione di cava: procedimento finalizzato alla ripresa dell'attività estrattiva che interessa una cava dismessa di cui alla lettera e), anche con aumento della superficie interessata in aree adiacenti, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento residuo e il recupero ambientale dei luoghi;

k) proroga dell'autorizzazione: procedimento finalizzato all'estensione del termine di validità di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità;

l) rinnovo dell'autorizzazione: procedimento finalizzato al conseguimento di un nuovo provvedimento di autorizzazione per un progetto di coltivazione e recupero il cui titolo autorizzatilo abbia perso validità da non più di centottanta giorni;

m) attività estrattiva abusiva: attività estrattiva esercitata in assenza del titolo autorizzatilo a norma di legge;

n) attività estrattiva in difformità: attività estrattiva effettuata da un esercente di cui alla lettera f) che non interessa superfici esterne al perimetro di cava autorizzato, in difformità dal piano di coltivazione autorizzato e/o con inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatilo e negli atti di assenso necessari e presupposti all'attività estrattiva;

o) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di recupero ambientale dei luoghi;

p) cava cessata: sito di cava in cui sia stata verificata l'avvenuta realizzazione delle opere di recupero ambientale prescritte e l'attività estrattiva sia stata dichiarata cessata con provvedimento formale a norma di legge;

q) lotto di coltivazione: porzione dell'area di cava di adeguata estensione e caratteristiche morfologiche e giacimentologiche, tali da garantire l'esercizio autonomo dell'attività estrattiva in condizioni di sicurezza.

Art. 4 *Competenze della Regione e dei comuni in materia di attività estrattive.*

1. Le competenze regionali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni attengono alle materie di:

a) elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore, ivi compresa la definizione, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, dei criteri di determinazione degli oneri di cui all'articolo 10 ⁽³⁾;

b) pianificazione delle attività estrattive;

c) censimento e recupero delle aree di cava dismesse;

d) formazione e informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo finalizzati a fornire indicazioni e criteri, promuovere e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per l'esercizio dell'attività di cava.

2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive rilascia parere di compatibilità al Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) e alle Norme tecniche di coltivazione e recupero nell'ambito del procedimento di autorizzazione ovvero esercita i poteri sostitutivi, di cui agli articoli 9 e 22, attribuiti alla Regione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, sono di competenza dei comuni le funzioni in materia di autorizzazioni delle attività estrattive di cui al capo III e le funzioni inerenti "Vigilanza e sanzioni" di cui al capo V.

4. I comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, costituiscono anche in forma associata, la commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'articolo 5.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 ottobre 2020, n. 1696](#).

Art. 5 *Commissione tecnica delle attività estrattive.*

1. I comuni anche in forma associata, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, costituiscono, la commissione tecnica delle attività estrattive.
2. La commissione tecnica delle attività estrattive svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell'ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 9, 13, 14 e 22, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive di cui agli articoli 29 e 30.
3. La commissione tecnica è composta da:
 - a) il dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#);
 - b) il dirigente, o suoi delegati, della struttura regionale in materia di attività estrattive;
 - c) quattro componenti esterni nominati dal comune esperti nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il comune competente.
5. Il comune competente con proprio provvedimento dispone la creazione della commissione tecnica delle attività estrattive, ne adotta il regolamento recante le modalità di funzionamento e nomina gli esperti di cui al comma 3, lettera c), cui spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), con imputazione nello stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge. I provvedimenti di cui al presente comma sono inviati alla Regione che ne prende atto ai fini di quanto disposto dal comma 6.
6. La Regione prevede, a favore dei comuni, incentivi economici annuali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive.

CAPO II

Pianificazione dell'attività estrattiva

Art. 6 *Piano regionale delle attività estrattive (PRAE).*

1. Il PRAE è lo strumento settoriale generale strategico di indirizzo, programmazione e pianificazione territoriale delle attività estrattive nella Regione Puglia. Il PRAE persegue la valorizzazione dei giacimenti dei materiali di cava, con particolare riferimento ai materiali di pregio e ha l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici.
2. La Regione Puglia stabilisce con il PRAE gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e per l'attività di coltivazione di cava nonché per il recupero ambientale dei siti interessati.
3. Il PRAE si configura quale piano regionale di settore ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale. Le previsioni relativamente alle individuazioni delle aree suscettibili di attività estrattiva, nonché delle aree di cui all'articolo 7, comma 4, lettere k) e l), hanno efficacia immediatamente vincolante e costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.
4. Il PRAE è sottoposto a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'*articolo 6 del [D.Lgs. 152/2006](#)*, nonché alla verifica periodica di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 7 *Contenuti del PRAE.*

1. Per la finalità di cui all'articolo 6, il PRAE contiene i criteri di localizzazione nonché la localizzazione stessa, attraverso indagini giacimentologiche, geognostiche, idrologiche, idrogeologiche relative alla profondità degli acquiferi, della presenza di cave e della tipologia di intervento proposto e studi concernenti il quadro tecnico ed economico del settore, delle aree suscettibili di attività estrattiva.
2. La Regione finanzia le attività di indagine di cui al comma 1 anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli oneri a essa riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.

3. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 14, 24 e 27 della presente legge, l'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, nel rispetto delle presenti disposizioni e delle norme e disposizioni di cui al comma 4, lettera c).

4. Il PRAE, in particolare, contiene:

a) l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale;

b) i criteri di compatibilità e ammissibilità degli interventi estrattivi possibili in funzione della presenza o meno di vincoli ostativi o condizionanti, delle potenziali aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale, individuate sulla base di indagini di cui al comma 3 e della tipologia di intervento proposto;

c) l'indicazione, sentite le autorità e gli enti interessati, dei vincoli preclusivi o limitativi dell'attività estrattiva di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente o dalla pianificazione regionale, con l'indicazione di criteri e scale di compatibilità;

d) le norme e le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e per il recupero ambientale delle aree interessate;

e) le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi, riferite al periodo di vigenza del PRAE;

f) la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai mercati internazionali, nazionali e regionali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo;

g) la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali provenienti da attività di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo) e dalla [L.R. 23/2006](#), nonché delle previsioni concernenti tale categoria di rifiuti speciali contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'[articolo 199 del D.Lgs. 152/2006](#);

h) il censimento delle cave attive;

i) il censimento delle cave dismesse, gli indirizzi e strategie ai fini del recupero e messa in sicurezza;

j) la carta giacimentologica;

k) la carta dei vincoli di cui alla lettera c);

l) l'individuazione delle aree nelle quali l'attività estrattiva è subordinata alla preventiva approvazione di un piano attuativo, la classificazione, le caratteristiche e le modalità di formazione e approvazione dei piani attuativi;

m) l'individuazione delle aree estrattive per il reperimento dei materiali di pregio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

n) regolamenti e norme tecniche per la coltivazione e recupero delle cave e per la redazione dei progetti di coltivazione e recupero.

5. I contenuti del PRAE sono resi pubblici e accessibili sul sito internet ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8 *Procedimento di approvazione del PRAE.*

1. Il PRAE è adottato e approvato dalla Giunta regionale secondo il seguente schema logico-procedurale, coordinato con le attività di deposito, pubblicazione e consultazione di cui alla VAS ai sensi della [legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44](#) (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica):

a) la Giunta regionale, sentito il parere preliminare della Consulta regionale per le attività estrattive di cui all'articolo 26, adotta il documento programmatico di piano, unitamente al Rapporto preliminare di orientamento per la VAS, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale e avvia la fase di consultazione preliminare per la VAS con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati di cui all'[articolo 6, comma 5, della L.R. 44/2012](#), pubblicando la documentazione sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca i suddetti soggetti nonché le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, le associazioni ambientaliste e altri soggetti che possono fornire contributi e osservazioni, alla prima conferenza di co-pianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione di eventuali contributi e osservazioni sul documento programmatico di piano e sul Rapporto preliminare di orientamento. La fase di consultazione preliminare per la VAS si

conclude entro novanta giorni dalla comunicazione della convocazione di avvio della stessa;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, adotta il PRAE e il relativo Rapporto ambientale per la VAS, recante anche i contenuti previsti dall'*allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) per la Valutazione d'incidenza, e alla Sintesi non tecnica. Dell'adozione è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, che reca altresì un avviso contenente le informazioni di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera d), della L.R. 44/2012*. La fase di consultazione pubblica si conclude entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURP. Entro tale termine, chiunque può prendere visione della documentazione e rendere le proprie osservazioni scritte secondo le modalità indicate;

c) a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive informa dell'avvenuta adozione l'Autorità regionale competente per la VAS, i suddetti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti di gestione delle aree protette interessate, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni per le finalità di cui all'*articolo 6, commi 1 e 2, della L.R. 44/2012* e all'*articolo 6, comma 4, della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11* (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale). Contestualmente la stessa struttura regionale convoca gli stessi nonché le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive e le associazioni ambientaliste alla seconda conferenza di co-pianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo Rapporto ambientale, nonché dei pareri, nulla osta o altro previsto per legge;

d) terminata la suddetta fase di consultazione, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette all'autorità competente per la VAS le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano e/o al rapporto ambientale. Entro i successivi novanta giorni, l'Autorità competente per la VAS svolge le attività tecnico-istruttorie ed esprime il proprio parere motivato, con riferimento altresì alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza;

e) decorsi i termini di cui alla lettera d), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle

lettere b) e c) e del parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE e, successivamente, approva il PRAE in via definitiva, comprensivo del parere motivato, della dichiarazione di sintesi e del Piano di monitoraggio di cui agli *articoli 13 e 15 della L.R. 44/2012* e procede alla pubblicazione sul proprio sito web di tutta la documentazione e sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia di un avviso relativo all'approvazione del piano con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la documentazione;

f) il PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed è pubblicato nel sito della Regione Puglia, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

2. Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione nel sito della Regione Puglia.

3. Il PRAE è soggetto a revisione ogni cinque anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

CAPO III

Autorizzazioni

Art. 9 *Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.*

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione del comune competente per territorio, salvo quanto previsto al comma 3. Chiunque intenda esercitare l'attività estrattiva dei materiali di cava, sui terreni di cui abbia la disponibilità giuridica, presenta domanda di autorizzazione al comune competente. Il soggetto proponente contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, presenta la documentazione necessaria all'ottenimento di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari, ivi compresa la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA o per la Valutazione di impatto ambientale di cui al *D.Lgs. 152/2006*, se prevista, la valutazione d'incidenza ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120* (Regolamento recante modifiche ed integrazioni

al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) concernente attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), qualora la cava oggetto d'istanza ricada nelle aree della Rete Natura 2000 nonché la verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#) qualora la cava oggetto d'istanza ricada nelle aree ovvero negli ulteriori contesti di PPTR della Regione Puglia.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Decorso inutilmente il termine entro il quale l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, il soggetto proponente può richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che, previa diffida, vi provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

3. Qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi il territorio di due o più comuni, che non si siano associati come previsto dall'articolo 5, l'autorizzazione unica di cui al comma 1 è di competenza della Regione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di autorizzazione nuova cava, agli ampliamenti, alla riattivazione di cava, alla proroga, al rinnovo dell'autorizzazione e in generale alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva nonché agli interventi di recupero ambientale di cui all'articolo 14.

Art. 10 *Onerosità dell'esercizio* ⁽⁴⁾.

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è a titolo oneroso.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per l'autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.

3. Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri sull'attività estrattiva proporzionale alla percentuale di superficie di cava recuperata rispetto alla superficie totale autorizzata, fino ad un massimo del 40 per cento.

4. La Giunta regionale in sede di determinazione dei criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri di cui al comma 5 prevede criteri di riduzione per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori.

5. La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e successivamente con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo quanto disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione nonché le modalità di pagamento.

6. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni, gli oneri sono ripartiti in proporzione all'area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.

7. I comuni utilizzano prioritariamente le somme di cui al presente articolo per il recupero ambientale e la messa in sicurezza, anche eseguiti in danno ai sensi dell'articolo 27, comma 5, delle cave dismesse, per la creazione delle commissioni tecniche di cui all'articolo 5 e per la manutenzione delle pubbliche infrastrutture e della viabilità di servizio alle aree estrattive, oltre che per la formazione del personale degli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nonché per l'implementazione di sistemi informatici e buone pratiche per il rilascio della predetta autorizzazione ovvero per attività di promozione culturale dei territori interessati dall'attività di coltivazione di cava.

8. La Regione utilizza le somme di cui all'articolo 10 per sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all'innovazione tecnologica, all'attività di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e all'articolo 28, all'attività di promozione, studi e ricerche di cui alla [*legge regionale 15 novembre 2007, n. 31*](#) (Norme

per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo) e per il recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse di cui all'articolo 27, comma 4, e per gli incentivi economici di cui all'articolo 5, comma 6.

(4) In applicazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi la [Delib.G.R. 16 dicembre 2019, n. 2354](#). Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 marzo 2020, n. 437](#), la [Delib.G.R. 25 giugno 2020, n. 987](#) e la [Delib.G.R. 19 aprile 2021, n. 608](#).

Art. 11 *Domanda di autorizzazione.*

1. La domanda di autorizzazione è indirizzata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 ed è corredata dai seguenti elaborati:

a) progetto di coltivazione, anche articolato per lotti, che contenga la descrizione dell'area dell'intervento, le tipologie e i quantitativi dei materiali da estrarre, il metodo di coltivazione adottato, le pertinenze necessarie, la scansione temporale e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;

b) relazioni tecniche illustrative contenenti l'analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche del luogo di intervento e, in particolare, relazioni geologica e geotecnica che evidenzino rapporti sulla geomorfologia, litologia, quantificazione delle proprietà fisicomeccaniche dei depositi e caratteristiche del giacimento;

c) progetto di recupero ambientale da articolare per lotti qualora la coltivazione sia consentita in tale forma, per la definitiva messa in sicurezza e il recupero ambientale dell'area, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;

d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117](#) (Attuazione della [direttiva 2006/21/CE](#) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la [direttiva 2004/35/CE](#));

e) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti e dei costi delle opere di recupero ambientale o di ripristino, computo metrico con i prezzi indicati nei prezziari ufficiali regionali;

f) titolo di disponibilità giuridica dei terreni interessati dalla proposta progettuale;

g) documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici ed economici del richiedente per l'esercizio dell'attività;

h) ogni elaborato necessario al conseguimento di atti e pareri necessari e presupposti all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la documentazione necessaria all'espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica.

2. La struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce e rende disponibili linee guida per la redazione degli elaborati di cui al comma 1 e nei regolamenti e norme tecniche per la coltivazione e recupero delle cave, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera n), aggiorna e dettaglia l'elenco di cui al comma 1.

Art. 12 *Contenuti dell'atto di autorizzazione.*

1. L'autorizzazione determina:

a) la natura e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione;

b) la localizzazione, l'estensione e la profondità massima consentite nell'area soggetta ad attività estrattiva eventualmente suddivisa in lotti e le pertinenze di cui all'[articolo 22 del R.D. 1443/1927](#);

c) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione e recupero finale;

d) il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la realizzazione delle opere di recupero;

e) l'ammontare, la durata, le caratteristiche e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, eventualmente articolate in base ai singoli lotti di coltivazione autorizzati;

f) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva e nell'esecuzione delle opere di recupero, a salvaguardia delle esigenze di sicurezza, tutela ambientale, paesaggistica, idrogeologica e igienica;

g) gli adempimenti a carico del titolare da porre in essere preventivamente e durante l'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 13 *Ampliamenti, approfondimenti e riattivazione di cava.*

1. Gli interventi di ampliamento di cave esistenti regolarmente autorizzate sono preferiti all'apertura di nuove cave e soggiacciono agli stessi requisiti e procedure previste per queste ultime secondo le disposizioni precedenti.
2. Gli interventi di approfondimento di cave autorizzate e la riattivazione di cave dismesse non sono considerati ampliamento di cava e sono comunque soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 9.
3. La riattivazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j), è finalizzata a conseguire il recupero ambientale delle cave dismesse. A tal fine il progetto di riattivazione deve prevedere le opere di recupero e gli interventi di mitigazione e/o compensazione finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi.
4. Il progetto di riattivazione deve essere compatibile con il PRAE e in particolare con gli indirizzi e strategie di cui all'articolo 7, comma 4, lettera h). Nelle more della realizzazione del censimento di cui all'articolo 27, il proponente chiede alla Regione l'inserimento del sito nell'elenco delle cave dismesse presente nel Catasto cave di cui all'articolo 25. La Regione valuta la riattivabilità dell'attività estrattiva di ogni singolo sito in base ai criteri di cui all'articolo 27, comma 2.
5. Il progetto di riattivazione può prevedere l'estensione della coltivazione su terreni non interessati da pregressa attività estrattiva nella misura massima del 40 per cento della superficie di cava dismessa e comunque fino ad un massimo di 40.000 metri quadri, a condizione che il relativo progetto di recupero riguardi anche l'intera area di cava dismessa.

Art. 14 *Interventi di recupero ambientale delle cave dismesse.*

1. I progetti di recupero ambientale e di riqualificazione dei siti estrattivi dismessi, che comportano prelievo dei materiali di cava presenti in sito, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 9.
2. L'autorità competente, per i progetti di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione a condizione che l'attività estrattiva sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo. La stessa autorità, tenuto conto dei pareri e degli esiti del procedimento di autorizzazione, individua la durata e la modalità della fase di prelievo dei materiali di cava, le effettive quantità massime di materiale da scavare e/o prelevare e commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 11, da uno studio delle condizioni naturalistiche del sito.
4. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata.
5. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e qualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva.
6. La durata della fase di prelievo dei materiali di cava, nell'ambito degli interventi di recupero delle cave dismesse ricadenti nelle aree protette istituite ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e della [legge regionale 24 luglio 1997, n. 19](#) (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), nonché nei siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CE e 92/43/CE, è definita dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000 in relazione alle specifiche caratteristiche della cava e della proposta progettuale ed è strettamente mirata a ottenere una conformazione dei luoghi ottimale per la realizzazione delle opere di recupero ambientale.
7. L'istanza per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al comma 6, fatta salva la compatibilità con il regolamento di cui all'[articolo 11 della l. 394/1991](#), è ammissibile solo previa stipula di apposita convenzione con l'autorità di gestione dell'area protetta interessata. La convenzione deve essere allegata alla domanda di cui all'articolo 11 e individua il preventivo accordo tra il richiedente e l'autorità di gestione dell'area protetta in merito a:

- a) ruoli e mansioni delle parti;
- b) localizzazione ed estensione delle aree interessate dalle operazioni di coltivazione del giacimento, di stoccaggio dei materiali e recupero;
- c) tempistica e modalità di svolgimento delle operazioni di coltivazione del giacimento e recupero dei luoghi;
- d) eventuali opere di mitigazione e compensazione;
- e) ammontare delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 4.

8. Nell'ambito degli interventi di recupero di cui al comma 6, gli oneri per l'esercizio dell'attività estrattiva sono maggiorati del 50 per cento e sono versati annualmente da ciascun esercente per il 70 per cento del totale dovuto a favore dell'autorità di gestione dell'area protetta interessata e per il restante 30 per cento alla Regione.

9. Il recupero ambientale delle cave dismesse può prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ricarica della falda. In tal caso l'utilità delle opere deve essere attestata dall'autorità idrica competente e il progetto deve comprendere anche le strutture necessarie per il funzionamento del bacino. La Regione promuove programmi di intervento che consentono il recupero delle predette cave e l'utilizzazione delle stesse come bacini di accumulo di riserve strategiche favorendo il riuso delle acque reflue.

Art. 15 *Durata delle autorizzazioni, proroga e rinnovo.*

1. L'autorizzazione alla coltivazione ha durata compatibile con le dimensioni del giacimento autorizzato e comunque non superiore a venti anni.

2. Può essere rilasciata proroga a istanza del titolare dell'autorizzazione, al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione o di recupero, previa valutazione della documentazione di cui al comma 4 e verifica della vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all'articolo 9, necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze ivi comprese la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica.

3. La domanda di proroga deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Qualora l'istanza di proroga pervenga oltre tale termine, l'attività estrattiva è sospesa a far data dal termine fissato nell'atto di autorizzazione, fino a determinazione dell'amministrazione competente.

4. La domanda di proroga deve essere corredata da apposita relazione illustrativa delle ragioni del mancato completamento del progetto di coltivazione e contenente la stima dei tempi necessari al completamento dello stesso, nonché di un rilievo fotografico e di una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. La domanda di rinnovo è presentata dall'esercente il cui titolo abbia perso validità entro centottanta giorni dall'avvenuta scadenza dell'autorizzazione. Il comune competente verifica, prima di procedere al rinnovo dell'autorizzazione, lo stato di attuazione delle opere di recupero e impone la realizzazione delle opere previste preventivamente alla ripresa dell'attività estrattiva. Il comune verifica altresì la vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all'articolo 9, necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze, ivi comprese la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica e acquisisce pareri, nulla osta e gli assensi richiesti dalle normative vigenti.

Art. 16 *Recupero ambientale delle cave.*

1. Il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell'esercente.

2. Il recupero delle aree soggette ad attività estrattiva, in conformità al piano di ripristino e recupero ambientale autorizzato, deve essere realizzato contestualmente, ove possibile, o al termine della fase di coltivazione della cava, sulla base di comprovate esigenze tecnico-produttive e di sicurezza nell'esercizio dell'attività. A tal fine le opere di coltivazione e recupero ambientale negli elaborati di cui all'articolo 11

sono articolate per lotti successivi, ove possibile. Al termine della realizzazione del recupero ambientale di ogni singolo lotto, l'esercente può richiedere lo svincolo parziale delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 4.

3. Il recupero ambientale deve garantire la pubblica sicurezza, la stabilità e funzionalità del contesto idrogeologico, la salvaguardia dell'ambiente naturale e deve essere coerente con le caratteristiche del contesto, e in particolare, con le componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell'intervento. La realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel cronoprogramma approvato e comunque entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 9. Il comune competente, su specifica richiesta dell'esercente, può concedere proroga per la realizzazione delle suddette opere di recupero ambientale, previo aggiornamento delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 4, tenuto conto delle fasi di coltivazione completate. La durata della proroga deve essere coerente con le caratteristiche delle opere di recupero ambientale autorizzate e non eccedere i limiti temporali di vigenza delle autorizzazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3:

a) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 4, devono essere congrue e coerenti con le opere di recupero previste nel progetto autorizzato e comunque dimensionate in relazione al prezzario regionale di riferimento; a tale fine la Regione predispone apposite linee guida e prezzario specifico per le opere di recupero delle cave;

b) il terreno vegetale riveniente dalle operazioni di scopertura dei giacimenti dovrà essere conservato in cava o nelle apposite aree previste dagli strumenti attuativi, per essere interamente ricollocato in posto a seguito della coltivazione;

c) i rifiuti di estrazione sono gestiti in conformità al [*D.Lgs. 117/2008*](#);

d) lo stato e la morfologia dei luoghi a fine lavori di coltivazione deve essere compatibile e propedeutico alla realizzazione delle opere di recupero.

5. Il progetto di recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all'inizio dell'attività estrattiva, purché tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti e abbia specifico e preventivo assenso delle autorità competenti.

6. È considerata opera di recupero ambientale connessa all'attività estrattiva ai sensi delle presenti disposizioni, il colmamento, anche parziale, delle depressioni di cava, a condizione che tale opera:

- a) sia prescritta per ragioni di sicurezza e stabilità dei luoghi dalle autorità competenti;
- b) sia prescritta e autorizzata dagli enti e autorità preposti alla valutazione ambientale e paesaggistica dei progetti di cava;
- c) per caratteristiche tecniche, economiche e di durata non si configuri come attività di smaltimento ai sensi della [direttiva 2008/98/CE](#).

7. Il colmamento, anche parziale, delle depressioni di cava nell'ambito delle opere di recupero deve essere prioritariamente effettuato con i rifiuti di estrazione di cui al [D.Lgs. 117/2008](#). È altresì consentito l'utilizzo di materiali idonei previsti dalla normativa vigente e secondo le relative procedure autorizzatili. L'utilizzo di tali materiali deve avvenire garantendo la tracciabilità e localizzazione degli stessi e la salvaguardia della salute delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare deve essere impedito l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 valutano il rispetto delle condizioni di cui al presente comma e acquisiscono i pareri e gli atti di assenso necessari in merito alla idoneità dei materiali di colmamento, ivi compreso il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente.

8. Le opere di colmamento eseguite con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al [D.Lgs. 117/2008](#), sono considerate in ogni caso attività di smaltimento dei rifiuti e non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 17 *Obblighi e adempimenti dell'esercente ⁽⁷⁾.*

1. L'esercente di cava è tenuto a osservare gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#) (Norme di polizia delle miniere e delle cave), [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#) (Attuazione della [direttiva 92/91/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori

nelle industrie estrattive per trivellazione e della [direttiva 92/104/CEE](#) relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

2. L'esercente ha l'obbligo di acquisire, ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva e dell'utilizzo delle pertinenze di cava, ogni ulteriore parere e/o atto di assenso non acquisito durante le procedure di cui all'articolo 9, previsti da altra normativa in materia, nonché a curare che gli stessi siano vigenti per l'intera durata dell'esercizio.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)), dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità.

4. Il rilascio e l'effettiva validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva e alla realizzazione delle opere di recupero ambientale è condizionato alla prestazione, in favore del comune territorialmente competente, fatto salvo il caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza. Le garanzie finanziarie devono avere validità fino al termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione e comunque per tutta la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni. È consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore alla durata dell'autorizzazione, purché l'esercizio di attività estrattiva sia sempre svolto in presenza di valida garanzia maggiorata di due anni, nonché nel rispetto del comma 4-bis del presente articolo. Qualora il progetto di coltivazione autorizzato sia articolato per lotti, la garanzia finanziaria di cui al presente comma può essere rilasciata per singolo lotto di coltivazione. In tal caso, l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito limitatamente a quei lotti per i quali il titolare ha prodotto garanzia finanziaria. La garanzia è svincolata in misura proporzionale, qualora l'esercente abbia effettuato le opere di ripristino e/o recupero ambientale su parte dell'area di cava autorizzata in anticipo rispetto al progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato ⁽⁵⁾.

4-bis. Ove l'esercente presti garanzie finanziarie ciascuna per periodi di durata inferiore a quella complessiva autorizzata e comunque non inferiore ai cinque anni maggiorati di due, lo stesso provvede entro il termine di due anni dalla scadenza a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'attività estrattiva o di ricerca sia sempre svolta in presenza di fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'articolo 12, e pertanto, la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 6 ⁽⁶⁾.

4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis, relative alla prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza, si applicano altresì alle attività estrattive o di ricerca in esercizio, autorizzate ai sensi della legge regionale 22 maggio 1987, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave) ⁽⁶⁾.

5. L'esercente è tenuto a fornire alla Regione e al comune ogni informazione richiesta in ordine all'attività esercitata, anche ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno, ai fini statistici e della pianificazione di settore, l'esercente è tenuto a fornire alla Regione e al comune competente, mediante apposita relazione, le seguenti informazioni e correlata documentazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente:

- a) il calcolo delle superfici e dei volumi già estratti;
- b) il piano quotato dell'area di cava;
- c) il volume del giacimento rimanente, documentato mediante una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al [D.P.R. 445/2000](#);
- d) la scheda statistica dell'anno di riferimento.

7. La relazione di cui al comma 6, con l'allegata documentazione concernente l'andamento dell'attività, deve essere prodotta in forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al [D.P.R. 445/2000](#), a firma congiunta del direttore dei lavori e dell'esercente.

8. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per le attività estrattive, determina e aggiorna con proprio atto le modalità di presentazione e i contenuti della documentazione di cui ai commi 6 e 7.

9. L'esercente è tenuto a consentire l'accesso in cava alle autorità competenti per le attività di vigilanza e controllo.

10. L'esercente l'attività estrattiva è tenuto a comunicare al comune e alla competente struttura regionale ogni sospensione e successiva ripresa dell'attività estrattiva.

(5) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 35](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49, comma 1](#), della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall' [art. 33, comma 2, L.R. 30 dicembre 2020, n. 35](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49, comma 1](#), della medesima legge).

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 dicembre 2019, n. 2354](#).

Art. 18 *Varianti al progetto di coltivazione.*

1. Fatti salvi i provvedimenti imposti dall'autorità competente ai sensi del titolo XVII del [D.P.R. 128/1959](#), le varianti sostanziali al progetto di coltivazione e recupero autorizzato sono sottoposte all'autorizzazione di cui all'articolo 9 e successivi su richiesta dell'esercente.

2. Sono considerate in ogni caso varianti sostanziali i progetti di coltivazione che prevedano l'estensione della coltivazione mineraria in aree esterne al perimetro di cava autorizzato.

3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza o un più razionale approntamento dei luoghi per le opere di recupero ambientale non sono considerate varianti sostanziali:

a) i progetti di eliminazione dei setti di separazione tra cave confinanti;

b) la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale;

c) la riduzione delle distanze minime da infrastrutture di cui all'articolo 36;

d) approfondimenti e ampliamenti, nell'ambito del perimetro di cava già autorizzata, nella misura strettamente necessaria alla messa in sicurezza della cava e per ragioni tecniche riferibili alle particolari caratteristiche del giacimento coltivato.

4. Il comune, previa rimodulazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 4, acquisisce pareri, nulla osta e gli assensi eventualmente richiesti dalle normative vigenti e autorizza con proprio nulla osta le varianti non sostanziali.

Art. 19 *Adempimenti conseguenti all'ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero.*

1. Al termine della coltivazione e della realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune interessato inviando una relazione, planimetria quotata, sezioni principali e rilievo fotografico che documentino le opere di recupero realizzate.

2. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, in assenza della comunicazione di cui al comma 1, il comune diffida il titolare all'esecuzione delle opere di recupero previste nel progetto autorizzato. Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di notifica della suddetta diffida, il comune procede secondo i commi 3, 4, e 5, previa verifica dello stato dei luoghi.

3. Il comune interessato convoca il titolare dell'autorizzazione o delegato, effettua un sopralluogo al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione e recupero realizzati a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione e nel relativo progetto di coltivazione e recupero. Ai fini della verifica delle opere di recupero ambientale di cui al presente articolo, il comune competente può richiedere ed effettuare, a carico dell'esercente e dei proprietari dei terreni, tutti gli accertamenti ritenuti necessari. Le risultanze del sopralluogo e delle verifiche effettuate sono riportate in un unico verbale e sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

4. Sulla base delle risultanze del verbale di cui al comma 3, il comune emette provvedimento di cessazione della cava e di svincolo delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 4, ovvero intima al titolare la regolare esecuzione, entro un congruo termine, delle opere necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e prescrizioni disposti, dall'autorizzazione e ogni altra opera finalizzata a garantire lo stato di sicurezza dei luoghi. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, anche mediante incameramento, quale acconto, delle somme depositate a garanzia.

5. Il comune procede allo svincolo, totale o parziale, delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 4, a seguito di specifica richiesta dell'esercente, solo a conclusione della verifica dello stato dei luoghi e dei lavori eseguiti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 20 *Trasferimento e subentro nella coltivazione.*

1. L'autorizzazione all'attività estrattiva è personale e può essere ceduta a terzi che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene solo con il preventivo assenso dell'autorità competente di cui all'articolo 9.

2. Al fine di ottenere l'assenso di cui al comma 1, l'esercente e il subentrante chiedono al comune rispettivamente il trasferimento e il subentro nella titolarità dell'autorizzazione, presentando domanda corredata del titolo e della documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed economica del subentrante, nonché di una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al [D.P.R. 445/2000](#).

3. Il comune provvede emanando apposito provvedimento di trasferimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 2 e a condizione che il subentrante effettui il rinnovo delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 4.

4. L'autorizzazione al trasferimento nella coltivazione è subordinata all'accettazione di tutte le prescrizioni autorizzatorie e di legge.

Art. 21 *Pertinenze di cava e impianti connessi.*

1. Le pertinenze di cava devono essere puntualmente descritte e individuate nelle caratteristiche, dimensioni e dislocazione nella documentazione di cui all'articolo 11 e sono autorizzate, in deroga alle vigenti norme urbanistiche, con il provvedimento di cui all'articolo 9.
2. Le eventuali variazioni o modifica delle pertinenze di cava, a esclusione delle modifiche che comportano l'interessamento di nuove superfici esterne al perimetro di cava autorizzato, sono soggette all'approvazione del comune competente, che valuta se acquisire pareri e/o atti di assenso eventualmente necessari.
3. Gli impianti di produzione calcestruzzi, conglomerati bituminosi o recupero rifiuti inerti non pericolosi, sono ammessi all'interno del perimetro di cava, previa acquisizione di tutti gli atti di assenso e pareri previsti dalla normativa vigente e a seguito di nulla osta del comune e a condizione che la realizzazione degli stessi sia compatibile con il prosieguo dell'attività estrattiva e con le opere di recupero ambientale previste. Nel caso di realizzazione di tali impianti, l'esercente deve aggiornare il piano di coltivazione e recupero e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a evitare le possibili interferenze tra le attività. A tal fine, tali impianti devono essere separati dall'attività di cava a mezzo di apposita recinzione.
4. La modifica delle pertinenze di cava, ivi compresi gli edifici, gli impianti fissi e mobili al servizio della cava, nonché gli impianti destinati alla prima lavorazione del materiale estratto, è soggetta all'approvazione del comune competente.

Art. 22 *Autorizzazione alla ricerca.*

1. L'autorizzazione alla ricerca di sostanze minerali di cava è rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Il soggetto proponente presenta al comune competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata da una relazione

tecnico-economica e relazione geologica indicante le zone interessate, il progetto di ricerca e di ripristino, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e il calcolo dei costi delle opere di ricerca e ripristino. Il progetto di ricerca e ripristino è finalizzato all'individuazione e caratterizzazione del giacimento in un'area e prevede, in particolare, la quantificazione dei volumi e le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali estratti, la viabilità di servizio e gli interventi di recupero.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla [L. 241/1990](#).

4. L'autorizzazione contiene le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la successiva risistemazione dell'area, nonché gli estremi della garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.

5. L'autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 9.

6. Prima dell'inizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al comune interessato la denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dall'[articolo 28 del D.P.R. 128/1959](#).

7. In caso di esito positivo della ricerca, il ricercatore presenta al comune e alla Regione i risultati della stessa. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, si procede come prescritto dagli articoli 9 e successivi delle presenti disposizioni.

8. L'autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore a un anno e può essere prorogata per un altro solo anno, previa adeguata motivazione.

9. Quando i terreni sui quali s'intende effettuare la ricerca sono di proprietà di esercenti di cave in attività e i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo dell'attività estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche degli scarti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.

10. La Regione, eseguiti i necessari accertamenti a seguito di quanto previsto al comma 7, può inserire i terreni oggetto di ricerca nelle aree

suscettibili di attività estrattiva del PRAE di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a).

Art. 23 *Risarcimento del danno conseguente alle attività di ricerca.*

1. Il ricercatore ha l'obbligo di risarcire i danni cagionati dalla ricerca al proprietario dei terreni interessati.
2. In caso di contestazione sull'entità dei danni, il comune competente stabilisce d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito cauzionale da versare, eseguito il quale il ricercatore e l'esercente possono dare esecuzione ai lavori.

Art. 24 *Cave di prestito.*

1. Fatta salva l'applicazione del [D.M. 203/2003](#) e della [L.R. 23/2006](#), l'apertura delle cave di prestito per l'estrazione di inerti è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 9 a condizione che si riveli indispensabile alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale, comunale. È comunque vietata l'apertura di cave di prestito qualora nel raggio di 50 km dal sito di realizzazione dell'opera vi sia una cava autorizzata per l'estrazione di materiale idoneo.
2. Alla domanda di autorizzazione, oltre agli elaborati di cui all'articolo 11, è allegata una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso a una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera da realizzare.
3. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa è finalizzata.
4. Tutto il materiale inerte scavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica o impiegato per il recupero del sito estrattivo, pena la decadenza del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 30.

CAPO IV

Funzioni di coordinamento della regione

Art. 25 *Catasto delle attività estrattive.*

1. È istituito presso la competente struttura della Regione, il Catasto delle attività estrattive.
2. Il Catasto delle attività estrattive provvede al censimento delle cave attive, cessate e delle cave dismesse comprensivo dello stato giuridico, realizza il sistema informativo geografico e pubblica la localizzazione delle attività estrattive tramite gli strumenti cartografici regionali, effettua il monitoraggio delle produzioni di materiali avvalendosi della documentazione inviata di cui all'articolo 17, comma 6. A tal fine, i comuni notificano tempestivamente ogni provvedimento di cui agli articoli 9 e successivi.

Art. 26 *Consulta regionale per le attività estrattive.*

1. È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al settore estrattivo nonché supporto per la redazione e aggiornamento del PRAE, al fine di definire gli obiettivi e verificare lo stato di attuazione del PRAE.
2. Alla Consulta competono:
 - a) la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e l'aggiornamento dei dati afferenti le attività estrattive della Regione;
 - b) l'osservazione dell'andamento delle attività economiche e di ricerca legate alle attività estrattive.
3. La Consulta, in particolare, provvede a elaborare:
 - a) le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi, riferite al periodo di vigenza del PRAE;
 - b) la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai mercati internazionali, nazionali e regionali, secondo

ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate nell'arco di un decennio, con le relative tabelle;

c) la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali provenienti da attività di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di quanto previsto dal [D.M. 203/2003](#) e dalla [L.R. 23/2006](#), nonché delle previsioni concernenti tale categoria di rifiuti speciali contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'[articolo 199 del D.Lgs. 152/2006](#);

d) la promozione di incontri, studi e dibattiti;

e) il supporto consultivo alla Giunta regionale nell'elaborazione del PRAE e suo aggiornamento e nel monitoraggio della sua attuazione e nella determinazione degli oneri di cui all'articolo 10;

f) presentare alla struttura regionale competente proposte concernenti la programmazione dell'attività estrattiva nonché l'adeguamento della legislazione di settore vigente;

g) la redazione di pareri su ogni altra questione di interesse del settore, ove richiesto dalla Regione.

4. La Consulta è composta dall'assessore regionale del settore o un suo delegato, che la presiede, dal dirigente della struttura regionale competente, da un rappresentante dell'A.N.C.I., da cinque tecnici qualificati nella materia mineraria, economica, giuridica, urbanistico-ambientale e geologica, designati dagli ordini professionali, cinque esperti nelle medesime materie designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive e da un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, provvede a designare i componenti della Consulta, che partecipano a titolo gratuito.

6. I componenti di cui al comma 4, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta, decadono dall'incarico. La Consulta è rinnovata ogni cinque anni, con la possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato.

Art. 27 *Censimento delle aree estrattive e dismesse.*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), la Regione, di concerto con i comuni, provvede al censimento delle aree di cava dismesse e ne accerta lo stato in relazione alla estensione, altezza dei fronti, pericolosità idrogeologica, distanza aree urbanizzate, grado di naturalizzazione, distanza da aree boscate, contesto territoriale, presenza di rifiuti e regime di proprietà.
2. Il censimento di cui al comma 1 è parte integrante del PRAE e definisce strategie e indirizzi per il recupero delle cave dismesse fissando le norme tecniche per il recupero e le priorità in base ai seguenti criteri:
 - a) riduzione dei rischi per la sicurezza e salute della popolazione;
 - b) riduzione della pericolosità idrogeologica;
 - c) caratteristiche e dimensioni del sito;
 - d) grado di naturalizzazione e ruolo ecologico del sito;
 - e) localizzazione e stato giuridico del sito;
 - f) caratteristiche e qualità dell'ambito paesaggistico;
 - g) densità di cave dismesse sul territorio comunale;
 - h) interferenza con aree residenziali;
 - i) grado di infrastrutturazione dell'area.
3. Il censimento di cui al comma 1 individua le cave dismesse suscettibili di riattivazione di cui all'articolo 13.
4. La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, con priorità per quelli all'interno delle aree protette, sulla base di proposte progettuali presentate dai comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata la compatibilità con il PRAE.
5. Nelle aree di cui al presente articolo, il comune competente, di concerto con la Regione, qualora siano rilevati pericoli per la pubblica sicurezza e/o situazioni di emergenza igienico-sanitaria, intima al proprietario dei terreni o agli aventi diritto di eseguire, entro il termine coerente con le caratteristiche e complessità degli interventi previsti, le opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi. Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua i suddetti interventi con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo.

Art. 28 *Attività formativa e formazione del personale che opera nel settore estrattivo.*

1. La Regione promuove e supporta la formazione e l'aggiornamento professionale del personale con mansioni afferenti alle competenze previste dalle presenti disposizioni, in servizio presso la Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni.
2. La Regione promuove e supporta la formazione, l'informazione e l'aggiornamento professionale per gli esercenti, per i direttori responsabili e per il personale addetto all'uso dell'esplosivo nella coltivazione di cava.

CAPO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 29 *Funzione di vigilanza e di polizia mineraria.*

1. Fatte salve le competenze delle Forze di Polizia e della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale, sono esercitate dai comuni, anche in forma associata:
 - a) le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;
 - b) le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al [D.P.R. 128/1959](#), ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo.
2. I comuni, per le funzioni di cui al comma 1 si avvalgono dei Corpi di Polizia dello Stato, delle aziende sanitarie locali, della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale e dell'ARPA Puglia, ciascuno secondo la propria competenza.
3. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al [D.P.R. 128/1959](#), al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,

89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e al [D.Lgs. 81/2008](#), sono esercitate dalle aziende sanitarie locali.

4. La Regione predispone ed emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, specifiche linee guida al fine di supportare i soggetti preposti e uniformare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 29.

5. La Regione promuove specifici accordi e protocolli d'intesa tra i soggetti di cui ai commi 2 e 3 al fine di coordinare le attività di vigilanza e polizia mineraria sulle attività estrattive.

Art. 30 *Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.*

1. Il comune diffida l'esercente ad adempiere entro un termine, pena la sospensione dell'attività estrattiva, per:

a) interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune competente;

b) realizzazione interventi in difformità dal progetto di coltivazione autorizzato;

c) verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni ritenute tali dalle autorità competenti;

d) inosservanza delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro e inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 9;

e) mancato conseguimento e/o rinnovo delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi del titolo di cui all'articolo 9, necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze, ivi comprese le verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica;

f) mancata ottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni e documentazione di cui all'articolo 17;

g) mancato versamento degli oneri di cui all'articolo 10.

2. Il comune ordina la sospensione immediata dell'attività estrattiva qualora:

- a) accerti l'attività estrattiva abusiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m);
- b) l'esercente non abbia più requisiti tecnici ed economici necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- c) l'esercente non abbia la disponibilità giuridica dei terreni soggetti ad attività estrattiva;
- d) l'esercente abbia trasferito l'autorizzazione senza preventivo assenso del comune competente;
- e) l'esercente non rinnovi la validità della garanzia finanziaria di cui all'articolo 17, comma 4;
- f) si accerti la mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;
- g) siano necessari accertamenti istruttori, anche in materia di sicurezza idrogeologica, ambientale, del lavoro o propedeutici all'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca.

3. Il comune adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva ove l'interessato non provveda nei termini prescritti a porre in essere i necessari adempimenti e a conformarsi agli obblighi di legge e prescrizioni del titolo autorizzativo ordinati al fine di riprendere l'attività estrattiva. La decadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva è altresì disposta per reiterata violazione degli obblighi di cui alle presenti disposizioni.

Art. 31 *Revoca dell'autorizzazione.*

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o qualora sia intervenuta un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata, tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, può essere disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione. La revoca è adottata dalle amministrazioni competenti, anche in forma associata, al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 9.

Art. 32 *Obbligo di ripristino delle aree soggette ad attività estrattiva abusiva e in difformità.*

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 33, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua approvazione e al relativo collaudo secondo le procedure di cui all'articolo 19.

2. Il comune, solo qualora le aree interessate dalla coltivazione abusiva ricadano nelle aree suscettibili di attività estrattiva di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), del PRAE, può valutare istanza ai sensi dell'articolo 9, previa attestazione di avvenuto pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33 e verifica dell'avvenuto adempimento di ogni altro obbligo di legge previsto. In tal caso, l'obbligo alla messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, può essere sospeso previa prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del progetto di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza aventi validità fino al termine stabilito dal comune competente e comunque, fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'ente garantito.

3. Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi ritenuti necessari con addebito delle spese ai soggetti interessati, ai proprietari o agli aventi diritto sulle aree.

Art. 33 *Sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai comuni competenti, anche in forma associata, al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione. L'entità della sanzione è determinata secondo quanto previsto dall'[articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale). Costituiscono elementi per valutare la gravità della violazione:

a) entità delle aree e volumetria interessate dallo scavo abusivo e/o in difformità;

b) sensibilità ambientale e paesaggistica delle aree interessate;

c) valore commerciale dei materiali di cava estratti;

d) compresenza di più violazioni di legge poste in essere;

e) disponibilità delle aree interessate dalle violazioni.

2. Chiunque eserciti l'attività estrattiva abusiva è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di cinque e massima di dieci volte il valore degli oneri di cui all'articolo 10 e comunque, non inferiore a euro 20 mila.

3. L'esercente che effettui l'attività estrattiva abusiva in aree suscettibili di attività estrattiva di cui all'articolo 7, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del triplo e massima del quintuplo del valore degli oneri di cui all'articolo 10 e, comunque, non inferiore a euro 10 mila.

4. L'esercente che effettui l'attività estrattiva in difformità, o effettui attività di approfondimento di cava oltre la quota autorizzata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del triplo del valore della tariffa applicata alla tipologia del materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 5 mila.

5. Il mancato versamento degli oneri finanziari di cui all'articolo 10 comporta l'aumento degli stessi nella misura pari al:

a) 5 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine disposto nel regolamento;

b) 15 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) 30 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b). Decorso inutilmente il termine di cui alla presente lettera c), la Regione provvede alla riscossione del contributo, nella misura del doppio del dovuto, ai sensi del [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili tra loro.

6. Chiunque eserciti attività di ricerca di materiali di cava in mancanza o in difformità del permesso di cui all'articolo 19, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10 mila fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

7. La sanzione è determinata tenendo conto dell'ammontare degli oneri di cui all'articolo 10 vigente al momento in cui è stata accertata la violazione.

8. Chiunque trasgredisca all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila, fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 76 del D.P.R. 445/2000*.

9. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vengono periodicamente aggiornate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per le attività estrattive.

10. I proventi delle sanzioni amministrative previste di presente articolo sono destinati, fino alla concorrenza del 50 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari, per investimenti per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, per l'attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area coltivata.

Art. 34 *Patrimonio indisponibile della Regione.*

1. Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

2. Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione, per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal PRAE, la Regione su istanza del comune invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l'avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.

3. In quest'ultimo caso la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281* (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). Detto

giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa e comunque nel rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

4. La disposizione di cui al comma 3, si applica anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 30, qualora il titolare di quest'ultima sia proprietario del fondo.

5. Qualora il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale procede analogamente a quanto previsto dai commi 2 e 3, per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

6. Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile, presso la cava.

7. I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma 6.

8. Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Regione, tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli stabilimenti.

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 35 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Le attività estrattive in possesso di atto formale di autorizzazione, ai sensi della L.R. 37/1985, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono fino al completamento del piano di coltivazione e recupero autorizzato.

2. I procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, proseguono il loro iter presso la competente struttura regionale secondo

le disposizioni di cui alla L.R. 37/1985, ivi compresi i procedimenti inerenti le attività estrattive in esercizio ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 37/1985, per le quali è stata presentata istanza ai sensi della [legge regionale 23 novembre 2016, n. 33](#) (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della [legge regionale 12 novembre 2004, n. 21](#) "Disposizioni in materia di attività estrattiva") ⁽⁸⁾.

3. Fino all'approvazione del nuovo PRAE o di una sua variante secondo le modalità previste dall'articolo 8, conservano efficacia le disposizioni contenute nel PRAE vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Le procedure relative alla formazione e approvazione dei piani attuativi del PRAE già avviate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, proseguono il loro iter sino alla conclusione secondo le norme del PRAE vigente al momento della loro attivazione.

5. Le attività estrattive in esercizio ai sensi della L.R. 37/1985 che non hanno ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA, inoltrano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della [L.R. 33/2016](#). Trascorso detto termine i titoli autorizzativi sono decaduti e viene dato corso alle procedure di estinzione del sito estrattivo.

6. All'allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) della [legge regionale 12 aprile 2001, n. 11](#), nell'elenco B.3, dopo la lettera B.3.m) è aggiunta la seguente: "B.3.m bis) cave e torbiere con meno di 500 mila mc/anno di materiale estratto e/o di area interessata inferiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inseriti all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura di VIA e, ove occorra, la procedura di valutazione di incidenza.".

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 ottobre 2020, n. 1696](#).

Art. 36 *Distanze di sicurezza dalle infrastrutture.*

1. Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e la stabilità di pubblici e privati manufatti, è vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a:

a) 10 metri da strade di uso pubblico non carrozzabili, dai luoghi cinti da muro ad uso pubblico, da terreni a confine con privati, salvo espressa autorizzazione;

b) 20 metri da strade di uso pubblico carrozzabile, autostrade, tranvie, corsi d'acqua senza opere di difesa, sostegni o cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche, sostegni di teleferiche che non siano ad esclusivo uso dell'attività estrattiva;

c) 50 metri da ferrovie, da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, da acquedotti e relativi serbatoi, da oleodotti e gasdotti, da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

2. Le distanze individuate si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dello scavo.

3. A istanza del titolare di cava, il comune competente può autorizzare interventi in deroga alle predette distanze, quando le condizioni di sicurezza lo consentono e sentiti gli organi preposti e/o i soggetti interessati.

Art. 37 *Abrogazioni, modificazioni e rinvio.*

1. È abrogata la legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave).

2. Sono abrogati gli *articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21* (Disposizioni in materia di attività estrattiva).

3. È abrogato l'*articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).

4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si osservano le norme statali in materia di attività estrattive.

Art. 38 *Dotazioni finanziarie.*

1. Le entrate a disposizione della Regione Puglia, previste dall'articolo 10, comma 6, introitate nel capitolo di entrata n. 3061150 (titolo 3, tipologia 100, categoria 3) sono destinate a finanziare: nella misura del 70 per cento, la missione 14, programma 1, titolo 2, per le spese per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all'innovazione tecnologico e recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse, e nella misura del 30 per cento per le spese in conto corrente di cui il 20 per cento alla missione 14, programma 1, titolo 1, per spese inerenti la gestione e di promozione delle attività estrattive ([L.R. 31/2007](#)) e per incentivi economici annuali agli enti locali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive e il 10 per cento alla missione 15, programma 2, titolo 1, per le attività di formazione e informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo, autorizzando la relativa variazione al bilancio di previsione, nei limiti dello stanziamento già previsto nel bilancio previsionale vigente.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. 16 marzo 2018, n. 13 ⁽¹⁾.

Norme per la disciplina dell'attività di cava ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 16 marzo 2018, n. 27.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 7 settembre 2021, n. 1212](#) e la [Delib.G.R. 8 marzo 2022, n. 213](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

TITOLO I

Principi e finalità

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione del Veneto disciplina l'attività di cava in armonia con i principi del corretto uso delle risorse e della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nelle rispettive componenti, perseguendo le seguenti finalità:

a) la riduzione del consumo di suolo in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050, mediante il contenimento della coltivazione di nuove superfici estrattive, favorendo il massimo sfruttamento del giacimento di cava e l'utilizzo di materiali di scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche e private;

b) la tutela e salvaguardia dei giacimenti, da considerare, unitamente all'attività estrattiva, risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;

c) la limitazione degli impatti dell'attività estrattiva sull'ambiente, salvaguardando l'integrità delle falde e riducendo le emissioni delle sostanze climalteranti, di gas e polveri nell'aria.

2. La Regione, allo scopo di contenere il consumo dei materiali di cava, in quanto risorse non rinnovabili, promuove, favorisce e incentiva il riutilizzo dei materiali provenienti dallo smaltimento e dal recupero dei rifiuti inerti prodotti dal settore delle costruzioni e di altri materiali alternativi, in sostituzione dei materiali di cava.

3. La Regione persegue la riduzione dell'impatto della movimentazione dei materiali derivante dai trasporti a lungo raggio, promuovendo l'autosufficienza degli ambiti provinciali dotati di giacimenti al fine di soddisfare i rispettivi fabbisogni di materiali destinati alle costruzioni, tenendo conto dei volumi necessari alle altre province prive di giacimenti coltivabili.

4. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge riconosce e sostiene il ruolo degli enti locali rispetto al territorio di propria competenza, in armonia con gli strumenti di pianificazione regionale.

5. La Giunta regionale assicura l'uniformità nell'esercizio delle funzioni trasferite, emanando indirizzi e linee guida applicative.

rt. 2 *Attività di cava.*

1. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell'articolo 2 del [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) "Norme di

carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e successive modificazioni.

2. La coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private, non costituenti rifiuto e la ricomposizione ambientale della cava ⁽³⁾.

3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, fermo restando il rispetto del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) "Norme in materia ambientale" ove la coltivazione comprenda anche la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava e derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private ⁽⁴⁾.

4. Qualora, nell'ambito di lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private, la commercializzazione e/o l'utilizzo esterno del materiale scavato costituiscano elemento prevalente rispetto al valore dell'opera stessa e ciò avvenga per volumi superiori a 100.000 metri cubi si applica la disciplina prevista per l'attività di cava.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l'applicazione del comma 4.

6. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge, l'escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle rive e dai fondali lacuali, dai litorali e dai fondali marini, la cui regolazione spetta esclusivamente all'autorità idraulica competente in materia.

7. Qualora le opere pubbliche o private prevedano un volume di materiale estratto e utilizzato industrialmente superiore a 50.000 metri cubi, l'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere medesime ne dà comunicazione alla Regione ai fini della pianificazione nel settore estrattivo.

8. Costituiscono aree di potenziale attività di cava le zone agricole comunque denominate nel vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale.

(3) Comma così modificato dall' [art. 35, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

(4) Comma così modificato dall' [art. 35, comma 2, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 3 *Miglioramenti fondiari.*

1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, e non costituente rifiuto, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per l'attività di cava ⁽⁵⁾.

2. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, e non costituente rifiuto, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica. A tale fattispecie si applica il comma 2 dell'articolo 19 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

3. Nella pianificazione dell'attività di cava si tiene conto anche dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari.

(5) Comma così modificato dall' [art. 36, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

(6) Comma così modificato dall' [art. 36, comma 2, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Delib.G.R. 10 settembre 2018, n. 1300](#).

Art. 4 *Classificazione dei materiali di cava.*

1. I materiali di cava sono così classificati:

- a) materiali di Gruppo A, destinati alle costruzioni, costituiti da:
 - 1) sabbie e ghiaie;
 - 2) materiale detritico;
 - 3) calcari per costruzioni.
- b) materiali di Gruppo B, destinati ad altri utilizzi, costituiti da:
 - 1) calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari;
 - 2) argille;
 - 3) basalti e materiali vulcanici;
 - 4) pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);
 - 5) quarzo, quarzite;
 - 6) gesso;
 - 7) sabbie silicee;
 - 8) pietre molari;
 - 9) torba;
 - 10) ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del [regio decreto n. 1443 del 1927](#) e successive modificazioni.

2. Il primo capoverso del punto 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, di seguito denominato PTRC, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 24 settembre 1992, trova applicazione limitatamente alle cave di sabbia e ghiaia.

3. Il settimo e ottavo capoverso del punto 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del PTRC, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 24 settembre 1992, non trovano applicazione alle attività di cava disciplinate dalla presente legge.

TITOLO II

Pianificazione e progettazione dell'attività di cava

Capo I

Pianificazione

Art. 5 *Strumenti di pianificazione.*

1. Il Piano Regionale dell'attività di cava, di seguito denominato PRAC, costituisce lo strumento di pianificazione dell'attività di cava per i materiali di Gruppo A.
2. Il PRAC, in quanto piano di settore e coordinato con il PTRC, può integrarlo e può modificarlo qualora non ne alteri i contenuti essenziali di pianificazione territoriale, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo [24](#) della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#) "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.
3. Il PRAC può essere redatto ed approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali.
4. La Giunta regionale esercita funzioni di coordinamento e di verifica sull'applicazione e attuazione del PRAC.

Art. 6 *Finalità e contenuti del PRAC.*

1. Il PRAC, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, persegue la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, favorendo il riuso dei materiali equiparabili a quelli di cava, l'autosufficienza degli ambiti provinciali per il soddisfacimento dei fabbisogni e il contenimento delle emissioni dovute al trasporto dei materiali.
2. Il PRAC definisce:
 - a) le aree favorevolmente indiziate della presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione;
 - b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di efficacia del PRAC, dei fabbisogni dei materiali;

c) i volumi massimi complessivi di materiale autorizzabili nonché il volume massimo di materiale autorizzabile per singolo provvedimento, per il soddisfacimento del fabbisogno di materiale mediante l'attività di cava;

d) gli ulteriori requisiti e condizioni che consentono il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione;

e) gli ambiti estrattivi nei quali può essere svolta l'attività di cava;

f) la ripartizione tra ambiti territoriali provinciali dei volumi massimi complessivi di materiale autorizzabili;

g) le norme tecniche per la coltivazione delle cave;

h) le distanze minime degli scavi dalle zone residenziali, commerciali e industriali ed il franco minimo tra profondità di scavo e quota della falda freatica.

3. Il PRAC, al fine di perseguire in termini omogenei sul territorio regionale obiettivi di tutela dell'ambiente e di valorizzazione delle risorse geologiche, contiene disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione delle cave, riferite tanto ai materiali di Gruppo A quanto a quelli di Gruppo B.

4. Il PRAC si compone di:

a) relazione indicante le finalità e i contenuti del piano, la determinazione dei fabbisogni, i volumi massimi di materiale estraibile autorizzabili e la loro ripartizione tra ambiti provinciali, gli ambiti estrattivi, nonché le norme tecniche per la coltivazione delle cave;

b) elaborati grafici evidenzianti, in particolare, le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione e gli ambiti estrattivi all'interno dei quali può esercitarsi l'attività di cava;

c) rapporto ambientale sui possibili impatti ambientali significativi, derivanti dall'attuazione del piano, ivi compresa l'incidenza sulla rete di viabilità dei lavori di coltivazione;

d) sintesi non tecnica.

Art. 7 *Approvazione del PRAC.*

1. Il PRAC è approvato, secondo la procedura prescritta dalla normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica nonché in materia di valutazione di incidenza ambientale, con deliberazione del

Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il PRAC, formulato sulla base di una previsione decennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

3. Le modifiche al PRAC che incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale secondo le procedure previste dal comma 1.

4. Le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

5. Costituiscono criteri informativi e caratteristiche essenziali del PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto della valutazione ambientale strategica.

Capo II

Progettazione

Art. 8 *Finalità e contenuti del progetto di coltivazione.*

1. Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, presenta alla Regione un progetto di coltivazione, comprensivo della fase di estrazione e della fase di ricomposizione ambientale.

2. Il progetto di coltivazione, redatto in conformità alla disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista abilitato e deve contenere:

- a) relazioni ed elaborati grafici;
- b) progetto di estrazione;
- c) progetto di ricomposizione ambientale;

- d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- e) programma economico - finanziario;
- f) piano industriale di sfruttamento della cava, per i materiali di gruppo A;

[g) documentazione costituente esito della procedura di cui alla [legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4](#) "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e successive modificazioni ⁽⁸⁾.]

3. La Giunta regionale può stabilire disposizioni integrative di dettaglio concernenti la documentazione progettuale, anche in relazione a particolari situazioni territoriali, ove si renda necessaria una progettazione organica complessiva relativa a più siti estrattivi e in relazione a particolari situazioni ambientali.

(8) Lettera soppressa dall' [art. 37, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 9 *Ricomposizione ambientale.*

1. Ai fini della presente legge, per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da compiersi durante l'esecuzione dei lavori di coltivazione e alla loro conclusione, destinate a ripristinare o ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale, alla sicurezza del sito e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo.

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica dei suoli, consistente nella modellazione dei terreni atta a evitare frane o dilavamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) la ricostituzione dei caratteri ambientali, paesaggistici e naturalistici dell'area, in relazione alla situazione preesistente, mediante un opportuno raccordo tra le superfici di nuova formazione e i terreni adiacenti, e in funzione degli usi ai quali l'area è destinata;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati anche se con colture diverse, ovvero

usi diversi, purché compatibili con la zona agricola e derivanti da esigenze di carattere socio-economico;

d) per le cave di sabbia e ghiaia con profondità di scavo a distanze inferiori a metri 10 dalla falda rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate negli ultimi dieci anni, l'utilizzo agricolo dovrà essere condotto esclusivamente secondo i protocolli dell'agricoltura biologica.

3. La ricomposizione ambientale può altresì prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ricarica della falda. In tal caso l'utilità delle opere deve essere attestata dall'autorità idraulica competente e il progetto deve comprendere anche le strutture necessarie per il funzionamento del bacino. In ogni caso, per le aree interessate deve essere prevista, a titolo gratuito, la servitù di allagamento ovvero la cessione al patrimonio indisponibile della Regione.

4. Non sono consentite proposte di ricomposizione ambientale finalizzate alla realizzazione di discariche di rifiuti.

5. Gli interventi di ricomposizione ambientale sono ordinariamente suddivisi in lotti funzionali che sono eseguiti nel corso della coltivazione della cava in relazione all'avanzamento dell'estrazione.

6. I materiali derivanti dallo strato di copertura, quelli rinvenuti con l'estrazione ma diversi dal materiale che qualifica il giacimento e i materiali residuali a fine estrazione, sono prioritariamente utilizzati per la realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale.

TITOLO III

Autorizzazione

Capo I

Regole, procedure e adempimenti

Art. 10 *Disciplina generale dell'autorizzazione.*

1. La coltivazione del giacimento della cava è soggetta ad autorizzazione rilasciata da parte della Regione a favore di soggetti

pubblici e privati che abbiano la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento e siano dotati di adeguate capacità tecniche e finanziarie, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.

2. Ai fini e per gli effetti del comma 1, il richiedente deve possedere preventivamente un idoneo titolo di disponibilità del giacimento oggetto della richiesta di autorizzazione. A tal fine il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti diritti, per tutta la durata dell'autorizzazione:

- a) proprietà;
- b) sfruttamento economico del giacimento sulla base di contratto registrato o altro titolo valido, concluso con il proprietario del terreno e trascritto nei registri immobiliari.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia dal [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#)" e successive modificazioni, dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità.

4. Il provvedimento di autorizzazione:

- a) contiene l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;
- b) contiene le generalità del richiedente, compreso codice fiscale e/o partita IVA;
- c) stabilisce i termini entro i quali concludere i lavori di coltivazione;
- d) fissa le modalità e i termini per la ricomposizione ambientale delle aree interessate;
- e) stabilisce l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14;
- f) impone eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse;
- g) non è cedibile senza nulla osta della struttura regionale competente ⁽⁹⁾;
- h) è trasmesso al soggetto richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mani allo stesso, conformemente alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#) "Codice delle comunicazioni elettroniche".

5. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione dell'adozione del provvedimento, il titolare dell'autorizzazione presenta, a pena di ritiro amministrativo dell'atto:

- a) la documentazione attestante l'avvenuto deposito cauzionale;
- b) la documentazione attestante la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento per una durata non inferiore alla durata dell'autorizzazione;
- c) l'atto di conferimento di incarico di direttore dei lavori, controfirmato dal medesimo per accettazione;
- d) ogni ulteriore documento richiesto dal provvedimento autorizzativo.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere motivatamente prorogato una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.

7. La Giunta regionale individua la misura degli oneri che il richiedente deve versare per le attività istruttorie di propria competenza e fissa eventuali indirizzi e disposizioni operative.

8. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

9. L'autorizzazione all'attività di cava si estingue a seguito di:

- a) dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'articolo 21;
- b) provvedimento di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 24;
- c) provvedimento di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 27.

(9) Lettera così modificata dall' [art. 40, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 11 *Procedimento di rilascio dell'autorizzazione.*

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava è presentata alla Regione unitamente al progetto di coltivazione.

2. Qualora il progetto di coltivazione non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la struttura regionale competente provvede sulla

domanda mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli [14 e seguenti](#) della [legge n. 241 del 1990](#), sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 13 ⁽¹⁰⁾.

3. Qualora il progetto di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, la struttura regionale competente provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all'articolo [7](#) della [legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4](#) che si esprime in luogo della CTRAE di cui all'articolo 13 ⁽¹⁰⁾.

4. La struttura regionale competente, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette ai comuni territorialmente interessati e ai comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori di coltivazione, che entro cinque giorni provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell'[articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#) "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni ⁽¹¹⁾.

5. Ove non trovi applicazione l'[articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), l'autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per l'esercizio della attività di cava previsto dalla normativa vigente ⁽¹²⁾.

6. Copia del provvedimento di autorizzazione o di diniego della stessa è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e ai comuni territorialmente interessati dall'attività estrattiva.

(10) Comma così modificato dall' [art. 40, comma 2, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

(11) Comma così sostituito dall' [art. 40, comma 9, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

(12) Comma così modificato dall' [art. 38, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12 *Termini per la coltivazione.*

1. I termini per la conclusione dei lavori di coltivazione vengono stabiliti nel provvedimento di autorizzazione all'attività di cava, in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, ai lavori di ricomposizione e agli investimenti previsti. In ogni caso i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione non possono essere superiori a venti anni.

2. In casi particolari, il provvedimento di autorizzazione può prescrivere termini differenziati per la conclusione dei lavori di coltivazione nei vari lotti della cava.

3. Il termine per la conclusione dei lavori di estrazione può essere prorogato, su motivata richiesta del titolare, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore alla metà del periodo stabilito dall'autorizzazione originaria, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La proroga dei termini stabiliti dall'autorizzazione, motivata dall'utilizzo nel ciclo produttivo della cava di materiali equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere infrastrutturali d'interesse regionale con movimentazione di materiale per volumi superiori a 500.000 mc, non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 3.

4-bis. La proroga di cui al comma 3 e al comma 4 è concessa solo previa verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità ambientale dei lavori ⁽¹³⁾.

5. Per le cave di sabbia e ghiaia la proroga comunque non può essere superiore al rapporto tra le riserve residue e la produzione media annua degli ultimi tre anni di effettiva produzione.

(13) Comma aggiunto dall' [art. 39, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 13 *Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.*

1. La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) è l'organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge. Il parere della CTRAE è obbligatorio sul rilascio di autorizzazioni, nonché su eventuali modifiche sostanziali o declaratorie di decadenza o revoca.

2. La CTRAE ha facoltà di presentare agli organi regionali proposte di proprie iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell'attività di cava.

3. La CTRAE è costituita:

a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia che la presiede o, in caso di assenza, da suo delegato;

b) da quattro esperti, designati dal Consiglio regionale, nelle materie dell'urbanistica, della geologia e dei giacimenti, dell'ambiente, della chimica con particolare riferimento all'inquinamento dei suoli, del diritto minerario, di cui almeno un esperto nella materia della geologia e dei giacimenti ⁽¹⁴⁾;

c) da un rappresentante dell'ANCI;

d) da un rappresentante della Provincia territorialmente competente;

e) da un rappresentante designato d'intesa dalle associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un rappresentante degli imprenditori designato d'intesa dalle associazioni di categoria;

g) dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di urbanistica;

h) dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di agricoltura e foreste;

i) dal direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) o da un suo delegato.

4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la CTRAE.
6. La CTRAE delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Per i componenti della CTRAE, ad esclusione degli esperti di cui alla lettera b) del comma 3, sono individuati supplenti per i casi di assenza o impedimento del componente titolare.
8. La CTRAE è costituita all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa.
9. La CTRAE quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali di cui alla [legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40](#) "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni, è integrata dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità e da un rappresentante dell'ANCI a tal fine individuato.
10. Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della CTRAE si applica la [legge regionale 10 giugno 1991, n. 12](#) "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.
11. A tutti i componenti della CTRAE si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale; i componenti della CTRAE non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, relativamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporre al parere della medesima Commissione.
12. Fino alla costituzione della CTRAE di cui al presente articolo, continua ad operare la CTRAE di cui all'articolo [39](#) della [legge regionale 7 settembre 1982, n. 44](#) "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche ed integrazioni, nella composizione ivi prevista.
13. In prima applicazione della presente legge, la CTRAE di cui al presente articolo viene costituita entro centocinquanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; a tal fine i termini per la emissione dell'avviso pubblico di cui alla [legge regionale 22 luglio 1997, n. 27](#) "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e

successive modificazioni, per la designazione di tre esperti da parte del Consiglio regionale sono definiti in trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed in ulteriori trenta giorni i termini per la presentazione delle candidature: sono fatti salvi i termini di cui al comma 5-bis dell'articolo 6 della [legge regionale 22 luglio 1997, n. 27](#).

(14) Lettera così sostituita dall' [art. 29, comma 1, L.R. 14 dicembre 2018, n. 43](#), a decorrere dal 21 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 31, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 14 *Garanzie finanziarie.*

1. Prima della consegna del provvedimento di autorizzazione e dell'avvio dei lavori di coltivazione e comunque entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del provvedimento di autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione deve prestare una garanzia finanziaria in ordine alla corretta esecuzione del progetto di ricomposizione e a garanzia di ogni altro impegno assunto con l'autorizzazione.

2. A seguito di motivata istanza, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, trascorsi i quali si procede al ritiro dell'atto e all'archiviazione dell'istanza.

3. Le garanzie finanziarie devono coprire l'intero periodo di validità dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per la ricomposizione e sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:

a) cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento approvato con [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#) "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

b) fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del [regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375](#) "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia";

c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

4. L'importo della garanzia finanziaria è determinato dal provvedimento di autorizzazione sulla base della stima dei costi del progetto di ricomposizione, che è allegato alla domanda di autorizzazione, anche tenendo conto dell'eventuale suddivisione in lotti.

5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce:

a) i titoli ed i requisiti dei soggetti che prestano garanzia nelle forme della polizza assicurativa di cui alla lettera c) del comma 3);

b) la durata del contratto di garanzia finanziaria, il suo rinnovo e l'aggiornamento dell'importo previsto, secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

c) i criteri per la riduzione della garanzia finanziaria in funzione del possesso da parte della ditta di certificazioni ambientali e di qualità.

Art. 15 *Modifiche al progetto di coltivazione.*

1. Le modifiche al progetto di coltivazione sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 10.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può stabilire i criteri per individuare le modifiche non sostanziali ai progetti di coltivazione e le relative procedure semplificate per la relativa autorizzazione.

Art. 16 *Rinnovo dell'autorizzazione.*

1. Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all'articolo 12, la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24 comma 1, il titolare dell'autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

2. La presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all'articolo 21.

3. Alla domanda di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti.

Art. 17 *Manufatti e impianti di prima lavorazione connessi con l'attività estrattiva.*

1. Per i manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l'attività di coltivazione, il comune, a seguito della formalizzazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, rilascia idoneo titolo abilitativo ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, anche in deroga alla disciplina di cui al Titolo V della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#).

2. I manufatti e gli impianti di prima lavorazione eventualmente realizzati, sono temporanei e devono essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diverso utilizzo purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme alla normativa edilizia.

3. I manufatti e gli impianti di prima lavorazione connessi con l'attività di coltivazione della cava, ivi comprese le aree funzionali a servizio degli stessi, possono essere riconosciuti quali pertinenze tecniche di altre cave del medesimo materiale e, in quanto tali, restano in esercizio per tutta la durata delle attività estrattive ad essi afferenti.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione del comma 3.

Art. 18 *Direttore dei lavori.*

1. Il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione è tenuto a conferire, a un tecnico professionista e abilitato in conformità alle disposizioni vigenti in materia, l'incarico di direttore dei lavori di coltivazione e a comunicarlo alla Regione e al comune.

2. Il direttore dei lavori e il rappresentante legale del soggetto titolare autorizzato sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, in fase di estinzione della cava, redige l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori, inoltre, sottoscrive la documentazione tecnica allegata alla domanda di proroga dei termini e quella allegata alla domanda di modifica del progetto di coltivazione, la documentazione di cui all'articolo 20 e ogni altra eventuale documentazione tecnica da presentare alla Regione.
4. L'eventuale sostituzione del direttore dei lavori deve essere comunicata, entro quindici giorni, alla Regione e al comune.

Art. 19 *Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale* ⁽¹⁵⁾.

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione di cava, per tutta la durata della estrazione, versa al comune, in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato nell'anno precedente. Nel caso in cui vi siano più comuni interessati, la somma è suddivisa in ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun comune.
3. Della somma di cui al comma 2, una quota, non superiore al trenta per cento, viene versata ai comuni confinanti con i comuni sul cui territorio insiste la attività di coltivazione di cava.
4. La Giunta regionale stabilisce il criterio per il riparto fra i comuni confinanti della quota di cui al comma 3 sulla base di parametri che considerano gli effetti indotti sui rispettivi territorio dalla attività di coltivazione di cava.
5. Le somme versate ai comuni ai sensi del presente articolo devono essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento ambientale, per la manutenzione delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate

dall'attività di cava nonché per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 22.

6. La Giunta regionale definisce i valori unitari del contributo da versare ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto, aggiornandoli almeno ogni cinque anni.

7. Per tutta la durata dell'estrazione, il titolare dell'autorizzazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, versa alla Regione una ulteriore somma pari al 15 per cento di quanto versato ai sensi del comma 2, a prescindere dall'eventuale scomputo di cui al comma 8.

8. Il soggetto richiedente e il comune possono concordare, a scomputo, totale o parziale, della somma di cui al comma 2, la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di tutela ambientale o di riqualificazione urbanistica, comunque afferenti il contesto territoriale interessato dalle attività estrattive, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune. Il testo di tale convenzione viene pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet del comune.

9. La Giunta regionale determina i criteri e i parametri per l'applicazione del comma 8.

10. Nel caso di cui al comma 8, la Regione prima del provvedimento di autorizzazione, acquisisce la convenzione intervenuta tra le parti.

11. In caso di omesso versamento delle somme di cui al presente articolo, la Regione procede in sostituzione mediante un prelievo di pari importo dalla garanzia finanziaria di cui all'articolo 14.

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 gennaio 2019, n. 75](#) e la [Delib.G.R. 29 gennaio 2019, n. 79](#).

Art. 20 *Comunicazioni statistiche e dati sull'attività di cava.*

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cava comunicano annualmente, entro il 28 febbraio, alla Regione, in conformità alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, i dati statistici relativi alle attività svolte,

fornendo le opportune notizie e gli eventuali chiarimenti nonché ponendo a disposizione della Regione i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati medesimi.

2. I dati, le notizie e i chiarimenti di cui al comma 1 sono protetti e tutelati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#)" e successive modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti della Parte II, Titolo VII, Capo III, del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

3. I soggetti titolari di autorizzazione di cava sono tenuti a fornire i dati loro richiesti dalla struttura regionale competente ⁽¹⁶⁾.

4. I soggetti titolari di autorizzazione di cava per la coltivazione di materiale di gruppo A trasmettono alla Regione annualmente, entro il 28 febbraio la seguente documentazione:

- a) rilievo dello stato di fatto della cava;
- b) volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione di utilizzo dello stesso;
- c) volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava.

5. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione consiliare una sintesi dei dati di cui al comma 1.

(16) Comma così modificato dall' [art. 40, comma 3, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 21 *Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.*

1. Il soggetto titolare di autorizzazione di cava, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di coltivazione, ne dà comunicazione alla

Regione allegando l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 3 dell'articolo 18.

2. La struttura regionale competente accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavori di ricomposizione ambientale. A tal fine, procede a sopralluogo di accertamento al quale partecipano il soggetto titolare di autorizzazione di cava o un suo rappresentante, il direttore dei lavori e un funzionario della struttura regionale competente e un incaricato del comune territorialmente competente ⁽¹⁷⁾.

3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, la struttura regionale competente svincola la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 14 dichiarando estinta la cava ovvero intima al soggetto titolare di autorizzazione di cava l'esecuzione delle opere necessarie entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la struttura regionale competente provvede d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della garanzia finanziaria ⁽¹⁷⁾.

4. L'estinzione della cava può essere dichiarata anche prima dell'avvenuta ricomposizione ambientale autorizzata, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) siano previsti nell'area della cava interventi o attività conformi al vigente strumento urbanistico comunale;

b) non devono essere previste attività a rischio di incidente rilevante;

c) le principali opere da realizzare devono aver ottenuto le necessarie autorizzazioni;

d) nel caso di realizzazione di opera pubblica, vi sia stata l'aggiudicazione dei lavori principali, mentre, nel caso di realizzazione di opera privata, vi sia formale impegno ad iniziare i lavori entro 365 giorni con contestuale presentazione di cauzione a garanzia dell'adempimento, commisurata al costo della mancata ricomposizione ambientale della cava e finalizzata all'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere ricompositive.

5. Tutte le spese connesse con le operazioni di accertamento sono a carico del soggetto titolare di autorizzazione di cava.

6. In caso di inerzia o di inadempimento da parte del soggetto titolare di autorizzazione di cava, il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è attivato d'ufficio dalla Regione.

(17) Comma così modificato dall' [art. 40, comma 4, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

Capo I

Funzioni e provvedimenti

Art. 22 *Funzioni di vigilanza.*

1. L'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività di cava, relativamente a violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge e a lavori non autorizzati o difformi dall'autorizzazione, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, spetta al comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di inerzia alla Regione.

2. I verbali di accertamento dell'infrazione e il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati alla Regione.

3. Nell'ambito territoriale del Parco regionale dei Colli Euganei le funzioni di cui al comma 1 sono di competenza dell'Ente parco dei Colli Euganei, che le esercita ai sensi degli articoli [34 e seguenti](#) della [legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38](#) "Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei" e successive modificazioni e i relativi provvedimenti sono immediatamente inoltrati alla Regione e al comune territorialmente competente.

Art. 23 *Sospensione.*

1. I lavori di coltivazione possono essere sospesi cautelativamente dalla Regione per :

a) l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo e fino all'adempimento delle stesse;

b) l'esecuzione degli accertamenti finalizzati all'adozione di un provvedimento di modifica, totale o parziale, del progetto di coltivazione, di decadenza o di revoca dell'autorizzazione e fino all'emanazione del provvedimento;

c) il mancato conferimento di incarico di direttore dei lavori di cava e fino al conferimento dell'incarico;

d) il mancato rinnovo o reintegro delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14;

e) la mancata ottemperanza agli ordini impartiti dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza o polizia mineraria.

2. I lavori di coltivazione possono inoltre essere sospesi in presenza di condizioni di pericolo per persone o cose, deposito di materiali non funzionali al progetto di coltivazione, alterazione della situazione geologica e idrogeologica ovvero inquinamento dei suoli o delle acque.

3. I lavori di coltivazione sono sempre sospesi in caso di scavi non autorizzati.

4. Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo *5-bis* del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario dei terreni, al comune interessato.

Art. 24 *Decadenza.*

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il soggetto titolare:

a) non abbia iniziato i lavori di coltivazione del giacimento entro centottanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione;

b) non abbia ottemperato alle prescrizioni disposte nell'autorizzazione a pena di decadenza;

- c) non abbia ottemperato a un provvedimento di sospensione dei lavori;
- d) non possieda più la capacità tecnica o economica;
- e) non dia adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento secondo il progetto di coltivazione;
- f) trasferisca l'autorizzazione senza il preventivo nulla osta della Regione;
- g) non abbia provveduto al rinnovo della garanzia finanziaria ovvero al suo reintegro entro i termini di cui all'articolo 14;
- h) non risulti più in possesso dei requisiti di legalità di cui al comma 3 dell'articolo 10;
- i) abbia eseguito un'attività che ha prodotto un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque, che non consentono la prosecuzione in sicurezza dell'attività;
- l) abbia posto in essere un comportamento doloso o colposo che non consente la prosecuzione dell'attività.

2. La dichiarazione di decadenza è adottata dalla struttura regionale competente previa diffida, con indicazione dei necessari adempimenti da porre in essere, nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) ed l) del comma 1 ed è immediatamente comunicata, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo *5-bis* del *decreto legislativo n. 82 del 2005*, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario, al comune interessato ⁽¹⁸⁾.

3. La Giunta regionale detta indirizzi applicativi per le fattispecie di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 1.

(18) Comma così modificato dall' *art. 40, comma 5, L.R. 25 luglio 2019, n. 29*, a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 48, comma 1, della medesima legge*).

Art. 25 *Perdita della disponibilità del giacimento.*

1. Qualora venga meno la disponibilità, anche parziale, del giacimento, il titolare dell'autorizzazione interrompe immediatamente i lavori di

coltivazione e, entro cinque giorni, ne dà comunicazione alla Regione che dispone la sospensione dei lavori di coltivazione.

2. Qualora venga meno la disponibilità parziale del giacimento, la Regione intima al titolare dell'autorizzazione la presentazione, entro un congruo termine, di un nuovo progetto di coltivazione, in modifica e sostituzione del progetto autorizzato, che tenga conto della mutata disponibilità del giacimento.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero nel caso di diniego dell'autorizzazione al nuovo progetto di coltivazione ovvero sia venuta meno la disponibilità dell'intero giacimento, la Regione dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 26 *Procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza.*

1. Il proprietario dei terreni oggetto di autorizzazione dichiarata decaduta può cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza, devono presentare domanda, ovvero può presentare entro lo stesso termine domanda di autorizzazione a proprio nome.

2. In ogni caso, il soggetto che presenta la nuova domanda di autorizzazione non può essere il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta ovvero altro socio della società titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione provvede all'esecuzione dei necessari lavori di ricomposizione ambientale con rivalsa delle spese a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta, anche mediante incameramento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14.

4. Non si dà luogo al rilascio di nuove autorizzazioni in caso di decadenza dichiarata in relazione a lavori di coltivazione autorizzati che hanno determinato un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque.

Art. 27 *Revoca.*

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla struttura regionale competente ⁽¹⁹⁾.
2. Il provvedimento di revoca è immediatamente inviato, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo *5-bis* del *decreto legislativo n. 82 del 2005*, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario dei terreni, al comune interessato.
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo *21-quinquies* della *legge n. 241 del 1990*.
4. Il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione revocata. In caso di inottemperanza, la struttura regionale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento delle garanzie finanziarie ⁽¹⁹⁾.

(19) Comma così modificato dall' *art. 40, comma 6, L.R. 25 luglio 2019, n. 29*, a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 48, comma 1, della medesima legge*).

Capo II**Sanzioni****Art. 28** *Sanzioni.*

1. Chiunque svolga attività di cava in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato abusivamente, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, e comunque in misura non inferiore a euro 10.000,00. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla

ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura regionale competente la quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente ⁽²⁰⁾.

2. Chiunque svolga lavori di coltivazione con estrazione di materiale, in difformità dal progetto autorizzato, è soggetto a una sanzione amministrativa commisurata al valore commerciale del materiale scavato in difformità, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, secondo il seguente criterio, e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00:

a) per volumi estratti in difformità fino a 5.000 mc, la sanzione è pari al valore commerciale del materiale scavato;

b) per i volumi estratti in difformità oltre 5.000 mc e fino a 25.000 mc, la sanzione è pari al triplo del valore commerciale del materiale scavato;

c) per i volumi estratti in difformità oltre 25.000 mc, la sanzione è pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato.

3. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura regionale competente la quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente ⁽²⁰⁾.

4. Nel caso di una pluralità di estrazioni in difformità rilevate nel corso di un triennio, la sanzione da applicarsi alla singola violazione è computata in ragione dei volumi estratti in difformità cumulativamente considerati.

5. Chiunque, nello svolgimento dei lavori di coltivazione, asporti dalla cava materiale associato in difformità dall'autorizzazione e destinato alle opere di ricomposizione ambientale, è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente.

6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, senza che ciò comporti escavazioni difformi dal progetto autorizzato, è soggetto ad una sanzione amministrativa in misura non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 4.000,00.

7. Il titolare di autorizzazione che non ottemperi all'obbligo di consentire l'accesso alla cava per ispezioni o controlli, che non

comunichi nel termine prescritto la sostituzione del direttore dei lavori o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti Regione, è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 6.000,00.

8. Chiunque violi il provvedimento di sospensione dei lavori di coltivazione, il provvedimento di decadenza o di revoca dell'autorizzazione è soggetto a interdizione dai luoghi dei lavori.

9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente il comune.

10. Trovano applicazione le norme contenute nella parte VI del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) "Norme in materia ambientale".

11. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10.

(20) Comma così modificato dall' [art. 40, comma 7, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

TITOLO V

Aree di cava degradate

Capo I

Contributi per interventi di ricomposizione

Art. 29 *Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate.*

1. La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate mediante la concessione di contributi per opere ed interventi di interesse pubblico, fermi restando gli adempimenti già imposti a carico del responsabile dell'attività estrattiva.

2. Sono aree di cava degradate i siti sui quali si sia svolta attività estrattiva senza che sia stata successivamente eseguita una adeguata ricomposizione ambientale ovvero i siti che, comunque, non sono più correttamente inseriti nel contesto ambientale locale.
3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni, modi e criteri per il riconoscimento dei contributi e procede all'assegnazione di questi ultimi. In ogni caso il beneficiario del contributo non può essere il titolare dell'autorizzazione della cava.
4. Il contributo è assegnato al comune interessato che provvede all'erogazione a favore dei beneficiari.
5. Il comune vigila ai sensi dell'articolo 22 sull'attività di ricomposizione e fornisce alla Giunta regionale le informazioni sull'andamento dei lavori.
6. In caso di mancata o disforme attuazione dell'intervento, il contributo può essere revocato.

TITOLO VI

Norme finali, transitorie, finanziarie e di abrogazione

Capo I

Norme transitorie e clausola valutativa

Art. 30 *Disciplina dei procedimenti amministrativi in corso.*

1. Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.

1-bis. Nei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura regionale competente, sentita, nei casi previsti, la CTRAE di cui all'articolo 13, qualora costituita ⁽²¹⁾.

(21) Comma aggiunto dall' [art. 40, comma 8, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 31 *Norme transitorie in materia di disciplina dell'esercizio della attività di cava nelle more della entrata in vigore del PRAC.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del PRAC, ai fini del rilascio di autorizzazione ad attività di cava per estrazione di sabbia e ghiaia e della istruttoria delle relative domande, sono recepite ed applicate le disposizioni di cui all'articolo 95 della [legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30](#) "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", quali prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava di sabbia e ghiaia ai sensi della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del PRAC, possono essere rilasciate autorizzazioni per l'attività di cava per estrazione di materiali diversi dalla sabbia e ghiaia in base ai seguenti criteri:

a) in pianura deve essere osservata una distanza di rispetto di almeno 200 metri fra il ciglio di scavo e le zone individuate a destinazione non agricola dal vigente piano regolatore comunale; la distanza di rispetto può essere ridotta a 100 metri per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a 4 metri rispetto al piano di campagna circostante;

b) nelle zone di cui alla lettera a) la profondità massima di cava non può essere superiore ad un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, come risultante dal rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Con i lavori di cava, non è consentito portare a giorno, neppure temporaneamente, le falde freatiche o avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione, intesa come media dei massimi livelli riscontrati negli ultimi dieci anni;

c) in deroga a quanto stabilito nella lettera b), limitatamente ai divieti concernenti le falde freatiche, possono essere rilasciate autorizzazioni di cave di argilla per laterizi a sud della linea delle risorgive individuata nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente legge, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1) sia salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;

2) il progetto di escavazione e ricomposizione sia corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire la massima sicurezza dell'escavazione e tale escavazione sia ridotta al minimo indispensabile e, in ogni caso, non superi la profondità di sei metri dal piano di campagna circostante.

3. Per tutti i casi di cui al presente articolo devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all'articolo 9 e, in pianura, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto ad un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi.

Art. 32 *Disposizioni in materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei.*

1. All'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, come individuato ai sensi della [legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38](#) e successive modificazioni e per le attività di cava consentite dalla [legge 29 novembre 1971, n. 1097](#) "Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei", al fine di incentivare l'impiego di metodi di coltivazione innovativi rispetto a quelli tradizionali, funzionali alla diminuzione del consumo di territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali negativi, tenuto conto del fabbisogno di materiale pregiato ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l'estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il progetto di coltivazione proposto sia ad alto contenuto innovativo, da dimostrare con uno studio di fattibilità sperimentale, dal quale emerga un'effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici ed ambientali rispetto a quelli derivanti dalle coltivazioni condotte con le usuali tecniche normalmente adottate per l'estrazione della trachite;

b) il progetto sia sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e ottenga esito favorevole, anche con prescrizioni;

c) l'intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione del [D.M. 17 ottobre 2007](#) "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l'Ente Parco Colli Euganei.

Art. 33 *Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.*

1. Nelle more della messa a regime del riordino complessivo delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana, la Giunta regionale individua le funzioni amministrative di cui alla presente legge esercitabili, su richiesta, dalle province e dalla Città metropolitana.

2. La Regione e la Provincia o la Città metropolitana richiedente definiscono, secondo principi di adeguatezza, le risorse strumentali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Provincia o la Città metropolitana, procede alla valutazione dei risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità nonché di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e sulla base delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti iniziative di nuovo riordino.

Art. 34 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale in ordine alle modalità di attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell'attività di cava.

2. Per le finalità di cui al comma 1, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con

periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 20, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) lo stato di attuazione e aggiornamento, anche attraverso varianti sostanziali, del PRAC;
- b) la descrizione e le motivazioni delle eventuali varianti non sostanziali al PRAC, approvate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 7;
- c) la situazione delle autorizzazioni di cava in essere e di quelle in istruttoria;
- d) una descrizione delle attività svolte, finalizzate al recupero e riqualificazione ambientale delle aree di cava degradate di cui all'articolo 29;
- e) una sintesi dell'attività di vigilanza sulle cave.

3. La relazione è resa pubblica, unitamente alle eventuali determinazioni assunte dal Consiglio regionale in sede di esame.

Capo II

Norme finali, finanziaria e di abrogazione

Art. 35 *Norma finanziaria.*

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 7, quantificate in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Le minori entrate derivanti dalle abrogazioni di cui all'articolo 36, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 302 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"), sono compensate con le nuove entrate di cui al comma 1.
3. Agli oneri connessi alle funzioni di supporto tecnico-scientifico assegnate ad ARPAV ai sensi dell'articolo 36, comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, la cui disponibilità viene incrementata a seguito delle nuove entrate di cui al comma 1.

4. Agli oneri connessi ai contributi per la ricomposizione delle aree di cava degradate, di cui all'articolo 29, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 02 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata per euro 50.000,00 mediante le nuove entrate di cui al comma 1 e per euro 50.000,00 mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo [20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39](#), allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 36 *Modifiche ed abrogazioni.*

1. Al comma 2 dell'articolo [3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32](#), "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: **"d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico - scientifico funzionale all'esercizio delle attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva;"**.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della [legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7](#) "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla Legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e Veneti del mondo" è soppressa la seguente espressione: **"sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo [39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44](#) "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni"**.

3. Al comma 8 dell'articolo 1 della [legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7](#) è soppressa la seguente espressione: **"e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) di cui all'articolo 40 della [legge regionale 7 settembre 1982, n. 44](#) e successive modificazioni."**

4. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di legge regionali:

a) la [legge regionale 7 settembre 1982, n. 44](#) "Norme per la disciplina dell'attività di cava";

b) l'articolo 25 della [legge regionale 2 aprile 1985, n. 30](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985";

c) l'articolo 53 della [legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40](#) "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali";

d) il comma 4 dell'articolo 14 della [legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1](#) "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";

e) l'articolo 2 della [legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)";

f) l'articolo 16 della [legge regionale 14 settembre 1994, n. 58](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994";

g) l'articolo 31 della [legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";

h) il comma 3 dell'articolo 42 della [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)";

i) l'articolo 34 della [legge regionale 23 agosto 1996, n. 28](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi

regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996";

j) l'articolo [64](#) della [legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)";

k) l'articolo [29](#) della [legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)";

l) gli articoli [29](#) e [50](#) della [legge regionale 9 settembre 1999, n. 46](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999";

m) l'articolo [34](#) della [legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";

n) l'articolo [18](#) della [legge regionale 11 settembre 2000, n. 19](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000";

o) l'articolo [60](#) della [legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)";

p) gli articoli [1](#) e [6](#) della [legge regionale 13 settembre 2001, n. 27](#) "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001";

q) gli articoli [1](#), [2](#) e [3](#) della [legge regionale 16 agosto 2002, n. 26](#) "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione";

r) l'articolo [44](#) della [legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3](#) "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003";

s) il comma 1 dell'articolo [24](#) della [legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1](#) "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";

t) il comma 9 dell'articolo 1 della [legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7](#) "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo";

u) l'articolo [29](#) della [legge regionale 6 aprile 2012, n. 13](#) "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

v) il comma 11 dell'articolo [95](#) della [legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30](#) "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Art. 37 *Disposizioni finali.*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al [regio decreto 1443 del 1927](#).
 2. In sede di prima applicazione della presente legge, il PRAC è approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima.
-

Art. 38 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

L.R. 8 novembre 2021, n. 20 ⁽¹⁾.

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 novembre 2021, n. 45, Supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità della legge.*

1. La presente legge disciplina la pianificazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava, così come definite all'[articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), e l'esercizio della relativa attività nel territorio della regione Lombardia.

2. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:

- a) promozione dello sviluppo sostenibile, di cui all'[articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#);
 - b) salvaguardia del giacimento coltivabile, ripristino del suolo e limitazione del consumo di suolo;
 - c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio;
 - d) promozione delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, nonché attuazione dei principi previsti dalla politica europea delle materie prime, in riferimento alla individuazione e alla tutela delle risorse minerarie di cava, alla gestione delle relative attività economiche e alla riduzione del consumo di materie prime anche mediante il riutilizzo e il riciclo dei materiali.
-

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. L'attività estrattiva di sostanze minerali di cava disciplinata ai sensi della presente legge:

- a) costituisce attività temporanea rispetto alla destinazione e all'uso del territorio previsti dai piani e dai programmi urbanistici e territoriali di carattere locale;
- b) è finalizzata a rendere disponibili i materiali necessari allo sviluppo socio-economico del territorio regionale, garantendo l'uso razionale del suolo e il risparmio delle materie prime, anche attraverso l'uso di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative.

2. La presente legge si applica ai diversi settori merceologici delle attività estrattive, riconoscendone le specificità; in particolare, per il settore delle pietre ornamentali, anche in ragione del relativo pregio, prevede specifiche disposizioni con riferimento, tra l'altro, ai contenuti dell'atto di indirizzo regionale, alla tutela dei giacimenti, al sistema degli incentivi per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, alla determinazione dei fabbisogni e dei bacini di utenza, alla durata di validità della pianificazione delle attività estrattive e alla determinazione delle tariffe dei diritti di escavazione.

3. La presente legge non si applica:

a) alle escavazioni per attività di cantiere o agricole, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 6, lettera e); qualora i materiali litoidi di risulta escavati siano destinati alla commercializzazione e utilizzati in sostituzione di materiale di cava esternamente al cantiere o al fondo, per un quantitativo superiore ai 15.000 metri cubi (mc) e ai 500 metri cubi (mc) per le pietre ornamentali, si applicano le previsioni di cui all'articolo 18, comma 1, e i proventi delle tariffe spettano al comune o ai comuni sede delle suddette attività, da utilizzare esclusivamente per ripristini ambientali/territoriali;

b) ai casi di cui all'articolo 21, comma 1;

c) alle estrazioni di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico effettuate ai sensi dell'articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies, della [legge regionale 15 marzo 2016, n. 4](#) (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

Art. 3 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività estrattiva: attività produttiva economica costituita da estrazione di sostanze minerali di cava, con eventuale prima lavorazione dei materiali estratti e recupero ambientale delle aree in cui l'estrazione è conclusa;

b) cava: unità produttiva economica caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva; è costituita dall'area estrattiva, nella quale è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava, e può comprendere:

1. area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, proveniente anche dall'esterno della cava;

2. area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva, quali uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso e piste perimetrali; le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva;

3. area di riassetto ambientale: area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale;

4. area di rispetto: area riportata nel progetto di coltivazione, non interessata dalle attività di cui ai numeri precedenti, nella quale possono essere realizzati gli interventi di mitigazione o anche, se possibile, di compensazione ambientale, nonché eventuali ulteriori interventi funzionali al progetto di recupero;

c) cava di recupero: cava in cui il Piano delle attività estrattive (PAE) consente la temporanea ripresa o la prosecuzione dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di recupero ambientale;

d) cava cessata: cava non più oggetto di coltivazione; rientrano in tale categoria anche le cave esaurite, nelle quali non vi è più materiale estraibile, nonché le cave recuperate per le quali è certificato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale;

e) cava di riserva per opere pubbliche: cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;

f) giacimento coltivabile: porzione del territorio interessata dalla presenza di una risorsa mineraria naturale non rinnovabile, oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e di ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento;

g) materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative: materiali derivanti dal recupero rifiuti o sottoprodotti come definiti dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), purché idonei o resi idonei a essere utilizzati in luogo dei materiali di cava, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

h) recupero ambientale: il complesso delle operazioni con le quali le aree, interessate o meno dall'attività estrattiva, sono reinserite nel contesto territoriale;

i) mitigazione: il complesso degli interventi volti a eliminare o ridurre gli impatti negativi prodotti sull'ambiente dall'attività estrattiva;

j) compensazioni ambientali: interventi, complementari al progetto di coltivazione e recupero, avviati contestualmente all'attività di escavazione, attraverso i quali si ottengono benefici ambientali, in relazione agli impatti residuali, quali la riduzione dei livelli preesistenti di inquinamento, riequilibri diretti di assetti ecosistemici degradati o soluzioni a problemi ambientali esistenti nel territorio interessato dall'intervento;

k) operatore: soggetto interessato o soggetto titolato all'esercizio dell'attività estrattiva di cava;

l) settore merceologico: l'insieme che comprende i materiali estraibili dalla cava che presentano caratteristiche uniformi su tutto il

territorio lombardo, in relazione alle tecnologie estrattive, alla lavorazione e all'utilizzo finale degli stessi;

m) area idonea per l'attività estrattiva: area inclusa in un giacimento coltivabile, avente caratteristiche di continuità territoriale, individuata nei PAE nella quale è consentita l'attività di coltivazione delle sostanze minerali di cava nel periodo di validità del piano, per i volumi massimi e alle condizioni previste dal piano stesso;

n) bacini di produzione: porzioni di territorio, distinte per settore merceologico, nelle quali sono presenti materiali di cava riferibili alla pianificazione di cui alla presente legge;

o) bacini di utenza: zone di destinazione del materiale estratto per le attività produttive, specifico per le diverse categorie merceologiche;

p) prima lavorazione: ciclo di lavorazione di cava che comprende la movimentazione, la selezione, la frantumazione, il lavaggio, le ciclonature, la filtrazione e la gestione dei fini.

Art. 4 *Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare.*

1. In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, nonché di quant'altro previsto all'articolo 1, comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali alle stesse alternative, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.

2. Al fine di favorire, anche nell'ambito di progetti di opere pubbliche, l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, limitando il ricorso alle cave di riserva per opere pubbliche di cui all'articolo 20, commi 1 e 6, lettera f), la Regione rende disponibile una banca dati di tali materiali che costituisce una sezione specifica dell'applicativo web di cui all'[articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#) (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Tale banca dati indica quantità e tipologie dei

materiali disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti e il suo aggiornamento è effettuato dai gestori degli stessi impianti.

3. La Regione riconosce e promuove l'adozione di sistemi di gestione della qualità, il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'innovazione tecnologica nell'attività estrattiva, con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo industriale del settore, la salute e la sicurezza sul lavoro anche mediante l'utilizzo di sistemi basati su tecnologie avanzate e, nel contempo, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del paesaggio, anche mediante la riduzione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17 e degli oneri di cui all'articolo 18. L'entità della riduzione degli oneri tariffari derivante dall'applicazione delle misure incentivanti di cui alla presente legge non può, in ogni caso, superare il 20 per cento dell'importo dovuto, dallo stesso operatore, ai sensi dell'articolo 18.

4. La Regione favorisce, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente, l'adozione di marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei da parte degli operatori e delle associazioni di imprenditori del settore, al fine di qualificare e valorizzare i materiali di cava estratti nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale definisce:

a) gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;

b) le misure incentivanti di cui al comma 3 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere.

6. La Giunta regionale provvede, altresì, in relazione alle misure incentivanti di cui ai commi 3, 4 e 5, lettera b), agli adempimenti di cui all'[articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17](#) (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Art. 5 *Competenze.*

1. La funzione d'indirizzo strategico regionale è esercitata da parte del Consiglio regionale mediante l'approvazione dell'atto di indirizzo, che definisce le politiche regionali per la disciplina dell'uso delle materie prime e dell'utilizzo di materiali riciclati di cui alla presente legge.

2. Spetta alla Giunta regionale:

a) l'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, anche tenendo conto di eventuali documenti di analisi e proposte approvati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

b) la verifica di conformità e di compatibilità, rispetto agli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1, dei piani di cui all'articolo 10, comma 4;

c) la determinazione di misure tecnico-amministrative di attuazione e applicazione della presente legge, al fine di uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;

d) la determinazione dell'entità delle tariffe dei diritti di escavazione, ai sensi dell'articolo 18;

e) la formazione per il personale delle province e della Città metropolitana di Milano, finalizzata a fornire indicazioni e criteri, promuovere azioni e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per lo svolgimento delle attività conferite;

f) il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni di cui all'articolo 20, comma 1;

g) l'esercizio dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, nei confronti delle province e della Città metropolitana di Milano, in caso di inadempimento di una o più funzioni di cui al comma 3, con oneri a carico degli enti inadempienti;

h) la gestione e lo sviluppo del catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23;

i) l'assistenza tecnica ai comuni, ove richiesta e senza oneri per gli stessi comuni, in ordine alle funzioni e attività di cui al comma 4 e in relazione alla definizione degli accordi secondo lo schema previsto all'articolo 6, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con ANCI Lombardia.

3. Spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano:

a) l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione dei piani di cui all'articolo 9, e la loro attuazione, mediante l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle attività estrattive, di cui agli articoli 12, 13, commi da 1 a 3, e 14;

b) il rilascio dei provvedimenti sulle istanze di autorizzazione e concessione relative all'estrazione di materiale non prevista nel PAE di cui all'articolo 20, comma 6;

c) la vigilanza relativa alla polizia mineraria, di cui all'articolo 26, comma 2, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente in materia, nonché, ove ricorrano le condizioni, la prescrizione degli interventi di messa in sicurezza di cui al primo periodo del settimo comma dell'*articolo 45 del regio decreto 1443/1927*;

d) la trasmissione dei dati di cui all'articolo 22, comma 3; e) l'attivazione degli interventi sostitutivi, con oneri a carico degli enti inadempienti, qualora i comuni, preventivamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti previsti alle lettere a) e d) del comma 4;

f) l'aggiornamento dei dati del catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23;

g) il controllo dei dati relativi al monitoraggio ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), con modalità concordate tra le parti mediante apposita convenzione.

4. Spettano ai comuni sede delle attività estrattive:

a) la vigilanza sull'esercizio delle attività estrattive, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi, di cui all'articolo 26, comma 1, l'assunzione dei provvedimenti di cessazione e sospensione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e il rilascio della certificazione delle opere di cui all'articolo 19, comma 2;

b) la stipula della convenzione di cui all'articolo 16;

c) lo svincolo delle garanzie prestate dagli operatori ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3;

d) l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero delle aree e alla compensazione, previa diffida all'interessato, secondo quanto disposto all'articolo 19, comma 5.

5. Spettano all'ARPA:

a) la verifica delle modalità di monitoraggio ambientale delle cave previste dai progetti di cui all'articolo 12, esprimendo parere in merito, nell'ambito del procedimento unico di cui allo stesso articolo 12, comma 6, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione;

b) i controlli sulle matrici ambientali di cui all'articolo 26, comma 4, con oneri a carico degli operatori.

Art. 6 *Disciplina attuativa della coltivazione delle sostanze minerali di cava.*

1. La Giunta regionale disciplina con una o più deliberazioni le modalità tecnico operative di attuazione e applicazione della presente legge e, in particolare:

a) le autorizzazioni e i progetti di coltivazione e recupero ai sensi dell'articolo 12, comma 19;

b) la definizione delle compensazioni ambientali, nei limiti degli impatti non mitigabili;

c) gli strumenti e le misure incentivanti di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 15, commi 1 e 5;

d) lo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati di cui all'articolo 12, comma 4, finalizzato a promuovere la condivisione delle scelte progettuali dell'attività estrattiva, in coerenza con la convenzione redatta secondo lo schema tipo di cui alla lettera f);

e) il rilascio delle concessioni e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 14, comma 8;

f) lo schema tipo e le modalità di stipula della convenzione di cui all'articolo 16, commi 1 e 4;

g) la quantificazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 5;

h) le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative per l'estrazione di sostanze minerali di cava;

i) le modalità e i termini per le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 22;

j) le tariffe e le modalità di versamento degli oneri derivanti dalle attività di cui all'[articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117](#) (Attuazione della [direttiva 2006/21/CE](#) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la [direttiva 2004/35/CE](#)), sulla base del costo effettivo del servizio.

TITOLO II

Pianificazione delle attività estrattive

Art. 7 *Pianificazione.*

1. La pianificazione dell'attività di cava è operata attraverso:
 - a) l'atto d'indirizzo, di competenza della Regione;
 - b) la pianificazione estrattiva, di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano.

Art. 8 *Atto di indirizzo regionale.*

1. L'atto di indirizzo regionale è il documento strategico di definizione delle politiche regionali per l'uso delle materie prime di cui alla presente legge e persegue i seguenti obiettivi:
 - a) inserire l'attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale e di compatibilità economico-sociale, garantendo il rispetto dei principi dell'economia circolare;
 - b) salvaguardare le risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti;
 - c) favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), incentivando e sostenendo il mercato dei materiali riciclati;
 - d) garantire l'approvvigionamento di materie prime per il fabbisogno del territorio regionale, in relazione alla tipologia del materiale prodotto, limitando al contempo il consumo di suolo e l'uso di risorse non rinnovabili;
 - e) ottimizzare la gestione dei materiali di cava, attraverso l'impiego di tecnologie adeguate in fase estrattiva e garantendo un uso delle risorse appropriato alla loro qualità anche con specifico riferimento alla resa estrattiva del settore delle pietre ornamentali;

f) assicurare la conformità della pianificazione delle attività estrattive alle finalità di tutela paesaggistica e dei beni culturali, nel rispetto del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) ([Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), nonché alle finalità di qualità dell'acqua e dell'aria, di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e della biodiversità, di difesa idrogeologica, di sviluppo urbanistico e dell'agricoltura;

g) tutelare le aree regionali protette, privilegiando laddove possibile la previsione dell'apertura di nuove cave o l'ampliamento di cave esistenti all'esterno dei parchi regionali, dei parchi locali di interesse sovracomunale e delle reti di connessione ecologica provinciali e comunali.

2. L'atto di indirizzo contiene le indicazioni a cui deve attenersi la pianificazione provinciale e metropolitana, tenendo conto, ove necessario, della pertinenza ai differenti settori merceologici, al fine di individuare:

a) i fabbisogni di materiale;

b) i giacimenti coltivabili in cui è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva;

c) la perimetrazione e il dimensionamento delle aree idonee per le attività estrattive, in relazione ai volumi massimi estraibili e le modalità di coltivazione della risorsa, tenendo conto, in particolare, della minimizzazione degli impatti paesistico-ambientali e del consumo di suolo, del grado di rischio archeologico, della tutela e del più razionale sfruttamento del giacimento, nonché delle superfici già destinate in precedenza alle attività estrattive, anche promuovendo la razionalizzazione delle aree estrattive anche mediante la definizione di volumi minimi per singola cava; ⁽²⁾

d) i bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;

e) la qualità e la quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione, tenuto conto della stima dei fabbisogni, che consideri anche materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative;

f) la modalità di coltivazione per tipologia di giacimento;

g) le modalità di recupero delle aree oggetto di escavazione, attraverso apposito progetto di recupero, che contribuisca anche a mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo e a promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali;

h) i criteri per l'espressione del parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE delle varianti ai piani di governo del territorio, nei casi di cui all'articolo 11, comma 1.

3. L'atto di indirizzo è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa proposta da parte della Giunta regionale.

4. L'atto di indirizzo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), è aggiornato di norma ogni cinque anni e resta in vigore fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione del suo aggiornamento.

(2) Lettera così modificata dall' *art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 20 maggio 2022, n. 8*, entrata in vigore il 25 maggio 2022.

Art. 9 *Piano delle attività estrattive.*

1. Il Piano delle attività estrattive (PAE) è elaborato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano sulla base dell'atto di indirizzo regionale tenendo conto di:

a) consistenza e caratteristiche dei giacimenti coltivabili, dei quali si promuove, in un'ottica di salvaguardia del suolo, la tutela e la più razionale e completa valorizzazione;

b) situazione geologica, idrogeologica, agraria e vegetazionale del territorio;

c) sistema delle aree protette nella sua diversa articolazione delle relative forme di tutela;

d) destinazione attuale delle aree di interesse per l'attività estrattiva, in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

e) caratteri ambientali e paesaggistici dei contesti territoriali interessati dalle attività estrattive, anche al fine di qualificare l'assetto finale delle aree interessate e il loro riutilizzo successivo;

f) stima dei volumi di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, anche in coerenza con la pianificazione regionale dei rifiuti;

g) sostenibilità dell'attività estrattiva di cava.

2. Il PAE, tenendo conto, ove necessario, della pertinenza ai differenti settori merceologici, contiene:

a) la determinazione del fabbisogno da soddisfare nel suo periodo di vigenza e comprende i volumi necessari per la realizzazione di opere pubbliche per le quali, alla data di avvio del procedimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), sia stato approvato almeno il progetto di fattibilità tecnico-economica;

b) l'individuazione dei bacini di utenza e dei bacini di produzione, individuati da un rapporto descrittivo, dall'elenco delle aree idonee per l'attività estrattiva e da una rappresentazione cartografica;

c) l'individuazione dei giacimenti coltivabili;

d) l'identificazione delle aree idonee per le attività estrattive, con i relativi volumi massimi estraibili e le modalità di coltivazione della risorsa, tenendo conto, in particolare, della minimizzazione degli impatti paesistico-ambientali e del consumo di suolo, della tutela e del più razionale sfruttamento del giacimento, nonché delle superfici già destinate in precedenza alle attività estrattive;

e) l'individuazione di eventuali cave di riserva per opere pubbliche e di cave di recupero e le modalità di coltivazione della risorsa;

f) la modalità di recupero delle aree al termine dell'attività estrattiva; in caso di previsione di apertura di cave nei parchi regionali di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86](#) (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), la definizione di tale modalità spetta all'ente gestore dell'area stessa nell'ambito del procedimento di approvazione del PAE, che deve prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze di tutela dell'area interessata;

g) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun settore merceologico, in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche e al tipo di sostanze di cava estraibili;

g-bis) potenziale archeologico dell'area; ⁽³⁾

h) l'indicazione dei volumi dei pietrischi, anche derivanti dalle cave di monte, nonché dei volumi di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, recuperati o riutilizzati nel rispetto della normativa statale in materia;

i) gli indirizzi per le misure di compensazione ambientale per la valorizzazione, in particolare, del sistema delle aree protette, della rete ecologica regionale, dei parchi locali di interesse sovracomunale e per il recupero delle cave cessate;

j) i criteri per l'espressione del parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE delle varianti ai piani di governo del territorio, nei casi di cui all'articolo 11, comma 1.

(3) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 20 maggio 2022, n. 8*, entrata in vigore il 25 maggio 2022.

Art. 10 *Procedimento di approvazione del PAE.*

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione d'incidenza ambientale (VInCA), il PAE è approvato, anche per distinti settori merceologici, ai sensi dei commi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La provincia o la Città metropolitana di Milano adotta la proposta di PAE, sentiti i comuni e gli enti gestori delle aree protette interessati, secondo la seguente procedura:

a) la provincia o la Città metropolitana di Milano avvia il procedimento di predisposizione della nuova proposta di PAE, ne dà comunicazione alla Regione, agli enti locali e agli enti gestori delle aree protette territorialmente interessati e ne dà notizia sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale o metropolitano;

b) la provincia o la Città metropolitana di Milano elabora un documento programmatico del PAE e il rapporto preliminare di VAS, che pubblica sul proprio sito istituzionale e sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS); dopo sessanta giorni, convoca una conferenza di valutazione per raccogliere contributi per definire i contenuti del piano e del rapporto ambientale e conclude la fase preliminare entro i successivi trenta giorni;

c) la provincia o la Città metropolitana di Milano elabora la proposta di PAE, tenendo conto dei contributi pervenuti durante la fase di cui alla lettera b), e, sentita la consulta per le attività estrattive di cava di cui all'articolo 24, comma 1, adotta la proposta di PAE; la proposta di PAE con il rapporto ambientale, comprensivo dello studio d'incidenza, e la sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e su SIVAS per sessanta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di formulare pareri e osservazioni.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la formulazione dei pareri e delle osservazioni di cui al comma 2, lettera c), la provincia o la Città metropolitana di Milano acquisisce il parere motivato della

propria autorità competente per la VAS, comprensivo della VInCA. Entro i successivi trenta giorni, tenendo conto del parere motivato, apporta al piano le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni e delibera le controdeduzioni alle osservazioni. La proposta di PAE revisionata è trasmessa alla Regione, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e al parere motivato, comprensivo della VInCA.

4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, acquisito il parere del comitato consultivo regionale di cui all'articolo 24, comma 5, verifica la conformità della proposta di PAE, trasmessa ai sensi del comma 3, alla presente legge e ai contenuti dell'atto di indirizzo, nonché la compatibilità della proposta con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale rilevanti ai fini delle attività estrattive di cava e, sentita la competente commissione consiliare, esprime parere vincolante alla Città metropolitana di Milano o alla provincia interessata.

5. La provincia o la Città metropolitana di Milano adegua il piano al parere vincolante di cui al comma 4, a pena di inefficacia dei contenuti non adeguati, e approva il PAE entro sessanta giorni dall'acquisizione dello stesso parere, disponendone la pubblicazione nel BURL. In ogni caso, le province o la Città metropolitana di Milano non possono approvare il piano prima di aver acquisito il parere della Giunta regionale di cui al comma 4.

6. Il PAE ha efficacia immediata con decorrenza dalla data di pubblicazione nel BURL.

Art. 11 *Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE.* ⁽⁴⁾

1. Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull'assetto e sull'uso del territorio che possono incidere sull'attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al [D.Lgs. 152/2006](#) e al [decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49](#) (Attuazione della [direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il PAE non può derogare alle previsioni del Piano territoriale regionale, del Piano

paesaggistico regionale, dei Piani territoriali regionali d'area e dei piani territoriali dei parchi; il piano deve essere coerente con le previsioni degli altri piani regionali di settore e prevale sul Piano territoriale di coordinamento provinciale o sul Piano territoriale metropolitano. Le previsioni del PAE prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali e sono immediatamente efficaci e vincolanti, fatta salva la possibilità, per i comuni, di approvare, nelle aree idonee per l'attività estrattiva, varianti ai piani di governo del territorio, previo parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE, da rilasciare da parte della provincia o della Città metropolitana di Milano sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 2, lettera j). Ai fini dell'espressione del parere di compatibilità, si applicano le procedure e i termini di cui ai [commi 5 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12](#) (Legge per il governo del territorio). La provincia o la Città metropolitana di Milano, dopo l'approvazione del PAE, comunica ai comuni interessati le aree idonee, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), ricadenti nel territorio di competenza. Ferma restando l'immediata efficacia del PAE, i comuni interessati provvedono ad apportare le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici rispetto alle previsioni del PAE, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 14-bis, della [L.R. 12/2005](#). Il parere di compatibilità di cui al secondo periodo non è dovuto se è già stato autorizzato il massimo dei volumi autorizzabili previsti per ciascuna delle aree idonee identificate nel PAE, o se, decorsi almeno cinque anni dall'approvazione del PAE, è stato autorizzato non meno del 70 per cento dei suddetti volumi. ⁽⁵⁾

2. Il PAE è formulato sulla base di una previsione ventennale per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e decennale per gli altri settori; è sottoposto a revisione ogniqualvolta se ne determini la necessità e, comunque, quando è stato estratto almeno il 75 per cento del materiale previsto dal PAE stesso.

3. Il PAE può essere sottoposto a revisione, anche parziale, per l'eventuale adeguamento anche in riduzione dei fabbisogni, per adeguamenti tecnici o normativi che su di esso incidano o in ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria non ancora passati in giudicato.

4. La revisione, anche parziale, del PAE è disposta secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 10.

5. Gli adeguamenti del PAE che non comportano valutazioni discrezionali, fermo restando l'eventuale svolgimento della procedura di VAS in relazione ai contenuti degli stessi adeguamenti, dovuti in

ottemperanza o in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria passati in giudicato, nonché a correzione di meri errori materiali o per stralcio di aree recuperate ai sensi del comma 6 del presente articolo sono disposti dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano con provvedimenti pubblicati nel BURL.

6. La pubblicazione nel BURL della certificazione dell'avvenuto recupero di una cava, o di una sua parte, effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, costituisce stralcio dal PAE dell'area recuperata.

(4) Rubrica così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lett. c), L.R. 20 maggio 2022, n. 8*, entrata in vigore il 25 maggio 2022.

(5) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. d), L.R. 20 maggio 2022, n. 8*, entrata in vigore il 25 maggio 2022.

TITOLO III

Regime dell'attività di cava

Art. 12 *Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze.*

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione, fatti salvi i casi di concessione di cui alla presente legge, sulla base di una domanda presentata alle province o alla Città metropolitana di Milano, in conformità alle previsioni del PAE, dall'operatore avente la disponibilità giuridica dell'area estrattiva e le necessarie capacità tecniche ed economiche ai fini della coltivazione del giacimento, secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Per ciascuna delle aree idonee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), le province o la Città metropolitana di Milano territorialmente interessate pubblicano nel BURL e sui propri siti istituzionali la prima domanda di autorizzazione pervenuta.

3. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, le province o la Città metropolitana di Milano, in caso di domande insistenti sulla stessa area idonea e riferite complessivamente a volumi

estrattivi superiori a quelli massimi previsti dal PAE per ciascuna area, procedono secondo quanto previsto ai commi 4 e seguenti; in caso di domande insistenti sulla stessa area idonea e riferite a volumi estrattivi non superiori a quelli massimi previsti dal PAE per ciascuna area, le province o la Città metropolitana di Milano procedono ai sensi dei commi 6 e seguenti.

4. In caso di domande complessivamente riferite a volumi superiori a quelli massimi previsti dal PAE ai sensi del comma 3, la provincia o la Città metropolitana di Milano, ai fini dell'istruttoria, esamina prioritariamente le istanze per le quali sia stata condivisa una proposta di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d). L'accordo ha ad oggetto esclusivamente le misure di recupero ambientale, di compensazione e di mitigazione, nonché eventuali contenuti progettuali, di interesse per il comune o i comuni territorialmente interessati, secondo quanto specificato dalla Giunta regionale, in relazione agli impatti ambientali, ai sensi del comma 19, lettera d); in assenza della proposta di accordo, o nel caso in cui più di un operatore abbia condiviso tale proposta con il comune o i comuni interessati, sono esaminate prioritariamente le istanze relative a progetti collocati in adiacenza ad aree già oggetto di coltivazione e, in subordine, quelle che presentano il maggiore valore economico complessivo del progetto di recupero ambientale, delle compensazioni e delle mitigazioni di cui al comma 10, lettera f), rapportato al volume complessivo di coltivazione di sostanza minerale di cava; tale valore economico è aumentato, fino a un massimo del 20 per cento, di un importo pari a quello degli investimenti effettuati su macchinari e mezzi funzionali all'attività estrattiva oggetto di autorizzazione, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, per l'efficientamento energetico e del processo produttivo, la salvaguardia dell'ambiente, la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.

5. Le province e la Città metropolitana di Milano istruiscono le richieste pervenute e, in caso di mancato accoglimento di una o più delle istanze esaminate prioritariamente ai sensi del comma 4, istruiscono le restanti richieste in base ai criteri di cui allo stesso comma 4. Qualora, a seguito del rilascio dell'autorizzazione relativa alla o alle istanze esaminate prioritariamente, sia disponibile un volume residuo, previsto dal PAE per la relativa area idonea, di consistenza inferiore rispetto a quello oggetto dell'istanza da esaminare successivamente, in base ai criteri di cui al comma 4, l'istante interessato può adeguare il progetto,

limitandolo a un volume estrattivo per un quantitativo massimo non superiore a quello residuo. Qualora, a seguito del rilascio delle autorizzazioni relative all'istruttoria di tutte le istanze presentate entro il termine di cui al comma 3, risultino ancora disponibili volumi previsti dal PAE per la relativa area idonea, per la presentazione e l'istruttoria delle eventuali nuove istanze si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3.

6. Fatto salvo quanto previsto all'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, le province e la Città metropolitana di Milano rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, all'esito di un procedimento unico cui partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, comunque denominati, e i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

7. In caso di mancata assunzione nei termini del provvedimento conclusivo del procedimento da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, il soggetto proponente, fatto salvo quanto previsto all'[articolo 2, commi 9-bis e seguenti, della legge 241/1990](#), può richiedere alla Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi; la Regione interviene in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere alla Città metropolitana di Milano o alla provincia interessata, ai sensi dell'[articolo 24 della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1](#) (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

8. L'autorizzazione ha carattere personale. In caso di trasferimento del diritto alla coltivazione della cava, l'avente causa chiede alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, assumendo i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 16. La provincia o la Città metropolitana di Milano provvede sull'istanza di subentro, entro i successivi sessanta giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

9. Nel caso in cui, entro tre mesi dalla data dell'atto di trasferimento di cui al comma 8, l'avente causa non abbia richiesto il subentro nella

titolarità dell'autorizzazione, con assunzione dei relativi obblighi, l'autorizzazione decade di diritto.

10. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) gli atti idonei a comprovare la disponibilità giuridica delle aree interessate dal progetto di coltivazione e recupero;

b) la documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente;

c) la descrizione dello stato di fatto dell'area estrattiva, inclusa la consistenza del giacimento coltivabile;

d) il progetto di coltivazione, ivi incluse le aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e la descrizione dei relativi impatti ambientali;

e) il piano di gestione dei rifiuti da estrazione di cui all'[articolo 5 del D.Lgs. 117/2008](#);

f) il progetto delle opere di recupero ambientale con indicazione delle fasi di recupero e dei tempi di esecuzione e la descrizione dell'assetto finale dell'area, nonché la descrizione delle eventuali opere di mitigazione e compensazione ambientale, elaborato in riferimento ai contenuti del PAE.

11. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevede:

a) il tipo e la quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione;

b) l'individuazione dell'area estrattiva e di sfruttamento del giacimento, che può comprendere l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di stoccaggio, l'area di riassetto ambientale e l'area di rispetto necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il territorio adiacente;

c) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione e ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;

d) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione, anche con riferimento alla convenzione di cui all'articolo 16;

e) la quantificazione della quota parte della tariffa, non superiore a un terzo di quella spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, da destinare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto;

f) l'indicazione delle garanzie disposte ai sensi dell'articolo 17;

g) le opere previste per la mitigazione dell'impatto connesso all'attività estrattiva;

h) le opere di recupero ambientale con indicazione delle fasi di recupero;

i) il piano di monitoraggio degli impatti ambientali generati dall'attività;

j) la durata dell'esercizio dell'attività estrattiva e il termine per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, tenuto conto di quanto previsto al comma 12.

12. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità massima pari a vent'anni per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e a dieci anni per gli altri settori e possono essere prorogate, per una durata complessiva massima pari a cinque anni, ferma restando l'ulteriore prorogabilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), solo nel caso in cui, per motivi non imputabili alla responsabilità dell'operatore, alla data della relativa scadenza non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia concluso il recupero ambientale. La domanda di proroga, debitamente motivata in relazione al verificarsi di uno o entrambi i casi di cui al precedente periodo, deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti areali già autorizzati. Qualora l'istanza di proroga pervenga oltre il termine di cui al periodo precedente ed entro la scadenza dell'autorizzazione, l'attività estrattiva è sospesa a far data dalla scadenza del termine fissato con l'autorizzazione fino a nuova determinazione dell'amministrazione competente. La proroga decorre, in ogni caso, dalla data di scadenza dell'autorizzazione.

13. La provincia o la Città metropolitana di Milano provvede sull'istanza di proroga di cui al comma 12, entro i successivi sessanta giorni.

14. Fatto salvo quanto previsto all'[articolo 14, comma 4, della legge 241/1990](#), l'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto per il titolo abilitativo all'intervento edilizio, ove non acquisito nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 6, riferito alle pertinenze della cava, quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione, valorizzazione e stoccaggio dei materiali, anche provenienti da altre cave, o anche dalla gestione di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, strutture e manufatti per uffici, servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.

15. L'autorizzazione rilasciata acquista efficacia a seguito della relativa notifica all'interessato, effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano, e previo inserimento, nel catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23, comma 3, dei dati relativi all'autorizzazione rilasciata. L'autorizzazione è, altresì, trasmessa ai comuni interessati.

16. Le autorizzazioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione e la gestione degli impianti di cui al comma 14 devono essere:

a) compatibili con le previsioni del PAE, anche al fine di consentire il recupero finale dell'area nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

b) coordinate con i contenuti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e con la relativa durata; qualora gli impianti siano incompatibili con la modalità di recupero dell'area prevista dal PAE, la relativa autorizzazione non può comunque superare la durata prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva.

17. Alle attività estrattive di cui all'articolo 20, comma 6, lettere da a) a e), non si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 5 del presente articolo e la relativa autorizzazione è rilasciata dalle province o dalla Città metropolitana di Milano entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, mediante il procedimento previsto ai commi 6 e seguenti del presente articolo, in quanto applicabili.

18. La determinazione sulla domanda di variante in corso d'opera al progetto di coltivazione e recupero è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione.

19. La Giunta regionale specifica:

a) le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 17 e 18, delle eventuali proroghe e dei subentri relativi alle autorizzazioni;

b) le condizioni e le modalità di rilascio della proroga di cui all'articolo 15, comma 1;

c) le modalità di presentazione e gli eventuali ulteriori contenuti della domanda di autorizzazione;

d) i contenuti:

1. del progetto di coltivazione, con particolare riferimento allo stato di fatto dell'area, alla situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, alle fasi temporali e alle modalità di coltivazione, nonché al programma economico e finanziario;

2. del progetto di recupero dell'area, secondo quanto previsto alla lettera f) del comma 10;

e) i contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava, redatto ai sensi del [D.Lgs. 152/2006](#) e dell'[articolo 8 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5](#) (Norme in materia di impatto ambientale);

f) gli oneri istruttori, a carico del richiedente, delle domande di cui al presente articolo, quantificati sulla base di una stima dei costi sostenuti per l'attività istruttoria e, ove ricorrano concessioni ai sensi degli articoli 14 e 20, in ragione della relativa complessità;

g) la disciplina per la quantificazione della quota parte della tariffa di cui al comma 11, lettera e), e le relative modalità di riparto, che tengano conto dell'entità degli impatti ambientali dell'attività estrattiva;

h) i criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore ai fini della coltivazione del giacimento;

i) gli indirizzi e i criteri per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento.

Art. 13 *Decadenza e revoca dell'autorizzazione, sospensione e cessazione dell'attività.*

1. Costituiscono motivi di decadenza dell'autorizzazione:

a) il mancato inizio dell'attività estrattiva entro ventiquattro mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo;

b) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a ventiquattro mesi;

c) il venir meno delle capacità tecniche o economiche del titolare dell'autorizzazione;

d) l'inadempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o degli impegni sanciti dalla convenzione di cui all'articolo 16, segnalato dall'autorità di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).

2. La decadenza è disposta dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere l'attività o a conformarsi a quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo

termine, comunque non inferiore a tre mesi; la diffida non si applica al caso di cui al comma 1, lettera c).

3. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si manifesti una significativa alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento e tale, comunque, da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, il soggetto competente revoca l'autorizzazione, ferma restando la facoltà di revoca, da parte del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, prevista all'[articolo 45 del regio decreto 1443/1927](#).

4. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 3 e fatte salve le competenze sulla vigilanza di cui all'articolo 26, comma 2, il comune competente per territorio:

a) può disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, qualora la stessa sia esercitata in difformità dagli obblighi di legge o dalle prescrizioni disposte col provvedimento di autorizzazione, ovvero con la convenzione. Il comune può riservarsi di imporre le misure necessarie, incluse quelle volte al recupero dell'area, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro trenta giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, il comune non abbia notificato le misure al soggetto interessato;

b) ordina l'immediata cessazione dell'attività svolta senza la relativa autorizzazione, prescrivendo al soggetto interessato l'effettuazione delle opere necessarie al recupero.

5. In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, la provincia o la Città metropolitana di Milano può avvalersi del disposto di cui all'articolo 14.

6. Nella provincia di Sondrio le attività di competenza dei comuni possono essere esercitate dalla stessa provincia, in base ad apposita convenzione con i comuni interessati.

Art. 14 *Concessione e relativa indennità.*

1. Qualora sia decorso almeno un anno dall'approvazione del PAE e, in relazione a un'area idonea non pervengano istanze di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 oppure le istanze pervenute siano complessivamente inferiori, per quantitativo massimo di materiale da estrarre, rispetto a quanto previsto dal PAE, la provincia o la Città metropolitana di Milano, se rileva motivi di pubblica utilità legati alla necessità di soddisfare fabbisogni di materiale o di garantire la realizzazione delle opere idrauliche, di cui all'articolo 21, comma 2, può disporre, ai sensi del [*decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'acquisizione di una porzione dell'area idonea per l'attività estrattiva nel proprio patrimonio indisponibile e consentirne lo sfruttamento in concessione a un soggetto terzo che ne faccia richiesta.

2. A tal fine, la provincia o la Città metropolitana di Milano pubblica nel BURL un avviso di richiesta di manifestazione d'interesse, fissando un termine per l'invio di tali manifestazioni da parte di soggetti terzi interessati a ottenere la concessione di coltivazione sulla porzione individuata nell'ambito dell'area idonea di cui al comma 1.

3. Ricevute le manifestazioni di interesse, che devono pervenire da operatori dotati delle necessarie capacità tecniche ed economiche ed essere riferite a una specifica porzione dell'area idonea di cui al comma 1, la provincia o la Città Metropolitana di Milano ne dà notizia al proprietario dell'area interessata, cui è richiesto di comunicare, entro sessanta giorni, se sussiste un interesse alla coltivazione. Il proprietario è avvertito che, in difetto di interesse, potrà essere rilasciata concessione a soggetto terzo.

4. Entro lo stesso termine previsto al comma 3, il proprietario dell'area interessata, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, può far pervenire una proposta irrevocabile di vendita o di cessione temporanea dell'area a chi abbia presentato la manifestazione d'interesse, informandone la provincia o la Città metropolitana di Milano.

5. In caso di mancanza di interesse o di mancato riscontro del titolare del diritto sull'area interessata entro il termine fissato al comma 3, la provincia o la Città metropolitana di Milano informa il soggetto che ha manifestato l'interesse della possibilità di presentare la relativa richiesta di concessione entro i successivi sessanta giorni.

6. Al procedimento per il rilascio della concessione e al relativo rapporto concessorio si applicano, ove non diversamente disposto e in quanto compatibili, le disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava di cui alla presente legge. In particolare, in caso di domande che insistono sulla medesima area di cui al comma 1, oppure di domande riferite complessivamente a volumi superiori a quelli massimi previsti dal PAE per l'area idonea, si applicano i disposti di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 12.

7. Al fine del rilascio della concessione, la provincia o la Città Metropolitana di Milano acquisisce al proprio patrimonio indisponibile la porzione di area idonea oggetto della relativa manifestazione di interesse e ne dà notizia sul BURL.

8. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario della porzione di area idonea oggetto di concessione il valore di esproprio del terreno parametrato al materiale estraibile dalla cava e, nel caso, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'*articolo 45, comma 3, del regio decreto 1443/1927*.

9. I diritti spettanti a terzi sulle medesime aree si risolvono sulle somme corrisposte al proprietario ai sensi del comma 8.

10. Il concessionario è tenuto a corrispondere, dal rilascio della concessione, un canone annuo, in luogo della tariffa di cui all'articolo 18, per ogni metro cubo di materiale estratto, pari a quello determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Il canone è destinato agli enti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nella quota percentuale e per le finalità e attività di cui allo stesso articolo 18, commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 20.

11. La Giunta regionale specifica le modalità per il rilascio delle concessioni, in relazione a quanto non applicabile ai sensi dell'articolo 12.

Art. 15 *Incentivazione al risparmio di materie prime e all'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti.*

1. Al fine di incentivare il risparmio di materie prime, in caso vengano effettuate attività di recupero o riciclo di rifiuti, anche non localizzate nel medesimo sedime di cava, in proporzione al volume di rifiuti recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava:

a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere prorogata fino a due anni, ulteriori rispetto ai termini di cui all'articolo 12, comma 12, al ricorrere dei presupposti di cui allo stesso comma 12;

b) l'entità delle somme di cui all'articolo 18, sono ridotte in misura non superiore al 20 per cento.

2. L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di recupero di cui al comma 1 è rilasciata, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di rifiuti, previa verifica di compatibilità con le previsioni del PAE, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Qualora gli impianti di recupero rifiuti siano incompatibili con la modalità di recupero dell'area indicata dal PAE, l'autorizzazione o l'iscrizione in procedura semplificata di cui agli [articoli 208, 214 e 215 del D.Lgs. 152/2006](#) non può avere durata superiore a quella prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva e la relativa area deve essere recuperata secondo i modi e i tempi previsti nel provvedimento autorizzativo.

4. La Giunta regionale specifica:

a) l'entità della riduzione delle somme di cui all'articolo 18 nei casi di cui ai commi 1 e 5;

b) le condizioni e le modalità della proroga prevista al comma 1, lettera a), e della relativa applicabilità anche ai casi di cui al comma 5.

5. Per il settore delle pietre ornamentali gli incentivi di cui al comma 1 si applicano ai risparmi di materia prima conseguiti anche mediante l'ottimizzazione della resa di produzione dei blocchi lapidei di pietra naturale da taglio rispetto alla produzione di pietrisco.

Art. 16 *Convenzione.*

1. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cui agli articoli 12, 14 e 20 è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'operatore e il comune o i comuni sede dell'attività estrattiva.

2. La convenzione deve prevedere il rispetto di quanto previsto dall'eventuale accordo definito secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e contenere l'impegno dell'operatore:

a) a versare annualmente al comune o ai comuni di cui al comma 1, alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessate e alla Regione, quanto previsto all'articolo 18 in un'unica soluzione, ove non diversamente concordato tra le parti nella convenzione di cui al presente articolo;

b) a versare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro dei parchi regionali di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), della L.R. 86/1983](#), all'ente gestore dell'area protetta una ulteriore somma, pari a un terzo di quella di cui alla lettera a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;

c) a eseguire a proprie spese, ovvero tramite monetizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8, entro il termine stabilito dal provvedimento di autorizzazione o concessione e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione, al termine dell'attività estrattiva, prevista dal PAE, nonché le eventuali opere di mitigazione e compensazione;

d) a corrispondere la quota parte della tariffa spettante ai comuni, di cui all'articolo 18, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 11, lettera e), a favore dei comuni, diversi da quello o da quelli sede dell'attività estrattiva, qualora interessati da impatti, evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo;

e) ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'autorizzazione.

3. Il comune o i comuni di cui al comma 1 provvedono alla stipula della convenzione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'operatore. In caso di mancato accordo fra il comune o i comuni interessati e l'operatore, quest'ultimo può chiedere che la provincia o la Città metropolitana di Milano determini, entro trenta giorni dalla richiesta, gli obblighi ai quali è condizionato il rilascio dell'autorizzazione o concessione. In tal caso, l'operatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui al comma 2 e si impegna a corrispondere una maggiorazione del 10 per cento della tariffa di cui all'articolo 18 alla provincia o alla Città metropolitana di Milano, che

utilizza tali somme per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, terzo periodo.

4. La Giunta regionale definisce lo schema tipo della convenzione di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di stipula.

Art. 17 *Garanzie finanziarie per la coltivazione di sostanze minerali.*

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 è subordinato alla prestazione, a favore del comune o dei comuni sede dell'attività estrattiva, di idonee garanzie finanziarie, rilasciate da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, per l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'articolo 16.

2. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1 è disposto dai comuni interessati entro novanta giorni dalla data di richiesta, previa certificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dell'avvenuta realizzazione delle opere di recupero e delle eventuali compensazioni e mitigazioni, in conformità alle previsioni del progetto di cui all'articolo 12, comma 10, lettera f).

3. Qualora il recupero ambientale sia effettuato per lotti o nel caso in cui sia prevista la manutenzione anche successiva alla fase di collaudo, il comune svincola la sola quota parte della garanzia relativa alle opere realizzate e certificate ai sensi dell'articolo 19.

4. La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di prima categoria ai sensi dell'*articolo 2 del regio decreto 1443/1927*.

5. La Giunta regionale definisce i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo, da determinare in base ai volumi e alla durata dell'autorizzazione e al costo degli interventi necessari per il recupero ambientale.

Art. 18 *Tariffe dei diritti di escavazione.*

1. L'escavazione di materiale derivante dalle attività estrattive di cava è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale definisce l'entità delle tariffe, adeguate con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmata pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che devono essere versate ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), in relazione ai diversi settori merceologici tenuto conto del materiale escavato, del materiale commercializzato e dell'obiettivo della tutela delle risorse non rinnovabili.
3. L'operatore versa le somme di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), per l'84 per cento al comune o ai comuni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) e d), per il 14 per cento alla provincia di riferimento o alla Città metropolitana di Milano, e, per il restante 2 per cento, alla Regione. Le somme sono utilizzate dai comuni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 9, per la realizzazione di infrastrutture e interventi di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12. Le province e la Città metropolitana di Milano possono utilizzare le somme di cui al presente articolo anche per l'eventuale attivazione di convenzioni con le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti per territorio ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e con l'ARPA ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g), nonché per la gestione dell'attività delle consulte di cui all'articolo 24, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 8. I comuni, le province e la Città metropolitana di Milano danno evidenza sui propri siti istituzionali degli interventi per i quali sono utilizzate le somme di cui al presente comma.
4. L'operatore e il comune o i comuni interessati possono concordare, a scomputo totale o parziale della somma di cui al comma 2, la realizzazione, a cura dell'operatore, degli interventi di cui al secondo periodo del comma 3, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici. Le modalità di realizzazione e le relative garanzie sono stabilite nella convenzione di cui all'articolo 16.

Art. 19 *Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali.*

1. Il progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12 indica i contenuti, le fasi e i tempi di realizzazione delle opere di recupero ambientale, ai quali il titolare di autorizzazione all'attività estrattiva è tenuto ad attenersi. Il PAE individua le aree in cui l'attività estrattiva e il recupero ambientale devono svolgersi per lotti e in fasi successive e i casi in cui l'avvio dell'attività estrattiva in ciascun lotto è consentito esclusivamente all'avvenuto recupero di un lotto già cavato.
2. La realizzazione delle opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientali, anche per singolo lotto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), è certificata dal comune competente per territorio, sentito il parco, qualora il progetto ricada nell'ambito territoriale di un parco regionale, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica da parte del titolare dell'autorizzazione.
3. Il comune competente per territorio trasmette alle province e alla Città metropolitana di Milano la certificazione di cui al comma 2 ai fini della relativa pubblicazione nel BURL.
4. La certificazione di cui al comma 2 costituisce presupposto per lo svincolo, in tutto o in parte, delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17.
5. In caso di mancata esecuzione, da parte dell'operatore, delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero ambientale o anche alla compensazione, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, anche prorogata, il comune diffida l'operatore ad adempiere e stabilisce un tempo congruo alla regolare esecuzione. Trascorso inutilmente il termine stabilito con la diffida, il comune provvede a irrogare una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 25, comma 3, e dispone l'esecuzione d'ufficio delle stesse opere, avvalendosi delle garanzie prestate dall'operatore ai sensi dell'articolo 17, nonché dei proventi della stessa sanzione, al fine di sostenere la spesa derivante dalle attività di cui al presente comma.
6. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione, della quota parte della garanzia utilizzata per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui al comma 5.

7. Per la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale è consentito l'utilizzo di rifiuti di estrazione in conformità alle previsioni di cui al [D.Lgs. 117/2008](#), nonché di idonei materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del [D.Lgs. 152/2006](#) e dei criteri e norme di settore.

8. Gli oneri eventualmente previsti ai fini della compensazione ambientale sono corrisposti dall'operatore secondo quanto stabilito dall'autorizzazione e sono destinati a interventi di riqualificazione ambientale e, in particolare, alla rete ecologica regionale.

9. La Giunta regionale individua forme incentivanti, con l'esclusione della remunerazione finanziaria diretta, per promuovere le migliori pratiche nel campo della mitigazione e del recupero ambientale delle cave e provvede agli adempimenti di cui all'[articolo 11-bis della L.R. 17/2011](#).

Art. 20 *Reperimento di materiale per opere pubbliche ed estrazione di materiale non prevista dal PAE.*

1. La realizzazione di cave di riserva per opere pubbliche non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche di interesse statale o regionale, fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti, è soggetta al rilascio di autorizzazione o concessione da parte della Regione.

2. A tal fine, il progetto definitivo delle opere pubbliche di cui al comma 1 deve comprendere un piano di reperimento dei materiali occorrenti, considerando in via prioritaria i materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, nonché il materiale proveniente dalle cave individuate nei PAE. In subordine, il progetto di cui al primo periodo può contenere la previsione di cave di riserva e il relativo progetto di coltivazione, privilegiandone la localizzazione, laddove possibile, in prossimità dell'opera pubblica.

3. Il progetto di coltivazione delle cave di cui al comma 1 è approvato nell'ambito della procedura di approvazione del progetto definitivo delle opere pubbliche di cui allo stesso comma 1 e comprende il progetto

delle opere di recupero, mitigazione e compensazione definito secondo quanto disposto dall'articolo 19.

4. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è rilasciato, conformemente al progetto di coltivazione approvato ai sensi del comma 3, all'impresa alla quale è affidata la realizzazione dell'opera pubblica con la correlata estrazione di materiale; il titolo abilitativo decade in caso di cessazione del contratto per la realizzazione dell'opera pubblica con correlata estrazione di materiale.

5. Il materiale estratto nelle cave di cui al comma 1 è esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato rilasciato il titolo abilitativo di cui al comma 4; tale titolo non può avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa, ivi incluse eventuali estensioni dei termini temporali per la realizzazione dell'opera, previste in fase di esecuzione. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 25, comma 1.

6. Sono soggette al rilascio di autorizzazione o, limitatamente ai casi di cui alla lettera f), di concessione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano:

a) l'attività estrattiva nelle cave di recupero non comprese nei PAE;
b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione, che comportano l'asportazione di materiali inerti destinati alla commercializzazione fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8;

c) l'asportazione e la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate;

d) l'autorizzazione alla ricerca finalizzata a individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche;

e) l'attività estrattiva finalizzata al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo sviluppo delle ordinarie pratiche agricole, che comportano l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a 500 mc per ettaro, fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8, previo parere dei consorzi di bonifica interessati secondo quanto previsto dall'[articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e

sviluppo rurale) e parere vincolante del comune o dei comuni interessati, nonché, nel caso di interventi previsti nelle aree protette di cui all'[articolo 1 della L.R. 86/1983](#), dell'ente gestore dell'area protetta interessata;

f) la realizzazione di cave di riserva non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

7. Per le autorizzazioni e concessioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, alla Regione spettano gli oneri istruttori di cui all'articolo 12, comma 19, lettera f), e l'operatore versa le somme dovute, a titolo di tariffa, agli enti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nella quota percentuale e per le finalità e attività di cui allo stesso articolo 18, commi 2 e 3. In caso di rilascio delle concessioni regionali di cui al comma 1, il concessionario corrisponde il canone dovuto secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 10, intendendosi sostituita la Regione alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata, ai fini del versamento all'ente concedente della correlata quota percentuale del canone.

8. La Giunta regionale specifica le modalità e le procedure per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 21 *Lavori idraulici.*

1. La presente legge non si applica alle seguenti attività, laddove finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto al comma 2:

- a) estrazioni di materiali litoidi dal demanio idrico e da corsi d'acqua anche non demaniali;
- b) realizzazione di opere idrauliche anche esterne al demanio idrico.

2. La Regione può richiedere alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata, anche su richiesta delle altre autorità idrauliche competenti, l'inserimento nei PAE di aree estrattive

soggette ad autorizzazione o concessione ai sensi della presente legge, finalizzate alla realizzazione di opere di laminazione delle piene o di invaso delle acque per pubblica utilità, di cui all'articolo 91-bis della L.R. 31/2008. In tal caso le compensazioni ambientali dovute sono esclusivamente quelle di cui all'articolo 19. L'estrazione ai fini della successiva commercializzazione dei materiali di cui al presente comma, ove consentita, è soggetta al pagamento dei diritti di escavazione di cui all'articolo 18 o, in caso di concessione, al canone di cui all'articolo 20.

TITOLO IV

Adempimenti connessi all'attività di cava e organismi consultivi

Art. 22 *Comunicazioni obbligatorie.*

1. I titolari di autorizzazione sono tenuti a comunicare alle province, alla Città metropolitana di Milano e alla Regione i dati statistici, secondo i prospetti definiti dall'ISTAT, relativi ai materiali estratti, nonché quelli dei materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative.
2. I titolari di autorizzazione comunicano annualmente al comune o ai comuni sede dell'attività estrattiva e alla provincia territorialmente interessata o alla Città metropolitana di Milano le informazioni relative al monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava di cui al piano previsto all'articolo 12, comma 11, lettera i), ai materiali estratti, ai materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti riutilizzati e commercializzati in luogo dei materiali naturali di cava, nonché allo stato di attuazione del recupero ambientale. In caso di continuità fisica di cave, possono essere predisposti monitoraggi in forma cumulativa.
3. Le province e la Città metropolitana di Milano comunicano alla Regione le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate e allo stato di attuazione del recupero ambientale e redigono una relazione periodica sullo stato di attuazione del PAE, da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 23 *Catasto regionale delle cave.* ⁽⁶⁾

1. Il catasto regionale delle cave attive e cessate costituisce lo strumento informatico di raccolta ed elaborazione delle informazioni giuridico-amministrative, territoriali, produttive e ambientali relative all'attività estrattiva.

2. Compete alla Giunta regionale la gestione informatica e lo sviluppo del catasto di cui al comma 1 e dei dati in esso contenuti.

3. Le province e la Città metropolitana di Milano curano l'aggiornamento dei dati del catasto secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

(6) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 15 dicembre 2021, n. 11/5709](#).

Art. 24 *Consulte provinciali e metropolitana e comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava.*

1. Ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano possono costituire un'apposita consulta per le attività estrattive di cava, composta dal dirigente competente in materia di attività estrattive della provincia o della Città metropolitana di Milano, che la presiede, e da un numero massimo di otto esperti in materia geologico-mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale e agronomica-forestale, anche esterni, nonché da rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, delle associazioni degli imprenditori edili, delle associazioni delle categorie degli operatori

agricoli e delle associazioni di tutela dell'ambiente; alle sedute della consulta sono invitati anche rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente.

2. La consulta di cui al comma 1 è un organismo tecnico che supporta la provincia o la Città metropolitana di Milano nelle decisioni inerenti all'attuazione della presente legge e, in particolare, nell'elaborazione del PAE.

3. La composizione della consulta è rinnovata a ogni rinnovo del consiglio provinciale o metropolitano e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. Il funzionamento di ciascuna consulta provinciale o metropolitana è disciplinato dalla rispettiva provincia o dalla Città metropolitana di Milano, che può far fronte agli eventuali oneri finanziari anche tramite la quota parte delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

5. È istituito il comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Il comitato, che svolge attività di supporto tecnico e giuridico, è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività estrattive, che lo presiede, e da un numero massimo di sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche e ambientali, anche esterni alla Regione, nonché da rappresentanti delle direzioni regionali interessate, da un rappresentante rispettivamente dell'ARPA ed ANCI Lombardia, delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, nonché dal dirigente competente in materia di attività estrattive della Città metropolitana di Milano o della provincia di volta in volta territorialmente interessata. In caso di consultazione, ai sensi del comma 6, su temi di ordine generale, alle sedute del comitato sono invitati a partecipare i presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Alle sedute del comitato è invitato anche un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente.

6. Il comitato di cui al comma 5 fornisce il supporto tecnico richiesto, in merito all'atto d'indirizzo di cui all'articolo 8 e ai fini della verifica regionale di cui all'articolo 10, comma 4. Il comitato è consultato prima della adozione della o delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6. Può essere, altresì, consultato sull'esercizio delle altre funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.

7. Il comitato è rinnovato all'avvio di ogni legislatura regionale e, comunque, entro sei mesi dalla data di proclamazione del Presidente della Regione eletto; il comitato resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

8. Agli esperti del comitato consultivo di cui al comma 5 spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'[articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

9. La Giunta regionale definisce termini e modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato di cui al comma 5.

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 25 *Sanzioni.*

1. In caso di ricerca o coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza alcuna autorizzazione o concessione, o di coltivazione effettuata al di fuori delle aree di scavo autorizzate o concesse per un volume superiore al 1 per cento del volume autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di materiali scavati in difformità rispetto all'estensione ed alla profondità massima degli scavi autorizzati o concessi, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra quindici e trenta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00. La Giunta regionale stabilisce le tolleranze sulle misure con il provvedimento di cui al comma 9, ai fini dell'accertamento dell'estrazione in difformità.

3. In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli sanzionabili ai sensi del comma 2, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 determinata in relazione alla rilevanza del danno o del pregiudizio ambientale arrecato e alle spese necessarie all'eventuale ripristino delle aree, fatto salvo quanto previsto all'[articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) In caso di utilizzo di materiali difformi da quanto stabilito nell'autorizzazione o concessione per il recupero ambientale, la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo è determinata anche in proporzione al volume di materiale utilizzato in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00.
4. In caso di mancata o parziale comunicazione dei dati o delle informazioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, la Città metropolitana di Milano o le province territorialmente interessate applicano una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1000,00 e non superiore a euro 10.000,00 determinata ai sensi dell'[articolo 11 della legge 689/1981](#).
5. Restano comunque ferme le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13.
6. In caso di inosservanza di obblighi previsti dalla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA si applicano le disposizioni sanzionatorie in materia di valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente, se le sanzioni ivi previste risultano di importo superiore a quelle applicabili ai sensi del comma 3.
7. Per quanto non previsto ai commi precedenti, si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla [L.R. 1/2012](#).
8. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzare ai sensi dell'articolo 19, comma 5, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

9. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4, nel rispetto dei criteri ivi previsti.

Art. 26 *Vigilanza.*

1. I comuni esercitano la vigilanza nell'ambito dell'attività estrattiva, inclusa la vigilanza sulle attività di mitigazione, recupero e compensazione ambientale di cui all'articolo 19, nonché l'accertamento delle violazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi ai sensi dell'articolo 25, commi da 1 a 3.

2. La vigilanza relativa alla polizia mineraria spetta alle province e alla Città metropolitana di Milano, che possono avvalersi, con modalità concordate tra le parti in apposita convenzione o protocollo d'intesa, dell'ATS competente per territorio per gli aspetti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, previo accordo, della Città metropolitana di Milano o della provincia territorialmente interessata, degli enti gestori dei parchi di cui alla [L.R. 86/1983](#) e delle comunità montane.

4. I controlli sulle matrici ambientali, con particolare riguardo alle potenziali contaminazioni delle acque di falda, con costi a carico degli operatori, sono effettuati da ARPA, sulla base di un piano triennale di verifica delle misure di monitoraggio eseguite dagli stessi operatori, elaborato dall'Agenzia secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale piano deve prevedere, per il monitoraggio delle acque di falda, l'individuazione di punti idonei finalizzati alla determinazione di eventuali impatti legati all'attività estrattiva; ARPA trasmette i risultati dell'attività di controllo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione e al comune territorialmente competente.

TITOLO VI

Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 27 *Norma finanziaria.*

1. Alle spese derivanti dalle attività regionali di promozione dell'adozione dei marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei di cui all'articolo 4, comma 4, alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), a quelle per l'attività di assistenza tecnica ai comuni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i), nonché per il supporto scientifico e tecnico-specialistico alla elaborazione della proposta dell'atto d'indirizzo e alla definizione delle misure e modalità attuative di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 6, stimate complessivamente in euro 160.000,00 annue a partire dal 2023, si provvede con le risorse della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023 corrispondenti alla quota degli introiti di cui al successivo comma 6 spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

2. Alla spesa per il supporto scientifico e tecnico-specialistico alla elaborazione della proposta dell'atto d'indirizzo e alla definizione delle misure e modalità attuative di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 6, stimate complessivamente in euro 60.000,00 per l'annualità 2022 si provvede con le risorse già stanziare alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023.

3. Alle spese derivanti dalle attività di gestione del catasto regionale delle cave attive e cessate, di cui all'articolo 23, previste in euro 18.500,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, rimodulabili annualmente con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, si provvede con le risorse stanziare alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 08 "Statistica e sistemi informativi" - Titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023. ⁽⁷⁾

4. Alle spese di funzionamento del comitato consultivo regionale di cui all'articolo 24, comma 5, si provvede per euro 10.000,00 per ciascun anno del triennio con le risorse stanziare alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 01 "Organi

istituzionali"- Titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023.

5. Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

6. Le entrate derivanti dalle tariffe di escavazione spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della presente legge stimate in euro 160.000,00 annue sono introitate dal 2023 al titolo 3 "Entrate extratributarie", tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2021- 2023.

7. Le entrate derivanti dalle attività di autorizzazione e concessione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 7, della presente legge sono introitate dal 2021 al titolo 3 "Entrate extratributarie", tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2021 - 2023.

8. Alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 3, le province e la Città metropolitana di Milano fanno fronte con le risorse relative agli introiti derivanti dagli oneri istruttori posti a carico degli operatori, nonché con la quota parte delle somme spettanti a tali enti ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

9. Alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 4, lettera a), i comuni sede dell'attività estrattiva fanno fronte con una quota, non superiore al 30 per cento, delle somme spettanti agli stessi comuni, ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

10. Alla spesa per lo svolgimento delle funzioni e attività di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), ARPA provvede con i proventi derivanti dai controlli sulle matrici ambientali di cui all'articolo 26, comma 4.

(7) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. e), L.R. 20 maggio 2022, n. 8*, entrata in vigore il 25 maggio 2022.

Art. 28 *Norme transitorie e finali.*

1. La Giunta regionale:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone e trasmette la proposta di atto di indirizzo al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione;

b) entro dodici mesi dall'approvazione dell'atto di indirizzo, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), le modalità e le disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la predisposizione dei PAE.

2. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla [legge regionale 8 agosto 1998, n. 14](#) (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali sia scaduto il termine di cui all'[articolo 10, comma 4-quater, della L.R. 14/1998](#), riacquistano efficacia, fermi restando gli effetti nel frattempo prodotti o derivanti da tale scadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

3. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla [L.R. 14/1998](#), la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali l'inefficacia, ai sensi dell'[articolo 10, comma 4-quater, della L.R. 14/1998](#), intercorra tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, restano efficaci fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. Nel territorio provinciale in cui il relativo piano delle cave sia stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e sia scaduto il termine di cui all'[articolo 10, comma 4-quater, della L.R. 14/1998](#), è possibile procedere, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, all'autorizzazione o concessione delle cave, nonché agli ampliamenti, alle varianti o anche alla proroga delle autorizzazioni già rilasciate, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa positivamente la procedura di VIA o sia stata conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con provvedimento di esclusione della VIA. Tale possibilità è consentita fino all'approvazione dei nuovi piani e, comunque, per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con necessaria adozione, entro cinque anni dall'approvazione di tali piani, dei corrispondenti PAE, di cui all'articolo 10, comma 3, della presente legge; il nuovo piano approvato ai sensi della [L.R. 14/1998](#) resta efficace fino alla pubblicazione del PAE, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 5, della presente legge.

5. I piani delle cave già adottati alla data di approvazione delle modalità e disposizioni tecnico-amministrative di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono approvati e disciplinati ai sensi della [L.R. 14/1998](#).

6. Per i piani diversi dai casi di cui ai commi 2, 3 e 4 le province e la Città metropolitana di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano il procedimento di adozione del nuovo Piano delle attività estrattive secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3. I piani delle cave di cui al presente comma restano efficaci fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 5.

7. Se entro la scadenza di cui al primo periodo del comma 6 non è stato avviato il procedimento di adozione del PAE, alla provincia o alla Città metropolitana di Milano inadempiente è precluso il rilascio, fino all'effettivo avvio di tale procedimento, delle autorizzazioni, concessioni o proroghe riferite al piano delle cave approvato ai sensi della [L.R. 14/1998](#).

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, lettera e), fino alla pubblicazione nel BURL dei PAE i procedimenti di autorizzazione e di concessione, ivi compresi quelli di cui al comma 4, restano gestiti ai sensi della [L.R. 14/1998](#) e i relativi provvedimenti conservano efficacia fino alla loro scadenza, ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, degli [articoli 18, 19 e 20 della stessa L.R. 14/1998](#).

9. Oltre alle previsioni di cui al presente articolo, le seguenti disposizioni, fatta eccezione per il disposto di cui alla lettera d) con decorrenza dal 1° gennaio 2022, sono applicabili dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto, nelle more della pubblicazione nel BURL dei PAE, dal presente comma: ⁽⁸⁾

a) articolo 11, comma 6, articolo 15, commi 1, 4 e 5, e articolo 19, comma 7;

b) articolo 4;

c) articoli 12, comma 19, lettere e) e g), e 26, comma 4;

d) articolo 18, comma 3, per quanto riguarda le modalità e i criteri di riparto dei proventi delle tariffe dei diritti di escavazione, rispettivamente tra i comuni sede dell'attività estrattiva e quelli interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e tra le province e la Città metropolitana di Milano, nel rispetto delle previste finalità per l'utilizzo di tali somme, ferma restando la quota spettante alla Regione per le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dagli enti competenti;

e) articolo 20 e relativo riparto delle competenze per l'esercizio delle funzioni ivi previste, fatta salva l'applicazione della [L.R. 14/1998](#) per quanto riguarda la disciplina dei piani delle cave, delle autorizzazioni o concessioni e della sanzione amministrativa di cui al comma 5 dello stesso articolo 20 relativamente ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) articolo 24, con definizione, da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei termini e delle modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava di cui al comma 9 dello stesso articolo 24; le consulte provinciali e metropolitana per le attività estrattive di cava possono essere costituite dal primo rinnovo dei rispettivi consigli provinciali e metropolitano, successivo all'entrata in vigore della presente legge; nelle more della nomina dei componenti del comitato e delle consulte di cui alla presente lettera, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli [articoli 33 e 34 della L.R. 14/1998](#);

g) articoli 6, 19, comma 9, 23 e 29.

10. Durante il periodo di riacquisizione dell'efficacia, ai sensi del presente articolo, dei piani delle cave di cui ai commi 2, 3 e 6, e comunque entro e non oltre la scadenza di tale termine, sono consentite revisioni, anche riferite a singoli bacini o ad ambiti territoriali estrattivi, esclusivamente ove necessario al fine di soddisfare fabbisogni di materiale per le filiere produttive o per la realizzazione delle opere

pubbliche, fatta salva l'effettuazione della valutazione ambientale strategica. Gli effetti delle revisioni operano limitatamente al perdurare dell'efficacia dei piani interessati, nei termini e ai sensi di cui al precedente periodo.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 5, e quelle di cui all'articolo 18, comma 3, in riferimento alle previsioni di cui al comma 9, lettera d), e quella di cui all'articolo 11, comma 6, si applicano anche alle autorizzazioni e concessioni, nonché, limitatamente alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, anche ai piani di cui alla [L.R. 14/1998](#), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al fine di favorire la riqualificazione territoriale, lo sviluppo di azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale e fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 31, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#) (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#), i progetti di impianti agro-voltaici localizzati entro le aree di cave o lotti di esse con recupero finale pianificato a superficie agricola e recuperate ad uso agricolo. Il progetto dell'impianto agro-voltaico può essere presentato dall'imprenditore agricolo professionale o, comunque, da altro soggetto in accordo con lo stesso, e, ai fini dell'approvazione, deve essere accompagnato da una relazione di valorizzazione agroambientale dell'area, prevedendo la produzione energetica da fonte rinnovabile in connessione con l'attività agricola. ⁽⁹⁾

13. Nei laghi di cava cessata sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale, progetti di impianti fotovoltaici flottanti, interessanti una superficie massima del 50 per cento dello specchio d'acqua, mantenendo una distanza minima del perimetro dell'impianto non inferiore a 20 metri dalle sponde ed escludendo le aree in cui la profondità idrica sia uguale o inferiore ai 3 metri, da realizzare in modo tale da non impedire gli ulteriori utilizzi dei laghi di cava in condizioni di sicurezza, a fronte della assunzione, nel progetto di impianto interessato, degli accorgimenti idonei a garantire un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico, da valutare nell'ambito delle procedure abilitative previste ai sensi del [D.Lgs.](#)

[387/2003](#) e del [D.Lgs. 28/2011](#), ferme restando le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali.

13-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati gli aspetti tecnici e le modalità per l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 12 e 13. ⁽¹⁰⁾

14. Per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree di cava con attività estrattiva in corso, non è richiesta la modifica del progetto di gestione produttiva dell'area e del relativo progetto attuativo e si applicano le disposizioni della normativa di settore per l'acquisizione dei titoli abilitativi prescritti per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili previste dal [D.Lgs. 387/2003](#) e dal [D.Lgs. 28/2011](#), ivi comprese le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali. Nell'ambito del procedimento di cui al primo periodo è acquisito anche il parere dell'autorità competente all'autorizzazione dell'attività estrattiva attestante la compatibilità dell'installazione di tali impianti con l'esercizio dell'attività stessa e con il recupero delle aree previste dal progetto di coltivazione, anche con previsione di interventi di recupero sostitutivi, di almeno pari valore, qualora la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico interessi interventi di recupero ambientale già contenuti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato.

15. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 14 si applicano alle istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione dell'aggiornamento della nuova programmazione regionale in materia di energia e clima.

16. Il riacquisto dell'efficacia dei piani delle cave scaduti di cui al presente articolo si applica, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, esclusivamente a quelli di ultima pregressa vigenza, in riferimento a ciascun settore merceologico, ai sensi della [L.R. 14/1998](#).

17. Ove non diversamente disposto e in quanto applicabile, ogni richiamo all'autorizzazione all'attività di cava, previsto dalla presente legge, si intende riferito anche alla concessione dell'attività di cava.

(8) Alinea così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. a\), L.R. 27 dicembre 2021, n. 24](#), entrata in vigore il 30 dicembre 2021.

(9) Comma così sostituito dall' [art. 13, comma 1, lett. a\), L.R. 20 maggio 2022, n. 9](#), entrata in vigore il 25 maggio 2022.

(10) Comma aggiunto dall' [art. 13, comma 1, lett. b\), L.R. 20 maggio 2022, n. 9](#), entrata in vigore il 25 maggio 2022.

Art. 29 *Abrogazione.*

1. La [L.R. 14/1998](#) è abrogata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 e di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi della presente legge; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. Fermo restando quanto previsto nelle norme transitorie e finali di cui all'articolo 28, ogni rinvio alla [L.R. 14/1998](#) contenuto in altre leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali deve intendersi riferito, ove compatibile, alla presente legge.

3. Fino alla data di pubblicazione nel BURL dei provvedimenti attuativi, diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, si applicano, ove compatibili, gli atti di indirizzo e le disposizioni tecniche vigenti emanati ai sensi della [L.R. 14/1998](#).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

L.R. 22 giugno 2015, n. 14 [u](#).

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 giugno 2015, n. 42.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Disposizioni generali.*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'[articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014](#), con decorrenza 1° aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della [L.R. n. 34/2002](#) e della [L.R. n. 9/2007](#) e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle

amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.

2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'[articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014](#), fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

Art. 2 *Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.*

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'[articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014](#), le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della [L.R. n. 34/2002](#) sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla [L.R. n. 34/2002](#) e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).

2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014](#) e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento. Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.
4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla [L.R. n. 34/2002](#) e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.
5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.
6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'[articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

Art. 3 *Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione.*

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.
2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014](#) e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

Art. 4 *Termine di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.*

1. Il termine di cui all'[articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56](#), è stabilito in data 1° luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato.

Art. 5 *Disposizioni sul personale in eccedenza.*

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'[articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014](#), la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

Art. 6 *Risorse utili all'esercizio delle funzioni.*

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

Art. 7 *Città metropolitana di Reggio Calabria.*

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 8 *Norme finanziarie.*

1. L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'[*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Art. 9 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 29 giugno 2016, n. 14 [u](#).

Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 giugno 2016, n. 71.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Assegnazione temporanea di funzioni.*

1. Al fine di favorire il processo di costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria e nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dall'*articolo 1 della [legge regionale 22 giugno 2015, n. 14](#)*, le funzioni indicate dal medesimo articolo 1, comprese quelle direttamente esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della stessa *[L.R. n. 14/2015](#)*, restano assegnate alla Provincia di Reggio Calabria.

2. Il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla *[legge 7 aprile 2014, n. 56](#)*, come certificati dalla stessa Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Art. 2 *Risorse finanziarie.*

1. La Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria le risorse finanziarie in misura pari ad euro 9.700.000,00 annue, comprensive di ogni onere in conto della Provincia stessa per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio.

2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2016-2018, è garantita con le risorse allocate al Programma U.18.01 - capitolo U1501011001 del bilancio medesimo.

Art. 3 *Invarianza di spesa.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.